Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 304 del 28 dicembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 dicembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 107

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **775.**

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1985, n. **775.**

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunità europee) e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, con i seguenti atti connessi:

decisione del Consiglio delle Comunità europee dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, con allegati;

venticinque protocolli;

atto finale, con allegati.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 2 del trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

dell'11 giugno 1985

relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 98,

visto il parere della Commissione,

riferendosi all'opinione del Parlamento europeo,

considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli stati sopra menzionati,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono diventare membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato o completato.

2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto allegato alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Articolo 2

1. Gli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese il 1° gennaio 1986.

2. L'adesione prende effetto il 1° gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora tuttavia uno degli stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per l'altro stato aderente. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 17, 19, 20, 22, 383, 384, 385 e 397 dell'atto di adesione: il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni di detto atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica.

3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 179, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione. Queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data della presa d'effetto della presente decisione.

4. Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno stato aderente ai governi degli stati membri e dell'altro stato aderente.

Articolo 3

La presente decisione redatta in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese.

TRATTATO

tra

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica Ellenica,

la Repubblica Francese

l'Irlanda,

la Repubblica Italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

**il Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord**

(stati membri delle Comunità europee)

e

il Regno di Spagna

e la Repubblica Portoghese,

relativo all'adesione del Regno di Spagna

e della Repubblica Portoghese

alla Comunità economica europea

e alla Comunità europea dell'energia atomica

SUA MAESTA IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire sulle fondamenta già realizzate, un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,

CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica danno agli stati europei la possibilità di diventare membri di tali Comunità,

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno chiesto di diventare membri di dette Comunità,

CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunità europee, sentito il parere della Commissione, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti stati,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA IL RE DEI BELGI,

signor Wilfried MARTENS,
primo ministro;

signor Leo TINDEMANS,
ministro delle relazioni esterne;

signor Paul NOTERDAEME,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTA LA REGINA DI DANIMARCA,

signor Poul SCHLUTER,
primo ministro;

signor Uffe ELLEMANN-JENSEN,
ministro degli affari esteri;

signor Jakob Esper LARSEN,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

signor Hans-Dietrich GENSCHER,
ministro federale degli affari esteri;

signor Gisbert POENSGEN,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

signor Yannis HARALAMBOPOULOS,
ministro degli affari esteri;

signor Theodoros PAGALOS,
sottosegretario al ministero degli affari esteri, incaricato delle relazioni con la CEE;

signor Alexandre ZAFIRIOU,
ambasciatore,
reppresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTA IL RE DI SPAGNA,

signor Felipe GONZALEZ MARQUEZ,
presidente del governo;

signor Fernando MORAN LOPEZ;
ministro degli affari esteri;

signor Manuel MARIN GONZALEZ,
segretario di stato per le relazioni con le Comunità europee;

signor Gabriel FERRAN de ALFARO,
ambasciatore,
capo della missione della Spagna presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

signor Laurent FABIUS,
primo ministro;

signor Roland DUMAS,
ministro delle relazioni esterne;

signora Catherine LALUMIERE,
ministro delegato incaricato degli affari europei;

signor Luc de LA BARRE de NANTEUIL,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE D'IRLANDA;

dott. Garret FITZGERALD, T D,
primo ministro;

signor Peter BARRY, T D,
ministro degli affari esteri;

signor Andrew O'ROURKE,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

signor Bettino CRAXI,
presidente del consiglio dei ministri;

signor Giulio ANDREOTTI,
ministro degli affari esteri;

signor Pietro CALAMIA,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

signor Jacques F. POOS,
vicepresidente del governo, ministro degli affari esteri;

signor Joseph WEYLAND,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Drs. Ruud F. M. LUBBERS,
primo ministro,
ministro degli affari esteri;

signor Hans van den BROEK,
ministro degli affari esteri;

signor H. J. Ch. RUTTEN,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

dott. Mário SOARES,
primo ministro;

dott. Rui MACHETE,
vice primo ministro;

dott. Jaime GAMA,
ministro degli affari esteri;

dott. Ernâni Rodrigues LOPES,
ministro delle finanze e del piano;

SUA MAESTA LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

sir Geoffrey HOWE Q C, M P,
segretario di stato degli affari esteri e del Commonwealth;

sir Michael BUTLER,
ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

Articolo 1

1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano membri della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunità, quali sono stati modificati e completati.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Articolo 2

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1985.

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data.

Qualora tuttavia uno degli stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore per l'altro stato se questo ha proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 17, 19, 20, 23, 383, 384, 385, 386, 388, 397 e 402 dell'atto di adesione, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli pertinenti del protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione.

3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258, 349, 351, 352, 358, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione e agli articoli 2, 3 e 4 del protocollo n. 2. Queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

Articolo 3

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in danese, in francese, in greco, in inglese, in irlandese, in italiano, in olandese, in portoghese, in spagnolo e in tedesco, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri stati firmatari.

ATTO

Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1

Ai fini del presente atto:

— per «trattati originari» s'intendono il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione; per «trattato CECA», «trattato CEE», «trattato CEEA» s'intendono i corrispondenti trattati originari così completati o modificati;

— per «stati membri attuali» s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

— per «Comunità nella sua composizione attuale» s'intende la Comunità composta dagli stati membri attuali;

— per «Comunità nella sua composizione allargata» s'intende la Comunità nella sua composizione tanto dopo l'adesione del 1972 quanto dopo l'adesione del 1979;

— per «nuovi stati membri» s'intendono il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese.

Articolo 2

Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità prima dell'adesione vincolano i nuovi stati membri e si applicano in tali stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Articolo 3

1. I nuovi stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli stati membri attuali relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione.

2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di questo trattato e quindi connesse con l'ordinamento giuridico comunitario, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli stati membri della Comunità nella sua composizione originaria o allargata, e ad avviare a tal fine negoziati con gli stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.

3. I nuovi stati membri si trovano nella stessa situazione degli stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonché a quelle relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Articolo 4

1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una della Comunità con uno o più stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno stato terzo vincolano i nuovi stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli stati membri della Comunità nella sua composizione originaria o allargata congiuntamente ad una delle Comunità, nonché agli accordi conclusi da questi stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli stati membri attuali assisteranno a tal fine i nuovi stati membri.

3. I nuovi stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli stati membri della Comunità nella sua

composizione originaria o allargata per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2.

4. I nuovi stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla loro adesione alle Comunità la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri stati membri o una delle Comunità.

Articolo 5

L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene ai nuovi stati membri, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima della loro adesione.

Articolo 6

Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

Articolo 7

Gli atti delle istituzioni delle Comunità ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, le procedure per la loro modifica restano applicabili.

Articolo 8

Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunità acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

Articolo 9

L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

L'Assemblea

Articolo 10

Il testo dell'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni stato membro è fissato come segue:

Belgio	24
Danimarca	16
Germania (R. f.)	81
Grecia	24
Spagna	60
Francia	81
Irlanda	15
Italia	81
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	25
Portogallo	24
Regno Unito	81»

CAPO 2

Il Consiglio

Articolo 11

Il testo dell'articolo 2, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dal testo seguente;

«La presidenza e esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli stati membri:

— durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;

— durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Repubblica federale di Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo».

Articolo 12

Il testo dell'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 28*

Il Consiglio, quando è consultato dall'Alta Autorità, delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorità.

Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorità ottiene l'approvazione:

— della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità;

— o, in caso di parità dei voti, e se l'Alta Autorità mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 sesto e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 sesto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania (R. f.)	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Portogallo	5
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno cinquantaquattro voti, che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli stati membri per mezzo del suo presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti».

Articolo 13

Il testo dell'articolo 95, quarto comma del trattato CECA è sostituito dal testo seguente:

«Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di dieci dodicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alla disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea».

Articolo 14

Il testo dell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE e dell'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente:

«2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania (R. f.)	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Portogallo	5
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

— 54 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

— 54 voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri, negli altri casi».

CAPO 3

La Commissione

Articolo 15

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione è composta di 17 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza».

Articolo 16

L'articolo 14 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è modificato come segue:

1. il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

   «Il presidente ed i sei vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato.»;

2. è aggiunto il comma seguente:

   «Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può modificare le disposizioni concernenti i vicepresidenti».

CAPO 4

La Corte di giustizia

Articolo 17

Il testo dell'articolo 32, primo comma del trattato CECA, dell'articolo 165, primo comma del trattato CEE e dell'articolo 137, primo comma del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente:

«La Corte di giustizia è composta di 13 giudici».

Articolo 18

Il testo dell'articolo 32 bis, primo comma del trattato CECA, dell'articolo 166, primo comma del trattato CEE e dell'articolo 138, primo comma del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente:

«La Corte di giustizia è assistita da sei avvocati generali».

Articolo 19

Il testo dell'articolo 32 ter, secondo e terzo comma del trattato CECA, dell'articolo 167, secondo e terzo comma del trattato CEE e dell'articolo 139, secondo e terzo comma del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente:

«Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sette e sei giudici.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta tre avvocati generali».

CAPO 5

La Corte dei conti

Articolo 20

Il testo dell'articolo 78 sesto, paragrafo 2 del trattato CECA, dell'articolo 206, paragrafo 2 del trattato CEE e dell'articolo 180, paragrafo 2 del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente:

«2. La Corte dei conti è composta di 12 membri».

CAPO 6

Il Comitato economico e sociale

Articolo 21

Il testo dell'articolo 194, primo comma del trattato CEE e dell'articolo 166, primo comma del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente:

«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania (R.f.)	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Portogallo	12
Regno Unito	24»

CAPO 7

Il Comitato consultivo CECA

Articolo 22

Il testo dell'articolo 18, primo comma del trattato CECA è sostituito dal testo seguente:

«Presso l'Alta Autorità è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di 72 membri e di non più di 96 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti».

CAPO 8

Il Comitato scientifico e tecnico

Articolo 23

Il testo dell'articolo 134, paragrafo 2, primo comma del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente:

«2. Il Comitato è composto di trentatré membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione».

TITOLO II

ALTRI ADATTAMENTI

Articolo 24

Il testo dell'articolo 227, paragrafo 1 del trattato CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica portoghese e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 25

1. I trattati e gli atti delle istituzioni delle Comunità europee si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni del presente atto.

2. Le disposizioni del trattato CEE e del trattato CECA relative alla libera circolazione delle merci, nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla alle condizioni definite nel protocollo n. 2.

3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 155, gli atti delle istituzioni delle Comunità europee in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di carattere socio-strutturale nel campo dell'agricoltura che si applicano alle Isole Canarie avendo cura che queste disposizioni siano compatibili con gli obiettivi generali della politica agricola comune.

4. A richiesta del Regno di Spagna il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può:

— decidere l'inclusione delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla nel territorio doganale della Comunità;

— stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla.

Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione dell'Assemblea, può decidere gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla.

PARTE TERZA

ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 26

Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Allegato 27

Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 396.

PARTE QUARTA

MISURE TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 28

1. Nel corso dei primi due anni sucessivi all'adesione ciascuno dei nuovi stati membri procede all'elezione a suffragio universale diretto di, rispettivamente, 60 rappresentanti del popolo spagnolo e 24 rappresentanti del popolo portoghese nell'Assemblea, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto.

Il mandato di questi rappresentanti scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli stati membri attuali per il quinquennio in corso.

2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei popoli spagnolo e portoghese nell'Assemblea sono designati dai parlamenti dei nuovi stati membri fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi stati.

Articolo 29

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, il nuovo ordine stabilito dall'articolo 11 del presente atto si applicherà alla scadenza dei rimanenti periodi di rotazione secondo l'ordine degli stati membri stabilito dall'articolo 2 sopracitato nel testo vigente anteriormente all'adesione.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE CONCERNENTI LA SPAGNA

CAPO I

Libera circolazione delle merci

Sezione I

Disposizioni tariffarie

Articolo 30

1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 31, 75, paragrafo 1 e 173, paragrafi 1 e 2 è il dazio effettivamente applicato al 1° gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale e della Spagna nel quadro dei loro scambi.

2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 37, 75, paragrafo 2 e 173, paragrafo 4 e il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna il 1° gennaio 1985.

3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.

4. La Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna si comunicano i rispettivi dazi di base.

5. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati qui di seguito i dazi di base sui quali il Regno di Spagna opera le successive riduzioni di cui all'articolo 31 sono quelli indicati accanto a ciascuno di essi.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:	
	A. Sigarette	50 %
	B. Sigari e sigaretti	55 %
	C. Tabacco da fumo	46,8 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4 %
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione

Articolo 31

1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0% del dazio di base,

— l'ultima riduzione, del 10%, è operata il 1° gennaio 1993.

2. In deroga al paragrafo 1 sono esentate dai dazi doganali a decorrere dal 1° marzo 1986:

a) le importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli stati membri;

b) le importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale tra gli stati membri.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità al paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tenere conto della seconda cifra decimale.

Articolo 32

In nessun caso si applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 40 da parte del Regno di Spagna, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa unificata CECA o di applicazione dell'articolo 40 da parte del Regno di Spagna la Commissione può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Articolo 33

Il Regno di Spagna puo sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. Esso ne informa gli altri stati membri e la Commissione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Spagna.

Articolo 34

I contingenti tariffari a dazi ridotti, risultanti dall'articolo 30, esistenti all'importazione in Spagna di taluni autoveicoli da turismo nuovi, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, sono aboliti dal momento dell'adesione per i veicoli importati dalla Comunità nella sua composizione attuale.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui a dazio ridotto per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunità nella sua composizione attuale. L'ammissione di questi autoveicoli a detti contingenti tariffari è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.

Articolo 35

Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna sono abolite il 1° marzo 1986.

Nessun dazio doganale a carattere fiscale è applicato a decorrere dal 1° marzo 1986.

Articolo 36

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna sono aboliti il 1° marzo 1986.

Articolo 37

1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi:

A decorrere dal 1° marzo 1986:

a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi;

b) negli altri casi il Regno di Spagna applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986: riduzione del 10%,

— il 1° gennaio 1987: riduzione del 12,5%,

— il 1° gennaio 1988: riduzione del 15%,

— il 1° gennaio 1989: riduzione del 15%,

— il 1° gennaio 1990: riduzione del 12,5%,

— il 1° gennaio 1991: riduzione del 12,5%,

— il 1° gennaio 1992: riduzione del 12,5%.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili concluso nell'ambito dei negoziati commerciali 1973-1979 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1° marzo 1986.

Articolo 38

I dazi autonomi iscritti nella tariffa doganale comune della Comunità sono i dazi autonomi della Comunità nella sua composizione attuale. I dazi convenzionali della tariffa doganale comune della CEE e la tariffa unificata CECA sono i dazi convenzionali della CEE e della CECA nella loro composizione attuale, eccettuati gli adattamenti che saranno operati per tenere conto del fatto che i dazi in vigore nelle tariffe spagnola e portoghese sono, nell'insieme, più elevati dei dazi in vigore nelle tariffe della CEE e della CECA nella loro composizione attuale.

Questi adattamenti, che formeranno oggetto di negoziati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si situeranno entro i limiti delle possibilità aperte dall'articolo XXIV di detto accordo.

Articolo 39

1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale del Regno di Spagna siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base spagnolo con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA; il dazio di base spagnolo è ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dagli articoli 37 e 75, paragrafo 2, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da 0 per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo.

2. A decorrere dal 1° marzo 1986, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione dell'articolo 37.

3. A decorrere dal 1° marzo 1986 il Regno di Spagna applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e quella della tariffa unificata CECA.

Il Regno di Spagna può riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché il progressivo ravvicinamento dei suoi dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto.

In caso di modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA per i

prodotti di cui al presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adattare la nomenclatura di detti prodotti, quale figura nel presente atto.

4. Per attuare il paragrafo 3 e per facilitare la progressiva applicazione, da parte del Regno di Spagna, della tariffa doganale comune, della tariffa unificata CECA e della graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna, la Commissione stabilisce, se occorre, le modalità di applicazione secondo cui il Regno di Spagna modifica i suoi dazi doganali; queste modalità non possono comportare nessuna modifica degli articoli 31 e 37.

5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità all'articolo 37 sono applicabili arrotondando alla prima cifra decimale.

Nel caso in cui i dazi spagnoli vengono ravvicinati a dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA inferiori ai dazi di base spagnoli, gli arrotondamenti si effettuano non tenendo conto della seconda cifra decimale. Negli altri casi, essi si effettuano applicando la cifra decimale superiore.

Articolo 40

Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna resta libero di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 37. Esso ne informa gli altri stati membri e la Commissione.

Articolo 41

Nel corso del periodo di abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna e del periodo di ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale spagnola a quelli della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA il Regno di Spagna ha la facoltà di aprire nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985.

Se detti contingenti vengono aperti l'articolo 37 viene applicato, durante il periodo in cui i contingenti sono aperti, per determinare i dazi applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi; i quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1° gennaio 1985. I prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale beneficiano, durante il periodo in cui i contigenti sono aperti, dei dazi ridotti conformemente all'articolo 31, senza limiti quantitativi o di valore.

Se detti contingenti non vengono aperti il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dalla Comunità nella sua composizione attuale nell'ambito degli stessi contingenti aperti il 1° gennaio 1985.

Sezione II

Abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente

Articolo 42

Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna sono abolite il 1° gennaio 1986.

Articolo 43

1. In deroga all'articolo 42, il Regno di Spagna può mantenere restrizioni quantitative all'importazione:

— fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'allegato III;

— fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti di cui all'allegato IV.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti.

3. I contingenti per il 1986 sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato III e dei contingenti dal n. 1 al n. 5 e dal n. 10 al n. 14 di cui all'allegato IV è del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti dal n. 6 al n. 9 di cui all'allegato IV, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente:

— 1° anno: 13%,

— 2° anno: 18 %,

— 3° anno: 20%,

— 4° anno: 20%.

4. Qualora la Commission costati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati III e IV sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto

proveniente dagli stati membri attuali è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni.

5. Il protocollo n. 7 determina i principi che sono applicati dal Regno di Spagna per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2.

Articolo 44

1. In deroga all'articolo 42 il Regno di Spagna potrà mantenere fino al 31 dicembre 1989 un tasso di incorporazione nazionale non superiore al 60% per le parti, i pezzi staccati e gli accessori utilizzati nella produzione di autoveicoli per il trasporto di persone, a motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune.

2. Il tasso di incorporazione nazionale di cui al paragrafo 1 è identico per i fabbricanti cittadini degli altri stati membri, stabiliti in Spagna, e per tutti i fabbricanti cittadini del Regno di Spagna. Il trattamento concesso ai fabbricanti summenzionati non sarà meno favorevole di quello concesso ai fabbricanti dei paesi terzi.

Articolo 45

1. In deroga all'articolo 42, la Comunità può mantenere fino al 31 dicembre 1988 restrizioni quantitative all'esportazione verso la Spagna per i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti quantitativi annui.

3. I contingenti per il 1986 sono rispettivamente di 5 000 tonnellate per le ceneri e i residui di rame e delle sue leghe della voce ex 26.03 della tariffa doganale comune e di 14 000 tonnellate per i cascami e i rottami di rame e delle sue leghe della voce ex 74.01 della tariffa doganale comune.

Il tasso di aumento progressivo e annuale dei contingenti iniziali, applicabile a decorrere dall'inizio del secondo anno, è pari al 10% all'inizio di ogni anno. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

4. Qualora le esportazioni dalla Comunità di uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano state nel 1986 e nel 1987 inferiori al 90% del contingente aperto, le restrizioni in questione sono abolite al 1° gennaio 1988.

5. Il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Spagna, quale stabilito dai paragrafi da 1 a 4, non sarà meno favorevole di quello applicato nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 46

In deroga all'articolo 42, gli stati membri attuali possono mantenere fino alla fine del periodo di cui all'articolo 52 le restrizioni quantitative all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n. 73.03 della tariffa doganale comune, che essi applicano nei confronti del Regno di Spagna prima della data dell'adesione, purché tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Articolo 47

1. In deroga all'articolo 42, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico o fitosanitario depositato in uno stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Spagna un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello stato membro attuale o negli stati membri attuali in cui il prodotto è protetto dal brevetto, anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Spagna dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso.

2. Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte della Spagna, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

Articolo 48

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Regno di Spagna procede, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE tenendo conto, se del caso, dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, al più tardi il 31 dicembre 1991, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

Gli stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti del Regno di Spagna.

La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalità ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento, restando inteso che tali modalità e tale ritmo devono essere identici per il Regno die Spagna e per gli stati membri attuali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il Regno di Spagna abolisce la totalità dei diritti esclusivi d'esportazione.

3. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato V, i diritti esclusivi d'importazione sono aboliti entro il 31 dicembre 1991. L'abolizione di questi diritti esclusivi è operata mediante la graduale apertura, a decorrere dal 1° gennaio 1986, di contingenti d'importazione di prodotti in provenienza dagli stati membri attuali. I volumi dei contingenti per il 1986 sono indicati in detto elenco.

Il Regno di Spagna aumenta i volumi dei contingenti alle condizioni indicate nell'allegato di cui al primo comma.

Gli aumenti espressi in percentuale sono aggiunti a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

I contingenti di cui al primo comma sono aperti senza restrizione a tutti gli operatori e i prodotti importati nel quadro di questi contingenti non possono essere sottoposti in Spagna a diritti esclusivi di commercializzazione al livello del commercio all'ingrosso; quanto alla vendita al minuto di taluni prodotti importati nel quadro di contingenti, la vendita di questi prodotti ai consumatori deve avvenire in maniera non discriminatoria.

4. Il riordinamento del monopolio dei prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato VI può non riguardare il funzionamento del monopolio spagnolo del petrolio nei confronti dei paesi terzi. Questo monopolio può continuare a determinare l'origine e le condizioni di acquisto di una quota delle importazioni di petrolio greggio, in provenienza dai paesi terzi, necessarie per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento del mercato spagnolo, nel rispetto delle disposizioni del trattato CEE, in particolare di quelle relative alla libera circolazione che sono contenute negli articoli 30 e 37 di detto trattato.

Articolo 49

In deroga all'articolo 42, agli scambi di taluni prodotti tessili tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna è applicato il regime descritto nel protocollo n. 9.

Sezione III

Altre disposizioni

Articolo 50

1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, di cui al presente atto.

2. Fino al 28 febbraio 1986 le disposizioni dell'accordo del 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna relative al regime doganale rimangono applicabili agli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna.

3. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1° marzo 1986 agli scambi, all'interno della Comunità, delle merci ottenute nella Comunità per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati:

— prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale o in Spagna ovvero che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

— prodotti agricoli che non rispondono alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunità nella sua composizione attuale o in Spagna.

Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna e quelle per la progressiva applicazione, da parte del Regno di Spagna, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Articolo 51

1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantoché sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.

Per gli scambi all'interno della Comunità, nonché per gli scambi coi paesi terzi, fino al:

— 31 dicembre 1992, per i prodotti industriali,

— 31 dicembre 1995, per i prodotti agricoli,

il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nel Regno di Spagna il 31 dicembre 1985.

2. Per gli scambi all'interno della Comunità il Regno di Spagna applica a decorrere dal 1° marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA.

Il Regno di Spagna può riprendere in tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunità si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Articolo 52

Il Regno di Spagna termina in un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione la ristrutturazione della sua industria siderurgica, alle condizioni definite nel protocollo n. 10.

Il periodo sopramenzionato può essere abbreviato e le modalità indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione:

— dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità delle imprese;

— delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunità dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture spagnole verso la Comunità nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra la Spagna e gli altri stati membri.

Articolo 53

1. Se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 72 su uno o più prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, si applicano le seguenti misure transitorie:

— un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 72 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n. 3033/80 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dalla Spagna nella Comunità nella sua composizione attuale;

— all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 da paesi terzi in Spagna, l'elemento mobile fissato da questo regolamento è, a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino;

— un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione dalla Comunità nella sua composizione attuale in Spagna;

— all'esportazione di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Spagna verso paesi terzi si applica l'importo compensativo indicato nel terzo trattino.

2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione in Spagna delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, è determinato deducendo dal dazio doganale di base applicato dal Regno di Spagna ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino.

Per i prodotti di cui alle voci della tariffa doganale comune menzionate nell'allegato VII, l'elemento fisso sarà pari ai dazi che figurano in detto allegato.

La Spagna potrà sottoporre i prodotti di cui all'allegato VII nonché le bevande contenenti alcole di distillazione, della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune, a sorveglianza comunitaria, per un periodo di transizione di sette anni, a fini esclusivamente statistici. In ogni caso, l'importazione di questi prodotti non potrà subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di tale sorveglianza statistica.

3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione da paesi terzi in Spagna delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, sarà uguale al più elevato dei due importi determinati come segue:

— l'importo ottenuto deducendo dal dazio doganale di base applicato dal Regno di Spagna alle importazioni in provenienza dai paesi terzi un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in appli-

cazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, secondo i casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino;

— l'importo ottenuto addizionando l'elemento fisso applicabile alle importazioni dalla Comunità nella sua composizione attuale in Spagna e l'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, l'elemento fisso preferenziale che la Comunità applica, se del caso, alle importazioni in provenienza da tali paesi).

4. In deroga all'articolo 30, i dazi doganali applicati dal Regno di Spagna alle importazioni in provenienza dalla Comunità e dai paesi terzi sono convertiti, alla data dell'adesione, nel tipo di dazio e nelle unità iscritti nella tariffa doganale comune. Tale conversione è attuata sulla base del valore delle merci importate in Spagna nel corso degli ultimi quattro trimestri per i quali sono disponibili informazioni o, non esistendo importazioni delle merci in questione in Spagna, sulla base del valore unitario delle medesime merci importate nella Comunità nella sua composizione attuale.

5. Ciascun elemento fisso applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna è eliminato conformemente all'articolo 31.

Ciascuno elemento fisso applicato dal Regno di Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi è ravvicinato all'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, se del caso, all'elemento fisso preferenziale previsto dal sistema comunitario delle preferenze generalizzate), conformemente agli articoli 37 e 40.

6. Qualora sia accordata ai paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate una riduzione dell'elemento mobile del dazio della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica tale elemento mobile preferenziale fin dalla data dell'adesione.

Sezione IV

Scambi tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese

Articolo 54

Il Regno di Spagna applica nei suoi scambi con la Repubblica portoghese gli articoli da 30 a 53, con riserva delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3.

CAPO 2

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Sezione I

I lavoratori

Articolo 55

L'articolo 48 del trattato CEE è applicabile, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra la Spagna e gli altri stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 56 a 59 del presente atto.

Articolo 56

1. Gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità sono applicabili soltanto dal 1° gennaio 1993 in Spagna nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini spagnoli.

Il Regno di Spagna e gli altri stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e dei cittadini spagnoli, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva.

Tuttavia il Regno di Spagna ed il Granducato del Lussemburgo hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al comma precedente, rispettivamente nei confronti dei cittadini lussemburghesi e dei cittadini spagnoli.

2. Dal 1° gennaio 1991 il Consiglio, su relazione della Commissione, procede ad un esame del risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1.

Al termine di questo esame il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, puo adottare, in base a nuovi dati, disposizioni destinate ad adattare dette misure.

Articolo 57

1. Fino al 31 dicembre 1990 l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è applicabile in Spagna nei

confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini spagnoli alle condizioni indicate qui di seguito:

a) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro alla data della firma del presente atto, hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata su tutto il territorio di questo stato membro.

Tuttavia il beneficio del diritto sopra menzionato può essere limitato ai membri della famiglia di lavoratori spagnoli che sono installati in un altro stato membro ad una data anteriore definita a norma di accordi speciali bilaterali conclusi prima della data della firma del presente atto e concernenti le condizioni di accesso all'impiego dei membri della famiglia dei lavoratori spagnoli dopo l'adesione.

b) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro dopo la data della firma del presente atto, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata, a condizione che vi risiedano da almeno tre anni. Questo periodo di residenza è ridotto a diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni più favorevoli, nazionali o risultanti da accordi bilaterali.

2. Il regime di cui al paragrafo 1 è applicabile anche ai membri della famiglia del lavoratore autonomo installati con questo in uno stato membro.

Articolo 58

Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 la cui applicazione è differita in virtù dell'articolo 56, il Regno di Spagna e gli altri stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 56 che derogano al regolamento citato.

Articolo 59

Il Regno di Spagna e gli altri stati membri, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinché, al più tardi il 1° gennaio 1993, possa essere estesa alla Spagna l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sistema denominato «Sedoc», e la decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo «schema comunitario» per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.

Articolo 60

1. Fino all'entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli stati membri, di cui all'articolo 99 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli articoli 73, paragrafi 1 e 3, 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché gli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori spagnoli occupati in uno stato membro che non sia la Spagna, i cui membri della famiglia risiedono in Spagna.

Gli articoli 73, paragrafo 2, 74, paragrafo 2, 75, paragrafo 2 e 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché gli articoli 87, 89, 98 e 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori.

Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia.

2. Nonostante l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1408/71, durante il periodo di cui al paragrafo 1 rimangono applicabili ai lavoratori spagnoli le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale:

a) *Spagna – Belgio*

— Articolo 20, paragrafi 2 e 3 della convenzione generale del 28 novembre 1956,

— Articoli 59, 60 e 61 dell'accordo amministrativo del 30 luglio 1969.

b) *Spagna – Germania*

Articolo 40, paragrafo 1, punti da 1) a 4) della convenzione del 4 dicembre 1973, nel testo di cui all'articolo 2 dell'accordo modificatore del 17 dicembre 1975.

c) *Spagna – Italia*

— Articoli 25 e 26 della convenzione del 30 ottobre 1979,

— articoli 31 e 32 dell'accordo amministrativo del 30 ottobre 1979.

d) *Spagna – Lussemburgo*

— Articolo 29 della convenzione dell'8 maggio 1969, nel testo di cui all'articolo 3 del secondo accordo complementare del 29 marzo 1978,

— articolo 30 dell'accordo amministrativo del 25 maggio 1971.

e) *Spagna – Paesi Bassi*

— Articolo 37, paragrafi 2 e 5 della convenzione del 5 febbraio 1974,

— articoli 46 e 47 dell'accordo amministrativo del 5 febbraio 1974.

f) *Spagna – Portogallo*

— Articoli 23 e 24 della convenzione generale dell'11 giugno 1969,

— articoli 45 e 46 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970.

g) *Spagna – Regno Unito*

— Articolo 22 della convenzione del 13 settembre 1974,

— articolo 17 dell'accordo del 30 ottobre 1974.

Sezione II

Movimenti di capitali

Articolo 61

1. Il Regno di Spagna può differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 62 a 66, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE.

2. Fra le autorità spagnole e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalità d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione, la cui attuazione può essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Articolo 62

Il Regno di Spagna può differire:

a) fino al 31 dicembre 1988, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione e la proprietà di valori mobiliari,

b) fino al 31 dicembre 1990, la liberalizzazione degli investimenti diretti, effettuati da persone residenti in Spagna, nelle imprese degli altri stati membri, i quali abbiano per obiettivo l'acquisizione, il possesso o lo sfruttamento di beni immobili.

Articolo 63

Il Regno di Spagna può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione degli investimenti immobiliari negli altri stati membri, effettuati da persone residenti in Spagna, nella misura in cui questi investimenti non siano in relazione con l'emigrazione nel quadro della libera circolazione dei lavoratori o nel quadro del diritto di stabilimento.

Articolo 64

Il Regno di Spagna può differire fino al 31 dicembre 1988 la liberalizzazione delle acquisizioni, effettuate negli altri stati membri da persone residenti in Spagna, di titoli stranieri negoziati in borsa.

Tuttavia la liberalizzazione delle acquisizioni:

— di questi titoli, da parte di compagnie di assicurazione, banche di deposito e banche industriali, fino a concorrenza del 10% dell'aumento delle loro risorse proprie,

— di questi titoli, da parte di fondi e società di investimento mobiliare, alle condizioni prescritte dalle norme nazionali che disciplinano questi fondi e società,

— di valori a reddito fisso emessi dalle Comunità europee e dalla Banca europea per gli investimenti,

deve essere realizzata dal momento dell'adesione.

Articolo 65

Se le circostanze lo permettono il Regno di Spagna attuerà la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista agli articoli 62, 63 e 64 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.

Articolo 66

Per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione la Commissione può procedere alla consultazione del comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

CAPO 3

Agricoltura

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 67

1. Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.

3. Con riserva delle disposizioni particolari del presente capo che fissano date diverse o termini più brevi, l'applicazione delle misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 termina alla fine del 1995.

Sottosezione 1

Ravvicinamento e compensazione dei prezzi

Articolo 68

Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all'articolo 70 i prezzi da applicare in Spagna sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente.

Se, per un prodotto determinato, non esiste la definizione del prezzo spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna è fissato in funzione dei prezzi effettivamente costatati sui mercati spagnoli durante un periodo rappresentativo da stabilire.

Tuttavia, in mancanza di dati sui prezzi relativi ad alcuni prodotti sul mercato spagnolo, il prezzo da applicare in Spagna è calcolato a partire dal prezzo esistente nella Comunità nella sua composizione attuale per prodotti o gruppi di prodotti analoghi o con i quali sono in concorrenza.

Articolo 69

1. Qualora alla data dell'adesione si costati che la differenza tra il livello del prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune è minima, il prezzo comune può essere applicato in Spagna per tale prodotto.

2. La differenza di cui al paragrafo 1 è considerata minima se è inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.

Articolo 70

1. Qualora l'applicazione dell'articolo 68 conduca in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione II è fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 4, ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe; il prezzo in Spagna è aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza esistente tra il livello di prezzi in questo stato membro ed il livello dei prezzi comuni, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato o ridotto in proporzione dell'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento in Spagna si applica il prezzo comune.

3. a) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro è mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 68; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione.

   Tuttavia, il prezzo in Spagna è adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune.

   Inoltre, se i prezzi spagnoli espressi in ECU, fissati sotto il regime nazionale precedente per la campagna 1985/1986, hanno condotto ad un superamento della differenza esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, il prezzo in Spagna, risultante dall'applicazione dei due commi precedenti, è diminuito di un importo da stabilire, equivalente ad una parte del superamento, in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione.

   Fatta salvo la lettera b), il prezzo comune è applicato al momento del settimo ravvicinamento.

b) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia sensibilmente più elevato del prezzo comune, alla fine del quarto anno successivo all'adesione il Consiglio precede ad una analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi, sulla base di un parere della Commissione, eventualmente corredato di adeguate proposte.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può in particolare prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi nel limite della durata massima del periodo di applicazione delle misure transitorie, nonché decidere altri metodi di ravvicinamento accelerato dei prezzi.

4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, può essere deciso che, in deroga al paragrafo 2, il prezzo di uno o più prodotti in Spagna si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo.

Tale scarto non può superare il 10% dell'entità del mutamento di prezzo da effettuare.

In tal caso, il livello del prezzo per la campagna successiva è quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, puo decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma.

La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 2.

Articolo 71

Qualora, alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie, il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune può essere applicato in Spagna per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Spagna sia superiore al prezzo comune.

Articolo 72

Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali, nella sezione II, è fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalità:

1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 68 e 70, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna e fra la Spagna e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi comuni.

   Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole di cui sopra è, se del caso, corretto per tener conto anche dell'incidenza degli aiuti nazionali che il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere ai sensi dell'articolo 80.

2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del punto 1 conduca ad un importo minimo.

3. a) Negli scambi fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore.

   b) Negli scambi fra la Spagna ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonché, salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione attuale.

   Tuttavia, i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo.

4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento.

5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo essere superiore all'importo totale riscosso da questo stesso stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 53, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Articolo 73

Qualora, per un prodotto, il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto

dell'importo compensativo che, in applicazione dell'articolo 72, viene dedotto dagli oneri all'importazione oppure, qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi le misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 74

1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunità imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

2. Le spese effettuate dal Regno di Spagna in materia di intervento sul suo mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino al 31 dicembre 1989 per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

La Comunità parteciperà tuttavia al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate dal Regno di Spagna durante la fase di verifica della convergenza applicabile a questi prodotti alle condizioni previste nell'articolo 133.

A partire dalla seconda fase, le spese in materia d'intervento sul mercato interno spagnolo e di concessione di restituzioni all'esportazione nei paesi terzi sono finanziate dalla Comunità e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Sottosezione 2

Libera circolazione e unione doganale

Articolo 75

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione attuale è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Fatti salvi i capitoli 4 e 5, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna, secondo il ritmo seguente:

   — il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto all'87,5% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 75% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 37,5% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 25% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 12,5% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1993 ogni dazio è abolito.

Tuttavia:

a) per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, il disarmo tariffario è effettuato nel corso di un periodo transitorio di dieci anni, secondo le modalità seguenti:

   — per i prodotti per i quali è fissato un prezzo di riferimento, i dazi sono progressivamente aboliti in undici tappe annue secondo il seguente ritmo:

     — il 1° marzo 1986: 10%,

     — il 1° gennaio 1987: 10%,

     — il 1° gennaio 1988: 10%,

     — il 1° gennaio 1989: 10%,

     — il 1° gennaio 1990: 25%,

     — il 1° gennaio 1991: 15%,

     — il 1° gennaio 1992: 4%,

     — il 1° gennaio 1993: 4%,

     — il 1° gennaio 1994: 4%,

     — il 1° gennaio 1995: 4%,

     — il 1° gennaio 1996: 4%,

   — per gli altri prodotti, i dazi doganali sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

     — il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 90,9% del dazio di base,

     — il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto all'81,8% del dazio di base,

     — il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 72,7% del dazio di base,

     — il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 63,6% del dazio di base

     — il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 54,5% del dazio di base,

     — il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 45,4% del dazio di base,

     — il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 36,3% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 27,2% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 18,1% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 9% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

b) Per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi doganali sono progressivamente aboliti in otto tappe del 12,5% all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione successive all'adesione.

c) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 90,9% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto all'81,8% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 72,7% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 63.6% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 54,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 45,4% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 36,3% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 27,2% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 18,1% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 9% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

d) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, la Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna applicano senza modifiche i rispettivi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94.

Alla scadenza di questo periodo sono abolite integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e sono aboliti progressivamente i dazi doganali secondo il seguente ritmo:

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio e ridotto all'83,3% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 66,6% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 49,9% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 33,2% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 16,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

2. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, al fine dell'instaurazione da parte del Regno di Spagna della tariffa doganale comune, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per i prodotti seguenti:

— prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 805/68,

— prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e per i quali è fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa,

— prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali è fissato un prezzo di riferimento,

il Regno di Spagna applica integralmente dal 1° marzo 1986 i dazi della tariffa doganale comune.

b) Per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per tutti i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi;

bb) negli altri casi il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra il da-

zio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986 la differenza è ridotta al 90,9% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1987 la differenza è ridotta all'81,8% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1988 la differenza è ridotta al 72,7% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1989 la differenza è ridotta al 63,6% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1990 la differenza è ridotta al 54,5% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1991 la differenza è ridotta al 45,4% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1992 la differenza è ridotta al 36,3% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1993 la differenza è ridotta al 27,2% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 18,1% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 9% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune.

c) Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, esclusi quelli della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica senza modifiche i suoi dazi di base e tasse di effetto equivalente durante il periodo di applicazione in Spagna di taluni meccanismi di controllo previsti dall'articolo 94.

Alla scadenza di questo periodo il Regno di Spagna abolisce integralmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi;

bb) negli altri casi, il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

— il 1° gennaio 1991 la differenza è ridotta all'83,3% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1992 la differenza è ridotta al 66,6% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1993 la differenza è ridotta al 49,9% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 33,2% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 16,5% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune.

d) Per gli altri prodotti:

aa) a decorrere dal 1° marzo 1986 il Regno di Spagna applica i dazi della tariffa doganale comune se i suoi dazi di base sono inferiori o uguali a quelli della tariffa doganale comune, fatta eccezione:

— per il miele naturale della voce 04.06 della tariffa doganale comune e per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune in otto tappe del 12,5%, che hanno luogo il 1° marzo 1986 e il 1° gennaio degli anni da 1987 a 1993,

— per il cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto della voce 18.01 della tariffa doganale comune e per il caffè non torrefatto e non decaffeinizzato della sottovoce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune, per i quali il Regno di Spagna riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986 la differenza è ridotta all'83,3% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1987 la differenza è ridotta al 66,6% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1988 la differenza è ridotta al 49,9% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1989 la differenza è ridotta al 33,2% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1990 la differenza è ridotta al 16,5% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1991, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune;

bb) qualora i dazi di base spagnoli siano superiori ai dazi della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna modifica come segue la sua tariffa applicabile ai paesi terzi:

i) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi;

ii) negli altri casi, il Regno di Spagna applica un dazio che riduca la differenza tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in otto tappe uguali del 12,5%, alle date seguenti:

— 1° marzo 1986,

— 1° gennaio 1987,

— 1° gennaio 1988,

— 1° gennaio 1989,

— 1° gennaio 1990,

— 1° gennaio 1991,

— 1° gennaio 1992,

A decorrere dal 1° gennaio 1993, il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune.

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il dazio di base è quello definito all'articolo 30.

Tuttavia:

— per i prodotti di cui all'allegato VIII, il dazio di base è quello che figura di fronte a ciascuno di essi,

— per i semi e i frutti oleosi della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti della voce 12.02 e della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune, soggetti sotto il precedente regime nazionale alla riscossione, all'importazione in Spagna, di dazi detti «regolatori» o «compensativi variabili», il dazio di base è fissato ad un livello da determinare alle condizioni previste nell'articolo 91, rappresentativo per la campagna 1984/1985.

4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che:

a) il Regno di Spagna proceda, a sua richiesta:

— all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento dei dazi doganali applicabili ai prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a) secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detti paragrafi,

— alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dagli stati membri attuali,

— alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a);

b) la Comunità nella sua composizione attuale proceda:

— all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detto paragrafo,

— alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, applicabili ai prodotti importati dalla Spagna.

Per i prodotti non soggetti all'organizzazione comune dei mercati:

a) non occorre una decisione affinché il Regno di Spagna proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino; il Regno di Spagna informa gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate;

b) la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Spagna.

I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato o sospesi non possono essere inferiori a quelli applicati all'importazione dei medesimi prodotti dagli altri stati membri.

5. In caso di difficoltà particolari sul mercato dei prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna può essere autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, a:

a) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dei dazi all'importazione dalla Comunità nella sua composizione attuale;

b) differire la riduzione da effettuare, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della differenza esistente

tra i suoi dazi di base e il dazio della tariffa doganale comune;

c) aumentare, durante il periodo strettamente necessario per eliminare le difficoltà incontrate, i dazi all'importazione di cui alle precedenti lettere a) e b).

Articolo 76

1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, negli scambi tra la Spagna e gli altre stati membri e tra la Spagna e i paesi terzi, si applica in Spagna a decorrere dal 1° marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo.

2. Per i prodotti che al 1° marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo II della parte quarta, concernenti l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e la progressiva abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se al momento dell'adesione esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato in Spagna o in un altro stato membro.

Questa disposizione è applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al più tardi fino al 31 dicembre 1995, nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

3. Il Regno di Spagna applica dal 1° marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune.

A condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare il Regno di Spagna a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

Articolo 77

Fatto salvo l'articolo 94, il Regno di Spagna può applicare, secondo modalità da determinarsi, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dai paesi terzi:

a) fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	B. Cavoli:
	I. Cavolfiori
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:
	ex II. Carote e navoni:
	— Carote
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:
	— Cipolle e agli
	M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	A. Arance
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:
	ex II. altri:
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma)
	C. Limoni
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	I. da tavola

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:
	A. Mele
	B. Pere
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	A. Albicocche
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci: — Pesche

b) fino al 31 dicembre 1995, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e per i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
	ex A. di piccioni domestici e di conigli domestici:
	— Carni di conigli domestici
11.01	Farine di cereali:
	A. di frumento o di frumento segalato
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	A. Semole, semolini
	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati
	C. Cereali perlati
	D. Cereali soltanto spezzati
	ex E. Cereali schiacciati; fiocchi: — Cereali schiacciati
	G. Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
11.08	Amidi e fecole; inulina:
	A. Amidi e fecole
	III. Amidi di frumento
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco

c) per i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale, di cui all'articolo 81, diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 78

1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso, viene riscosso sulle importazioni dalla Spagna nella Comunità nella sua composizione attuale.

2. Per le importazioni in Spagna l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando, all'interno della protezione applicata al 1° gennnaio 1985, l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la prote-

zione dell'industria di trasformazione; questo importo non può tuttavia superare il livello dell'elemento protettivo comunitario fissato per lo stesso prodotto. Qualora particolari difficoltà di quantificazione non consentano di determinare l'elemento protettivo applicabile in Spagna, questo stato membro applica immediatamente l'elemento protettivo comunitario.

Tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario.

3. L'articolo 75 si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo è considerato come elemento di base. Tuttavia, le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in otto tappe del 12,5 %, all'inizio di ciascuna delle otto campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.

Sottosezione 3

Aiuti

Articolo 79

1. Il presente articolo si applica agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali, nel paragrafo 2, è fatto riferimento al presente articolo.

2. Ai fini dell'applicazione degli aiuti comunitari in Spagna si applicano le disposizioni seguenti:

a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Spagna a decorrere dal 1° marzo 1986 è uguale ad un importo da stabilire in base agli aiuti concessi dal Regno di Spagna, durante un periodo rappresentativo da determinare, sotto il regime nazionale precedente.

   Tale importo non può tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale il 1° marzo 1986.

   Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto viene concesso in Spagna il 1° marzo 1986 se un aiuto analogo non veniva concesso sotto il regime nazionale precedente.

b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione:

   — l'aiuto comunitario è introdotto in Spagna a un livello pari ad un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi,

   — oppure il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato, qualora esista una differenza, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti.

c) All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione successivi, il livello dell'aiuto comunitario in Spagna viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza esistente tra questi due aiuti.

d) Il livello dell'aiuto comunitario è integralmente applicato in Spagna all'inizio della settima campagna di commercializzazione o del periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione.

Articolo 80

1. Fatto salvo l'articolo 79, il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere gli aiuti nazionali la cui abolizione comporterebbe gravi conseguenze al livello dei prezzi, tanto alla produzione quanto al consumo. Questi aiuti possono essere tuttavia mantenuti soltanto a titolo transitorio e, di norma, in maniera degressiva, al massimo fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie.

2. Il Consiglio, deliberando nelle condizioni previste all'articolo 91, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, l'eventuale scala di degressività, nonché le modalità necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo.

3. Se necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie si può derogare alla scala di degressività di cui al paragrafo 2.

Sottosezione 4

Meccanismo complementare applicabile agli scambi

Articolo 81

1. È instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna, qui di seguito denominato «MCS».

L'MCS è applicabile dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1995, eccezion fatta per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), primo trattino e lettera b), punto cc), per i quali esso è applicabile dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1995.

2. Sono sottoposti all'MCS:

a) per quanto riguarda le importazioni nella Comunità nella sua composizione attuale, i prodotti seguenti:

— prodotti del settore ortofrutticolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72,

— prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79,

— patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune;

b) per quanto riguarda le importazioni in Spagna, i prodotti seguenti:

aa) i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79:

bb)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:
	A. delle specie domestiche:
	ex II. altri:
	— esclusi gli animali per corrida
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:
	A. Carni:
	II. della specie bovina
	B. Frattaglie:
	II. altre:
	b) della specie bovina
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:
	C. altre:
	I. della specie bovina
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:
	A. senza aggiunta di zuccheri:
	ex II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:
	— destinati al consumo umano
	B. con aggiunta di zuccheri:
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:
	a) Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 %:
	ex b) altri:
	— destinati al consumo umano
04.03	Burro
04.04	Formaggi e latticini:
	A. Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse, appenzell, vacherin fribourgeois e tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detti «schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
	E. altri:
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04 (*segue*)	E. I. ex a) inferiore o pari al 47 %: — esclusi i latticini b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 %: 1. Cheddar ex 2. altri: — esclusi i latticini c) superiore al 72 %: ex 1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 500 g: — esclusi i latticini ex 2. altri — esclusi i latticini II. altri: a) grattugiati o in polvere ex b) altri: — esclusi i latticini

cc)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: B. Cavoli: I. Cavolfiori G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili: ex II. Carote e navoni: — Carote ex H. Cipolle, scalogni e agli: — Cipolle e agli M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi: A. Arance B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: ex II. altri: — Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) C. Limoni
08.04	Uve, fresche o secche: A. fresche: I. da tavola
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche: A. Mele B. Pere
08.07	Frutta a nocciolo, fresche: A. Albicocche ex B. Pesche, comprese le pesche noci: — Pesche

dd)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
10.01	Frumento e frumento segalato: B. altri ex I. Frumento tenero e frumento segalato: — Frumento tenero panificabile

3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 82, di ritirare dall'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS:

a) prodotti del settore vitivinicolo, le patate di primizia e il latte in polvere o granulato destinati all'alimentazione umana, all'inizio del secondo anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti;

b) ortofrutticoli, al più tardi nove mesi prima della fine del quarto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti;

c) gli altri prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), a decorrere dal quinto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti.

Per quanto concerne questi prodotti, si terrà conto, in particolare, della situazione al livello delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione.

4. Può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, essendo competente in materia il comitato di gestione istituito da tale regolamento, di assoggettare all'MCS, per il periodo dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1989, le importazioni in Spagna di tuberiseme di patata di qualità inferiore della sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune.

5. In caso di particolari difficoltà può essere deciso, a richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 82, di completare l'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS all'importazione in Spagna per quanto concerne i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, non menzionati al paragrafo 2, lettera b).

6. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'MCS nel corso dell'anno precedente.

Articolo 82

1. È istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato ad hoc ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto.

3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene immediatamente investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro.

4. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 54 voti.

5. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 83

1. Di norma all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 136/66 o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti all'MCS. Per le patate di primizia il bilancio è stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ed è competente il comitato di gestione istituito da questo regolamento.

Questo bilancio è stabilito di norma in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Spagna o nella Comunità nella sua composizione attuale; in base a tale bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsione concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato.

Per il periodo che inizia il 1° marzo 1986 e fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987, è stabilito un bilancio specifico per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.

2. Le fissazioni successive dei massimali indicativi devono riflettere una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunità allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie.

A tale scopo è stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.

Articolo 84

1. Fino al 31 dicembre 1989, al momento in cui viene stabilito il calendario previsto all'articolo 83, viene fissato un quantitativo «obiettivo» per le importazioni in Spagna:

— dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto bb) ad eccezione di quelli della voce ex 04.02 della tariffa doganale comune,

— dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto dd).

2. Il quantitativo «obiettivo» valido per il 1986 e la sua progressione per ciascuno degli anni successivi rispetto alla compagna precedente sono:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo «obiettivo»	Tasso di progressione
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: A. delle specie domestiche: ex II. altri: — esclusi gli animali per corrida	20 000 t, di cui — animali vivi 12 000 capi — carni fresche e refrigerate 2 000 t	10%, 12,5%, 15%
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: II. della specie bovina B. Frattaglie: II. altre: b) della specie bovina		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: C. altre: 1. della specie bovina		
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati	200 000 t, di cui 40 000 t per latte e crema in piccoli imballaggi	10%, 12,5%, 15%
04.03	Burro	1 000 t	15%, 15%, 15%
04.04	Formaggi e latticini: A. Emmental, gruyère, sbrinz, bergkase, appenzell, vacherin fribourgeois e tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere	14 000 t	15%, 15%, 15%

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo «obiettivo»	Tasso di progressione
04.04 *(segue)*	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate		
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere		
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere		
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa:		
	ex a) inferiore o pari al 47%:		
	— esclusi i latticini		
	b) superiore al 47% e inferiore o pari al 72%:		
	1. Cheddar		
	ex 2. altri:		
	— esclusi i latticini		
	c) superiore al 72%:		
	ex 1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 500 g:		
	— esclusi i latticini		
	ex 2. altri:		
	— esclusi i latticini		
	II. altri:		
	a) grattugiati o in polvere		
	ex b) altri:		
	— esclusi i latticini		
10.01	Frumento e frumento segalato:	175 000 t	15%, 15%, 15%
	B. altri:		
	ex I. Frumento e frumento segalato:		
	— Frumento tenero panificabile		

Può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti delle altre organizzazioni comuni interessate, che i quantitativi «obiettivo» di cui sopra siano espressi conformemente alle esigenze di ciascuna organizzazione comune dei mercati interessata, tenendo conto delle modalità di stesura del bilancio di previsione di cui all'articolo 83.

3. Se necessario, si procede alla ripartizione dei quantitativi «obiettivo» di cui sopra, tra i vari prodotti e a seconda dei casi, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

4. Nel corso del periodo considerato, il quantitativo «obiettivo» può essere superato solo se tale decisione viene presa secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

All'atto di tale decisione si tiene tra l'altro conto, sulla base del bilancio di previsione del prodotto considerato, dell'evoluzione della domanda interna spagnola e dell'evoluzione dei prezzi di mercato in Spagna.

Articolo 85

1. Fatto salvo l'articolo 84, paragrafo 4, nel caso in cui l'esame dell'evoluzione degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate e prevedibili e se questa situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di questa, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di sua iniziativa, decide secondo una procedura d'urgenza:

— le misure conservative che sono necessarie e che si applicano fino all'entrata in vigore delle misure definitive di cui al paragrafo 3,

— la convocazione del comitato di gestione del settore interessato, in vista dell'esame delle misure appropriate.

2. Qualora la situazione di cui al paragrafo 1 causasse una perturbazione grave dei mercati, uno stato membro può chiedere alla Commissione di prendere immediatamente le misure conservative di cui in tale paragrafo. A tale scopo la Commissione adotta una decisione entro ventiquattro ore dal momento della ricezione della richiesta.

Se la decisione della Commissione non è adottata entro tale termine, lo stato membro richiedente può prendere le misure conservative che sono immediatamente comunicate alla Commissione.

Queste misure rimangono applicabili fino alla decisione della Commissione sulla richiesta di cui al primo comma.

3. Le misure definitive sono adottate al più presto secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Queste misure possono, tra l'altro, comprendere:

a) la revisione del massimale indicativo, se il mercato interessato non ha subito perturbazioni significative a seguito dello sviluppo delle importazioni;

b) in funzione della gravità della situazione, valutata in base, tra l'altro, all'evoluzione dei prezzi di mercato e ai quantitativi oggetto degli scambi, la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato della Comunità nella sua composizione attuale o sul mercato spagnolo.

Le misure di cui alla lettera b) possono essere prese soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie per porre fine alla perturbazione. Per quanto concerne la Comunità nella sua composizione attuale, queste misure possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune sue regioni, a condizione che comprendano appropriate disposizioni che permettano di evitare deviazioni di traffico.

4. L'applicazione dell'MCS non può in nessun caso avere l'effetto di trattare i prodotti in provenienza dalla Spagna o dalla Comunità nella sua composizione attuale in maniera meno favorevole di quelli, smerciati nelle regioni interessate, in provenienza dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

Sottosezione 5

Altre disposizioni

Articolo 86

Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio spagnolo al 1° marzo 1986, che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto, deve essere eliminata dalla Spagna ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare alle condizioni previste dall'articolo 91. La nozione di scorta normale di riporto è definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione di mercato.

Articolo 87

Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 68, si tiene conto dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata o economicamente giustificata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali, salvo:

— se non esiste un rischio di perturbazione negli scambi o

— se il buon funzionamento della politica agricola comune esige o rende opportuno che non sia tenuto conto di tale importo, differenza o incidenza.

Articolo 88

1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 91, adotta il regime che il Regno di Spagna applica nei confronti della Repubblica portoghese.

2. Le misure che si rivelassero necessarie, negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunità nella sua composizione attuale, per l'attuazione del regime di cui al paragrafo 1, sono adottate, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 91 o alla procedura prevista dall'articolo 89, paragrafo 1.

Articolo 89

1. Salvo disposizione contraria in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commisione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo.

Tali disposizioni possono, tra l'altro, prevedere misure adeguate per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può procedere agli adattamenti delle modalità di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.

Articolo 90

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Spagna a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente capo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà nella Comunità, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non può andare oltre questa data.

2. Il Consiglio, deliberando dall'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 91

1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione.

2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate negli articoli 75, punto 3 e 80, 86, 88, 126 e 144.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 90 paragrafo 1, adottano le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.

Sezione II

Disposizioni relative a talune organizzazioni comuni dei mercati

Sottosezione 1

Materie grasse

Articolo 92

1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 68 e 72 si applicano al prezzo di intervento.

2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo così fissato per la Spagna viene ravvicinato al livello del prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalità seguenti:

— fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'«acquis communautaire» il prezzo in Spagna viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale tra questo prezzo e il prezzo comune,

— a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'«acquis communautaire», il prezzo in Spagna viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva.

3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione necessaria per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo è soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione fin dall'inizio della campagna successiva a tale constatazione.

4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell'articolo 72 è adeguato, se del caso, in base alla differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunità nelle sua composizione attuale e in Spagna.

Articolo 93

1. Per i semi oleosi, l'articolo 68 si applica ai prezzi indicativi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e al prezzo di obiettivo dei semi di soia.

Per i semi di lino il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1° marzo 1986 è fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non puo tuttavia essere superiore al prezzo comune.

2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi così fissati per la Spagna vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci tappe, applicando mutatis mutandis l'articolo 70.

3. I prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo per i semi di soia, applicabili in Spagna, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione.

4. Fino al 31 dicembre 1990, negli scambi di prodotti trasformati a base di oli contemplati dal regolamento n. 136/66/CEE, esclusi i prodotti a base di olio d'oliva e di quelli della voce n. 15.13 della tariffa doganale comune, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale.

Articolo 94

1. Fino al 31 dicembre 1990 il Regno di Spagna applica, secondo modalità da determinare, un regime di controllo:

a) dei quantitativi di prodotti di cui:

— alla lettera a), esclusi i semi di soia, della sottovoce ex 12.01 B della tariffa doganale comune,

— alla lettera b), esclusi i prodotti delle sottovoci 15.17 B II e 23.04 B della tariffa doganale comune,

dell'articolo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, sul mercato interno spagnolo, per mantenere questi quantitativi ad un livello stabilito in base al consumo medio raggiunto in Spagna durante gli anni 1983 e 1984; questo livello viene adeguato in funzione dell'evoluzione prevedibile del fabbisogno di approvvigionamento,

b) del livello dei prezzi al consumo per gli oli di cui alla lettera a) e la margarina, per mantenere — fino al 31 dicembre 1990 — in linea di massima, il livello di prezzo, espresso in ECU, raggiunto durante la campagna 1984/1985.

Il regime di controllo di cui alla lettera a) comporta la sostituzione, al 1° marzo 1986, dei regimi commerciali applicabili all'importazione in Spagna con un sistema di restrizioni quantitative all'importazione, aperto senza discriminazioni tra gli operatori economici, tanto nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale quanto nei confronti dei paesi terzi.

2. Fino al 31 dicembre 1990 l'importazione di semi di soia in Spagna è sottoposta all'impegno di esportare gli oli ottenuti dalla loro triturazione e prodotti oltre il quantitativo ammesso sul mercato spagnolo ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

3. In circostanze eccezionali, il regime di controllo definito nel presente articolo può essere modificato, per i prodotti che vi sono soggetti, nella misura necessaria per evitare squilibri sui mercati dei vari oli.

Tali modifiche sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 95

1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva si applica in Spagna a decorrere dal 1° marzo 1986. Questo aiuto viene fissato per la prima volta e ravvicinato, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso dalla Comunità nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'articolo 79.

L'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva viene introdotto in Spagna, a decorrere dal 1° gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune.

2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Spagna, è:

— introdotto in Spagna dall'inizio della prima campagna che segue l'adesione, e

— aumentato in seguito, durante il periodo d'applicazione del regime di controllo di cui all'articolo 94, paragrafo 1,

in funzione del ravvicinamento, secondo i casi, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Spagna, al livello del prezzo comune.

Allo scadere del periodo di cui al primo comma l'aiuto concesso in Spagna è uguale alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in questo stato membro e il prezzo del mercato mondiale, diminuita dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Regno di Spagna all'importazione dai paesi terzi.

3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Spagna e trasformati nella Comunità nella sua composizione attuale, nonché l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunità nella sua composizione attuale e trasformati in Spagna, sono adeguati per tener conto

della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di questi semi e quello dei semi importati dai paesi terzi.

4. Nel calcolo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole si tiene inoltre conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.

Articolo 96

Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone, nonché per i semi di girasole, prodotti in Spagna.

Questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri effettivamente paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunità nella sua composizione attuale, prendendo in considerazione la produzione più elevata costatata nelle campagne 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985.

Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalità di corresponsabilità sono applicate secondo modalità analoghe a quelle applicate nella Comunità nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.

Articolo 97

1. Fino alla scadenza del regime di controllo di cui all'articolo 94, il Regno di Spagna rinvia l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi, nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e dei frutti oleosi e dei loro prodotti derivati.

2. Dal 1° gennaio 1991, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce la differenza tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo:

— il 1° gennaio 1991 la differenza è ridotta a 83,3 % della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1992 la differenza è ridotta a 66,6 % della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1993 la differenza è ridotta a 49,9 % della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta a 33,2 % della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta a 16,5 % della differenza iniziale.

Dal 1° gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Sottosezione 2

Latte e prodotti lattiero-caseari

Articolo 98

1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere applicabili in Spagna sono fissati ad un livello corrispondente a quello dei prezzi costatati in questo stato membro sotto il regime nazionale precedente, durante un periodo rappresentativo da determinare.

In seguito, la differenza tra questi prezzi e i prezzi corrispondenti calcolati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati in base al prezzo garantito del latte applicabile in Spagna durante il periodo rappresentativo di cui al primo comma viene ridotta progressivamente, in modo che sia pari alla meta della differenza iniziale al momento del quarto ravvicinamento e totalmente abolita al momento del settimo ravvicinamento.

L'articolo 70 si applica mutatis mutandis; l'articolo 72 e del pari applicabile.

Tuttavia, l'importo compensativo per il latte scremato e il latte scremato in polvere, destinati all'alimentazione animale, puo essere ridotto secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e fissato mediante coefficienti da determinare.

Articolo 99

1. Fino al 31 dicembre 1986 e fatto salvo il secondo comma, il Regno di Spagna può mantenere concessioni nazionali di esclusività a favore delle centrali lattiere per quanto concerne la commercializzazione del latte fresco pastorizzato prodotto in Spagna.

Queste concessioni non possono ostacolare la libera circolazione, in Spagna, del latte fresco pastorizzato importato dagli stati membri attuali.

2. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione, al più tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le misure prese in applicazione del paragrafo 1.

Sottosezione 3

Carni bovine

Articolo 100

L'articolo 68 si applica al prezzo garantito in Spagna e al prezzo d'acquisto all'intervento nella Comunità nella sua composizione attuale, validi per qualità comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti. Gli articoli 70 e 72 si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento applicabili in Spagna.

Articolo 101

L'importo compensativo per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato mediante coefficenti da determinare.

Articolo 102

L'articolo 79 si applica al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici.

Sottosezione 4

Tabacco

Articolo 103

1. L'articolo 68 e, se del caso, l'articolo 70 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varietà o gruppo di varietà.

2. Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui al paragrafo 1 è fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Sottosezione 5

Lino e canapa

Articolo 104

L'articolo 79 si applica all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

Sottosezione 6

Luppolo

Articolo 105

L'aiuto ai produttori di luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 è integralmente applicato in Spagna fin dal primo raccolto successivo all'adesione.

Sottosezione 7

Sementi

Articolo 106

L'articolo 79 si applica all'aiuto per le sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Sottosezione 8

Bachi da seta

Articolo 107

L'articolo 79 si applica all'aiuto per i bachi da seta.

Sottosezione 9

Zucchero e isoglucosio

Articolo 108

Gli articoli 68, 70 e 72 si applicano al prezzo d'intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola.

Tuttavia, l'importo compensativo è corretto, nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, dell'incidenza del contributo per la perequazione delle spese di magazzinaggio.

Articolo 109

Per lo zucchero greggio e per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna.

In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficenti da determinare.

Articolo 110

Fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, il Regno di Spagna è autorizzato a concedere un aiuto nazionale di adeguamento ai produttori di barbabietole da zucchero. Tale aiuto è concesso solo per le barbabietole A e B, quali definite dal regolamento (CEE) n. 1785/81. L'importo di tale aiuto non può superare il 23,64 % del prezzo di base delle barbabietole, fissato dalla Comunità per la campagna di commercializzazione in questione.

Sottosezione 10

Cereali

Articolo 111

1. Nel settore dei cereali, gli articoli 68, 70 e 72 si applicano ai prezzi di intervento.

2. Per quanto riguarda i cereali per i quali non è fissato un prezzo di intervento, l'importo compensativo applicabile è derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo è derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficenti da determinare.

Articolo 112

Il peso specifico minimo dell'orzo che può essere accettato all'intervento in Spagna è fissato rispettivamente:

— per il periodo dal 1° marzo 1986 fino alla fine della campagna 1986/1987, a 60 kg/hl,

— per la campagna 1987/1988, a 61 kg/hl,

— per la campagna 1988/1989, a 62 kg/hl.

L'abbuono applicato al prezzo di intervento dell'orzo applicabile in Spagna è pari:

— al 4 % per il periodo dal 1° marzo 1986 alla fine della campagna 1986/1987,

— del 3 % per la campagna 1987/1988,

— del 2 % per la campagna 1988/1989.

Articolo 113

L'articolo 79 si applica all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Sottosezione 11

Carni suine

Articolo 114

1. L'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine. Tuttavia tale importo non è applicato durante le prime quattro campagne successive all'adesione.

2. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo è derivato da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, mediante coefficienti da determinare, se questo viene applicato.

3. Fino al 31 dicembre 1989, nel caso in cui interventi troppo massicci rischino di essere effettuati in Spagna a titolo degli aiuti per l'ammasso privato o, se del caso, degli acquisti pubblici decisi ai sensi dell'articolo 20 del

regolamento (CEE) n. 2759/75 può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 24 di detto regolamento, di prendere le misure restrittive necessarie all'importazione, da qualsiasi provenienza, in tale stato membro, nel settore delle carni suine.

Sottosezione 12

Uova

Articolo 115

1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di uova in guscio.

2. L'importo compensativo applicabile, per unità, alle uova da cova è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un uovo da cova.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo è derivato da quello applicabile alle uova in guscio, mediante coefficenti da determinare.

Sottosezione 13

Pollame

Articolo 116

1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie.

2. L'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo è derivato dall'importo compensativo per le carni macellate, mediante coefficenti da determinare.

Sottosezione 14

Riso

Articolo 117

1. Nel settore del riso, gli articoli 68, 70 e 72 si applicano al prezzo d'intervento del risone.

2. L'importo compensativo per il riso semigreggio è quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

3. L'importo compensativo per il riso lavorato e quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

4. L'importo compensativo per il riso semilavorato è quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, è derivato da quello applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficenti da determinare.

6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza esistente fra il prezzo di approvvigionamento in Spagna e il prezzo di entrata.

Sottosezione 15

Ortofrutticoli trasformati

Articolo 118

Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, si applicano in Spagna le seguenti disposizioni:

1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70, il prezzo minimo di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77 è fissato in base:

   — al prezzo fissato in Spagna sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o

— in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Spagna ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare.

2. Qualora il prezzo minimo di cui al punto 1:

— sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Spagna è modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalità previste dall'articolo 70,

— sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per la Spagna fin dal momento dell'adesione.

3. a) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, per i prodotti trasformati a base di pomodoro l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna è derivato dall'aiuto calcolato per la Comunità nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del paragrafo 2, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunità nella sua composizione attuale.

In caso di superamento del limite nella Comunità nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie spagnole e quelle della Comunità, viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza esistente tra l'aiuto fissato per la Spagna e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, sarà applicato, conformemente all'articolo 72, punto 3, lettera a) e riscosso dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi. Tuttavia, alla scadenza del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, non viene riscosso alcun importo compensativo allorché sia provato che il prodotto spagnolo non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso in Spagna.

In nessun caso, l'aiuto applicabile in Spagna può superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale.

b) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna è limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a:

— 370 000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro,

— 209 000 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi,

— 88 000 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti a base di pomodoro.

Al termine di questo periodo, i quantitativi sopra fissati, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari, registrati durante il periodo in questione, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari.

4. Durante la quinta e sesta campagna successive all'adesione, per i prodotti a base di pomodoro, nonché per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna è derivato dall'aiuto fissato per la Comunità nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2.

Tuttavia, per i prodotti diversi da quelli a base di pomodoro, e qualora le spese di trasformazione constatate in Spagna per un prodotto, durante un periodo rappresentativo da determinare, alle condizioni del precedente regime nazionale, risultino inferiori di almeno il 10% alle spese di trasformazione valide nella Comunità nella sua composizione attuale, l'aiuto concesso in Spagna per tale prodotto è derivato tenendo conto parimenti della differenza tra le spese di trasformazione constatate. Le spese di trasformazione constatate in Spagna vengono progressivamente ravvicinate alle spese constatate nella Comunità nella sua composizione attuale, secondo le medesime norme già previste dall'articolo 70 per il ravvicinamento dei prezzi.

5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Spagna dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione.

6. Per le pesche sciroppate, durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna è limitata ad un quantitativo di 80 000 tonnellate, peso netto, di prodotto finito.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo, le spese di trasformazione e l'aiuto validi nella Comunità nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunità nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.

Articolo 119

Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Spagna, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali

intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varietà di arance, nonché agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue:

1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 70, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Spagna ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e quella della Comunità nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna.

2. Per le fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Spagna è ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 70. La compensazione finanziaria applicabile in Spagna al momento di ciascuna fase di ravvicinamento e quella della Comunità nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna.

3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei punti 1 o 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo può essere definitivamente adottato per la Spagna.

4. Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, i quantitativi che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione sono limitati ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un quantitativo di materie prime pari a:

— 30 000 tonnellate per le arance della varietà «bianca comune»,

— 7 600 tonnellate per le arance delle varietà pigmentate,

— 26 000 tonnellate per i limoni.

Sottosezione 16

Foraggi essiccati

Articolo 120

1. Il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Spagna al 1° marzo 1986, è fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare.

L'articolo 70 si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non può essere superiore al prezzo di obiettivo comune.

2. L'aiuto complementare applicabile in Spagna è corretto per un importo pari:

— all'eventuale differenza esistente fra il prezzo di obiettivo in Spagna e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e

— all'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

3. L'articolo 79 si applica all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Sottosezione 17

Piselli, fave, favette e lupini dolci

Articolo 121

1. Per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, gli articoli 68 e 70 si applicano al prezzo limite per l'intervento. Per gli altri piselli, fave e favette, il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1° marzo 1986 è fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare.

L'articolo 70 si applica al prezzo di obiettivo per tali prodotti. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non può essere superiore al prezzo di obiettivo comune.

2. Per i prodotti raccolti in Spagna ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento è diminuito dell'incidenza della eventuale differenza esistente tra il prezzo limite applicato in Spagna e il prezzo comune.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi.

Le riduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82.

3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Spagna e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, è diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Spagna e il prezzo di obiettivo comune.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Spagna è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Spagna all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Sottosezione 18

Vino

Articolo 122

1. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzo previsti dall'articolo 70:

— il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola bianco è fissato ad un livello tale che il rapporto tra il prezzo d'acquisto del vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria in tale stato membro e il prezzo di orientamento sia pari al 50%,

— il prezzo di orientamento applicabile in Spagna per il vino da tavola rosso è derivato dal prezzo di orientamento per il vino da tavola bianco, applicando il medesimo rapporto esistente nella Comunità nella sua composizione attuale tra i prezzi di orientamento dei vini da tavola del tipo AI e del tipo RI,

— il prezzo di acquisto dei vini da tavola di cui al primo trattino è fissato al livello del prezzo della distillazione obbligatoria di regolazione applicata in Spagna sotto il regime nazionale precedente durante un periodo rappresentativo da determinare,

— il prezzo minimo garantito di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari al 72% del prezzo di orientamento di ciascun tipo di vino da tavola,

— il prezzo del vino oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari:

  — all'80% del prezzo di orientamento del vino da tavola bianco,

  — all'81,5% del prezzo di orientamento del vino da tavola rosso.

2. L'articolo 70 si applica ai prezzi di orientamento dei vini da tavola. Durante le campagne dal 1986/1987 al 1990/1991:

— il rapporto tra il prezzo di orientamento e i prezzi di cui al paragrafo 1, terzo, quarto e quinto trattino, applicabili in Spagna, viene progressivamente allineato, per frazioni uguali, al rapporto esistente tra questi prezzi nella Comunità nella sua composizione attuale,

— fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, per quanto riguarda il rapporto tra il prezzo di orientamento e il prezzo di cui al paragrafo 1, terzo trattino, il livello di prezzo corrispondente al 40% previsto dall'articolo 41, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79, viene raggiunto secondo il ritmo previsto nel primo trattino del presente paragrafo.

Articolo 123

1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale, per i prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dalla Spagna, che sono soggetti alla fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune di mercato.

2. Tale meccanismo è disciplinato dalle seguenti norme:

a) Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza esistente tra i prezzi di orientamento in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo può essere adeguato, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, valutata secondo le diverse categorie di vini e in funzione della loro qualità.

b) Un importo regolatore può essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a), per taluni vini a denominazione di origine e gli altri prodotti che potrebbero creare perturbazioni sul mercato. L'importo regolatore è derivato da quello applicabile ai vini da tavola secondo modalità da determinare.

3. Per l'importo regolatore è previsto un livello massimo tale da garantire condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo, questo importo è calcolato in modo che l'importo ottenuto maggiorando il prezzo di orientamento applicabile in Spagna, per il prodotto in questione, dell'importo regolatore e dei dazi doganali ad esso applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per tale prodotto nel corso della campagna considerata.

4. Tenendo conto della particolare situazione del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, di fissare un importo regolatore per le esportazioni di uno o più di

tali prodotti dalla Comunità nella sua composizione attuale in Spagna.

Questo importo è fissato ad un livello tale da garantire una corrente di scambi normale tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna, che non crei perturbazioni sul mercato spagnolo per i prodotti in questione.

5. L'importo regolatore concesso è finanziato dalla Comunità mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 124

Ai fini dell'applicazione, fino al termine della campagna 1989/1990, della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, il volume totale delle produzioni medie di vini da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola destinati alla vinificazione, ottenuti nelle varie regioni di produzione in Spagna durante le tre campagne consecutive di riferimento, è fissato a 27,5 milioni di ettolitri.

Articolo 125

1. Durante il periodo dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1989, in territorio spagnolo è ammesso il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco, o di un vino bianco, con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso. Il prodotto di detto taglio può circolare soltanto in territorio spagnolo.

2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, nella Comunità nella sua composizione attuale è vietato il taglio dei vini spagnoli, diversi dai vini da tavola bianchi, con vini degli altri stati membri, salvo casi eccezionali da determinare.

Durante tale periodo, i vini spagnoli di cui sopra possono essere oggetto di scambi con gli altri stati membri soltanto a condizione che siano soggetti a disposizioni che permettano di determinarne l'origine e di seguirne i movimenti commerciali.

Articolo 126

1. Fino alla fine del 1995, i vini da tavola provenienti da superfici coltivate a vigneto alla data del 1° gennaio 1985 nelle regioni di Asturias, Cantabria, Galicia, Guipúzcoa e Viscaya, il cui elenco deve essere determinato alle condizioni previste dall'articolo 91, possono avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol.

Per i vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 9% vol, l'indicazione della gradazione deve figurare sull'etichetta.

2. I vini da tavola di cui al paragrafo 1 possono circolare soltanto in territorio spagnolo.

Articolo 127

Fino al 31 dicembre 1990, i vini da tavola prodotti in Spagna e immessi al consumo sul mercato di tale stato membro possono avere un tenore di acidità totale non inferiore a 3,4 g/l, espresso in acido tartarico.

Articolo 128

Fino al termine della campagna 1992/1993, l'importo, applicabile in Spagna, dell'aiuto a favore dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79, è fissato tenendo conto della differenza tra i costi, per tale stato membro, dell'arricchimento ottenuto mediante i prodotti di cui sopra e l'arricchimento ottenuto mediante saccarosio.

Articolo 129

Fino al 31 decembre 1995, l'utilizzazione delle denominazioni composte «British Sherry», «Irish Sherry» e «Cyprus Sherry» è autorizzata sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda. Durante il 1995 il Consiglio riesamina questa misura e, deliberando secondo le procedure previste dall'articolo 43 del trattato CEE, adotta qualsiasi modifica di questa misura su proposta della Commissione tenendo conto degli interessi di tutte le parti interessate.

Sottosezione 19

Carni ovine e caprine

Articolo 130

Nel settore delle carni ovine l'articolo 68 è applicabile al prezzo di base.

Sezione III

Ortofrutticoli

Articolo 131

Gli ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 sono soggetti ad una transizione specifica che si suddivide in due fasi:

— la prima fase, detta di verifica di convergenza, inizia il 1° marzo 1986 e termina il 31 dicembre 1989;

— la seconda fase inizia il 1° gennaio 1990 e termina il 31 dicembre 1995.

Il passaggio dalla prima alla seconda fase è automatico.

Sottosezione 1

Prima fase

A. *Mercato interno spagnolo*

Articolo 132

1. Durante la prima fase, il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere, per i prodotti di cui all'articolo 131, la regolamentazione vigente sotto il precedente regime nazionale per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli 133, 134 e 135.

2. Pertanto, in deroga all'articolo 394, l'applicazione in Spagna della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno è differita fino al termine della prima fase.

È inoltre differita, fino al termine della prima fase, l'applicazione alla Comunità nella sua composizione attuale e al Regno di Spagna delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'articolo 396.

Articolo 133

1. Per permettere al settore spagnolo degli ortofrutticoli di integrarsi in modo armonioso e completo, al termine della prima fase, nel quadro della politica agricola comune, il Regno di Spagna adatterà progressivamente l'organizzazione del proprio mercato interno secondo gli obiettivi generali di cui al paragrafo 2.

2. Gli obiettivi generali da conseguire sono i seguenti:

— applicazione progressiva delle norme di qualità a tutti i prodotti interessati, e rigorosa applicazione degli obblighi che ne derivano;

— sviluppo di organizzazioni di produttori ai sensi della regolamentazione comunitaria;

— istituzione di un organismo e costituzione di un'infrastruttura materiale e umana in grado di realizzare le operazioni di pubblico intervento previste dalla regolamentazione comunitaria;

— istituzione di una rete per il rilevamento quotidiano dei corsi sui mercati rappresentativi da definire, in funzione dei vari prodotti;

— liberalizzazione degli scambi intesa ad instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato spagnolo, nonché adattamento degli adeguamenti commerciali settoriali all'esportazione, al fine di renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione.

3. Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali:

a) la regolamentazione comunitaria nel settore sociostrutturale, compresa quella relativa alle organizzazioni di produttori, si applica in Spagna fin dal momento dell'adesione;

b) la Comunità partecipa al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate in Spagna durante la prima fase dalle organizzazioni di produttori per determinati prodotti rispondenti alle norme comuni di qualità.

Tuttavia, la percentuale della partecipazione finanziaria della Comunità si limita, per ciascun prodotto, alla percentuale di produzione ottenuta dalle organizzazioni di produttori in Spagna, riconosciute dalla Commissione conformi alla regolamentazione comunitaria per quanto riguarda sia le condizioni di costituzione sia le condizioni di funzionamento.

Per ciascuna campagna, la Commissione rileva la percentuale di produzione di cui al comma precedente; a tal fine, procede a controlli sul posto, in collaborazione con le autorità spagnole.

Articolo 134

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi generali, la Commissione elabora, durante il periodo transitorio, un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorità spagnole.

2. In seguito, la Commissione seguirà accuratamente l'evoluzione della situazione in Spagna, tenendo conto:

— dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi fissati,

— dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali o specifiche.

3. La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio:

— al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione,

— tempestivamente, prima della fine del quarto anno dall'adesione,

— in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario.

4. Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione può, se necessario, formulare raccomandazioni al Regno di Spagna sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.

Articolo 135

Durante la prima fase, il Regno di Spagna applica le seguenti discipline:

1. Una disciplina di prezzo:

a) Dal momento dell'adesione il Regno di Spagna fissa prezzi istituzionali per i prodotti per i quali esistono prezzi comuni, secondo criteri che si avvicinino il più possibile a quelli definiti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, in funzione di un periodo di riferimento da determinare, ad un livello corrispondente alla realtà economica.

b) Qualora tali prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino inferiori o uguali ai prezzi comuni, gli aumenti annui di prezzo non possono, in linea di massima, superare in valore l'aumento dei prezzi comuni.

In nessun caso i prezzi spagnoli possono superare il livello dei prezzi comuni.

c) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino superiori ai prezzi comuni, il prezzo spagnolo non può essere aumentato rispetto al proprio livello precedente. Inoltre, il Regno di Spagna adegua i propri prezzi nella misura atta ad evitare un ampliamento del divario tra i suoi prezzi e i prezzi comuni.

d) Il Regno di Spagna può adeguare i propri prezzi qualora gli interventi sul mercato raggiungano un volume ingiustificato. In tal caso, il prezzo adeguato si sostituisce al prezzo originario per l'applicazione delle norme di cui alle lettere b) e c).

e) La Commissione si accerta che le norme sopra indicate vengano rispettate. Qualsiasi supero del livello di prezzo derivante dall'applicazione di queste norme non verrà preso in considerazione al momento di determinare il livello di prezzo da adottare come livello iniziale per il ravvicinamento dei prezzi, nel corso della seconda fase, di cui all'articolo 148.

2. Una disciplina degli aiuti:

Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere durante la prima fase i propri aiuti nazionali.

Tuttavia, durante tale periodo, il Regno di Spagna provvede a smantellare progressivamente gli aiuti nazionali non conformi al diritto comunitario e ad introdurre progressivamente nell'organizzazione del proprio mercato interno lo schema degli aiuti comunitari, senza che il livello di tali aiuti sia superiore al livello comune.

3. Una disciplina di produzione:

Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna applica le stesse discipline di produzione eventualmente applicabili negli altri stati membri o negli stati membri che si trovino in situazione analoga per quanto riguarda tale disciplina.

B. *Regime applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna*

Articolo 136

1. Fatti salvi gli articoli 75, 137, 138 e 139, il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere nei suoi scambi con la Comunità nella sua composizione attuale, durante la prima fase e per i prodotti di cui all'articolo 131, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione.

2. Fatti salvi l'articolo 75, paragrafo 2 e l'articolo 140, durante la prima fase la Comunità nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Spagna il regime che essa applicava nei riguardi della Spagna prima dell'adesione.

3. Fatto salvo l'articolo 141, durante la prima fase la Comunità nella sua composizione attuale applica all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 131 e destinazione della Spagna il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 137

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno di Spagna elimina, dal 1° marzo 1986, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e di ogni misura d'effetto equi-

valente, nonché di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale.

2. Fino al 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna può applicare restizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: B. Cavoli: I. Cavolfiori G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili: ex II. Carote e navoni: — Carote ex H. Cipolle scalogni e agli — Cipolle e agli M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi: A. Arance B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi: ex II. altri: — Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) C. Limoni
08.04	Uve, fresche o secche: A. fresche: I. da tavola
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche: A. Mele B. Pere
08.07	Frutta a nocciolo fresche: A. Albicocche B. Pesche, comprese le pesche noci: — Pesche

3. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione tra gli operatori economici.

b) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso in volume, è fissato:

— o al 3 % della media della produzione annua spagnola nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali siano disponibili statistiche,

— o alla media delle importazioni spagnole, realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali sono disponibili statistiche, qualora quest'ultimo criterio dia come risultato un volume maggiore.

c) Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e del 10% all'inizio di ciascun anno.

L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale così ottenuto.

d) Qualora le importazioni effettuate in Spagna durante due anni consecutivi siano inferiori al 90% del contingente annuo aperto, le restrizioni quantitative in vigore in Spagna sono abolite.

e) Durante il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è pari al contingente iniziale, diminuito di un sesto.

4. Nel quadro delle restrizioni quantitative di cui al paragrafo 2, le importazioni in Spagna dei prodotti elencati qui di seguito sono soggette all'applicazione di un calendario corredato di quantitativi d'importazione definiti in funzione del contingente fissato per ogni anno:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo espresso in percentuale del contingente annuo
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	
	ex I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre:	
	— dal 16 settembre al 30 novembre	
	II. altre:	15%
	ex a) dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— dal 1° settembre al 30 novembre	
	B. Pere:	
	ex I. Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— dal 1° agosto al 16 dicembre	
	II. altre:	
	c) dal 16 luglio al 31 luglio	25%
	ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— dal 1° agosto al 16 dicembre	
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	ex A. Albicocche:	
	— dal 1° maggio al 31 luglio	25%
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:	
	— Pesche, dal 15 giugno al 15 settembre	25%

Articolo 138

Durante la prima fase, il Regno di Spagna non concede, in linea di massima, aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati negli stati membri attuali.

Tuttavia, qualora aiuti o sovvenzioni del genere risultino necessari, il loro importo può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali o, in mancanza, tra i prezzi constatati in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali.

La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142.

Articolo 139

1. Dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna elimina l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o di qualsiasi misura d'effetto equivalente all'esportazione nella Comunità nella sua composizione attuale dei prodotti di cui all'articolo 131.

2. Tuttavia, durante la prima fase, il Regno di Spagna può mantenere gli adeguamenti commerciali settoriali applicati all'esportazione, adattandoli però, durante tale fase, per renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione alla fine di questa fase.

Articolo 140

1. In deroga all'articolo 136, paragrafo 2, le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dalla Spagna, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono ridotte come segue:

— 2% il primo anno,

— 4% il secondo anno,

— 6% il terzo anno,

— 8% il quarto anno,

successivi alla data dell'adesione.

2. Negli scambi fra la Comunità nella sua composizione attuale e i paesi terzi, durante la prima fase i corsi dei prodotti spagnoli non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento.

Articolo 141

1. Durante la prima fase, in linea di massima la Comunità nella sua composizione attuale non concede restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 131 esportati in Spagna.

Tuttavia, qualora la concessione di restituzioni del genere risulti necessaria, il loro importo può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali, o in mancanza, tra i prezzi constatati nella Comunità nella sua composizione attuale e in Spagna e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali.

La fissazione di tali restituzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 142.

2. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunità tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 142

L'applicazione da parte del Regno di Spagna degli aiuti o sovvenzioni di cui all'articolo 138 o, da parte della Comunità, delle restituzioni di cui all'articolo 141 è subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura:

1. Qualsiasi progetto inteso a fissare:

   — una sovvenzione all'esportazione dalla Spagna nella Comunità nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure

   — restituzioni all'esportazione dalla Comunità nella sua composizione attuale in Spagna,

   è oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al punto 1; tale esame riguarda in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonché la situazione e il livello dei prezzi del mercato spagnolo, del mercato della Comunità nella sua composizione attuale e del mercato mondiale.

3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti.

   Il parere viene immediatamente comunicato all'autorità competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, il Regno di Spagna o la Commissione.

C. *Regime applicabile agli scambi tra la Spagna e i paesi terzi*

Articolo 143

Fatto salvo l'articolo 137, per i prodotti di cui all'articolo 131, il Regno di Spagna applica dal 1° marzo 1986 la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti provenienti da paesi terzi.

Tuttavia, in materia di prezzi di riferimento il Regno di Spagna applica all'importazione da paesi terzi il regime applicato dalla Comunità nella sua composizione attuale nei suoi confronti a norma dell'articolo 140, paragrafo 1.

Articolo 144

Fino al 31 dicembre 1989, il Regno di Spagna può mantenere, secondo modalità da determinare secondo la procedura prevista dall'articolo 91, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 137, paragrafo 2, provenienti da paesi terzi.

Articolo 145

Fino all'inizio della seconda fase, il Regno di Spagna è autorizzato a differire per i prodotti di cui all'articolo 131 l'applicazione progressiva, all'importazione, delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a determinati paesi terzi.

Articolo 146

1. Fatto salvo il paragrafo 2, per i prodotti di cui all'articolo 131, il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi.

2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi deve essere limitato a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione.

Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 142. Le consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.

Sottosezione 2

Seconda fase

Articolo 147

A decorrere dalla seconda fase, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all'articolo 131 si applica pienamente in Spagna, fatti salvi gli articoli 75, 81, 82, 83, 85, nonché gli articoli da 148 a 153.

Articolo 148

1. Fatto salvo l'articolo 135, punto 1, lettera e), fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 149, i prezzi da applicare in Spagna a decorrere dal 1° gennaio 1990 sono fissati, secondo le regole previste dalla relativa organizzazione comune dei mercati, al livello dei prezzi fissati in Spagna al termine della prima fase.

2. Qualora all'inizio della seconda fase si constati che il divario tra il livello di prezzo per un prodotto in Spagna e quello del prezzo comune è minimo, il prezzo comune puo essere applicato in Spagna per tale prodotto.

Il divario di prezzo si considera minimo quando è inferiore o pari al 3% del prezzo comune.

Articolo 149

Se l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 1, conduce in Spagna ad un livello di prezzo differente da quello dei prezzi comuni, i prezzi applicabili in Spagna vengono ravvicinati ai prezzi comuni in sei fasi successive a decorrere dall'inizio della campagna 1990/1991, applicando mutatis mutandis l'articolo 70.

I prezzi comuni vengono applicati in Spagna al momento del sesto ravvicinamento.

Articolo 150

L'articolo 76, paragrafo 1 e gli articoli 80, 87 e 90 si applicano in Spagna a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 di cui all'articolo 90 è sostituita da quella del 31 dicembre 1991.

Articolo 151

Qualora, nel corso della prima fase, venga istituito un aiuto nell'ambito della politica agricola comune, tale aiuto viene introdotto in Spagna, oppure il livello dell'aiuto analogo esistente in Spagna viene ravvicinato al livello comune in sei fasi, applicando per analogia l'articolo 79.

Articolo 152

1. Durante la seconda fase, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi.

2. Tale meccanismo è disciplinato dalle seguenti norme:

a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto spagnolo, calcolato come indicato alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente:

  — basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunità nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità,

  — tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione.

  I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario.

  Il prezzo d'offerta comunitario non puo essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi.

b) Il prezzo d'offerta spagnolo è calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore-grossista nella Comunità nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dalla Spagna, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per almeno il 30% dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione:

  — del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c),

  — dell'importo correttore eventualmente applicato conformemente alla lettera d).

c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto spagnolo corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente,

ogni anno all'inizio della campagna, di un sesto del proprio importo; tuttavia, per il 1990 la riduzione si effettua il 1° gennaio.

d) Se il prezzo del prodotto spagnolo, calcolato conformemente alla lettera b), è inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore.

e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto spagnolo è pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a).

3. Qualora il mercato spagnolo risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale, possono essere decise misure adeguate, che possono prevedere, in particolare, l'applicazione di un importo correttore secondo modalità da determinare, per quanto riguarda le importazioni in Spagna di ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.

Articolo 153

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, il Regno di Spagna applica progressivamente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 131 le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a taluni paesi terzi.

2. A tal fine, il Regno di Spagna applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo:

— il 1° gennaio 1990 il divario è ridotto all'85,7% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1991 il divario è ridotto al 71,4% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1992 il divario è ridotto al 57,1% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1993 il divario è ridotto al 42,8% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1994 il divario è ridotto al 28,5% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1995 il divario è ridotto al 14,2% del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

CAPO 4

Pesca

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 154

1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca.

2. L'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 90 sono applicabili ai prodotti della pesca.

Articolo 155

1. Fatti salvi il paragrafo 2 e il protocollo n. 2, la politica comune della pesca non è applicabile alle Isole Canarie né a Ceuta e Melilla.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

a) determina le misure strutturali comunitarie che potrebbero essere adottate a favore dei territori di cui al paragrafo 1;

b) determina le modalità appropriate affinché gli interessi dei territori di cui al paragrafo 1 siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che la Comunità svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinché siano presi in considerazione gli interessi specifici di questi territori nelle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui la Comunità è parte contraente.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, determina, se del caso, le possibilità e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse.

Sezione II

Accesso alle acque e alle risorse

Articolo 156

Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione

degli stati membri attuali e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), da parte delle navi battenti bandiera della Spagna e immatricolate e/o registrate in un porto situato nel territorio cui si applica la politica comune della pesca è sottoposto al regime definito nella presente sezione.

Articolo 157

Soltanto le navi di cui agli articoli 158, 159 e 160 possono esercitare la loro attività di pesca, nelle zone e alle condizioni in essi indicate.

Articolo 158

1. Trecento navi determinate con le loro caratteristiche tecniche nell'elenco nominativo che figura nell'allegato IX, qui di seguito denominato «elenco di base», possono essere autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI, VII, VIII a, b, d, esclusa, durante il periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30' latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord.

2. Soltanto 150 navi tipo, di cui cinque addette unicamente alla pesca delle specie diverse da quelle demersali, indicate nell'elenco di base, sono autorizzate ad esercitare simultaneamente la loro attività di pesca, a condizione che figurino su un elenco periodico adottato dalla Commissione, entro un limite di:

a) 23 nelle divisioni CIEM Vb e VI,

b) 70 nella divisione CIEM VII,

c) 57 nella divisione CIEM VIII a, b, d.

Per nave tipo s'intende una nave con potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). Il tasso di conversione per le navi con un'altra potenza sono i seguenti:

— inferiore a 300 HP: 0,57,

— uguale o superiore a 300 HP, ma inferiore a 400 HP: 0,76,

— uguale o superiore a 400 HP, ma inferiore a 500 HP: 0,85,

— uguale o superiore a 500 HP, ma inferiore a 600 HP: 0,90,

— uguale o superiore a 600 HP, ma inferiore a 700 HP: 0,96,

— uguale o superiore a 700 HP, ma inferiore a 800 HP: 1,00,

— uguale o superiore a 800 HP, ma inferiore a 1 000 HP: 1,07,

— uguale o superiore a 1 000 HP, ma inferiore a 1 200 HP: 1,11,

— superiore a 1 200 HP: 2,25,

— palangari diversi da quelli di cui all'articolo 160, lettera b): 1,00,

— palangari diversi da quelli di cui all'articolo 160, lettera b) e equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00.

Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle navi che esercitano le operazioni di pesca dette «parejas» e «trios», le potenze dei motori delle navi partecipanti vengono addizionate.

3. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base, a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di una nave per motivi di forza maggiore, sono adottati al più tardi il 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. Questi adattamenti non possono concernere il numero delle navi e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie né comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste; inoltre, le navi designate in sostituzione possono essere scelte soltanto fra quelle che figurano nell'elenco dell'allegato X.

Articolo 159

1. Il numero delle navi tipo di cui all'articolo 158, paragrafo 2 puo essere aumentato in funzione dell'evoluzione delle possibilità globali di pesca attribuite alla Spagna per le popolazioni soggette al regime del totale delle catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

2. Via via che navi indicate nell'elenco di base sono messe fuori servizio e tolte da detto elenco, esse possono essere sostituite da navi della stessa categoria per la metà della potenza delle navi così soppresse, fino a che l'elenco di base si sarà stabilito ad un livello, rispetto alle risorse di pesca attribuite, tale da assicurarne uno sfruttamento normale.

Le condizioni di sostituzione di cui al primo comma si applicano soltanto nella misura in cui la capacità della flotta della Comunità nella sua composizione attuale non viene aumentata nelle acque comunitarie dell'Atlantico.

Articolo 160

1. Sono autorizzate le seguenti attività di pesca specializzata:

Tipo di pesca	Zona	Numero totale di navi autorizzate (elenco di base)	Numero di navi autorizzate ad esercitare simultaneamente la loro attività di pesca (elenco periodico)	Periodo di autorizzazione della pesca
a) Navi che esercitano la pesca delle sardine (paranze inferiori a 100 TSL)	VIII a, b, d	71	40	1° gennaio-28 febbraio e 1° luglio-31 decembre
b) Palangari inferiori a 100 TSL	VIII a	25	10	tutto l'anno
c) Pesca con navi non superiori a 50 TSL, esercitata esclusivamente con canne da pesca	VIII a, b, d	—	64	tutto l'anno
d) Navi che esercitano a titolo principale la pesca delle acciughe	VIII a, b, d	—	160	1° marzo-30 giugno
e) Navi che esercitano la pesca delle acciughe a titolo di esca viva	VIII a, b, d	—	120	1° luglio-31 ottobre
f) Tonniere	tutte le zone	—	illimitato	tutto l'anno
g) Navi che esercitano la pesca del pesce castagna (fieto)	VII g, h, j, k	—	25	1° ottobre-31 dicembre

2. Dal 1° gennaio 1986 l'insieme delle disposizioni concernenti l'esercizio delle attività di pesca di cui al paragrafo 1 rimane identico a quello applicabile immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente atto.
Tuttavia, le attività di pesca di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere esercitate nella divisione CIEM interessata ovunque oltre il limite di 12 miglia marittime calcolato dalle linee di base.

Articolo 161

1. La quota del TAC delle specie soggette ai TAC e alle quote da attribuire alla Spagna è fissata, per specie e per zona, nel modo seguente:

Specie	Divisione CIEM	Quota della Spagna (in %)
a) Nasello	Vb, VI, VII, VIII a, b	30
b) Rana pescatrice	Vb, VI	3,846
	VII	3,672
	VIII a, b, d	15,233
	VIII c, IX	99,9([1])
c) Rombo giallo	Vb, VI	11,363
	VII	30
	VIII a, b, d	55,334
d) Scampo	Vb, VI	0,2
	VII	6
	VIII a, b	6
	VIII c	96
	VIII d	0
e) Merluzzo giallo	Vb, VI	0,2
	VII	0,2
	VIII a, b	17
	VIII c	90
	VIII d	0
f) Acciuga	VIII	90

([1]) compresa la quota da attribuire al Portogallo.

2. In supplemento alla quota dei TAC di nasello di cui al paragrafo 1, lettera a), durante un periodo di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 1986 viene attribuito ogni anno un quantitativo forfettario supplementare di 4 500 tonnellate.

Qualora il livello globale di questi TAC superi 45 000 tonnellate, questo quantitativo forfettario supplementare viene ridotto in modo da completare il livello della quota globale attribuita alla Spagna a concorrenza di 18 000 tonnellate.

3. La quota da attribuire alla Spagna delle specie soggette a TAC senza ripartizione di quote è fissata forfettariamente, per specie e per zona, nel modo seguente:

Specie	Zona CIEM	Quota della Spagna
a) Melù	Vb, VI, VII, VIII a, b, d	30000 tonnellate
b) Suro	Vb, VI, VII, VIII a, b, d	31000 tonnellate

4. Le possibilità di pesca determinate per la Spagna e le quote che ne risultano per gli altri stati membri della Comunità sono fissate ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1986, conformente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n° 170/83.

Articolo 162

Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunità in rapporto all'applicazione degli articoli 158 e 161. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 158, 159, paragrafo 2, primo comma e 161, paragrafi 1, 2 e 3 che si riveleranno necessari, compreso l'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 158, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1° gennaio 1996.

Articolo 163

1. Le autorità spagnole stabiliscono, per le attività di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, lettere a) e b), elenchi di base e, per le altre attività di pesca di cui all'articolo 160, paragrafo 1, un elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna nave.

Esse presentano alla Commissione progetti di elenchi periodici di cui all'articolo 158, paragrafo 2 e all'articolo 160, paragrafo 1.

2. Per le navi di cui all'articolo 158 e all'articolo 160, paragrafo 1, lettera g) gli elenchi periodici coprono un periodo minimo di un mese.

Per le altre categorie di navi le modalità di attività sono fissate conformemente all'articolo 160, paragrafo 2 e secondo la procedura di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.

Previa verifica, questi elenchi sono approvati dalla Commissione che li trasmette alle autorità spagnole e alle autorità di controllo degli altri stati membri interessati.

3. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilità di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Le modalità tecniche che risultano necessarie per assicurare l'applicazione degli articoli da 156 a 162, nonché quelle di cui all'allegato XI sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 164

1. Il numero di navi battenti bandiera di uno stato membro attuale autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle acque dell'Atlantico soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM è fissato annualmente:

a) per le specie soggette a TAC e a quote, in funzione delle possibilità di pesca attribuite;

b) per le specie non soggette a TAC e a quote, tenendo conto della stabilità relativa e della necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni.

2. Le attività di pesca specializzate delle navi battenti bandiera di uno stato membro attuale nelle acque di cui al paragrafo 1 si esercitano negli stessi limiti quantitativi e secondo le stesse modalità d'accesso e di controllo di quelli stabiliti per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle zone di pesca degli stati membri attuali e nel rispetto delle altre disposizioni concernenti la conservazione delle risorse.

3. Le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare la fissazione annua del numero delle navi, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1986.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 165

1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera del Portogallo alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM e del Comitato della pesca dell'Atlantico centro-est (COPACE) è sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 8, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 155.

2. Le attività seguenti possono essere esercitate a titolo di attività di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1:

Specie	Quantità (t)	Zona	Attrezzo da pesca autorizzato	Periodo di autorizzazione della pesca	Numero totale di navi autorizzate (Elenco di base)	Numero di navi autorizzate ad esercitare simultaneamente la loro attività di pesca (Elenco periodico)
Specie demersali						
— Nasello	850	CIEM VIII + IX + COPACE (costa continentale)	rete a strascico	tutto l'anno	Nord della frontiera Rio Mino: 17 Est della frontiera Rio Guadiana: 4	Nord della frontiera Rio Mino: 9 Est della frontiera Rio Guadiana: 2
— Altri		CIEM VIII + IX + COPACE (costa continentale)	rete a strascico	tutto l'anno		
Specie pelagiche						
— Suro	2 250	CIEM VIII + IX + COPACE (costa continentale)	rete a strascico	tutto l'anno		
— Grandi migratori diversi dal tonno: pesce spada, verdesca, fieto		CIEM VIII + IX + COPACE (costa continentale)	palangrese di superficie	tutto l'anno	—	20
— Tonno bianco		CIEM VIII + IX + COPACE (costa continentale)	lenza a strascico	da maggio a luglio		da determinare

3. E vietato l'uso di reti da imbrocco.

4. Ogni palangaro può calare in acqua al massimo due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi e fissata a 20 miglia marine: la distanza tra gli ami non può essere inferiore a 2,70 metri.

5. La pesca dei crostacei non e autorizzata. Sono tuttavia autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite del 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo.

6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco e fissato prima del 1° marzo 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, analogamente a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

8. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilità di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 166

Il regime definito negli articoli da 156 a 164, compresi gli adattamenti che il Consiglio potrà adottare a norma dell'articolo 162, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Sezione III

Risorse esterne

Articolo 167

1. Dal momento dell'adesione la Comunità gestisce gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi.

2. I diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta per ogni caso le decisioni appropriate per mantenere le attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.

Articolo 168

1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dal Regno di Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche della Spagna e di altri paesi sono soppressi nel corso di un periodo di sette anni, nel modo seguente:

Periodo di apertura dei contingenti	Quantità globali autorizzate a dazio nullo (t)	Diminuzione (in %)
dal 1° marzo al 31 dicembre 1986	66 300	
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987	62 985	5
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988	56 355	10,5
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989	46 410	17,6
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990	34 808	24,9
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	23 206	33,3
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992	11 603	50
a decorrere dal 1° gennaio 1993	0	100

2. All'interno delle quantità globali autorizzate annualmente, la ripartizione dei contingenti per prodotto o gruppo di prodotti è effettuata proporzionalmente secondo la ripartizione esistente nel 1983.

3. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro.

4. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti delle imprese comuni e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco figura nell'allegato XII.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le quantità annue dei contingenti per voce o sottovoce della tariffa doganale comune, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Sezione IV

Organizzazione comune dei mercati

Articolo 169

1. I prezzi di orientamento applicabili in Spagna alle sardine dell'Atlantico e alle acciughe e i prezzi di orientamento applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale formano oggetto di un ravvicinamento conformemente ai paragrafi 2 e 3; il primo ravvicinamento ha luogo il 1° marzo 1986.

2. Per quanto concerne le sardine dell'Atlantico, i prezzi di orientamento applicabili in Spagna, da un lato, e nella Comunità nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, sulla base dei prezzi del 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà della differenza tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento è applicato il prezzo comune.

3. Per quanto concerne la acciughe, i prezzi di orientamento rispettivamente applicabili per la Spagna e per gli altri stati membri formano oggetto di un ravvicinamento in cinque tappe annue, successivamente di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà della differenza tra questi prezzi di orientamento; questo ravvicinamento è applicato per metà a ciascuno di questi prezzi mediante aumento del prezzo inferiore e riduzione del prezzo superiore; il prezzo che risulta da questo calcolo è modulato proporzionalmente all'even-

tuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del quinto ravvicinamento è applicato il prezzo comune.

Articolo 170

1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 169 è instaurato un sistema di sorveglianza, basato su prezzi di riferimento applicabili:

— alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunità nella sua composizione attuale in provenienza dalla Spagna,

— alle importazioni di acciughe in Spagna in provenienza dagli altri stati membri della Comunità.

2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili, rispettivamente, in Spagna per le acciughe e negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo.

3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1 effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamente (CEE) n. 3796/81 potranno essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 33 di detto regolamento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 171

1. Dal momento dell'adesione è instaurato un regime di indennità compensative per i produttori di sardine della Comunità nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a questa specie a norma dell'articolo 169, paragrafo 2.

2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo deve essere prorogato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta prima del 31 dicembre 1985 le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 172

Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi rimangono invariati i coefficienti di adattamento applicabili nel 1984 alle sardine, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Sezione V

Regime applicabile agli scambi

Articolo 173

1. In deroga all'articolo 31, i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e delle sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto a 87,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto a 75 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto a 62,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto a 50 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto a 37,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto a 25 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto a 12,5 % del dazio di base,

— l'ultima riduzione, del 12,5 %, ha luogo il 1° gennaio 1993.

2. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione, applicabili alle preparazioni e alle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, tra la Spagna e gli altri stati membri della Comunità, sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto a 90,9 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto a 81,8 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto a 72,7 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto a 63,6 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto a 54,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto a 45,4 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto a 36,3 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a 27,2 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1994 ogni dazio è ridotto a 18,1 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1995 ogni dazio è ridotto a 9 % del dazio di base,

— l'ultima riduzione, del 9 %, ha luogo il 1° gennaio 1996.

3. Il Regno di Spagna abolisce dal momento dell'adesione qualsiasi tassa compensativa sulle importazioni in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 1 in provenienza dagli altri stati membri della Comunità.

4. In deroga all'articolo 37, il Regno di Spagna modifica, per i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, la sua tariffa applicabile ai paesi terzi, riducendo il divario tra i dazi di base ed i dazi della tariffa doganale comune secondo le seguenti modalità:

— a decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce del 12,5 % il divario tra il dazio di base e quello della tariffa doganale comune;

— a decorrere dal 1° gennaio 1987:

a) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di più del 15 %, in più o in meno, dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi,

b) negli altri casi, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in sette parti uguali di 12,5 % alle seguenti date:

— 1° gennaio 1987,

— 1° gennaio 1988,

— 1° gennaio 1989,

— 1° gennaio 1990,

— 1° gennaio 1991,

— 1° gennaio 1992.

Il Regno di Spagna applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 174

1. Fino al 31 dicembre 1992 le importazioni in Spagna dei prodotti che figurano nell'allegato XIII in provenienza dagli altri stati membri sono sottoposte ad un meccanismo complementare applicabile agli scambi, definito dal presente articolo.

2. Inoltre, fino al 31 dicembre 1990 le importazioni in Spagna delle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, in provenienza dal Portogallo, sono sottoposte al meccanismo di cui al paragrafo 1.

3. Un bilancio di previsione d'approvvigionamento della Spagna viene stabilito per ciascun prodotto interessato prima dell'inizio di ogni anno, in base alle importazioni effettuate nel corso dei tre anni precedenti. Questo bilancio mostra tanto le importazioni provenienti dagli altri stati membri quanto quelle provenienti dai paesi terzi. La parte intracomunitaria di questo bilancio è aumentata ogni anno di un fattore di progressività pari al 15 %.

4. Oltre il limite della parte intracomunitaria, possono essere prese misure di limitazione o di sospensione delle importazioni.

5. Oltre il limite fissato per il bilancio globale d'approvvigionamento, il Regno di Spagna può prendere misure conservative immediatamente applicabili. Queste misure sono immediatamente notificate alla Commissione che può sospenderne l'applicazione nel mese successivo a questa notifica.

6. Le modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 175

1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale ai prodotti in provenienza dalla Spagna, nelle condizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3796/81, sono progressivamente abolite e soppresse il 1° gennaio 1993 per quanto riguarda le conserve di tonno e il 1° gennaio 1996 per quanto riguarda le conserve di sardine.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 176

1. Fino al 31 dicembre 1992, il Regno di Spagna può mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per il prodotti che figurano nell'allegato XIV nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento e applicabile a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.

CAPO 5

Relazioni esterne

Sezione I

Politica commerciale comune

Articolo 177

1. Il Regno di Spagna mantiene nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative all'importazione per i

prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale. Esso non concede ai paesi terzi nessun altro vantaggio rispetto alla Comunità nella sua composizione attuale per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti.

Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoché sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

2. Il Regno di Spagna mantiene nei confronti dei paesi a commercio di stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82. Esso non concede ai paesi a commercio di stato nessun altro vantaggio rispetto ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti.

Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoché sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti di tutti i paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82.

Qualsiasi modifica del regime d'importazione in Spagna dei prodotti non liberalizzati dalla Comunità nei confronti dei paesi a commercio di stato si effettua conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3420/83 e fatto salvo il primo comma.

Il Regno di Spagna non è tuttavia tenuto a reintrodurre nei confronti dei paesi a commercio di stato restrizioni quantitative all'importazjone per i prodotti liberalizzati nei confronti di questi paesi e che sono ancora sottoposti a restrizioni quantitative nei confronti di paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

3. Fino al 31 dicembre 1991 il Regno di Spagna può mantenere, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti per i prodotti e gli importi indicati nell'allegato XV a titolo di deroghe temporanee ai regimi comuni di liberalizzazione delle importazioni previsti dai regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3419/83, modificato dal regolamento (CEE) n. 453/84, a condizione che, per quanto riguarda i paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, queste restrizioni siano state notificate prima dell'adesione nel quadro di detto accordo.

Le importazioni di questi prodotti sono sottoposte interamente ai regimi comuni di liberalizzazione in vigore al 1° gennaio 1992. I contingenti sono aumentati progressivamente fino a questa data, conformenente al paragrafo 4.

4. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 3 è del 17 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 12 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora le importazioni effettuate nel corso di due anni consecutivi siano inferiori al 90 % dei contingenti annui aperti conformemente al paragrafo 3, il Regno di Spagna abolisce le restrizioni quantitative in vigore.

5. Il Regno di Spagna mantiene restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti indicati nell'allegato XVI che non sono liberalizzati dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi e per i quali esso mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, per gli importi e almeno fino alle date rispettivamente previsti in detto allegato.

Qualsiasi modifica nel regime d'importazione in Spagna dei prodotti di cui al primo comma è effettuata in conformità alle norme e procedure previste dai regolamenti (CEE) n. 288/82 e (CEE) n. 3420/83 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2.

6. Per conformarsi agli obblighi che incombono alla Comunità a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nei confronti dei paesi a commercio di stato membri di tale accordo, il Regno di Spagna estende, se del caso e nella misura necessaria, a detti paesi le misure di liberalizzazione che esso dovrà prendere nei confronti degli altri paesi terzi membri dell'accordo, tenendo tuttavia conto delle misure transitorie convenute.

Articolo 178

1. Dal 1° marzo 1986 il Regno di Spagna applica gradualmente il sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE, partendo dai dazi di base di cui all'articolo 30, paragrafo 1. Tuttavia, quanto ai prodotti elencati nell'allegato XVII, il Regno di Spagna si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1992, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate partendo dai dazi di base di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Il ritmo di questi allineamenti è identico a quello fissato nell'articolo 37.

2. a) Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato, le aliquote preferenziali previste o calcolate sono applicate progressivamente ai dazi effettivamente riscossi dal Regno

di Spagna nei confronti dei paesi terzi, secondo le modalità generali di cui alla lettera b) o le modalità particolari di cui agli articoli 97 e 153.

b) Il Regno di Spagna applica dal 1° marzo 1986 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986, il divario è ridotto al 90,9 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1987, il divario è ridotto all'81,8 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1988, il divario è ridotto al 72,7 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1989, il divario è ridotto al 63,6 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1990, il divario è ridotto al 54,5 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1991, il divario è ridotto al 45,4 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1992, il divario è ridotto al 36,3 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1993, il divario è ridotto al 27,2 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1994, il divario è ridotto al 18,1 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1995, il divario è ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1° gennaio 1996.

c) In deroga alla lettera b), per i prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e delle sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune, il Regno di Spagna applica, dal 1° marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente sistema:

— il 1° marzo 1986, il divario è ridotto all'87,5 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1987, il divario è ridotto al 75,0 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1988, il divario è ridotto al 62,5 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1989, il divario è ridotto al 50,0 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1990, il divario è ridotto al 37,5 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1991, il divario è ridotto al 25,0 % del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1992, il divario è ridotto al 12,5 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Sezione II

Accordi delle Comunità con taluni paesi terzi

Articolo 179

1. Dal 1° gennaio 1986 il Regno di Spagna applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 181.

Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi.

2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunità, di un regime comune per le sue relazioni con ogni paese terzo contraente, nonché l'identità dei diritti e degli obblighi degli stati membri.

3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 181 non comportano in nessun settore la concessione, da parte del Regno di Spagna a detti paesi, di un trattamento più favorevole di quello applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale.

In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunità nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 181, per un identico periodo.

4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 181 non comportano l'applicazione, da parte del Regno di Spagna nei confronti di detti paesi di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 181 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Spagna in provenienza da altri paesi terzi.

Articolo 180

1. Qualora i protocolli di cui all'articolo 179, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1° gennaio 1986, la Comunità prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione.

In ogni caso il trattamento della nazione più favorita viene applicato dal 1° gennaio 1986 da parte del Regno di Spagna ai paesi di cui all'articolo 181.

2. Per quanto concerne le misure di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

i) qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi indipendenti dalla volontà della Comunità o del Regno di Spagna, le misure che la Comunità prenderà prevederanno in ogni caso l'applicazione da parte del Regno di Spagna, dalla data dell'adesione, del trattamento della nazione più favorita ai paesi terzi contraenti preferenziali o associati della Comunità e terranno ugualmente conto del regime che i paesi terzi in questione applicheranno a tale data al Regno di Spagna.

ii) qualora i protocolli in questione non fossero conclusi alla data dell'adesione per motivi diversi da quelli indicati nel punto i), per l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1 la Comunità si baserà sulle misure transitorie e sugli adattamenti convenuti in seno alla conferenza e terrà eventualmente conto del risultato raggiunto nei negoziati con i paesi terzi in questione.

Articolo 181

1. Gli articoli 179 e 180 si applicano:

— agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Iugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonché agli altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE;

— al nuovo accordo tra la Comunità e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, firmato l'8 dicembre 1984.

2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra il Regno di Spagna e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Articolo 182

Il Regno di Spagna denuncia con effetto al 1° gennaio 1986 l'accordo firmato il 26 giugno 1979 con i paesi dell'associazione europea di libero scambio.

Sezione III

Prodotti tessili

Articolo 183

1. Dal 1° gennaio 1986 il Regno di Spagna applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonché gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunità nel quadro di tale accordo o con altri paesi terzi. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi, al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso la Spagna in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunità.

2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1° gennaio 1986, la Comunità prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.

CAPO 6

Disposizioni finanziarie

Articolo 184

1. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie delle Comunità, in appresso denominata «decisione del 21 aprile 1970», si applica conformemente agli articoli da 185 a 188.

2. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 fatto negli articoli del presente capo si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultima decisione.

Articolo 185

Le entrate denominate «prelievi agricoli», di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della decisione

del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all'importazione negli scambi tra la Spagna e gli altri stati membri e tra la Spagna ed i paesi terzi a norma degli articoli 50, paragrafo 3 e 53 e da 67 a 153.

Tuttavia soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1990 queste entrate comprendono le tasse compensative costatate per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, importati in Spagna.

Queste entrate non comprendono gli importi eventualmente riscossi all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla.

Articolo 186

Le entrate denominate «dazi doganali», di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1992, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione il Regno di Spagna applicasse negli scambi con i paesi terzi le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonché agli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72.

Tuttavia soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1990 queste entrate comprendono i dazi doganali così calcolati per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, importati in Spagna.

In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione.

Queste entrate non comprendono gli importi eventualmente riscossi all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla.

Il Regno di Spagna provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese. L'importo relativo è messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali così calcolati in base alle costatazioni fatte nel corso del mese in questione.

Dal 1° gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE questi dazi sono dovuti integralmente dal 1° gennaio 1996.

Articolo 187

L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto è integralmente dovuto dal 1° gennaio 1986.

Questo importo è calcolato e verificato come se le Isole Canarie e Ceuta e Melilla fossero incluse nel campo d'applicazione territoriale della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

La Comunità restituisce al Regno di Spagna, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, nel mese successivo a quello in cui esso è messo a disposizione dalla Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, secondo le seguenti modalità:

- 87% nel 1986,
- 70% nel 1987,
- 55% nel 1988,
- 40% nel 1989,
- 25% nel 1990,
- 5% nel 1991.

La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe alla Spagna per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere b) e c) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 188

Per evitare che sia a carico del Regno di Spagna il rimborso degli anticipi concessi alla Comunità dai suoi stati membri anteriormente al 1° gennaio 1986, il Regno di Spagna fruisce di una compensazione finanziaria a titolo di detto rimborso.

TITOLO III

MISURE TRANSITORIE CONCERNENTI IL PORTOGALLO

CAPO I

Libera circolazione delle merci

Sezione I

Disposizioni tariffarie

Articolo 189

1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 190, all'articolo 243, punto 1 e all'articolo 360, paragrafi 1, 2 e 3 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale e del Portogallo nel quadro dei loro scambi.

2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 197, 243, punto 2 e 360, paragrafo 4 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985.

3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.

4. La Repubblica portoghese prende le misure necessarie affinché dal momento dell'adesione siano abolite la sua tariffa doganale massimale nonché le sospensioni occasionali dei suoi dazi doganali.

I dazi doganali della tariffa doganale massimale nonché i dazi doganali temporaneamente sospesi non sono dazi di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Qualora dazi di questo genere vengano effettivamente applicati, i dazi di base sono i dazi della tariffa doganale minimale o, se sono applicabili, i dazi convenzionali.

5. La Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese si comunicano i rispettivi dazi di base.

6. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nel protocollo n. 15 i dazi di base sono quelli indicati in detto protocollo accanto a ciascuno di essi.

Articolo 190

1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base,

— le altre due riduzioni, del 15% ciascuna, sono operate il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

2. In deroga al paragrafo 1 sono esentate dai dazi doganali a decorrere dal 1° marzo 1986:

a) le importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli stati membri;

b) le importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale tra gli stati membri.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità al paragrafo 1 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 191

In nessun caso si applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, di applicazione dell'articolo 201 da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti dei paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

In caso di modifica o sospensione dei dazi della tariffa unificata CECA, di applicazione dell'articolo 201 da parte della Repubblica portoghese o di coesistenza, in

Portogallo, di dazi specifici nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale e di dazi ad valorem nei confronti di paesi terzi per una stessa voce o sottovoce tariffaria, la Commissione può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Articolo 192

La Repubblica portoghese può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri stati membri e la Commissione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.

Articolo 193

Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo sono abolite il 1° marzo 1986.

Articolo 194

Le tasse elencate qui di seguito, applicate dal Portogallo nei suoi scambi con la Comunità nella sua composizione attuale sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:

a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata:

— alle merci importate temporaneamente,

— alle merci reimportate (ad eccezione dei containers),

— alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti («drawback») è:

— ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e

— abolita il 1° gennaio 1988.

b) La tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è:

— ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,

— ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e

— abolita il 1° gennaio 1991.

Articolo 195

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo sono aboliti il 1° marzo 1986.

Articolo 196

1. La Repubblica portoghese abolisce il 1° marzo 1986 i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a tale data sulle importazioni in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale.

2. Per i prodotti elencati qui di seguito i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo stabilito all'articolo 190.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi doganali	
		Elemento fiscale	Elemento protettivo
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:		
	A. Sigarette	180 Esc/kg	esenzione
	ex B. Sigari e sigaretti: — con copertura di tabacco	200 Esc/kg	esenzione
	ex C. Tabacco da fumo: — Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione
	ex D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto: — Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione
	ex E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie: — Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi doganali	
		Elemento fiscale	Elemento protettivo
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta d'altre materie	5 Esc/kg	12 Esc/kg
21.03	Farina di senape e senape preparata:		
	A. Farina di senape	13 %	22 %
	B. Senape preparata	13 %	22 %
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:		
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più, in recipienti contenenti:		
	— 2 litri o meno	280 Esc per hl di alcole puro	2 190 Esc per hl di alcole puro
	— più di 2 litri	214 Esc per hl di alcole puro	2 256 Esc per hl di alcole puro

3. La Repubblica portoghese mantiene la facoltà di sostituire qualsiasi dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con una tassa interna conforme all'articolo 95 del trattato CEE.

Se la Repubblica portoghese si avvale di questa facoltà l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base di cui all'articolo 189. Questo elemento viene abolito negli scambi con la Comunità e ravvicinato alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito dagli articoli 190 e 197.

Articolo 197

1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi:

— a decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca del 10% lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA;

— a decorrere dal 1° gennaio 1987:

a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi;

b) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base ed i dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA secondo il seguente ritmo:

— il 1° gennaio 1987: riduzione del 10%,

— il 1° gennaio 1988: riduzione del 15%,

— il 1° gennaio 1989: riduzione del 15%,

— il 1° gennaio 1990: riduzione del 10%,

— il 1° gennaio 1991: riduzione del 10%,

— il 1° gennaio 1992: riduzione del 15%.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati nell'allegato dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili concluso nell'ambito dei negoziati commerciali dal 1973 al 1979 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1° marzo 1986.

Articolo 198

I dazi autonomi iscritti nella tariffa doganale comune della Comunità sono i dazi autonomi della Comunità nella sua composizione attuale. I dazi convenzionali

della tariffa doganale comune della CEE e la tariffa unificata CECA sono i dazi convenzionali della CEE e della CECA nella loro composizione attuale, eccettuati gli adattamenti che saranno operati per tenere conto del fatto che i dazi in vigore nelle tariffe spagnola e portoghese sono, nell'insieme, più elevati dei dazi in vigore nelle tariffe della CEE e della CECA nella loro composizione attuale.

Questi adattamenti, che formeranno oggetto di negoziati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si situeranno entro i limiti delle possibilità aperte dall'articolo XXIV di detto accordo.

Articolo 199

1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica portoghese siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base portoghese con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA; il dazio di base portoghese è ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dall'articolo 197 e dall'articolo 243, punto 2, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da zero per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo.

2. A decorrere dal 1º marzo 1986, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione dell'articolo 197.

3. A decorrere dal 1º marzo 1986 la Repubblica portoghese applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA.

La Repubblica portoghese può riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché il progressivo ravvicinamento dei suoi dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto.

In caso di modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune o della tariffa unficata CECA per i prodotti di cui al presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adattare la nomenclatura di detti prodotti, quale figura nel presente atto.

4. Per attuare il paragrafo 3 e per facilitare la progressiva applicazione, da parte della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune, della tariffa unificata CECA e della graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese, la Commissione stabilisce, se occorre, le modalità di applicazione secondo cui la Repubblica portoghese modifica i suoi dazi doganali; queste modalità non possono comportare nessuna modifica degli articoli 189 e 197.

5. Le aliquote dei dazi calcolati in conformità all'articolo 197 sono applicabili arrotondando alla prima cifra decimale.

Nel caso in cui i dazi portoghesi vengano ravvicinati ai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA inferiori ai dazi di base portoghesi, gli arrotondamenti si effettuano non tenendo conto della seconda cifra decimale. Negli altri casi, essi si effettuano applicando la cifra decimale superiore.

Articolo 200

1. Per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato XVIII i dazi di base per il ravvicinamento verso la tariffa doganale comune e verso la tariffa unificata CECA sono i dazi risultanti dall'applicazione da parte della Repubblica portoghese, il 1º gennaio 1985, delle esenzioni tariffarie (sospensioni totali) e delle riduzioni tariffarie (sospensioni parziali).

2. A decorrere dal 1º marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base di cui al paragrafo 1 e i dazi della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito all'articolo 197.

3. La Repubblica portoghese puo rinunciare alla sospensione tariffaria o riprendere più rapidamente l'aliquota della tariffa doganale comune.

4. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese non applica più nessun dazio doganale residuo ai prodotti in questione importati dalla Comunità nella sua composizione attuale e nessun dazio doganale sarà reintrodotto nei confronti della Comunità per questi prodotti.

5. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese applica senza discriminazioni le esenzioni e riduzioni tariffarie gradualmente ravvicinate alla tariffa doganale comune e alle tariffa unificata CECA.

Articolo 201

Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA la Repubblica portoghese resta libera di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 197. Essa ne informa gli altri stati membri e la Commissione.

Sezione II

Abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente

Articolo 202

Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunità nella composizione attuale e la Repubblica portoghese sono abolite il 1° gennaio 1986.

Articolo 203

In deroga all'articolo 202 gli stati membri attuali e la Repubblica portoghese possono mantenere nei loro scambi le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune.

Questo regime può essere mantenuto fino al 31 dicembre 1988 per quanto concerne le esportazioni dagli stati membri della Comunità nella sua composizioni attuale verso il Portogallo e fino al 31 dicembre 1990 per quanto concerne le esportazioni dal Portogallo verso gli stati membri attuali, purché tale regime non sia piu restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Articolo 204

1. In deroga all'articolo 202, fino al 31 dicembre 1988 la Repubblica portoghese può continuare ad esigere a scopi esclusivamente statistici, all'importazione e all'esportazione, la registrazione preventiva dei prodotti diversi da quelli compresi nell'allegato II del trattato CEE e dei prodotti che rientrano nel trattato CECA.

2. Il modulo di registrazione è rilasciato automaticamente entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda. In mancanza del rilascio entro questo termine, le merci in questione possono essere liberamente importate o esportate.

3. Dal momento dell'adesione, la condizione di una preventiva iscrizione dell'importatore o dell'esportatore e abolita.

Articolo 205

In deroga all'articolo 202, la Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso di rimborso, da parte degli organismi di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dagli stati membri attuali, in tre tappe annue di portata uguale, alle seguenti date:

— 1° gennaio 1987,

— 1° gennaio 1988,

— 1° gennaio 1989.

Articolo 206

In deroga all'articolo 202, agli scambi di taluni prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunità è applicato il regime descritto nel, protocollo n. 17.

Articolo 207

In deroga all'articolo 202, la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1987 le restrizioni quantitative sulle importazioni, in provenienza dagli altri stati membri, degli autoveicoli di cui al protocollo n. 18, nei limiti del sistema di contingenti all'importazione descritto in detto protocollo.

Articolo 208

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese procede, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualsiasi discrimanazione fra i cittadini degli stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

Gli stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica portoghese.

La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalità ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente paragrafo, restando inteso che tali modalità e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica portoghese e per gli stati membri attuali.

2. Per quanto riguarda la benzina per autoveicoli, il petrolio illuminante, l'olio da gas e l'olio combustibile delle sottovoci 27.10 A III, 27.10 B III, 27.10 C I e 27.10 C II della tariffa doganale comune, il riordinamento del diritto esclusivo di commercializzazione inizia alla data dell'adesione. Le quote di commercializzazione portoghesi esistenti ed attribuite alle società che ne sono attualmente beneficiarie, diverse dall'impresa pubblica Petrogal, sono abolite il 1° gennaio 1986. La liberalizzazione totale dei mercati per questi prodotti dovrà essere realizzata il 31 dicembre 1992.

La Commissione formula le sue raccomandazioni di riordinamento in merito alla realizzazione di questa liberalizzazione prendendo come dato di riferimento di partenza la quota di mercato annua piu bassa, per prodotto, detenuta dall'impresa pubblica Petrogal nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985.

Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese apre per ciascuno dei prodotti in questione un contingente pari al totale delle quote di commercializzazione detenute prima di questa data dalle imprese diverse da Petrogal. Questo contingente viene progressivamente aumentato dai quantitativi liberalizzati secondo le raccomandazioni della Commissione.

Articolo 209

1. In deroga dall'articolo 202, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico, alimentare o fitosanitario depositato in uno stato membro a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Portogallo un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello stato membro attuale o negli stati membri attuali in cui il prodotto è protetto dal brevetto, anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Portogallo, dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso.

2. Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all'introduzione, da parte del Portogallo, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

Sezione III

Altre disposizioni

Articolo 210

1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1° marzo 1986 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, di cui al presente atto.

2. Fino al 28 febbraio 1986 incluso le disposizioni dell'accordo del 1972 tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese nonché dei successivi protocolli, relative al regime doganale, rimangono applicabili agli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo.

3. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1° marzo 1986 agli scambi, all'interno della Comunità, delle merci ottenute nella Comunità per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati:

— prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale o in Portogallo ovvero chè hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

— prodotti agricoli che non rispondono alle condizioni richieste per essere amessi alla libera circolazione nella Comunità nella sua composizione attuale o in Portogallo.

Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Articolo 211

1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantoché sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.

Per gli scambi all'interno della Comunità, nonché per gli scambi coi paesi terzi, fino al:

— 31 dicembre 1992, per i prodotti industriali,

— 31 dicembre 1995, per i prodotti agricoli,

il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nella Repubblica portoghese il 31 dicembre 1985.

2. Per gli scambi all'interno della Comunità la Repubblica portoghese applica a decorrere dal 1° marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune e quella della tariffa unificata CECA.

La Repubblica portoghese può riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunità si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Articolo 212

La Repubblica portoghese termina, in un periodo di cinque anni a decorrere dall'adesione, la ristrutturazione della sua industria siderurgica alle condizioni definite nel protocollo n. 20.

Il periodo sopramenzionato può essere abbreviato e le modalità indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione:

— dello stato d'avanzamento del piano di ristrutturazione portoghese, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità dell'impresa;

— delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunità dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture portoghesi verso la Comunità nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra il Portogallo e gli altri stati membri.

Articolo 213

1. Se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 240 o il meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 su uno o più prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, si applicano le seguenti misure transitorie:

— un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 240 o al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n. 3033/80 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione attuale;

— all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 da paesi terzi in Portogallo, l'elemento mobile fissato da questo regolamento è, a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino;

— un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 240 o al meccanismo compensativo di cui all'articolo 270 fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione di queste merci dalla Comunità nella sua composizione attuale in Portogallo;

— all'esportazione di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Republica portoghese verso paesi terzi si applica l'importo compensativo indicato nel terzo trattino.

2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione dalla Comunità nella sua composizione attuale in Portogallo delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, è determinato deducendo dal dazio doganale di base applicato dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino.

Tuttavia, qualora per i prodotti di cui all'allegato XIX il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione, calcolato conformemente al comma precedente, sia inferiore ai dazi indicati in detto allegato, si applicano questi ultimi.

3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, alla data dell'adesione, all'importazione da paesi terzi in Portogallo, delle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, sarà uguale al più elevato dei due importi determinati come segue:

— l'importo ottenuto deducendo dal dazio doganale di base applicato dalla Repubblica portoghese alle importazioni in provenienza dai paesi terzi un elemento mobile uguale all'elemento mobile fissato in applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, aumentato o diminuito, secondo i casi, dell'importo compensativo di cui al paragrafo 1, primo e terzo trattino;

— l'importo ottenuto addizionando l'elemento fisso applicabile alle importazioni dalla Comunità in Portogallo nella sua composizione attuale e l'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, nei confronti dei paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, l'elemento fisso preferenziale che la Comunità applica, se del caso, alle importazioni in provenienza da tali paesi).

4. In deroga all'articolo 189, i dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese alle importazioni in provenienza dalla Comunità e dai paesi terzi sono convertiti, alla data dell'adesione, nel tipo di dazio e nelle unità iscritti nella tariffa doganale comune. Tale conversione è attuata sulla base del valore delle merci importate in Portogallo nel corso degli ultimi quattro trimestri per i quali sono disponibili informazioni o, non esistendo importazioni delle merci in questione in Portogallo, sulla base del valore unitario delle medesime merci importate nella Comunità nella sua composizione attuale.

5. Ciascun elemento fisso applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese è eliminato conformemente all'articolo 190.

Ciascun elemento fisso applicato dalla Repubblica portoghese all'importazione in provenienza dai paesi terzi è ravvicinato all'elemento fisso del dazio della tariffa doganale comune (o, se del caso, all'elemento fisso preferenziale previsto dal sistema comunitario delle preferenze generalizzate), conformemente agli articoli 197 e 201.

6. Qualora sia accordata ai paesi terzi che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate una riduzione dell'elemento mobile del dazio della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica tale elemento mobile preferenziale fin dalla data in cui inizia, nel corso del primo anno della seconda tappa del regime transitorio, l'applicazione delle regole della seconda tappa per i prodotti di base la cui campagna inizia per ultima.

Sezione IV

Scambi tra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna

Articolo 214

La Repubblica portoghese applica nei suoi scambi con il Regno di Spagna gli articoli da 189 a 213, con riserva delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3.

CAPO 2

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Sezione 1

I lavoratori

Articolo 215

L'articolo 48 del trattato CEE è applicabile, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra il Portogallo e gli altri stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 216 a 219 del presente atto.

Articolo 216

1. Gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità sono applicabili soltanto dal 1° gennaio 1993 in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi..

La Repubblica portoghese e gli altri stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e dei cittadini portoghesi, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva.

Tuttavia la Repubblica portoghese ed il Granducato del Lussemburgo hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al comma precedente vigenti alla data della firma del presente atto, rispettivamente nei confronti dei cittadini lussemburghesi e dei cittadini portoghesi.

2. Dal 1° gennaio 1991 il Consiglio, su relazione della Commissione, procede ad un esame del risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1.

Al termine di questo esame il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare, in base a nuovi dati, disposizioni destinate ad adattare dette misure.

Articolo 217

1. Fino al 31 dicembre 1990 l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è applicabile in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi alle condizioni indicate qui di seguito:

a) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro alla data della firma del presente atto, hanno, dal momento dell'adesione, il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata su tutto il territorio di questo stato membro.

b) I membri della famiglia di un lavoratore, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento perecitato, regolarmente installati con il lavoratore sul territorio di uno stato membro dopo la data della firma del presente atto, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata, a condizione che vi risiedano da almeno tre anni. Questo periodo di residenza è ridotto a diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 1989.

   Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni più favorevoli, nazionali o risultanti da accordi bilaterali.

2. Il regime di cui al paragrafo 1 è applicabile anche ai membri della famiglia del lavoratore autonomo installati con questo in uno stato membro.

Articolo 218

Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 la cui applicazione è differita in virtù dell'articolo 216, la Repubblica portoghese e gli altri stati membri hanno la facoltà di derogare alle

disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni all'articolo 216 che derogano al regolamento citato.

Articolo 219

La Repubblica portoghese e gli altri stati membri, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinché, al più tardi il 1° gennaio 1993, possa essere estesa al Portogallo l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sistema denominato «Sedoc», e la decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo «schema comunitario» per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.

Articolo 220

1. Fino all'entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli stati membri, di cui all'articolo 99 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli articoli 73, paragrafi 1 e 3, 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché gli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori portoghesi occupati in uno stato membro che non sia il Portogallo, i cui membri della famiglia risiedono in Portogallo.

Gli articoli 73, paragrafo 2, 74, paragrafo 2, 75, paragrafo 2 e 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché gli articoli 87, 89, 98 e 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori.

Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia.

2. Nonostante l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1408/71, durante il periodo di cui al paragrafo 1 rimangono applicabili ai lavoratori portoghesi le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale:

a) *Portogallo - Belgio*

— Articolo 28, paragrafo 2 della convenzione generale del 14 settembre 1970,

— articoli 57, 58 e 59 dell'accordo amministrativo del 14 settembre 1970;

b) *Portogallo - Germania*

— Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 della convenzione del 6 novembre 1964, nel testo di cui all'articolo 1 dell'accordo modificatore del 30 settembre 1974;

c) *Portogallo - Spagna*

— Articoli 23 e 24 della convenzione generale dell'11 giugno 1969,

— articoli 45 e 46 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970;

d) Portogallo - Lussemburgo

— Articolo 23 della convenzione del 12 febbraio 1965, nel testo di cui all'articolo 13 della seconda clausola addizionale, del 20 maggio 1977,

— articolo 15 della seconda clausola addizionale, del 21 maggio 1979, all'accordo amministrativo generale del 20 ottobre 1966;

e) *Portogallo - Paesi Bassi*

— Articolo 33, paragrafo 2 della convenzione del 19 luglio 1979,

— articoli 36 e 37 dell'accordo amministrativo del 9 maggio 1980.

Sezione II

Diritto di stabilimento, servizi, movimenti di capitali e transazioni invisibili

Articolo 221

La Repubblica portoghese può mantenere restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi:

— fino al 31 dicembre 1988, per le attività che rientrano nel settore delle agenzie di viaggio e di turismo;

— fino al 31 dicembre 1990, per le attività che rientrano nel settore del cinema.

Articolo 222

1. La Repubblica portoghese può mantenere fino al 31 dicembre 1989 un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti diretti, ai sensi della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE, modificata e completata dalla seconda direttiva 63/21/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1962, e dall'atto di adesione del 1972, i quali siano stati effettuati in Portogallo da cittadini degli altri stati membri, siano connessi con l'esercizio del diritto di stabilimento e di libera presta-

zione dei servizi ed abbiano un valore globale superiore agli importi seguenti:

— 1,5 milioni di ECU nel 1986,

— 1,8 milioni di ECU nel 1987,

— 2,1 milioni di ECU nel 1988,

— 2,4 milioni di ECU nel 1989.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti diretti relativi al settore degli stabilimenti di credito.

3. Le autorità portoghesi devono prendere posizione entro due mesi dell'introduzione della domanda per qualsiasi progetto di investimento soggetto ad autorizzazione preventiva conformemente al paragrafo 1. Se le autorità portoghesi non hanno preso posizione entro questo termine, si considera che l'investimento progettato sia stato autorizzato.

4. Non si può discriminare tra gli investitori di cui al paragrafo 1; essi non possono ricevere un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini di paesi terzi.

Articolo 223

1. La Repubblica portoghese può differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 224 a 229, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE.

2. Fra le autorità portoghesi e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalità d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione può essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Articolo 224

La Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1992 la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli altri stati membri da persone residenti in Portogallo.

Articolo 225

1. La Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione dei trasferimenti relativi ad acquisti, effettuati in Portogallo da persone residenti negli altri stati membri, d'immobili costruiti e destinati ad abitazione, nonché di terreni già destinati alla coltivazione agricola o classificati come terreni agricoli ai sensi della legislazione portoghese alla data dell'adesione.

2. La deroga temporanea di cui al paragrafo 1 non si applica:

— alle persone residenti negli altri stati membri che rientrano nella categoria di quelli che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati o non salariati;

— agli acquisti di cui al paragrafo 1, connessi all'esercizio del diritto di stabilimento da parte di lavoratori non salariati, residenti negli altri stati membri, che emigrano in Portogallo.

Articolo 226

1. La Repubblica portoghese può mantenere, fino al 31 dicembre 1990 e secondo le condizioni definite al paragrafo 2, restrizioni al trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari effettuati in Portogallo da parte di persone residenti negli altri stati membri.

2. a) I trasferimenti di prodotti relativi ad una liquidazione sono liberalizzati rispettivamente:

   — dal 1° gennaio 1986 a concorrenza di 100 00 ECU;

   — dal 1° gennaio 1987 a concorrenza di 120 00 ECU;

   — dal 1° gennaio 1988 a concorrenza di 140 00 ECU;

   — dal 1° gennaio 1989 a concorrenza di 160 00 ECU;

   — dal 1° gennaio 1990 a concorrenza di 180 00 ECU.

   b) Se la liquidazione supera l'importo definito alla lettera a), il trasferimento del saldo è liberalizzato in cinque parti annue uguali, la prima parte al momento della domanda di trasferimento del prodotto della liquidazione e le altre quattro nei quattro anni successivi.

3. Durante il periodo di applicazione di questa misura transitoria saranno mantenute ed applicate, in modo non discriminatorio verso tutti gli altri stati membri, le agevolazioni generali o particolari relative al libero trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari di cui al paragrafo 1, esistenti in virtù di disposizioni portoghesi o di convenzioni disciplinanti le relazioni tra la Repubblica portoghese ed un altro stato membro o un paese terzo.

Articolo 227

La Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1992 la liberalizzazione dei trasferimenti relativi agli investimenti immobiliari in un altro stato membro, effettuati:

— da persone residenti in Portogallo che non rientrano nella categoria di quelle che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati;

— da lavoratori non salariati residenti in Portogallo che emigrano, purché gli investimenti in questione non siano connessi al loro stabilimento.

Articolo 228

1. La Repubblica portoghese può mantenere, fino al 31 dicembre 1990 e secondo le condizioni definite al paragrafo 2, restrizioni alle operazioni di cui alla rubrica X, punti B, C, D, E, F e H dell'elenco A allegato alle direttive di cui all'articolo 223, effettuate a destinazione degli altri stati membri.

2. Al 1° gennaio 1986 i trasferimenti sono liberalizzati a concorrenza di 25 000 ECU per le operazioni di cui ai punti C, D e F di 10 000 ECU per le operazioni di cui ai punti B, E e H. Ciascuno di questi importi è fissato rispettivamente:

— al 1° gennaio 1987 a 30 000 e a 12 000 ECU,

— al 1° gennaio 1988 a 35 000 e a 14 000 ECU,

— al 1° gennaio 1989 a 40 000 e a 16 000 ECU,

— al 1° gennaio 1990 a 45 000 e a 18 000 ECU.

Articolo 229

La Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione delle operazioni comprese nella rubrica IV, punti B 1 e 3 dell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 223, effettuate da persone residenti in Portogallo.

Tuttavia, le operazioni su titoli emessi dalle Comunità europee e dalla Banca europea per gli investimenti, effettuate da persone residenti in Portogallo, sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo, secondo le seguenti modalità:

— dal 1° gennaio 1986, il massimale di liberalizzazione per la sottoscrizione di questi titoli è fissato a 15 milioni di ECU,

— dal 1° gennaio 1987, questo massimale è fissato a 18 milioni di ECU,

— dal 1° gennaio 1988, questo massimale è fissato a 21 milioni di ECU,

— dal 1° gennaio 1989, questo massimale è fissato a 24 milioni di ECU,

— dal 1° gennaio 1990, questo massimale è fissato a 27 milioni di ECU.

Articolo 230

1. La Repubblica portoghese può mantenere, fino al 31 dicembre 1990 ed alle condizioni indicate al paragrafo 2, restrizioni ai trasferimenti relativi al turismo.

2. L'assegnazione annua per persona per scopi turistici non puo essere inferiore rispettivamente:

— a 500 ECU per il 1986,

— a 600 ECU per il 1987,

— a 700 ECU per il 1988,

— a 800 ECU per il 1989,

— a 900 ECU per il 1990.

Articolo 231

Se le circostanze lo permettono la Repubblica portoghese attuerà la liberalizzazione dei movimenti di capitali e delle transazioni invisibili di cui agli articoli da 224 a 230 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.

Articolo 232

Per l'applicazione degli articoli da 223 a 231 la Commissione puo procedere alla consultazione del comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

CAPO 3

Agricoltura

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 233

1. Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.

3. Con riserva delle disposizioni particolari del presente capo che fissano date o termini diversi, l'applicazione delle misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 termina alla fine del 1995.

Articolo 234

1. L'applicazione della regolamentazione comunitaria ai prodotti che rientrano nel presente capo si effettua secondo una transizione «classica» o una transizione «per tappe», le cui modalità generali sono definite rispettivamente nelle sezioni II e III e le cui modalità specifiche lo sono, per settore di prodotti, nelle sezioni IV e V.

2. Salvo disposizioni differenti in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo.

Queste disposizioni possono, in particolare, contenere appropriati provvedimenti per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può procedere agli adattamenti delle modalità di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.

Sezione II

Transizione classica

Sottosezione 1

Campo di applicazione

Articolo 235

Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i prodotti agricoli di cui all'articolo 233, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 259.

Sottosezione 2

Ravvicinamento e compensazione dei prezzi

Articolo 236

Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all'articolo 238 i prezzi da applicare in Portogallo sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Portogallo, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente.

Tuttavia, nel caso in cui l'applicazione del precedente comma porterebbe a fissare i prezzi portoghesi ad un livello superiore ai prezzi comuni, il livello da scegliere per la fissazione dei prezzi portoghesi è quello corrispondente ai prezzi fissati in Portogallo sotto il precedente regime nazionale, per la campagna 1985/1986, convertiti per mezzo del tasso di conversione in ECU valido all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto considerato.

Se per un dato prodotto non esiste una definizione del prezzo portoghese, il prezzo da applicare in Portogallo è fissato in funzione dei prezzi effettivamente constatati sul mercato portoghese durante un periodo rappresentativo da determinare.

Tuttavia, in assenza di dati sui prezzi relativi a taluni prodotti sul mercato portoghese, il prezzo da applicare in Portogallo è calcolato sulla base dei prezzi dei prodotti o gruppi di prodotti simili o concorrenti praticati nella Comunità nella sua composizione attuale.

Articolo 237

1. Qualora alla data dell'adesione si constati che la differenza tra il livello del prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune è minima, il prezzo comune può essere applicato in Portogallo per tale prodotto.

2. La differenza di cui al paragrafo 1 è considerata minima se è inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.

Articolo 238

1. Qualora l'applicazione dell'articolo 236 conduca in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione IV è fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 4, ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Qualora il prezzo di un prodotto in Portogallo sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe; il prezzo in Portogallo è aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza esistente tra il livello di prezzi in questo stato membro ed il livello dei prezzi comuni, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato o ridotto in proporzione dell eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento in Portogallo si applica il prezzo comune.

Qualora il prezzo di un prodotto in Portogallo sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro è mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 236; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione.

Tuttavia, il prezzo in Portogallo è adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune.

Inoltre, se i prezzi portoghesi espressi in ECU, fissati sotto il regime nazionale precedente per la campagna 1985/1986 hanno portato ad un superamento del divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi ed i prezzi comuni, il prezzo in Portogallo risultante dall'applicazione dei due precedenti commi è diminuito di un importo da stabilire, equivalente ad una parte del superamento, in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito al più tardi all'inizio della quinta campagna di commercializzazione successiva all'adesione.

Fatta salva la lettera b), il prezzo comune è applicato al momento del settimo ravvicinamento.

Alla fine del quinto anno successivo all'adesione il Consiglio procede ad un'analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi. A tale scopo la Commissione trasmette al Consiglio, nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), un parere eventualmente corredato di adeguate proposte.

Se da questa analisi risulta:

— che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, anche se troppo grande per essere assorbita durante il rimanente periodo di ravvicinamento dei prezzi a norma del paragrafo 2, può tuttavia essere colmata entro un termine limitato, il periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto puo essere prorogato; in questo caso i prezzi sono mantenuti al loro livello precedente conformemente alla regola prevista alla lettera a);

— che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni e troppo grande per essere colmata semplicemente mediante la proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto, si può decidere, oltre questa proroga, la graduale riduzione dei prezzi portoghesi, espressi in termini reali, accompagnata, se necessario, da aiuti indiretti, temporanei e degressivi al fine di attenuare l'effetto della degressività dei prezzi. Il finanziamento di tali aiuti è a carico del bilancio portoghese.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta le misure previste nel precedente comma.

4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, può essere deciso che in deroga al paragrafo 2 il prezzo di uno o più prodotti in Portogallo si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo.

Tale scarto non può superare il 10% dell'entità del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, può decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma.

La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 2.

Articolo 239

Qualora alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune può essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Portogallo sia superiore al prezzo comune.

Articolo 240

Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nella sezione IV è fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalità:

1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 236 e 238, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo e fra il Portogallo e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per il Portogallo ed i prezzi comuni.

   Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole sopra enunciate è corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali che la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere ai sensi degli articoli 247 e 248.

2. Nessun importo compensativo viene istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo.

3. a) Negli scambi fra il Portogallo e la Comunità nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore.

   b) Negli scambi fra il Portogallo ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonché, salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione attuale.

   Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo.

4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento.

5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo totale riscosso da questo stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione più favorita.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 211, paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Articolo 241

Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 240 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 242

1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunità e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

2. Le spese effettuate dalla Repubblica portoghese in materia di intervento sul proprio mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino alla fine della prima tappa per i prodotti di cui all'articolo 259.

Dalla seconda tappa le spese in materia di intervento sul mercato interno portoghese e di concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sono finanziate dalla Comunità e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Sottosezione 3

Libera circolazione e unione doganale

Articolo 243

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione attuale è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni:

1. a) Fatto salvo il punto 4, i dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale per i prodotti in provenienza dal Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

   — il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto all'85,7% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 71,4% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 57,1% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 42,8% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 28,5% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 14,2% del dazio di base,

   — il 1° gennaio 1992 ogni dazio è abolito.

   Tuttavia,

   — per le orchidee, gli anturi, le strelitzie e le protee della sottovoce ex 06.03 A della tariffa doganale comune,

   — per le preparazioni o conserve di pomodoro della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune,

la Comunità nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in cinque fasi del 20%, successivamente alle date seguenti:

— 1° marzo 1986,

— 1° gennaio 1987,

— 1° gennaio 1988,

— 1° gennaio 1989,

— 1° gennaio 1990.

b) Fatto salvo il punto 4, i dazi doganali all'importazione in Portogallo per i prodotti in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto all'87,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 75% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 37,5 del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 25% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 12,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1993 ogni dazio è abolito.

c) Fatto salvo il punto 4 e in deroga alle precedenti lettere a) e b), per i semi e frutti oleosi e i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE — ad eccezione degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano — i dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 90,9% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto all'81,8% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 72,7% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 63,6% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 54,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 45,4% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 36,3% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 27,2% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 18,1% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 9% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

d) Fatto salvo il punto 4, per gli oli vegetali diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese applicano invariati i rispettivi dazi di base durante il periodo in cui il Portogallo applica taluni meccanismi di controllo di cui all'articolo 292. Alla scadenza di questo periodo i dazi di base sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto all'83,3% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 66,6% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 49,9% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 33,2% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 16,5% del dazio di base,

— il 1° gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

2. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune dal 1° marzo 1986, ad eccezione:

a) Fatto salvo il punto 4, dei prodotti elencati nell'allegato XX e dei prodotti per i quali i dazi di base portoghesi sono superiori a quelli della tariffa doganale comune, per i quali, ai fini della graduale applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa nei confronti dei paesi terzi nel modo seguente:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi,

bb) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce la differenza tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in otto tappe uguali del 12,5%, alle date seguenti:

— 1° marzo 1986,

— 1° gennaio 1987,

— 1° gennaio 1988,

— 1° gennaio 1989,

— 1° gennaio 1990,

— 1° gennaio 1991,

— 1° gennaio 1992.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune.

b) Fatto salvo il punto 4, dei semi e frutti oleosi e dei loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, ad eccezione degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, per i quali ai fini della graduale applicazione della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa nei confronti dei paesi terzi nel modo seguente:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non differiscono di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi,

bb) negli altri casi la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce la differenza tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986 la differenza è ridotta al 90,9% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1987 la differenza è ridotta all'81,8% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1988 la differenza è ridotta al 72,7% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1989 la differenza è ridotta al 63,6% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1990 la differenza è ridotta al 54,5% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1991 la differenza è ridotta al 45,4% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1992 la differenza è ridotta al 36,3% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1993 la differenza è ridotta al 27,2% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 18,1% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 9% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune.

c) Fatto salvo il punto 4, degli oli vegetali, diversi dall'olio d'oliva, destinati al consumo umano, per i quali la Repubblica portoghese applica senza variazioni i suoi dazi di base durante il periodo di applicazione in Portogallo di taluni meccanismi di controllo di cui all'articolo 292.

Alla scadenza di tale periodo, la Repubblica portoghese modifica la sua tariffa applicabile ai paesi terzi come segue:

aa) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di più del 15% dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi;

bb) negli altri casi, la Repubblica portoghese riduce il divario tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune secondo il seguente ritmo:

— il 1° gennaio 1991, la differenza è ridotta all'83,3% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1992, la differenza è ridotta al 66,6% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1993, la differenza è ridotta al 49,9% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1994, la differenza è ridotta al 33,2% della differenza iniziale,

— il 1° gennaio 1995, la differenza è ridotta al 16,5% della differenza iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune.

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il dazio di base è quello definito all'articolo 189.

4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che:

a) la Repubblica portoghese, a sua richiesta, proceda:

— all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detti paragrafi,

— alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) applicabili ai prodotti importati dagli stati membri attuali,

— alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c);

b) la Comunità nella sua composizione attuale proceda:

— all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detto paragrafo,

— alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.

Per i prodotti non soggetti all'organizzazione comune dei mercati:

a) non occorre un'autorizzazione perché la Repubblica portoghese proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino; la Repubblica portoghese informa gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate;

b) la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti importati dal Portogallo.

I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato o sospesi non possono essere inferiori a quelli applicati all'importazione dei medesimi prodotti dagli altri stati membri.

Articolo 244

1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo e i paesi terzi, il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Portogallo a decorrere dal 1° marzo 1986, fatte salve le disposizioni contrarie del presente capo.

2. Per i prodotti che al 1° marzo 1986 non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, l'abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica a tale data, salvo se al momento dell'adesione esse fanno parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato in Portogallo o in un altro stato membro.

Questa disposizione è applicabile soltanto fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al più tardi fino al 31 dicembre 1995 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell organizzazione nazionale.

3. La Repubblica portoghese applica dal 1° marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune.

A condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente capo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare la Repubblica portoghese a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'abolizione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste dal presente atto.

Articolo 245

1. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXI dai paesi terzi.

2. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici.

b) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso secondo i casi in volume o in ECU, è fissato:

— al 3% della media della produzione portoghese nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche,

— oppure, se questo criterio conduce ad un volume o un importo più elevato, alla media delle importazioni portoghesi effettuate nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche.

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 20% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in valore e del 15% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in volume.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sulla cifra totale così ottenuta.

4. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni in Portogallo sono inferiori al 90% del contingente annuo aperto, sono abolite le restrizioni quantitative vigenti in Portogallo.

5. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 il contingente applicabile è pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.

Sottosezione 4

Aiuti

Articolo 246

1. Il presente articolo si applica agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali nella sezione IV è fatto riferimento al presente articolo.

2. Ai fini dell'applicazione degli aiuti comunitari in Portogallo si applicano le disposizioni seguenti:

a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Portogallo a decorrere dal 1° marzo 1986 è uguale ad un importo da stabilire in base agli aiuti concessi dalla Repubblica portoghese durante un periodo rappresentativo da determinare, sotto il regime nazionale precedente. Tale importo non puo tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale il 1° marzo 1986. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto viene concesso in Portogallo il 1° marzo 1986 se un aiuto analogo non veniva concesso sotto il regime nazionale precedente.

b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione:

— sia l'aiuto comunitario è introdotto in Portogallo a un livello pari ad un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi,

— sia il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo è ravvicinato, qualora esista una differenza, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti.

c) All'inizio della campagna o dei periodi d'applicazione successivi, il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale, per la campagna o il periodo successivi, di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza esistente tra questi due aiuti.

d) Il livello dell'aiuto comunitario è integralmente applicato in Portogallo all'inizio della settima campagna di commercializzazione o del settimo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'adesione.

Articolo 247

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 246 la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere gli aiuti nazionali la cui abolizione comporterebbe gravi conseguenze al livello dei prezzi, tanto alla produzione quanto al consumo. Questi aiuti possono essere tuttavia mantenuti soltanto a titolo transitorio e, di norma, in maniera degressiva, al massimo fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie.

2. Il Consiglio, deliberando nelle condizioni previste all'articolo 258, adotta le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, l'eventuale scala di degressività, nonchè le modalità necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato portoghese.

3. Se necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie si può derogare alla scala di degressività di cui al paragrafo 2.

Articolo 248

1. In casi eccezionali debitamente giustificati la Repubblica portoghese può essere autorizzata a reintrodurre, a carico del proprio bilancio, aiuti temporanei alla produzione, a condizione che tali aiuti siano stati concessi sotto il regime nazionale precedente e che si riveli che la loro soppressione prima dell'adesione ha avuto conseguenze gravi al livello della produzione.

2. Gli aiuti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere reintrodotti soltanto a titolo transitorio e, di norma, degressivo al più tardi fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure eventualmente necessarie, le quali dovranno comprendere le stesse modalità e gli stessi elementi di quelli previsti all'articolo 247, paragrafo 2.

Sottosezione 5

Meccanismo complementare applicabile agli scambi

Articolo 249

1. E instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità nella sua composi-

zione attuale e il Portogallo, qui di seguito denominato M C S.

L'M C S è applicabile dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1995.

2. Sono soggetti al M C S i prodotti menzionati nell'elenco dell'allegato XXII.

L'elenco di cui all'allegato XXII può essere completato, secondo la procedura prevista dall'articolo 250, nel corso dei primi tre anni che seguono l'adesione.

3. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del M C S nel corso dell'anno precedente.

Articolo 250

1. È istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel comitato ad hoc ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto.

3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene immediatamente investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro.

4. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 54 voti.

5. La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 251

1. In linea di massima all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti al M C S.

Questo bilancio è in linea di massima stabilito per campagna in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo o nella Comunità nella sua composizione attuale; in base al bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsioni concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato.

Per il periodo dal 1° marzo 1986 all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 un bilancio specifico viene stabilito per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.

2. Le successive fissazioni dei massimali indicativi devono prevedere una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunità allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie.

A tale scopo è stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.

Articolo 252

1. Nel caso in cui l'esame dell'evoluzione degli scambi intracomunitari riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate o prèvedibili e se questa situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di questa, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di sua iniziativa, decide secondo una procedura d'urgenza:

— le misure conservative che sono necessarie e che si applicano fino all'entrata in vigore delle misure definitive di cui all paragrafo 3,

— la convocazione del comitato di gestione del settore interessato, in vista dell'esame delle misure appropriate.

2. Qualora la situazione di cui al paragrafo 1 causi una perturbazione grave dei mercati, uno stato membro puo chiedere alla Commissione di prendere immediatamente le misure conservative di cui al paragrafo 1. A tale scopo la Commissione adotta una decisione entro 24 ore dal momento della ricezione della richiesta.

Se la decisione della Commissione non è adottata entro tale termine, lo stato membro richiedente può prendere le misure conservative che sono immediàtamente comunicate alla Commissione.

Queste misure rimangono applicabili fino alla decisione della Commissione sulla richiesta di cui al primo comma.

3. Le misure definitive sono adottate al più presto secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Queste misure possono, tra l'altro, comprendere:

a) la revisione del massimale indicativo, se il mercato interessato non ha subito perturbazioni significative a seguito dello sviluppo delle importazioni;

b) in funzione della gravità della situazione, valutata in particolare sulla base dello sviluppo dei prezzi di mercato e dei quantitativi oggetto degli scambi, la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato della Comunità nella sua composizione attuale o sul mercato portoghese.

Le misure restrittive di cui alle lettera b) possono essere prese soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie per porre fine alla perturbazione. Per quanto concerne la Comunità nella sua composizione attuale, queste misure possono essere limitate alle importazioni destinate a talune regioni, a condizione che comprendano appropriate disposizioni che permettano di evitare deviazioni di traffico.

4. L'applicazione del M C S non può in nessun caso avere per effetto di trattare i prodotti in provenienza dal Portogallo o dalla Comunità nella sua composizione attuale in maniera meno favorevole di quelli in provenienza dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, smerciati nelle regioni interessate.

Sottosezione 6

Altre disposizioni

Articolo 253

Per migliorare la situazione strutturale in Portogallo, si applicano le misure seguenti:

a) attuazione, dal periodo interinale, di misure concrete di preparazione in vista dell'introduzione e dell'applicazione dell'«acquis communautaire», in particolare in materia di strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione nonchè in materia di organizzazioni di produttori,

b) applicazione in Portogallo, dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria nel campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori,

c) estensione a favore del Portogallo, nel quadro della normativa di cui alla lettera b), delle disposizioni specifiche più favorevoli esistenti a tale data nella normativa comunitaria orizzontale a favore delle zone più svantaggiate della Comunità nella sua composizione attuale,

d) inoltre, attuazione di azioni strutturali a favore del Portogallo sotto forma di un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 258, adotta, se necessario, le misure o le modalità delle misure di cui al primo comma.

Articolo 254

Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1° marzo 1986 e che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall'articolo 258. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato.

Articolo 255

Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 236, si tiene conto dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata o economicamente giustificata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali, salvo:

— se non esiste un rischio di perturbazione negli scambi, o

— se il buon funzionamento della politica agricola comune esige o rende opportuno che non sia tenuto conto di tale importo, differenza o incidenza.

Articolo 256

1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 258, adotta il regime che la Repubblica portoghese applica nei confronti del Regno di Spagna.

2. Le misure rese necessarie negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunità nella sua composizione

attuale per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1 sono adottate, secondo i casi, nelle condizioni previste dall'articolo 258 o secondo la procedura prevista dall'articolo 234, paragrafo 2.

Articolo 257

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Portogallo a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà nella Comunità, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1987; la loro applicazione non può andare oltre questa data.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 258

1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune e non specificate nel presente atto di adesione, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione.

2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate agli articoli 247, 253, 254, 256, 263, paragrafo 2 e all'articolo 280.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 257, paragrafo 1, adottano le misure transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.

Sezione III

Transizione per tappe

Sottosezione 1

Campo di applicazione

Articolo 259

1. Formano oggetto di una transizione per tappe i prodotti che rientrano nei seguenti atti:

— regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

— regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni bovine,

— regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore degli ortofrutticoli,

— regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei cereali,

— regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni suine,

— regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle uova,

— regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del pollame,

— regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso,

— regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

2. Il glucosio ed il lattosio che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2730/75 e l'ovoalbumina e la lattoalbumina che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2783/75 formano oggetto di un regime transitorio identico a quello applicabile ai prodotti agricoli corrispondenti.

Articolo 260

1. La transizione per tappe comprende due periodi di cinque anni:

— la prima tappa inizia il 1° marzo 1986 e termina il 31 dicembre 1990,

— la seconda tappa inizia il 1° gennaio 1991 e termina il 31 dicembre 1995.

Il passaggio dalla prima alla seconda tappa è automatico.

2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo ridurre la durata della prima tappa ad un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre 1988. In questo caso la seconda tappa inizia il 1° gennaio 1989 e termina il 31 dicembre 1995.

Sottosezione 2

Prima tappa

A. *Mercato interno portoghese*

Articolo 261

1. Durante la prima tappa, la Repubblica portoghese e autorizzata a mantenere, per i prodotti di cui all'articolo 259, la regolamentazione vigente sotto il regime nazionale precedente per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli articoli da 262 a 265 fatte salve le disposizioni particolari della sezione concernente taluni prodotti.

2. Pertanto, e in deroga all'articolo 394, l'applicazione in Portogallo della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno è differita fino al termine della prima tappa.

Inoltre, salvo disposizioni differenti in casi specifici, è differita fino al termine della prima tappa l'applicazione alla Comunità nella sua composizione attuale e al Portogallo delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'articolo 396.

Articolo 262

Per permettere all'agricoltura portoghese di integrarsi in modo armonioso, alla fine della prima tappa, nel quadro della politica agricola comune, la Repubblica portoghese adatterà progressivamente l'organizzazione del proprio mercato secondo taluni obiettivi generali completati da obiettivi specifici variabili per settore interessato.

Articolo 263

1. Gli obiettivi generali di cui all'articolo 262 sono:

— un miglioramento sensibile delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Portogallo,

— un miglioramento globale della situazione strutturale del settore agricolo portoghese.

2. Per agevolare la realizzazione degli obiettivi generali, le misure seguenti si applicano ai prodotti di cui all'articolo 259:

a) attuazione, dal periodo intermedio, di misure concrete di preparazione in vista dell'introduzione e dell'applicazione dell'«acquis communautaire», in particolare in materia di strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione nonché in materia di organizzazioni di produttori;

b) applicazione in Portogallo, dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria nel campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori;

c) estensione a favore del Portogallo, nel quadro della normativa di cui alla lettera b), delle disposizioni specifiche più favorevoli esistenti a tale data nella normativa comunitaria orizzontale a favore delle zone più svantaggiate della Comunità nella sua composizione attuale;

d) inoltre, attuazione di azioni strutturali a favore del Portogallo sotto forma di un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 258, adotta, se necessario, le misure o le modalità delle misure di cui al primo comma.

Articolo 264

1. Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 262 figurano, per settore interessato di prodotti, nella sezione V.

2. a) Ai fini della realizzazione degli obiettivi specifici, la Commissione, durante il periodo interinale, elabora un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorità portoghesi.

b) In seguito, la Commissione seguirà accuratamente l'evoluzione della situazione in Portogallo, tenendo conto:

— dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati,

— dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali e specifiche.

c) La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio:

— al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione,

— tempestivamente, prima della fine del terzo anno dell'adesione,

— in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario.

d) Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui alla lettera c), la Commissione può, se necessario, formulare raccomandazioni alla Repubblica portoghese sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.

Articolo 265

Durante la prima tappa la Repubblica portoghese applica le seguenti discipline:

1. Una disciplina di prezzo:

a) Qualora i prezzi portoghesi, espressi in ECU, risultino inferiori o uguali ai prezzi comuni:

— gli aumenti annui di prezzo non possono superare, in valore, l'aumento dei prezzi comuni, fatta salva l'armonizzazione dei prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevista dall'articolo 309, lettera d);

— tuttavia:

aa) nei casi in cui i prezzi portoghesi risultino inferiori ai prezzi comuni e qualora, conformemente alla disciplina degli aiuti di cui alla lettera c), la soppressione di taluni aiuti — direttamente concessi ai prodotti al livello di produzione primaria oppure concessi ai mezzi di produzione — conduca ad una diminuzione dei redditi dei produttori portoghesi, può essere applicato un aumento supplementare a quello di cui al primo trattino, nei limiti dell'incidenza degli aiuti soppressi sul reddito dei produttori;

bb) per quanto concerne i prodotti della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune per i quali sono fissati prezzi istituzionali, l'aumento annuo dei prezzi portoghesi puo raggiungere, senza superarlo, il livello della parte che risulta da un ravvicinamento dei prezzi effettuato in dieci anni.

In nessun caso i prezzi portoghesi possono superare il livello dei prezzi comuni.

Ai fini dell'applicazione della disciplina dei prezzi definita nella presente lettera a), il livello dei prezzi portoghesi da prendere in considerazione nella prima campagna di commercializzazione successiva all'adesione è il livello dei prezzi portoghesi fissati per la campagna 1985/1986 e convertiti in ECU al tasso valido all'inizio di tale campagna di commercializzazione per in prodotti considerati.

b) Se la durata della prima tappa non viene ridotta a norma dell'articolo 260, paragrafo 2 e se i prezzi portoghesi risultano inferiori ai prezzi comuni, la Repubblica portoghese procede durante il quinto anno della prima tappa, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto interessato, ad un ravvicinamento dei prezzi al livello dei prezzi comuni applicabili per la stessa campagna, secondo modalità da determinare.

A questo scopo i prezzi portoghesi da ravvicinare sono i prezzi, espressi in ECU, al livello raggiunto il 31 dicembre 1989 conformemente alle norme di disciplina dei prezzi di cui alle lettera a).

c) Quando il livello raggiunto dai prezzi portoghesi per la campagna 1985/1986, espressi in ECU per mezzo del tasso di conversione valido all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto considerato, è superiore al livello dei prezzi comuni, il livello dei prezzi portoghesi non può essere aumentato rispetto al livello precedente.

Inoltre, se i prezzi portoghesi, espressi in ECU, fissati sotto il precedente regime nazionale per la campagna 1985/1986, hanno portato ad un superamento del divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi ed i prezzi comuni, la Repubblica portoghese fissa i suoi prezzi nelle campagne successive in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione.

Inoltre, il Portogallo adatta i suoi prezzi nella misura necessaria per evitare l'ampliamento del divario tra i suoi prezzi ed i prezzi comuni.

d) La Commissione si accerta che le norme sopra enunciate vengano rispettate. Qualsiasi superamento del livello di prezzo risultante dall'applicazione di tali norme non verrà preso in considerazione al momento di determinare il livello di prezzo da adottare come livello iniziale per il ravvicinamento dei prezzi, nel corso della seconda tappa, di cui all'articolo 285.

2. Una disciplina degli aiuti:

Ai sensi di tale disciplina, e fatto salvo l'articolo 248, la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere durante la prima tappa i propri aiuti nazionali.

Tuttavia, durante tale periodo, la Repubblica portoghese provvede ad eliminare progressivamente gli aiuti nazionali non conformi al diritto comunitario e ad introdurre progressivamente nell'organizzazione del proprio mercato interno lo schema degli aiuti comunitari, senza che il livello di tali aiuti sia superiore al livello comune.

3. Una disciplina di produzione:

Ai sensi di tale disciplina, la Repubblica portoghese prende le misure necessarie per evitare che

nei settori per i quali la normativa comunitaria stabilisce norme di disciplina di produzione:

— gli eventuali aumenti di produzione che si verificano sul suo territorio durante la prima tappa conducano ad aggravare la situazione globale della produzione comunitaria,

— l'introduzione dell'«acquis communautaire» dall'inizio della seconda tappa sia resa più difficile.

Articolo 266

1. Al più tardi prima della fine della prima tappa:

— la Commissione trasmette al Consiglio, se necessario, una relazione, corredata di proposte, sull'evoluzione della situazione in uno o più settori di cui all'articolo 259 rispetto agli obiettivi fissati per la durata della prima tappa,

— il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'assemblea, decide sugli eventuali adattamenti delle modalità di transizione all'interno del periodo massimo di dieci anni previsto per l'applicazione delle misure di transizione, per la durata strettamente necessaria per assicurare il funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati.

2. Il paragrafo 1 non preguidica il carattere automatico del passaggio dalla prima alla seconda tappa previsto dall'articolo 260, paragrafo 1 e non può condurre ad una modifica degli articoli da 371 a 375.

B. *Regime applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo*

Articolo 267

Fatti salvi gli articoli da 268 a 276, la Repubblica portoghese è autorizzata a applicare nei suoi scambi con la Comunità nella sua composizione attuale, durante la prima tappa e per i prodotti di cui all'articolo 259, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione.

Articolo 268

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la Repubblica portoghese abolisce dal 1° marzo 1986 la riscossione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente all'importazione di prodotti in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 259 la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione attuale è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni, in vista della progressiva abolizione di detti dazi durante la prima e la seconda tappa:

a) I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale per i prodotti in provenienza dal Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto all'88,9 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 77,8 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 66,7 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 55,6 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 44,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 33,4 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 22,3 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'11,2 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1994 ogni dazio è abolito.

Tuttavia:

— per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunità nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in tre fasi secondo il ritmo seguente:

  — il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 66,7 % del dazio di base,

  — il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 33,4 % del dazio di base,

  — il 1° gennaio 1988 ogni dazio è abolito;

— per i «vinhos verdes» e i vini del Dão, della voce n. 22.05 della tarrifa doganale comune, la Comunità nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in quattro fasi uguali del 25 %, successivamente alle date seguenti:

  — il 1° marzo 1986,

  — il 1° gennaio 1987,

  — il 1° gennaio 1988,

  — il 1° gennaio 1989;

— per gli altri vini assimilati ai «vqprd», della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunità nella sua composizione attuale riduce

i suoi dazi di base in sei fasi secondo il seguente ritmo:

- il 1° marzo 1986 ogni dazio e ridotto all'83,3 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 66,6 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 49,9 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 33,2 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 16,5 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1991 ogni dazio è abolito.

I dazi doganali all'importazione in Portogallo per i prodotti di cui all'articolo 259 in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

- il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 90,9 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto all'81,8 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 72,7 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 63,6 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 54,5 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 45,4 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 36,3 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 27,2 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 18,1 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 9 % del dazio di base,
- il 1° gennaio 1996 ogni dazio è abolito.

Tuttavia:

- se durante la prima tappa per un prodotto elencato nell'allegato XXIII il dazio che risulta dall'applicazione del comma precedente e, conformemente all'articolo 191, limitato al livello del dazio applicabile all'importazione in Portogallo dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, e
- se questa situazione continua a sussistere all'inizio della seconda tappa

la progressiva abolizione del dazio residuo si effettua durante la seconda tappa a partire dal livello del dazio effettivamente applicato all'inizio della seconda tappa, secondo un ritmo da determinare.

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 il dazio di base è quello definito all'articolo 189.

Tuttavia:

- per l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), ad eccezione del dazio di base applicabile per i prodotti elencati nell'allegato XXIII, il dazio di base non può essere superiore al livello del dazio della tariffa doganale comune;
- per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, per i «vinhos verdes» e per i vini del Dão i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro dei contingenti tariffari applicati sotto il regime precedente. I contingenti tariffari applicati sotto tale regime precedente sono soppressi fin dal 1° marzo 1986.

4. L'articolo 243, punto 4 e applicabile, mutatis mutandis, durante il periodo di abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, se per la Repubblica portoghese l'articolo 243, punto 4 prevede una decisione secondo la procedura prevista dal primo comma di detto punto, tale stato membro può agire senza questa procedura; in questo caso esso informa delle misure prese gli altri stati membri e la Commissione.

Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell'articolo 243, punto 4, gli articoli da 189 a 195 sono del pari applicabili.

Articolo 269

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la Repubblica portoghese elimina, dal 1° marzo 1986, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e misura d'effetto equivalente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale.

2. a) Fino alla fine della prima tappa, la Repubblica portoghese può mantenere restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXIII dalla Comunità nella sua composizione attuale.

   b) Le restrizioni quantitative di cui alla lettera a) consistono in contingenti annui aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici.

   Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso secondo i casi in volume o in ECU, è fissato:

   - al 3 % della produzione annua portoghese nel corso degli ultimi tre anni precedenti

l'adesione, per i quali siano disponibili statistiche,

— oppure, se questo criterio conduce ad un volume o ad un importo più elevato, alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali siano disponibili statistiche.

c) Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 15 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 10 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume.

L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale così ottenuto.

d) Qualora le importazioni effettuate in Portogallo durante due anni consecutivi siano inferiori al 90 % del contingente annuo aperto, le restrizioni quantitative in vigore in Portogallo sono abolite.

e) Durante il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.

Articolo 270

1. Durante la prima tappa la Repubblica portoghese applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dalla Comunità nella sua composizione attuale un sistema di parificazione dei prezzi o di protezione specifica quale il sistema previsto dalla normativa comunitaria per l'importazione dai paesi terzi. Questo sistema è basato su criteri identici a quelli assunti dalla normativa comunitaria per stabilire i parametri di parificazione dei prezzi o del livello di protezione specifica.

2. Per quei prodotti di cui all'articolo 259 che non sono soggetti a restrizioni negli scambi tra il Portogallo e gli stati membri attuali o tra il Portogallo e i paesi terzi a norma, rispettivamente, degli articoli 269 e 280, la Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1988 un sistema di informazione statistica preventiva all'importazione. Tuttavia, questo sistema, che comporta il rilascio di un documento nazionale all'importazione, deve prevedere il rilascio automatico di questo documento entro e non oltre un termine di quattro giorni lavorativi dalla data della presentazione della domanda; in mancanza di rilascio entro questo termine, l'importazione puo essere effettuata liberamente.

Nel quadro della relazione di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, la Commissione presenta al Consiglio, se del caso, proposte per mantenere questo sistema durante il rimanente periodo della prima tappa per i prodotti per i quali ciò risulti necessario.

3. La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, al più tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le modalità dei sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2.

La Commissione esamina questa comunicazione e la trasmette quindi agli altri stati membri.

Articolo 271

Durante la prima tappa la Repubblica portoghese può concedere aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 259 esportati negli stati membri attuali.

Tuttavia, l'importo di tali eventuali aiuti o sovvenzioni può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali.

La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 276.

Articolo 272

1. Durante la prima tappa, e fatti salvi l'articolo 268, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 316, la Comunità nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione.

2. Tuttavia, per i prodotti soggetti ad un regime comunitario di prelievi all'importazione, all'atto della fissazione dei prelievi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo si tiene conto del ravvicinamento dei prezzi eventualmente effettuato e, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali concessi in Portogallo.

3. Negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale ed i paesi terzi, durante la prima tappa i dati relativi al mercato portoghese non vengono presi in considerazione per il calcolo dei prezzi comuni utilizzati per la fissazione degli importi riscossi all'importazione.

Articolo 273

1. Durante la prima tappa l'elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo dell'onere all'importazione dai paesi terzi per i prodotti che formano oggetto dell'organizzazione dei mercati nei settori dei cereali e del riso viene riscosso all'importazione in Portogallo per i prodotti in provenienza dagli stati membri attuali.

2. In deroga al paragrafo 1, l'elemento protettivo da riscuotere durante la prima tappa all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXIV in Portogallo è quello indicato di fronte a ciascuno di essi.

Articolo 274

1. Fatta salva l'applicazione della clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 379, la Repubblica portoghese è autorizzata ad adottare misure di salvaguardia all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dagli stati membri attuali, alle condizioni e in base a criteri paragonabili a quelli esistenti nell'ambito di ciascuna organizzazione comune dei mercati per l'applicazione di misure di salvaguardia nei confronti dei paesi terzi.

2. La Repubblica portoghese notifica immediatamente queste misure alla Commissione per consentirle di fare, se del caso, osservazioni quanto alla fondatezza, alla natura e alla durata delle misure di salvaguardia decise.

La presente procedura non pregiudica l'applicabilità delle vie di ricorso previste a norma del trattato CEE.

3. Nessuna misura di salvaguardia può essere adottata se allo stesso tempo almeno la stessa misura non è applicabile alle importazioni in Portogallo degli stessi prodotti in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 275

1. Durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione attuale applica all'esportazione in Portogallo dei prodotti di cui all'articolo 259 il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, l'importo di eventuali restituzioni applicabili può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi constatati nella Comunità nella sua composizione attuale e in Portogallo e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali.

La fissazione di tali restituzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'articolo 276.

3. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunità tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia».

Articolo 276

L'applicazione da parte della Repubblica portoghese degli aiuti o sovvenzioni di cui all'articolo 271 o, da parte della Comunità, delle restituzioni di cui all'articolo 275 è subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura:

1. Qualsiasi progetto inteso a fissare:

   — sovvenzioni all'esportazione del Portogallo nella Comunità nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure

   — restituzioni all'esportazione dalla Comunità nella sua composizione attuale in Portogallo

   e oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dall'organizzazione comune dei mercati di cui il prodotto in questione forma oggetto.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al paragrafo 1; tale esame riguarda in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonché la situazione e il livello dei prezzi del mercato portoghese, del mercato della Comunità nella sua composizione attuale e del mercato mondiale.

3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti.

   Il parere viene immediatamente comunicato all'autorità competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, la Repubblica portoghese o la Commissione.

4. In caso di parere negativo, l'autorità competente:

   — può rendere applicabile una fissazione non conforme al parere formulato soltanto una volta scaduto un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il comitato ha formulato il parere,

   — comunica immediatamente la misura di fissazione al Consiglio che può deliberare in merito e raccomandare all'autorità competente di modificare il progetto o la decisione di fissazione.

C. *Regime applicabile agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi*

Articolo 277

1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatti salvi gli articoli da 278 a 282, la Repubblica portoghese applica, dal 1° marzo 1986, la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti provenienti da paesi terzi, come definita nell'articolo 272, paragrafo 3.

2. Tuttavia, i prelievi applicabili all'importazione sono, se del caso, maggiorati del divario esistente tra i prezzi applicabili in Portogallo ed i prezzi comuni.

Articolo 278

1. La Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune a decorrere dal 1º marzo 1986 per i prodotti di cui all'articolo 259, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato XXV, per i quali la tariffa doganale comune viene applicata al più tardi all'inizio della seconda tappa.

2. Durante la prima tappa l'articolo 243, punto 4 è applicabile, mutatis mutandis, ai prodotti elencati nell'allegato XXV.

Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell'articolo 243, punto 4, gli articoli da 197 a 201 sono del pari applicabili.

Articolo 279

Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, di cui all'articolo 273 ed all'allegato XXIV, sostituiscono durante la prima tappa l'elemento protettivo comunitario per quanto concerne l'onere riscosso dal Portogallo all'importazione dai paesi terzi.

Articolo 280

Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese può mantenere, secondo modalità da determinare dal Consiglio, che delibera alle condizioni previste dall'articolo 258, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXVI dai paesi terzi.

Articolo 281

L'articolo 270, paragrafo 2 e l'articolo 274 si applicano, mutatis mutandis, agli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi.

Articolo 282

La Repubblica portoghese à autorizzata a differire fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a determinati paesi terzi.

Articolo 283

1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi.

2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dalla Repubblica portoghese all'esportazione nei paesi terzi deve limitarsi a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione.

Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura di cui all'articolo 276. Tali consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni considerate, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.

Sottosezione 3

Seconda tappa

Articolo 284

1. A decorrere dalla seconda tappa, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all'articolo 259 si applica pienamente, fatti salvi gli articoli 239, 240, 241, l'articolo 242, paragrafo 1, gli articoli da 249 a 253, 255, 256, 268, 279, da 285 a 288, nonché le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti.

2. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle norme dell'articolo 240 è corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali che la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere ai sensi dell'articolo 286.

Articolo 285

1. a) Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 1, la seconda tappa dura cinque anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono fissati, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, allo stesso livello di quello che risulta dall'applicazione dell'articolo 265, paragrafo 1.

   b) Se, conformemente all'articolo 260, paragrafo 2, la seconda tappa dura sette anni, i prezzi applicabili in Portogallo sono, fino al primo dei ravvicinamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i prezzi, espressi in ECU, fissati secondo le regole previste nell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione, al livello raggiunto il 31 dicembre 1988 conformemente alle regole di disciplina dei prezzi di cui all'articolo 265, paragrafo 1.

2. Se l'applicazione del paragrafo 1 conduce in Portogallo ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione V è fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 6, ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 3 e 4.

3. Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento si effettua:

— in cinque anni, se la seconda tappa dura cinque anni; in questo caso il prezzo in Portogallo è aumentato durante i primi quattro ravvicinamenti successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento,

— in sette anni, se la seconda tappa dura sette anni; in questo caso il prezzo in Portogallo è aumentato durante i primi sei ravvicinamenti successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza esistente tra il livello dei prezzi portoghesi e il livello dei prezzi comuni applicabili prima di ogni ravvicinamento.

Il prezzo che risulta dal calcolo effettuato secondo l'uno o l'altro dei due trattini precedenti è aumentato o ridotto proporzionalmente all'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva.

Il prezzo comune è applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione.

4. a) Qualora per un prodotto il prezzo in Portogallo sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro è mantenuto al livello di cui al paragrafo 1; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comunitari nel corso dei cinque o sette anni della seconda tappa, secondo i casi.

Tuttavia, il prezzo in Portogallo è adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo ed il prezzo comune.

Fatta salva la lettera b), il prezzo comune è applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto in questione.

b) Prima della fine dell'ottavo anno successivo all'adesione il Consiglio procede ad un'analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi. A tale scopo la Commissione trasmette al Consiglio, nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), un parere corredato, se del caso, di proposte adeguate.

Se da questa analisi risulta:

— che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, anche se troppo grande per essere assorbita durante il rimanente periodo di ravvicinamento dei prezzi a norma del paragarafo 2, può tuttavia essere colmata entro un termine limitato, il periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto può essere prorogato; in questo caso i prezzi sono mantenuti al loro livello precedente conformemente alla regola prevista alla lettera a),

— che la differenza tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni e troppo grande per essere colmata semplicemente mediante la proroga del periodo di ravvicinamento dei prezzi inizialmente previsto, si può decidere che, oltre questa proroga, si procederà al ravvicinamento mediante la graduale riduzione dei prezzi portoghesi, espressi in termini reali, accompagnata, se necessario, da aiuti indiretti, temporanei e degressivi al fine di attenuare l'effetto della degressività dei prezzi. Il finanziamento di tali aiuti è a carico del bilancio portoghese.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta le misure previste nei precedenti trattini.

5. Se all'inizio della seconda tappa si costata che la differenza esistente tra il livello di prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune non supera il 3% del prezzo comune, quest'ultimo prezzo può essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione.

6. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, può essere deciso che in deroga al paragrafo 3 il prezzo di uno o più prodotti in Portogallo si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo.

Tale scarto non può superare il 10% dell'entità del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva è quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, può decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma.

La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 3.

Articolo 286

1. Dall'inizio della seconda tappa le disposizioni seguenti sono applicabili in Portogallo:

— l'articolo 244, paragrafo 1, fatti salvi gli articoli 268, 280 e 285 e le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti,

— l'articolo 247; le decisioni del Consiglio sono da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 234, paragrafo 2,

— l'articolo 248,

— l'articolo 254; tuttavia, la data del 1° marzo 1986 è sostituita da quella dell'inizio della seconda tappa,

— l'articolo 257; tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 è sostituita da quella del 31 dicembre del secondo anno della seconda tappa.

2. L'MCS di cui all'articolo 249 si applica alle condizioni previste dagli articoli 250, 251 e 252 a decorrere dall'inizio della seconda tappa, fino al 31 dicembre 1995. L'elenco dei prodotti da sottoporre al MCS è stabilito prima della fine della prima tappa. Tale elenco può essere completato, secondo la procedura di cui all'articolo 250, nel corso dei primi due anni della seconda tappa.

All'inizio di ciascun anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del MCS durante l'anno precedente.

3. Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 273, paragrafi 1 e 2 sono soppressi gradualmente a decorrere dall'inizio della seconda tappa, secondo il seguente ritmo:

— il 1° gennaio 1991, ciascun elemento fisso è ridotto all'83,3% dell'elemento fisso di base,

— il 1° gennaio 1992, ciascun elemento fisso è ridotto al 66,6% dell'elemento fisso di base,

— il 1° gennaio 1993, ciascun elemento fisso è ridotto al 49,9% dell'elemento fisso di base,

— il 1° gennaio 1994, ciascun elemento fisso è ridotto al 33,2% dell'elemento fisso di base,

— il 1° gennaio 1995, ciascun elemento fisso è ridotto al 16,5% dell'elemento fisso di base,

— il 1° gennaio 1996, tutti gli elementi fissi sono soppressi.

Articolo 287

1. In deroga all'articolo 240, punto 3, lettera b) e all'articolo 284, negli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi i prelievi o gli altri oneri all'importazione applicati nel quadro della politica agricola comune non sono ridotti degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione attuale.

2. Fin dall'inizio della seconda tappa, il divario tra gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 279 e quelli presi in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi è ridotto secondo lo stesso ritmo previsto dall'articolo 286, paragrafo 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica l'elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che è preso in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso.

Articolo 288

Gli aiuti, premi o altri importi analoghi istituiti nel quadro della politica agricola comune per i quali nella sezione V è fatto riferimento al presente articolo sono applicati in Portogallo secondo le disposizioni seguenti:

a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Portogallo all'inizio della seconda tappa è pari all'importo dell'aiuto concesso alla fine della prima tappa.

   Qualora nessun aiuto analogo sia stato concesso durante la prima tappa, nessun aiuto viene concesso in Portogallo all'inizio della seconda tappa, fatte salve le disposizioni che seguono.

b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza di una campagna, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'inizio della seconda tappa:

   aa) sia l'aiuto comunitario è introdotto in Portogallo ad un livello che rappresenta:

   — un quinto dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura cinque anni,

   — un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura sette anni;

   bb) sia l'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato, se una differenza esiste, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi:

   — di un quinto della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni,

— di un settimo della differenza estistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni.

c) All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione seguenti, il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo, successivamente:

— di un quarto, di un terzo o della metà della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni,

— di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni.

d) Il livello dell'aiuto comunitario è integralmente applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna o del periodo d'applicazione dell'aiuto.

Articolo 289

1. Dall'inizio della seconda tappa la Repubblica portoghese applica progressivamente all'importazione le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a taluni paesi terzi.

2. A tal fine, la Repubblica portoghese applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il ritmo seguente:

a) se la seconda tappa dura cinque anni:

— il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale.

b) Se la seconda tappa dura sette anni:

— il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale.

c) A decorrere dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

Sezione IV

Disposizioni relative a talune organizzazioni comuni dei mercati soggette alla transizione clàssica

Sottosezione I

Materie grasse

Articolo 290

1. Per l'olio d'oliva gli articolo 236 e 240 si applicano al prezzo di intervento.

2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo così fissato per il Portogallo viene ravvicinato al livello di prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalità seguenti:

— fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'«acquis communautaire» il prezzo in Portogallo viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale esistente tra questo prezzo e il prezzo comune,

— a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'«acquis communautaire», il prezzo in Portogallo viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva.

3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo è soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione, all'inizio della campagna successiva a tale costatazione.

4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell'articolo 240 è corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale e in Portogallo.

Articolo 291

1. L'articolo 236 si applica al prezzo indicativo dei semi di girasole.

Per i semi di colza, di ravizzone, di soia e di lino, il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in Portogallo al 1° marzo 1986 è fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo indicativo o di obiettivo da applicare in Portogallo non può tuttavia essere superiore al prezzo comune.

2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi così fissati per il Portogallo vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci fasi, applicando mutatis mutandis l'articolo 238.

3. I prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo dei semi di soia, applicabili in Portogallo, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione.

4. Fino al 31 dicembre 1990 negli scambi di prodotti trasformati a base di oli vegetali destinati al consumo umano, ad eccezione di quelli a base di olio d'oliva, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale.

Articolo 292

1. Fino al 31 dicembre 1990 la Repubblica portoghese applica, secondo modalità da determinare, un regime di controllo:

a) dei quantitativi di semi e frutti oleosi, nonché delle farine non disoleate e di tutti gli oli vegetali, ad eccezione dell'olio d'oliva, destinati al consumo umano sul mercato interno portoghese, per evitare il degradarsi delle condizioni di concorrenza tra i vari oli vegetali. Il volume dei quantitativi immessi al consumo sul mercato portoghese viene stabilito in base al consumo in Portogallo il cui livello viene valutato nel contesto di un bilancio effettuato per ciascuna campagna secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, in funzione:

   — del consumo portoghese constatato negli anni fra il 1980 e il 1983,

   — della prevedibile evoluzione della domanda.

   Secondo la stessa procedura, tale bilancio può essere attualizzato nel corso della campagna;

b) del livello dei prezzi al consumo per gli oli vegetali di cui alla lettera a), per mantenere — fino al 31 dicembre 1990 — in linea di massima il livello di prezzo, espresso in ECU, raggiunto durante la campagna 1984/1985.

   Il regime di controllo di cui alla lettera a) comporta la sostituzione, al 1° marzo 1986, dei regimi commerciali applicati in Portogallo con un sistema di restrizioni quantitative all'importazione, aperto senza discriminazione tra gli operatori economici, tanto nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale quanto nei confronti dei paesi terzi.

2. In caso di circostanze eccezionali, il regime di controllo definito dal presente articolo può essere modificato, per i prodotti che gli sono soggetti, nella misura necessaria per evitare squilibri sui mercati dei vari oli.

Queste modifiche sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 293

1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo all'inizio della prima campagna successiva all'adesione e ravvicinato, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'articolo 246.

L'aiuto comunitario al consumo di olio d'oliva viene introdotto in Portogallo a decorrere dal 1° gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune.

2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Portogallo, viene:

— introdotto in Portogallo fin dall'inizio della prima campagne successiva all'adesione, e

— aumentato in seguito, durante il periodo di applicazione del regime di controllo di cui all'articolo 292, paragrafo 1,

in funzione del ravvicinamento, secondo il caso, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Portogallo al livello del prezzo comune.

Trascorso il periodo di cui al precedente comma, l'aiuto concesso in Portogallo corrisponde alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in tale stato membro e il prezzo del mercato mondiale; tale differenza viene ridotta dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo alle importazioni provenienti dai paesi terzi.

3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Portogallo e trasformati nella Comunità nella sua composizione attuale, nonché l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunità nella sua composizione attuale e trasformati in Portogallo, vengono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di tali semi e quello dei semi importati da paesi terzi.

4. Inoltre, al momento di calcolare l'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, si tiene conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.

Articolo 294

Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone nonché per i semi di girasole prodotti in Portogallo.

Per la campagna 1986/1987, questi limiti sono fissati come segue:

— 1 000 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone,

— 48 000 tonnellate per i semi di girasole.

Per le successive campagne, questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Communità nella sua composizione attuale.

Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalità di corresponsabilità sono applicate secondo modalità analoghe a quelle applicate nella Comunità nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.

Articolo 295

1. La Repubblica portoghese differisce, fino al termine del regime di controllo di cui all'articolo 292, l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunità ai paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e frutti oleosi nonché dei loro prodotti derivati.

2. Dal 1° gennaio 1991, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicata il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo:

— il 1° gennaio 1991, il divario è ridotto all'83,3% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1992, il divario è ridotto al 66,6% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1993, il divario è ridotto al 49,9% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1994, il divario è ridotto al 33,2% del divario iniziale,

— il 1° gennaio 1995, il divario è ridotto al 16,5% del divario iniziale.

La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Sottosezione 2

Tabacco

Articolo 296

L'articolo 236 e, se del caso, l'articolo 238 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varietà o gruppo di varietà.

Articolo 297

Il prezzo di obiettivo corrispondente al prezzo d'intervento di cui all'articolo 296 è fissato in Spagna, per il primo raccolto che segue l'adesione, ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo di obiettivo e il prezzo di intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Sottosezione 3

Lino e canapa

Articolo 298

L'articolo 246 si applica all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

Sottosezione 4

Luppolo

Articolo 299

L'aiuto ai produttori di luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 è integralmente applicato in Portogallo fin dal primo raccolto successivo all'adesione.

Sottosezione 5

Sementi

Articolo 300

L'articolo 246 si applica all'aiuto per le sementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

Sottosezione 6

Bachi da seta

Articolo 301

L'articolo 246 si applica all'aiuto per i bachi da seta.

Sezione 7

Zucchero e isoglucosio

Articolo 302

1. Gli articoli 236, 238 e 240 si applicano al prezzo di intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola.

Tuttavia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, l'importo compensativo è corretto dell'incidenza del contributo alla perequazione delle spese di magazzinaggio.

2. Per lo zucchero greggio e per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nonché per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, possono essere fissati importi compensativi nella misura necessaria ad evitare qualsiasi rischio di perturbazione negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo.

In tal caso, gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

Articolo 303

Durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, il prelievo sullo zucchero di canna greggio originario della Costa d'Avorio, del Malawi, dello Zimbabwe e dello Swaziland, importato in Portogallo entro il limite di un quantitativo massimo annuo di 75 000 tonnellate espresse in zucchero bianco, corrisponde all'importo del prelievo sullo zucchero greggio da determinare secondo le norme dell'organizzazione comune dei mercati, meno la differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio.

Per il periodo dal 1° marzo al 1° luglio 1986 e per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1992, il quantitativo massimo annuo di cui sopra è ridotto proporzionalmente alla durata di tali periodi.

Qualora, durante i suddetti periodi,

a) dal bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata risulti che le disponibilità di zucchero sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, oppure

b) circostanze eccezionali e imprevedibili lo giustifichino durante una campagna o parte di una campagna,

la Repubblica portoghese può essere autorizzata, secondo la procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitativi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo di cui al primo comma.

Sottosezione 8

Ortofrutticoli trasformati

Articolo 304

Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le disposizioni seguenti si applicano al Portogallo:

1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 238, il prezzo minimo di cui all'artico-

3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 è fissato base:

al prezzo fissato in Portogallo sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o

in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare.

alora il prezzo minimo di cui al punto 1:

sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Portogallo è modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalità previste dall'articolo 238,

sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per il Portogallo fin dal momento dell'adesione.

Per i prodotti trasformati a base di pomodoro, durante le prime cinque campagne successive all'adesione o, qualora si applichi l'articolo 260, paragrafo 2, durante le prime tre campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo e derivato dall'aiuto calcolato per la Comunità nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del punto 2 del presente articolo, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunità nella sua composizione attuale.

In caso di superamento del limite nella Comunita nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie portoghesi e quelle della Comunità, viene deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza tra l'aiuto fissato per il Portogallo e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, verrà applicato conformemente all'articolo 240, punto 3, lettera a) e riscosso dalla Repubblica portoghese all'esportazione verso i paesi terzi.

Tuttavia, scaduto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, nessun importo compensativo sara riscosso se e provato che il prodotto portoghese non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso al Portogallo.

In nessun caso, l'aiuto applicabile in Portogallo puo superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale.

b) Durante il periodo di cui alla lettera a), la concessione dell'aiuto comunitario in Portogallo è limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di prodotti trasformati corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a:

— 685 000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro,

— 9 600 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi,

— 137 tonnellate per gli altri prodotti a base di pomodoro.

Scaduto il periodo predetto, i quantitativi fissati qui sopra, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari intervenuta durante lo stesso periodo, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari.

4. Trascorso il periodo di cui al punto 3, lettera a) per i prodotti a base di pomodoro, nonché, per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Portogallo è derivato dall'aiuto fissato per la Comunità nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2.

5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Portogallo dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo e l'aiuto validi nella Comunità nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunità nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.

Articolo 305

Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Portogallo, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali intese a favorire il ricorso alla trasformazione per determinate varietà di arance, nonché agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, vengono fissati come segue:

1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 238, il prezzo minimo applicabile viene stabilito in base ai prezzi pagati in Portogallo ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e quella della Comunità nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo.

2. Per le fissazioni successive, il prezzo minimo applicabile in Portogallo è ravvicinato al prezzo minimo comune conformemente all'articolo 238. La compensazione finanziaria applicabile in Portogallo al momento di ciascuna tappa di ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione attuale, diminuita eventualmente della differenza tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Portogallo.

3. Tuttavia, qualora il prezzo minimo risultante dall'applicazione del punto 1 o del punto 2 risulti superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo puo essere definitivamente adottato per il Portogallo.

Sottosezione 9

Foraggi essiccati

Articolo 306

1. Il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Portogallo al 1° marzo 1986, è fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare.

L'articolo 238 si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non può essere superiore al prezzo di obiettivo comune.

2. L'aiuto complementare applicabile in Portogallo è diminuito di un importo pari:

— all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, e

— all'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

3. L'articolo 246 si applica all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Sottosezione 10

Piselli, fave, favette e lupini dolci

Articolo 307

1. Il prezzo limite per l'intervento per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, nonché il prezzo di obiettivo per gli altri piselli, fave e favette, applicabili in Portogallo al 1° marzo 1986, sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare.

L'articolo 238 si applica al prezzo limite per l'intervento o al prezzo di obiettivo di tali prodotti. Tuttavia, il prezzo limite per l'intervento o il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non può essere superiore al prezzo comune.

2. Per i prodotti raccolti in Portogallo ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento è diminuito dell'incidenza dell'eventuale differenza tra il prezzo limite per l'intervento applicato in Portogallo e il prezzo comune.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi.

Le deduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dalle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82.

3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Portogallo e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, è diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Sottosezione 11

Carni ovine e caprine

Articolo 308

Nel settore delle carni ovine, l'articolo 236 si applica al prezzo di base.

Sezione V

Disposizioni relative a talune organizzazioni comuni dei mercati soggette alla transizione per tappe

Sottosezione 1

Latte e prodotti lattiero-caseari

A. *Prima tappa*

Articolo 309

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono i seguenti:

a) eliminazione della Junta Nacional dos Produtos Pecuarios (JNPP) quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonché liberalizzazione progressiva del commercio interno, delle importazioni e delle esportazioni, al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese;

b) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di una infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento;

c) modifica della struttura attuale dei prezzi in modo da permetterne la libera formazione sul mercato, nonché modifica della relazione di valore tra la parte grassa e la parte azotata del latte utilizzata in Portogallo in modo da raggiungere la relazione adottata nella Comunità;

d) armonizzazione dei prezzi interni del latte, del burro e del latte in polvere praticati nella parte continentale del Portogallo con quelli praticati nelle Azzorre;

e) soppressione, per quanto possibile, degli aiuti nazionali incompatibili con il diritto comunitario e introduzione progressiva dello schema degli aiuti comunitari;

f) soppressione dell'esclusività delle zone di raccolta del latte e dell'esclusività della pastorizzazione;

g) creazione di un servizio di informazioni dei mercati agricoli al fine di rilevare i corsi, nonché formazione adeguata dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione;

h) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione.

B. *Seconda tappa*

Articolo 310

1. Fino al primo ravvicinamento, i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere, applicabili in Portogallo, sono calcolati secondo le norme previste e in base ai dati presi in considerazione nell'organizzazione comune dei mercati.

L'articolo 285, paragrafi da 2 a 6 e l'articolo 287 si applicano ai prezzi d'intervento così calcolati.

Qualora i prezzi di intervento applicabili nella parte continentale del Portogallo e i prezzi di intervento applicabili alle Azzorre non siano parificati al termine della prima tappa, il ravvicinamento di tali prezzi ai prezzi comuni si effettua secondo modalità da determinare.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo e tra il Portogallo e i paesi terzi corrispondono alla differenza fra i prezzi comuni e i prezzi fissati in Portogallo, corretti, eventualmente, per tener conto dei prezzi di mercato constatati in tale stato membro.

L'articolo 240, paragrafi da 2 a 6 e gli articoli 241, 242 e 255 sono applicabili.

Articolo 311

L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere è fissato mediante coefficienti da determinare.

Sottosezione 2

Carni bovine

A. *Prima tappa*

Articolo 312

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare nel corso della prima tappa nel settore delle carni bovine, sono i seguenti:

a) eliminazione della JNPP quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonché liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni e progressiva liberalizzazione del commercio interno, al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese;

b) creazione di un organismo di intervento e costituzione di una infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento, nonché adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione;

c) libera formazione dei prezzi su taluni mercati rappresentativi da stabilire;

d) creazione di un sistema di informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi e introduzione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse per permettere il confronto delle quotazioni;

e) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, al fine di aumentare la produttività degli allevamenti e di migliorare la redditività del settore;

f) liberalizzazione degli scambi nel settore zootecnico.

B. *Seconda tappa*

Articolo 313

1. Nel settore delle carni bovine, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano ai prezzi d'acquisto all'intervento in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale, validi per qualità comparabili determinate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

2. Sono parimenti applicabili in questo settore gli articoli 241, 242 e 255.

3. L'importo compensativo per gli altri prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato mediante coefficiente da determinare.

Articolo 314

L'articolo 288 si applica al premio al mantenimento delle mandrie di vacche nutrici.

Sottosezione 3

Ortofrutticoli

A. *Prima tappa*

Articolo 315

1. Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore degli ortofrutticoli, sono i seguenti:

a) eliminazione della Junta nacional das frutas (JNF) quale organismo di stato alla fine della prima tappa;

b) sviluppo delle organizzazioni di produttori ai sensi della normativa comunitaria;

c) applicazione progressiva e generalizzata delle norme comuni di qualità;

d) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento;

e) libera formazione dei prezzi e loro constatazione quotidiana su mercati rappresentativi da definire in funzione dei differenti prodotti;

f) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare quotidianamente i corsi, nonché adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

2. Per incentivare i produttori o le loro organizzazioni a commercializzare prodotti conformi alle norme di qualità, la Repubblica portoghese partecipa durante la prima tappa, mediante aiuti appropriati, al costo di imballaggio e di confezionamento di tali prodotti.

Articolo 316

In deroga all'articolo 272, paragrafo 1, il prezzo di riferimento applicato dalla Comunità nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo è fissato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 in vigore al 31 dicembre 1985.

Le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dal Portogallo, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono ridotte come segue:

— 2 % il primo anno,

— 4 % in secondo anno,

— 6 % il terzo anno,

— eventualmente, 8 % il quarto e il quinto anno,

successivi alla data dell'adesione.

B. *Seconda tappa*

Articolo 317

Nel settore degli ortofrutticoli, l'articolo 285 si applica ai prezzi di base.

L'articolo 255 è parimenti applicabile in tale settore.

Articolo 318

Durante la seconda tappa, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale degli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi.

1. Questo meccanismo è disciplinato dalle seguenti norme:

a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto portoghese, calcolato conformemente alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente:

— basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunità nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità,

— tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione.

I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario.

Il prezzo d'offerta comunitario non può essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi.

b) Il prezzo d'offerta portoghese è calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore-grossista nella Comunità nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dal Portogallo, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per almeno il 30 % dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione:

— del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c),

— dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera d).

c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto portoghese corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente ogni anno all'inizio della campagna:

— di un quinto del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di cinque anni;

— di un settimo del proprio importo, se la seconda tappa ha una durata di sette anni.

La prima riduzione si effettua tuttavia all'inizio della seconda tappa.

d) Se il prezzo del prodotto portoghese, calcolato secondo la lettera b), è inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore.

e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto portoghese è pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a).

2. Qualora il mercato portoghese risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale, misure adeguate, che possono in particolare prevedere l'applicazione di un importo correttore secondo modalità da determinare, possono essere decise per quanto riguarda le importazioni in Portogallo di ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.

Sottosezione 4

Cereali

A. *Prima tappa*

Articolo 319

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore dei cereali, sono i seguenti:

a) smantellamento del monopolio di commercializzazione della Empresa pública de abastecimento de cereais (EPAC) al più tardi alla fine della prima tappa e liberalizzazione progressiva del commercio interno e delle esportazioni sul mercato portoghese;

b) eliminazione progressiva del monopolio di importazione dell'EPAC nel corso di un periodo di quattro anni;

c) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale ed umana che permetta le operazioni di intervento;

d) libera formazione dei prezzi;

e) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi, nonché

adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 320

1. Durante i primi quattro anni successivi all'adesione, la Repubblica portoghese modifica progressivamente il monopolio detenuto dall'EPAC per le importazioni e la commercializzazione dei cereali in Portogallo in modo che allo scadere del quarto anno sia garantita, per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri.

2. A tal fine, la Repubblica portoghese adatta la propria regolamentazione di cui all'articolo 261 e può, in deroga all'articolo 277, applicare all'importazione un regime organizzato come segue:

a) Le importazioni di cereali in Portogallo vengono effettuate in proporzione percentuale ai quantitativi annui importati nel corso dell'anno precedente fino a raggiungere le seguenti percentuali, da parte rispettivamente dell'EPAC e degli operatori privati:

Anno	EPAC	Operatori privati
1986	80%	20%
1987	60%	40%
1988	40%	60%
1989	20%	80%
1990	—	100%

b) Le importazioni di cui alla lettera a) che devono essere effettuate dagli operatori privati vengono aggiudicate tramite gare aperte senza discriminazione tra gli operatori economici.

Nell'ambito di tali gare, le offerte relative a prodotti di origine comunitaria sono corrette:

— della differenza tra i prezzi di mercato della Comunità e il prezzo del mercato mondiale, e

— di un importo corrispondente ad una preferenza forfettaria pari a 5 ECU per tonnellata.

c) Qualora le importazioni di prodotti di origine comunitaria non rappresentino ogni anno un quantitativo minimo pari al 15% del totale del quantitativo di cereali importati durante quello stesso anno, l'EPAC acquista nel corso dell'anno successivo, nella Comunità nella sua composizione attuale, il quantitativo mancante rispetto alla percentuale del 15% di cui sopra. Tale quantitativo si aggiunge pertanto all'obbligo di acquisto del 15% per il nuovo anno.

Un bilancio intermedio viene esteso alla fine della campagna 1988/1989; se da tale bilancio risulta che l'obbligo di acquisto per il 1989 rischia di non realizzarsi, possono essere adottate le misure necessarie a garantire il rispetto dell'obbligo.

B. *Seconda tappa*

Articolo 321

Nel settore dei cereali, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano ai prezzi d'intervento.

In questo settore si applicano parimenti gli articoli 241, 242 e 255.

Articolo 322

1. Per quanto riguarda i cereali per i quali non è fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile è derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.

Articolo 323

L'articolo 288 si applica all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Sottosezione 5

Carni suine

A. *Prima tappa*

Articolo 324

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare nel corso della prima tappa nel settore delle carni suine, sono i seguenti:

a) eliminazione della JNPP quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, nonché progressiva liberalizzazione del commercio interno, delle importazioni e delle esportazioni, al fine di garantire un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese;

b) istituzione di un organismo d'intervento e costituzione di una infrastruttura materiale ed umana che permetta le operazioni di intervento, adeguati alle nuove condizioni del mercato portoghese;

c) libera formazione dei prezzi su taluni mercati rappresentativi da stabilire;

d) creazione di un servizio d'informazione dei mercati agricoli per rilevare i corsi, nonché adeguata informazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

e) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, al fine di migliorare la redditività del settore;

f) proseguire e intensificare la lotta contro la peste suina africana, in particolare sviluppando unità di produzione a circuito chiuso.

B. *Seconda tappa*

Articolo 325

1. Nel settore delle carni suine, l'importo compensativo è calcolato in base agli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tal fine, l'importo compensativo applicabile per chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine.

Tuttavia, qualora tale importo non sia rappresentativo, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano al prezzo di tale prodotto in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale.

2. In questo settore, sono parimenti applicabili gli articoli 241, 242 e 255.

3. Per i prodotti, diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'importo compensativo è derivato da quello applicato a norma dei paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Sottosezione 6

Uova

A. *Prima tappa*

Articolo 326

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore delle uova, sono i seguenti:

a) eliminazione della JNPP, quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni al fine di instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato portoghese, nonché progressiva liberalizzazione del mercato interno;

b) libera formazione dei prezzi;

c) istituzione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevarne i corsi;

d) attuazione di misure destinate a favorire l'ammodernamento della strutture di produzione e di trasformazione.

B. *Seconda tappa*

Articolo 327

1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore delle uova, fatte salve le disposizioni dei paragrafi che seguono.

2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di uova in guscio.

3. L'importo compensativo applicabile, per unità, alle uova da cova è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un uova da cova.

4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo è derivato da quello delle uova in guscio, mediante coefficienti da determinare.

Sottosezione 7

Pollame

A. *Prima tappa*

Articolo 328

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del pollame, sono identici a quelli già citati per le uova all'articolo 326.

B. *Seconda tappa*

Articolo 329

1. Gli articoli 240, 241, 242 e 255 si applicano nel settore del pollame, fatti salvi i paragrafi che seguono.

2. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie.

3. L'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino.

4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato da quello applicabile alle carni macellate, mediante coefficienti da determinare.

Sottosezione 8

Riso

A. *Prima tappa*

Articolo 330

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del riso, sono identici a quelli già citati per i cereali all'articolo 319.

Articolo 331

1. Nel corso della prima tappa, la Repubblica portoghese modifica progressivamente il monopolio detenuto dall'EPAC per le importazioni e la commercializzazione del riso in Portogallo, in modo tale che alla fine della prima tappa venga garantita, per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri.

2. L'articolo 320 si applica mutatis mutandis alle importazioni di riso in Portogallo.

B. *Seconda tappa*

Articolo 332

1. Nel settore del riso, gli articoli 240, 285 e 287 si applicano al prezzo d'intervento del risone.

In questo settore sono parimenti applicabili gli articoli 241, 242, e 255.

2. L'importo compensativo per il riso semigreggio è quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

3. L'importo compensativo per il riso lavorato è l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

4. L'importo compensativo per il riso semilavorato è l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso è derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare.

6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Portogallo e il prezzo di entrata.

Sottosezione 9

Vino

A. *Prima tappa*

Articolo 333

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 264, che la Repubblica portoghese deve realizzare durante la prima tappa nel settore del vino, sono i seguenti:

a) eliminazione della Junta nacional do vinho (JNV), quale organismo di stato, alla fine della prima tappa, e modifica degli altri organismi pubblici nel settore dei vini, durante la prima tappa, nonché liberalizzazione del commercio interno e delle importazioni ed esportazioni e trasferimento delle

attività controllate dallo stato in materia di magazzinaggio e distillazione ai produttori e alle associazioni di produttori;

b) instaurazione progressiva del regime e del controllo degli impianti, simili a quelli della Comunità, per permettere una effettiva disciplina di impianto;

c) realizzazione di un progetto di ampelografia (classificazione delle varietà di viti) e di sinonimia (equivalenza tra i nomi di varietà di viti in Portogallo, da un lato, e equivalenza tra nomi protoghesi e nomi utilizzati nella Comunità nella sua composizione attuale, dall'altro) che preceda l'attuazione di un sistema di indagini statistiche sulle superfici viticole ai sensi della regolamentazione comunitaria, nonché la realizzazione di lavori specifici in materia di catasto viticolo;

d) creazione o trasferimento di centri di distillazione in numero e di capacità sufficienti in modo da permettere il conseguimento delle prestazioni viniche;

e) creazione di un servizio d'informazione dei mercati agricoli comprendente in particolare il rilevamento dei prezzi e una regolare analisi statistica;

f) formazione dei servizi amministrativi necessari al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

g) progressivo allineamento del sistema di prezzi portoghese sul sistema di prezzi comunitario;

h) divieto di irrigazione dei vigneti di uve da mosto, nonché di qualsiasi nuovo impianto su superfici irrigate;

i) attuazione, nel quadro del regime degli impianti, del piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti portoghesi che corrispondono agli obiettivi della politica comune in materia vitivinicola.

Articolo 334

La Repubblica portoghese prende le misure atte ad evitare qualsiasi estensione, durante la prima tappa, della superficie coltivata a vigneti che producono vino con titolo alcolometrico naturale inferiore o pari a 7% vol.

Articolo 335

In deroga alla regolamentazione comunitaria relativa alla percentuale massima di anidride solforosa nei vini, la Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare, durante la prima tappa, ai vini prodotti sul suo territorio, i limiti applicati in materia sotto il precedente regime nazionale.

Tuttavia, la Repubblica portoghese adotta le misure adeguate affinché, durante tale prima tappa, la percentuale di anidride solforosa venga progressivamente ridotta ai livelli comunitari, in modo che questi siano integralmente rispettati fin dall'inizio della tappa.

Articolo 336

Durante la prima tappa la Repubblica portoghese stabilisce, sulla base dello studio di ampelografia e di sinonimia di cui all'articolo 333, una classificazione delle varietà di vite relativamente ai vigneti portoghesi conforme all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 337/79 e alle disposizioni di applicazione di quest'ultimo articolo.

B. *Seconda tappa*

Articolo 337

Nel settore vitivinicolo, gli articoli 285 e 287 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola.

Articolo 338

1. Viene istituito un meccanismo di importi regolatori all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale dei prodotti di cui al paragrafo 2, provenienti dal Portogallo, che formano oggetto della fissazione di un prezzo di riferimento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati.

2. Tale meccanismo è disciplinato dalle seguenti norme:

a) Per i vini da tavola, viene riscosso un importo regolatore pari alla differenza tra i prezzi di orientamento in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale. Tuttavia, il livello di tale importo può essere adeguato, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto della situazione dei prezzi di mercato, secondo le varie categorie di vini e in ragione della loro qualità.

b) Per taluni vini a denominazione di origine e per gli altri prodotti che possano creare eventuali perturbazioni sul mercato, un importo regolatore può essere fissato, secondo la procedura prevista alla lettera a). L'importo regolatore è derivato da quello applicabile ai vini da tavola, secondo modalità da determinare.

3. L'importo regolatore è limitato ad un livello che assicuri condizioni di trattamento non meno favorevoli di quelle vigenti sotto il regime precedente l'adesione. A tale scopo l'importo è calcolato in modo che l'importo ottenuto aumentando il prezzo di orienta-

mento applicabile in Portogallo per il prodotto in questione dell'importo regolatore e dei dazi doganali che gli sono applicabili non superi il prezzo di riferimento vigente per il prodotto durante la campagna interessata.

4. Tenuto conto della situazione particolare del mercato dei vari prodotti di cui al paragrafo 2, si può decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, la fissazione di un importo regolatore per le esportazioni di uno o più di questi prodotti dalla Comunità nella sua composizione attuale verso il Portogallo.

Questo importo è fissato ad un livello che permetta di garantire una normale corrente di scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo, che non crei perturbazioni sul mercato portoghese dei prodotti in questione.

5. L'importo regolatore concesso è finanziato dalla Comunità mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Articolo 339

L'articolo 288 si applica all'aiuto all'impiego di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la preparazione di succo di uve.

Articolo 340

1. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivizione dei terreni piantati con varietà autorizzate temporaneamente secondo la classificazione stabilita conformemente all'articolo 333.

2. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varietà di ibridi produttori diretti che non figurano nella classificazione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3800/81.

Fino al termine della seconda tappa, tali varietà vengono considerate varietà di viti temporaneamente autorizzate.

3. In deroga all'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 337/79, le uve delle varietà autorizzate temporaneamente a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate, fino alla fine della seconda tappa, per l'elaborazione dei prodotti di cui a detto articolo.

Articolo 341

Fino alla fine del 1995, i vini prodotti nella regione del «vinho verde» con gradazione alcolica inferiore a 8,5% vol possono circolare sfusi soltanto nella loro regione di produzione.

Per tali vini, l'indicazione della gradazione alcolica effettiva deve figurare sull'etichetta.

Sezione VI

Altre disposizioni

Sottosezione 1

Misure veterinarie

Articolo 342

Per quanto riguarda gli scambi di carni fresche di pollame all'interno del proprio territorio, la Repubblica portoghese è autorizzata a rinviare a non oltre il 31 dicembre 1988 l'applicazione della direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di pollame.

Articolo 343

La Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, al massimo fino al 31 dicembre 1990, restrizioni all'importazione di riproduttori di razza pura della specie bovina, qualora le razze in questione non figurino sull'elenco delle razze autorizzate in Portogallo.

Sottosezione 2

Misure relative alla legislazione concernente le sementi e le piante

Articolo 344

1. La Repubblica portoghese è autorizzata a rinviare l'applicazione sul proprio territorio delle direttive qui indicate, secondo il calendario seguente:

a) non oltre il 31 dicembre 1988 per quanto riguarda le direttive:

— 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, per le specie Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L. e Vicia sativa L.;

— 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, per le specie Hordeum vulgare L., Oryza sativa L., Triticum aestivum L., emend. Fiori e pool Triticum durum desf. e Zea mais L.;

— 70/457/CEE relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, per le specie di cui ai trattini precedenti;

b) non oltre il 31 dicembre 1990, per quanto riguarda le direttive:

— 66/400/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

— 66/401/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), primo trattino;

— 66/402/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), secondo trattino;

— 66/403/CEE relativa alla commercializzazione di tuberiseme di patate;

— 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

— 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

— 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

— 70/457/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), terzo trattino;

— 70/458/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

— 71/161/CEE relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità.

2. La Repubblica portoghese:

a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente, entro e non oltre i termini fissati dal paragrafo 1, alle disposizioni delle direttive elencate nel medesimo paragrafo;

b) può limitare completamente o parzialmente, in anticipo sui termini fissati dal paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi o piante alle varietà di cui è ammessa la commercializzazione sul proprio territorio. Per quanto riguarda le specie contemplate dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, le varietà di cui è ammessa la commercializzazione sul suo territorio, a decorrere dal 1° marzo 1986, sono quelle oggetto dell'elenco notificato alla conferenza.

Durante i periodi concessi alla Repubblica portoghese per conformarsi alle due direttive citate, questo stato membro amplia ogni anno tale elenco, in modo da garantire la progressiva apertura del mercato portoghese alle altre varietà elencate nei cataloghi comuni;

c) esporta nel territorio degli stati membri attuali soltanto sementi e piante conformi alle disposizioni comunitarie;

d) rende le sementi e piante importate dai paesi terzi soggette:

— alle condizioni comunitarie fissate in materia di equivalenza, e

— pe quanto riguarda la varietà almeno alle stesse limitazioni di commercializzazione già applicate alle varietà elencate nei cataloghi comuni.

3. Durante i periodi di deroga di cui al paragrafo 1, la progressiva liberalizzazione degli scambi delle sementi e piante di determinate specie tra il Portogallo e la Comunità nella sua composizione attuale può essere decisa secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Tale liberalizzazione riguarderà innanzi tutto le sementi già oggetto, prima dell'adesione, di una decisione comunitaria di equivalenza. Tale liberalizzazione riguarderà anche altre specie non appena si verificheranno le condizioni necessarie a tale atto.

Sottosezione 3

Misure fitosanitarie

Articolo 345

La Repubblica portoghese è autorizzata a rinviare, non oltre il 31 dicembre 1990, l'applicazione della direttiva 69/465/CEE concernente la lotta contro il nematode dorato.

CAPO 4

Pesca

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 346

1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca.

2. Gli articoli 234, paragrafo 3, 253, lettera c) e 257 sono applicabili ai prodotti della pesca.

Sezione II

Accesso alle acque e alle risorse

Articolo 347

Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli stati membri attuali e di compentenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo è sottoposto al regime definito nella presente sezione.

Articolo 348

Soltanto le navi di cui all'articolo 349 possono esercitare la loro attività di pesca nelle zone e alle condizioni in esso indicate.

Articolo 349

1. L'attività di pesca delle navi portoghesi è limitata alle divisioni CIEM Vb, VI, VII e VIII a, b, d, esclusa, nel periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30' latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30' latitudine nord, nei limiti e alle condizioni definite nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Possibilità di pesca limitate alla cattura del melù e del suro nonché il corrispondente numero di navi e le relative modalità di accesso e di controllo sono fissati annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83 e per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1986.

3. Inoltre, tutte le possibilità di pesca per le specie che non sono soggette al regime del totale di catture ammesse, qui di seguito denominato TAC, nonché il corrispondente numero delle navi possono essere fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in base alla situazione esistente delle attività di pesca portoghesi nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale durante il periodo che precede immediatamente l'adesione nonché alla necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto delle limitazioni cui la pesca delle navi degli stati membri attuali è soggetta nelle acque portoghesi per le specie analoghe.

4. Le condizioni di esercizio dell'attività di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie.

5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilità di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Le modalità tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 350

Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunità in rapporto all'applicazione degli articoli 349 e 351. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 349 e 351 che si riveleranno necessari, compresi quelli sull'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 349, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1° gennaio 1996.

Articolo 351

1. Soltanto le navi battenti bandiera di uno stato membro attuale di cui al presente articolo possono esercitare la loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica portoghese, nelle zone e alle condizioni definite conformemente ai paragrafi seguenti.

2. Il numero di queste navi, autorizzate ad esercitare un'attività di pesca per le specie pelagiche non soggette ai TAC e alle quote, diverse dalle specie altamente migratorie, nelle divisioni CIEM IX, X e COPACE è fissato annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in funzione della situazione dell'attività di pesca della Comunità nella sua composizione attuale nelle acque portoghesi, durante il periodo che precede immediatamente l'adesione, nonché in funzione della necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto dei limiti fissati all'attività di pesca delle navi portoghesi nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale per le specie analoghe e per la prima volta prima del 1° gennaio 1986.

Le condizioni di esercizio dell'attività di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie.

3. Per quanto concerne la divisione CIEM X e la zona COPACE, fatto salvo il paragrafo 4 e in base alla prassi della pesca degli stati membri attuali durante gli anni

precedenti l'adesione, fino al 31 dicembre 1995 la pesca del tonno bianco è autorizzata soltanto durante un periodo massimo di otto settimane tra il 1° maggio e il 31 agosto dell'anno in questione da parte di centodieci navi che pescano con la lenza, non eccedenti 26 metri tra le perpendicolari, che utilizzino esclusivamente lenze a strascico. L'elenco delle navi autorizzate è notificato dagli stati membri interessati alla Commissione entro il trentesimo giorno precedente l'apertura del periodo di pesca.

4. Per il tonno tropicale l'attività di pesca è limitata fino al 31 dicembre 1995 per la divisione CIEM X a sud di 36° 30' nord nonché per la zona COPACE a sud di 31° nord e, a nord di questo parallelo, ad ovest di 17° 30' ovest.

5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilità di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Le modalità tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 352

1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera della Spagna e immatricolate e/o registrate in un porto situato sul territorio nel quale si applica la politica comune della pesca, alle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo e di competenza del CIEM e del COPACE è sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 9.

2. Le attività seguenti possono essere esercitate a titolo di attività di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1:

Specie	Quantità t	Zona	Attrezzo da pesca autorizzato	Periodo di autorizzazione della pesca	Numero totale di navi autorizzate (Elenco di base)	Numero di navi autorizzate ad esercitare simultaneamente la loro attività di pesca (Elenco periodico)
Specie demersali						
— Nasello	850	CIEM IX + COPACE (costa continentale)	rete a strascico	tutto l'anno	Nord del parallelo di Peniche (Cabo Carvoeiro): 17 Sud del parallelo di Peniche (Cabo Carvoeiro): 4	Nord del parallelo di Peniche (Cabo Carvoeiro): 9 Sud del parallelo di Peniche (Cabo Carvoeiro): 2
— Altri		CIEM IV + COPACE (costa continentale)	rete a strascico	tutto l'anno		
Specie pelagiche						
— Suro	2 250	CIEM IX + COPACE (costa continentale)	rete a strascico	tutto l'anno		
— Grandi migratori diversi dal tonno: pesce spada, verdesca, fieto		CIEM IX + COPACE (costa continentale)	palangrese di superficie	tutto l'anno	—	Nord del parallelo di Peniche (Cabo Carvoeiro): 75 Sud del parallelo di Peniche (Cabo Carvoeiro): 15
— Tonno bianco		CIEM IX + COPACE (costa continentale)	lenza a strascico	da maggio a luglio		da determinare

3. È vietato l'uso di reti da imbrocco.

4. Ogni palangaro può calare in acqua al massimo due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi è fissata a 20 miglia marine; la distanza tra gli ami non può essere inferiore a 2,70 metri.

5. La pesca dei crostacei non è autorizzata. Sono tuttavia autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite del 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo.

6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco è fissato prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

7. Possibilità e condizioni di accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo nella divisione CIEM X e nella zona COPACE sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 155, paragrafo 3.

8. Le modalità tecniche di applicazione del presente articolo, analogamente a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

9. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilità di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1° gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Articolo 353

Il regime definito negli articoli da 347 a 350, compresi gli adattamenti che il Consiglio potrà adottare a norma dell'articolo 350, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Sezione III

Risorse esterne

Articolo 354

1. Dal momento dell'adesione la Comunità gestisce gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi.

2. I diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di cui al paragrafo 1 rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

3. Appena possibile e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta in ciascun caso le decisioni appropriate per mantenere le attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per un periodo massimo di un anno.

Articolo 355

1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dalla Repubblica portoghese per i prodotti freschi della pesca orginari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo, sono soppressi al più tardi il 31 dicembre 1992.

2. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro.

3. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti di cui al paragrafo 1 delle imprese comuni luso-marocchine e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco è riportato nell'allegato XXVII.

Le navi interessate non potranno in nessun caso essere sostituite in caso di vendita, sparizione o demolizione.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Sezione IV

Organizzazione comune dei mercati

Articolo 356

1. I prezzi di orientamento applicabili alle sardine dell'Atlantico in Portogallo, da un lato, e nella Comunità nella sua composizione attuale, dall altro, formano oggetto di un ravvicinamento conformemente al paragrafo 2; il primo ravvicinamento ha luogo il 1° marzo 1986.

2. I prezzi di orientamento applicabili in Portogallo, da un lato, e nella Comunità nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di un ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, in base ai prezzi 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà della differenza esistente tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento è applicato il prezzo comune.

Articolo 357

1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 356 è istituito un sistema di sorveglian-

za, basato su prezzi di riferimento applicabili alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunità nella sua composizione attuale in provenienza dal Portogallo.

2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo.

3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1, effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 21 del regolamento CEE n. 3796/81 possono essere prese secondo la procedura prevista dall'articolo 33 di detto regolamento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 358

1. Dal momento dell'adesione, è instaurato un regime di indennità compensative per i produttori di sardine della Comunità nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a tale specie ai sensi dell'articolo 356.

2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo debba essere prorogato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, prima del 31 dicembre 1985 le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 359

Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi, rimangono invariati i coefficienti di adattamento applicabili nel 1984 alle sardine, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Sezione V

Regime applicabile agli scambi

Articolo 360

1. In deroga all'articolo 190, i dazi doganali applicabili ai prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

a) Per quanto riguarda i prodotti importati negli altri stati membri della Comunità in provenienza dal Portogallo:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto a 85,7 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto a 71,4 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto a 57,1 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto a 42,8 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto a 28,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto a 14,2 % del dazio di base,

— l'ultima riduzione, del 14,2 %, ha luogo il 1° gennaio 1992.

b) Per quanto riguarda prodotti importati in Portogallo in provenienza dagli altri stati membri della Comunità:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto a 87,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto a 75 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto a 62,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto a 50 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto a 37,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto a 25 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto a 12,5 % del dazio di base,

— l'ultima riduzione, del 12,5 % ha luogo il 1° gennaio 1993.

2. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione, applicabili alle preparazioni e alle conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunità, sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto a 90,9 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto a 81,8 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto a 72,7 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto a 63,6 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto a 54,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto a 45,4 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto a 36,3 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a 27,2 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1994 ogni dazio è ridotto a 18,1 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1995 ogni dazio è ridotto a 9 % del dazio di base,

— l'ultima riduzione, del 9 %, ha luogo il 1° gennaio 1996.

3. In deroga al paragrafo 1, i dazi doganali all'importazione negli stati membri della Comunità in provenienza dal Portogallo, per le sardine fresche, refrigerate e congelate, della sottovoce 03.01 B I d) della tariffa doganale comune e le preparazioni e conserve di tonno e di acciughe delle sottovoci 16.04 E e 16.04 ex F della tariffa doganale comune, sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

— il 1° marzo 1986 ogni dazio è ridotto a 87,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1987 ogni dazio è ridotto a 75 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1988 ogni dazio è ridotto a 62,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1989 ogni dazio è ridotto a 50 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1990 ogni dazio è ridotto a 37,5 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1991 ogni dazio è ridotto a 25 % del dazio di base,

— il 1° gennaio 1992 ogni dazio è ridotto a 12,5 % del dazio di base,

— l'ultima riduzione, del 12,5 %, ha luogo il 1° gennaio 1993.

4. In deroga all'articolo 197, la Repubblica portoghese modifica, per i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, la sua tariffa applicabile ai paesi terzi, riducendo il divario tra i dazi di base ed i dazi della tariffa doganale comune secondo le seguenti modalità:

— a decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 12,5 % il divario tra il dazio di base e quello della tariffa doganale comune

— A decorrere dal 1° gennaio 1987:

a) per le voci tariffarie per le quali i dazi di base non si scostano di più del 15 %, in più o in meno, dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi,

b) negli altri casi, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra i dazi di base e i dazi della tariffa doganale comune in sette parti uguali di 12,5 %, alle seguenti date:

— 1° gennaio 1987,

— 1° gennaio 1988,

— 1° gennaio 1989,

— 1° gennaio 1990,

— 1° gennaio 1991,

— 1° gennaio 1992.

La Repubblica portoghese applica integralmente la tariffa doganale comune a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Articolo 361

1. Fino al 31 dicembre 1992 le importazioni in Portogallo dei prodotti che figurano nell'allegato XXVIII, parte a), in provenienza dagli altri stati membri sono sottoposte ad un meccanismo complementare applicabile agli scambi, definito dal presente articolo.

2. Inoltre, fino al 31 dicembre 1990 le importazioni in Portogallo dei prodotti che figurano nell'allegato XXVIII, parte b), in provenienza dalla Spagna, sono sottoposte al meccanismo di cui al paragrafo 1.

3. Un bilancio di previsione d'approvvigionamento del Portogallo viene stabilito per ciascun prodotto interessato prima dell'inizio di ogni anno, in base alle importazioni effettuate nel corso dei tre anni precedenti. Questo bilancio mostra tanto le importazioni provenienti dagli altri stati membri quanto quelle provenienti dai paesi terzi. La parte intracomunitaria di questo bilancio è aumentata ogni anno di un fattore di progressività pari al 15%.

4. Oltre il limite della parte intracomunitaria, possono essere prese misure di limitazione o di sospensione delle importazioni.

5. Oltre il limite fissato per il bilancio globale d'approvvigionamento, la Repubblica portoghese può prendere misure conservative immediatamente applicabili. Queste misure sono immediatamente notificate alla Commissione che può sospenderne l'applicazione nel mese successivo a questa notifica.

6. Le modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 362

Durante il periodo di graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo, i prodotti elencati qui di seguito, in provenienza dal Portogallo, possono essere importati ogni anno nella Comunità nella sua composizione attuale in sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, entro i seguenti limiti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo in tonnellate
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:	
	D. Sardine	5 000
	E. Tonni	1 000
	ex F. Boniti, sgombri e acciughe:	
	— Sgombri	1 000

Articolo 363

1. Fino al 31 dicembre 1992, la Repubblica portoghese può mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XXIX, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento si applica a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.

CAPO 5

Relazioni esterne

Sezione I

Politica commerciale comune

Articolo 364

1. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale. Essa non concede ai paesi terzi nessun altro vantaggio rispetto alla Comunità nella sua composizione attuale per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti.

Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoché sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

2. La Repubblica portoghese mantiene nei confronti dei paesi a commercio di stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82. Essa non concede ai paesi a commercio di stato nessun altro vantaggio respetto ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda i contingenti fissati per questi prodotti.

Queste restrizioni quantitative rimangono in vigore almeno fintantoché sussistono restrizioni quantitative per gli stessi prodotti nei confronti di tutti i paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82.

Qualsiasi modifica del regime d'importazione in Portogallo dei prodotti non liberalizzati dalla Comunità nei confronti dei paesi a commercio di stato si effettua conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3420/83 e fatto salvo il primo comma.

La Repubblica portoghese non è tuttavia tenuta a reintrodurre nei confronti dei paesi a commercio di stato restrizioni quantitative all'importazione per i prodotti liberalizzati nei confronti di questi paesi e che sono ancora sottoposti a restrizioni quantitative nei confronti di paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

3. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo mantenere, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, restrizioni quantitative all'importazione in forma di contingenti per i prodotti e gli importi indicati nell'allegato XXX a titolo di deroghe temporanee ai regimi comuni di liberalizzazione delle importazioni previsti dai regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3419/83, modificato dal regolamento (CEE) n. 453/84, a condizione che, per quanto riguarda i paesi membri dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, queste restrizioni siano state notificate prima dell'adesione nel quadro di detto accordo.

Le importazioni di questi prodotti sono sottoposte interamente ai regimi comuni di liberalizzazione in vigore al 1° gennaio 1993. I contingenti sono aumentati progressivamente fino a questa data, conformemente al paragrafo 4.

4. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 3 è del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, durante il periodo di applicazione delle misure transitorie, le importazioni effettuate nel corso di due anni consecutivi siano inferiori al 90% dei contigenti annui aperti conformemente al paragrafo 3, la Repubblica portoghese abolisce le restrizioni quantitative in vigore.

5. La Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione in forma di contigenti nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti indicati nel protocollo n. 23 che non sono liberalizzati dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi e per i quali essa mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, per gli importi e almeno fino alle date rispettivamente previsti in detto protocollo.

Qualsiasi modifica nel regime d'importazione in Portogallo dei prodotti di cui al primo comma è effettuata in conformità alle norme e procedure previste dai regolamenti (CEE) n. 288/82 e (CEE) n. 3420/83 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2.

6. Per conformarsi agli obblighi che incombono alla Comunità a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nei confronti dei paesi a commercio di stato membri di tale accordo, la Repubblica portoghese estende, se del caso e nella misura necessaria, a detti paesi le misure di liberalizzazione che essa dovrà prendere nei confronti degli altri paesi terzi membri dell'accordo, tenendo tuttavia conto delle misure transitorie convenute.

Articolo 365

1. Dal 1° marzo 1986 la Repubblica portoghese applica il sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE. Tuttavia, quanto ai prodotti elencati nell'allegato XXXI, la Repubblica portoghese si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1992, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate partendo dai dazi di base di cui all'articolo 189, paragrafo 2. Il ritmo di questi allineamenti è identico a quello fissato nell'articolo 197.

2. a) Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato, le aliquote preferenziali previste o calcolate sono applicate progressivamente ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica portoghese nei confronti dei paesi terzi, secondo le modalità generali di cui alla lettera b) o le modalità particolari di cui agli articoli 289 e 295.

b) La Repubblica portoghese applica dal 1° marzo 1986 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il seguente ritmo:

- il 1° marzo 1986, il divario è ridotto al 90,9% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1987, il divario è ridotto all'81,8% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1988, il divario è ridotto al 72,7% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1989, il divario è ridotto al 63,6% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1990, il divario è ridotto al 54,5% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1991, il divario è ridotto al 45,4% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1992, il divario è ridotto al 36,3% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1993, il divario è ridotto al 27,2% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1994, il divario è ridotto al 18,1% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1995, il divario è ridotto al 9,0% del divario iniziale.

La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1° gennaio 1996.

c) In deroga alla lettera b), per i prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 e 16.05 e sottovoci 05.15 A e 23.01 B della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese applica, dal 1° marzo 1986, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente sistema:

- il 1° marzo 1986, il divario è ridotto all'87,5% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1987, il divario è ridotto al 75,0% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1988, il divario è ridotto al 62,5% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1989, il divario è ridotto al 50,0% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1990, il divario è ridotto al 37,5% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1991, il divario è ridotto al 25,0% del divario iniziale,
- il 1° gennaio 1992, il divario è ridotto al 12,5% del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

Sezione II

Accordi delle Comunità con taluni paesi terzi

Articolo 366

1. Dal 1° gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 368.

Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi.

2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunità, di un regime comune per le sue relazione con ogni paese terzo contraente, nonché l'identità dei diritti e degli obblighi degli stati membri.

3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica portoghese a detti paesi, di un trattamento più favorevole di quello applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale.

In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunità nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 368, per un identico periodo, fatte salve eventuali deroghe specifiche.

4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano l'applicazione, da parte della Repubblica portoghese nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 368 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Portogallo in provenienza da altri paesi terzi.

Articolo 367

Qualora per motivi indipendenti dalla volontà della Comunità o della Repubblica portoghese i protocolli di cui all'articolo 366, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1° gennaio 1986, la Comunità prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione.

In ogni caso il trattamento della nazione più favorita viene applicato dal 1° gennaio 1986 da parte della Repubblica portoghese ai paesi di cui all'articolo 368

Articolo 368

1. Gli articoli 366 e 367 si applicano:

— agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Iugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonché agli accordi conclusi con paesi terzi, riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE;

— al nuovo accordo tra la Comunità e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmato l'8 dicembre 1984.

2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica portoghese e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Articolo 369

La Repubblica portoghese si ritira con effetto al 1° gennaio 1986 dalla convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio, firmata il 4 gennaio 1960.

Sezione III

Prodotti tessili

Articolo 370

1. Dal 1° gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonché gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunità nel quadro di tale accordo o con altri paesi terzi. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi, al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso il Portogallo in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunità.

2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1° gennaio 1986, la Comunità prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.

CAPO 6

Disposizioni finanziarie

Articolo 371

1. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli stati membri con risorse proprie delle Comunità, in appresso denominata «decisione del 21 aprile 1970», si applica conformemente agli articoli da 372 a 375.

2. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 fatto negli articoli del presente capo si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio, del

7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultima decisione.

Articolo 372

Le entrate denominate «prelievi agricoli», di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all'importazione negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo ed i paesi terzi a norma degli articoli da 233 a 345, 210, paragrafo 3 e 213.

Tuttavia soltanto dall'inizio della seconda tappa queste entrate comprendono i prelievi e gli altri importi di cui al primo comma costatati per i prodotti soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341.

In deroga al comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere prima della fine della prima tappa la restituzione al Portogallo, entro limiti e secondo modalità da definire e per un periodo non superiore a due anni, delle entrate provenienti dagli importi compensativi «adesione» applicati dal Portogallo alle importazioni di cereali dagli altri stati membri.

Articolo 373

Le entrate denominate «dazi doganali» di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970 comprendono fino al 31 dicembre 1992 i dazi doganali calcolati come se il Portogallo applicasse dal momento dell'adesione, negli scambi con i paesi terzi, le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonché per i prodotti agricoli soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341.

Tuttavia, queste entrate non comprendono, per la durata della prima tappa, i dazi doganali sui prodotti agricoli importati in Portogallo e soggetti ad un regime di transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341.

In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 210 paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione.

La Repubblica portoghese provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo è messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali così calcolati in base alle costatazioni fatte nel corso del mese in questione.

Dal 1° gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui agli articoli da 309 a 341, soggetti ad una transizione per tappe, nonché per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, questi dazi sono dovuti integralmente dal 1° gennaio 1996.

Articolo 374

L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5 della decisione del 21 aprile 1970 è integralmente dovuto dal 1° gennaio 1986.

La deroga di cui all'articolo 15, punto 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio non influisce sull'importo dei diritti dovuti a norma del primo comma.

La Comunità restituisce alla Repubblica portoghese, a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, nel mese successivo a quello in cui esso è messo a disposizione della Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dai contributi finanziari sulla base del prodotto nazionale lordo, secondo le seguenti modalità:

— 87 % nel 1986,

— 70 % nel 1987,

— 55 % nel 1988,

— 40 % nel 1989,

— 25 % nel 1990,

— 5 % nel 1991.

La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe al Portogallo per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 375

Per evitare che sia a carico della Repubblica portoghese il rimborso degli anticipi concessi alla Comunità dai suoi stati membri anteriormente al 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese fruisce di una compensazione finanziaria a titolo di detto rimborso.

CAPO 7

Altre disposizioni

Articolo 376

In deroga all'articolo 60 del trattato CECA e alle sue disposizioni di applicazione, fino al 31 dicembre 1992 le imprese siderurgiche portoghesi possono applicare, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, un prezzo cif franco porto di destinazione pari ad un prezzo di parità in vigore sul territorio continentale della Repubblica portoghese.

Articolo 377

Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese può derogare all'articolo 95 del trattato CEE per quanto riguarda le accise sui tabacchi manufatturati prodotti nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, alle condizioni fissate nell'allegato XXXII per l'applicazione della direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 378

1. Gli atti elencati nell'allegato XXXII del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi stati membri alle condizioni previste in tale allegato.

2. Su richiesta debitamente motivata del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può prendere prima del 1° gennaio 1986 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni delle Comunità adottati tra il 1° gennaio 1985 e la data della firma del presente atto.

Articolo 379

1. Fino al 31 dicembre 1992 in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

Alle stesse condizioni uno stato membro attuale può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o dei due nuovi stati membri.

Questa disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 1995 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente.

2. Su richiesta dello stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione.

In caso di difficoltà economiche gravi, su domanda espressa dello stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente.

Fatte salve le disposizioni dei capi 3 dei titoli II e III, nel settore dell'agricoltura e della pesca, quando il mercato di uno stato membro è perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e l'uno o l'altro nuovo stato membro o tra questi, la Commissione, su domanda dello stato membro interessato, delibera sulle misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie entro ventiquattro ore a decorrere dalla ricezione della domanda. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto.

3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

4. In caso di difficoltà gravi che siano suscettibili di protrarsi sul mercato del lavoro del Granducato del Lussemburgo, questo stato membro può domandare di essere autorizzato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma e alle condizioni di cui al paragrafo 3, ad applicare temporaneamente fino al 31 dicembre 1995 misure di salvaguardia, nel quadro delle disposizioni nazionali che disciplinano il cambiamento dell'impiego, nei confronti dei lavoratori cittadini di un nuovo stato membro ammessi, posteriormente alla data di questa autorizzazione, ad immigrare nel Granducato alla scopo di esercitare un lavoro salariato.

Articolo 380

1. Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di qualsiasi altro interessato e secondo le regole di procedura che saranno adottate immediatamente dopo l'adesione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunità nella sua composizione attuale e i nuovi stati membri o tra i nuovi stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine.

Se le pratiche di dumping continuano a sussistere la Commissione autorizza lo stato membro o gli stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizione e le modalità.

2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.

3. Le misure adottate prima dell'adesione a norma del regolamento (CEE) n. 2176/84 e della decisione 2177/84/CECA nei confronti dei nuovi stati membri nonché quelle adottate prima dell'adesione a norma della legislazione antidumping dei nouvi stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale rimangono provvisoriamente in vigore e formeranno oggetto di un esame da parte della Commissione che decide in merito alla loro modifica o abrogazione. Questa modifica o abrogazione è attuata, secondo i casi, dalla Commissione o dalle autorità nazionali in questione. Le procedure iniziate prima dell'adesione in Spagna, in Portogallo o nella Comunità nella sua composizione attuale proseguono conformemente al paragrafo 1.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE ATTO

TITOLO I

INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI

Articolo 381

L'Assemblea si riunisce al più tardi un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 382

Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 383

1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione è completata mediante la nomina di tre membri supplementari e la designazione di un sesto vicepresidente tra i membri della Commissione allargata. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Il mandato del sesto vicepresidente designato scade simultaneamente a quello degli altri cinque vicepresidenti.

2. Prima del 31 dicembre 1986 il Consiglio esamina per la prima volta se conviene applicare l'articolo 14, quarto comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

3. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Articolo 384

1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia è completata con la nomina di due giudici.

2. Il mandato di uno dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1988. Questo giudice è designato a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 1991.

3. Immediatamente dopo l'adesione è nominato un sesto avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1988.

4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura così adattato è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1° gennaio 1986 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta

plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1985.

Articolo 385

Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti è completata con la nomina di due membri supplementari. Il mandato dei membri così nominati scade il 17 ottobre 1987.

Articolo 386

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di 33 membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 387

Immediatamente dopo l'adesione il comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e completato con la nomina di membri supplementari. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 388

Immediatamente dopo l'adesione il comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di cinque membri supplementari. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 389

Immediatamente dopo l'adesione il comitato monetario è completato con la nomina dei membri che rappresentano i nuovi stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Articolo 390

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Articolo 391

1. Per i comitati elencati nell'allegato XXXIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. I comitati elencati nell'allegato XXXIV sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

TITOLO II

APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 392

Dal momento dell'adesione i nuovi stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notifica delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purché tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli stati membri attuali.

Articolo 393

L'applicazione, in ciascuno dei nuovi stati membri, degli atti elencati nell'allegato XXXV del presente atto e rinviata fino alle date indicate in tale elenco.

Articolo 394

1. È differita fino al 1º marzo 1986:

a) l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che formano oggetto di un regime speciale;

b) l'applicazione alla Comunità nella sua composizione attuale delle modifiche apportate dal presente atto alla regolamentazione soprammenzionata, comprese quelle risultanti dall'articolo 396.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile agli adattamenti degli atti delle istituzioni della Comunità concernenti la politica agricola comune che saranno effettuati, conformemente all'articolo 396, allo scopo di stabilire il numero di voti che esprimerà, dal momento dell'adesione, la maggioranza qualificata nell'ambito della procedura dei comitati di gestione o di altri comitati simili istituiti nel campo dell'agricoltura.

3. Fino al 28 febbraio 1986 il regime applicabile agli scambi tra un nuovo stato membro, da un lato, e la

Comunità nella sua composizione attuale, l'altro nuovo stato membro o i paesi terzi, dall'altro, è quello applicabile prima dell'adesione.

Articolo 395

I nuovi stati membri mettono in vigore le misure per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XXXVI o in altre disposizioni del presente atto.

Articolo 396

1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunità non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell' adesione.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

Articolo 397

I testi degli atti delle istituzioni delle Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua spagnola e in lingua portoghese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sette lingue attuali. Essi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

Articolo 398

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza all'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

Articolo 399

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 400

Gli allegati da I a XXXVI, i protocolli dal n. 1 al n. 25, acclusi al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 401

Il governo della Repubblica francese rimetterà ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

Articolo 402

Il governo della Repubblica italiana rimetterà ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compresi i trattati relativi all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Republica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua spagnola e in lingua portoghese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Articolo 403

Il segretario generale rimetterà ai governi dei nuovi stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 26

dell'atto di adesione

I. LEGISLAZIONE DOGANALE

1. Nei seguenti atti ed agli articoli indicati il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».

   a) Regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 1318/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 (GU n. L 139 del 25. 6. 1971, pag. 6),

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   Articolo 14, paragrafo 2.

   b) Regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979 (GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 1),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — regolamento (CEE) n. 3813/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981 (GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 28),

   — regolamento (CEE) n. 3617/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 382 del 31. 12. 1982, pag. 6).

   Articolo 57, paragrafo 2.

   c) Regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980 (GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3193/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980 (GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1),

   Articolo 19, paragrafo 2.

   d) Regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982 (GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 1).

   Articolo 12, paragrafo 3, lettera a).

   e) Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1).

   Articolo 143, paragrafo 2.

   f) Regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983 (GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1568/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984 (GU n. L 151 del 7. 6. 1984, pag. 5).

   Articolo 15, paragrafo 2.

   g) Direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1), modificata da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — direttiva 72/242/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1972 (GU n. L 151 del 5. 7. 1972, pag. 16),

   — direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — direttiva 83/89/CEE del Consiglio, del 7 febbraio 1983 (GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 1),

   — direttiva 83/307/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 (GU n. L 162 del 22. 6. 1983, pag. 20), rettificata nella GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 22,

   — direttiva 84/444/CEE della Commissione, del 26 luglio 1984 (GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 28).

   Articolo 28, paragrafo 2.

   h) Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 (GU n. L 73 del 19. 3. 1976, pag. 18), modificata da:

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — direttiva 79/1071/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 10).

   Articolo 22, paragrafo 2.

i) Direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19) modificata da:

— direttiva 81/465/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 34),

— direttiva 81/853/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1).

Articolo 26, paragrafo 2.

2. Regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione, del 6 giugno 1969 (GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 31), modificato da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Nell'allegato il testo del formulario del «certificato» è sostituito dal testo seguente:

CERTIFIKAT / BESCHEINIGUNG / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE / CERTIFICADO / CERTIFICAT / CERTIFICATO / CERTIFICAAT / CERTIFICADO

N° / Nr / N. / No / αρ

for tilberedte produkter betegnet »oste-fondue« i engangsemballage med et nettoindhold på mindre end eller lig med 1 kg

für „Käsefondue" genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

για τα παρασκευασματα υπό την ονομασία «Τετηγμένοι τυροί» παρουσιαζόμενα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομενου κατωτερου η ισου προς 1 kg.

for preparations known as 'cheese fondues' put up in immediate packings of a net capacity of one kilogram or less

para las preparaciones llamadas «fondues» presentadas en envases inmediatos con un contenido neto inferior o igual a 1 kg

pour les préparations dites «fondues» présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme

per le preparazioni dette «fondute» presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

voor de preparaten „fondues" genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of minder

para as preparacões denominadas «fondues» apresentadas em embalagens imediatas com um conteúdo líquido inferior ou igual a 1 kg

Vedkommende myndighed / Die zuständige Stelle / Η αρμόδια αρχή / The competent authority / La autoridad competente / L'autorité compétente / L'autorità competente / De bevoegde autoriteit / A autoridade competente

bekræfter, at sendingen på
bescheinigt, daß die Sendung von
πιστοποιει ότι η αποστολή
certifies that the parcel of
certifica que la partida de
certifie que le lot de
certifica che la partita di
bevestigt dat de partij van
certifica que o lote de

kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr. . . . af
Kilogramm, für welche die Rechnung Nr. . . . vom
χιλιογράμμων προϊόντος, περιλαμβανομένου στο τιμολόγιο αριθ. . . . της
kilograms of product covered by invoice No . . . of
kilogramos, objeto de la factura n° . . . de
kilogrammes de produit faisant l'objet de la facture n° . . . du
chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n. . . . del
kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. . . . van
quilogramas de produto a que se refere a factura n°. . . . de

udstedt af / ausgestellt wurde durch / εκδοθέν από / issued by / expedida por / délivrée par / emessa da / afgegeven door / amitida por:

oprindelsesland / Ursprungsland / χώρα καταγωγής / country of origin / país de origen / pays d'origine / paese d'origine / land van oorsprong / país de origem:

bestemmelsesland / Bestimmungsland / χώρα προορισμού / country of destination / país de destino / pays de destination / paese destinatario / land van bestemming / país de destino:

svarer til følgende karakteristika:

folgende Merkmale aufweist:

ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

has the following characteristics:

responde a las características siguientes:

repond aux caractéristiques suivantes:

risponde alle seguenti caratteristiche:

de volgende kenmerken vertoont:

satisfaz as características seguintes:

Dette produkt har et vægtindhold af mælkefedt på mindst 12 og højst 18 procent.

Dieses Erzeugnis hat einen Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtshundertteilen.

Το προϊόν αυτό περιέχει κατά βάρος λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα ίσες ή ανώτερες του 12 % και κατώτερες του 18 %.

This product has a milk fat content equal to or exceeding 12 % and less than 18 % by weight.

Este producto tiene un contenido en peso de materias grasas procedente de la lecne igual o superior al 12 % e inferior al 18 %.

Ce produit a une teneur en poids en matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure a 18 %.

Tale prodotto ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %.

Dit produkt heeft een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen gelijk aan of hoger dan 12 %, doch lager dan 18 %.

Este produto tem um teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite igual ou superior a 12 % e inferior a 18 %.

Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostesorter end Emmentaler eller Gruyère,

Es ist hergestellt aus Schmelzkäse, zu dessen Erzeugung keine anderen Kasesorten als Emmentaler oder Greyerzer verwendet wurden,

Παρασκευάστηκε με βάση τετηγμένους τυρούς, στην παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλα τυριά παρα μονο Emmental και Γραβιέρα,

It is prepared with processed cheeses made exclusively from Emmental or Gruyère cheese,

Ha sido obtenido a partir de quesos fundidos en cuya fabricación se han utilizado solamente Emmental o Gruyère,

Il a été obtenu à partir de fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental ou le gruyère,

È stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera,

Het werd verkregen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabricatie ervan geen andere kaassoorten dan Emmental of Gruyère werden verwerkt,

Foi obtido a partir de queijos fundidos em cujo fabrico só entram os queijos Emmental ou Gruyère,

med tilsætning af hvidvin, kirsebærbrændevin (kirsch), stivelse og krydderier.

mit Zusätzen von Weißwein, Kirschwasser, Stärke und Gewürzen.

με προσθήκη λευκού οίνου, αποστάγματος κερασιών, αμύλου και μπαχαρικών.

with added white wine, kirsch, starch and spices.

con la adición de vino blanco, aguardiente de cerezas (kirsch), fécula y especias.

avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de *cerises* (kirsch), *de* fécule et d'épices.
con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie.
met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen.
com adição de vinho branco, aguardente de cereias (kirsch), fécula e especiarias.

De ved fabrikationen anvendte Emmentaler- eller Gruyère-oste er fremstillet i eksportlandet.
Die zu seiner Herstellung verwendeten Käsesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden.
Τα τυριά Emmental ή Γραβιέρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παρασκευή παρήχθησαν στήν εξάγουσα χώρα.
The Emmental and Gruyère cheeses used in its manufacture were made in the exporting country.
Los quesos Emmental o Gruyère utilizados en su fabricación han sido obtenidos en el país exportador.
Les fromages emmental ou gruyère utilisés à sa fabrication ont été fabriqués dans le pays exportateur.
I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la *sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese* esportatore.
De voor de bereiding ervan verwerkte Emmentaler of Gruyère kaassoorten werden in het uitvoerland bereid.
Os queijos Emmental ou Gruyère utilizados no seu fabrico foram produzidos no país exportador.

Sted og dato for udstedelsen:
Ausstellungsort und -datum:
Τόπος και ημερομηνία εκδοσεως:
Place and date of issue:
Lugar y fecha de expedición:
Lieu et date d'émission:
Luogo e data *d'emissione:*
Plaats en datum van afgifte:
Local e data de emissão:

Den udstedende myndigheds stempel:
Stempel der ausstellenden Stelle:
Σφραγίδα του εκδίδοντος οργανισμού:
Stamp of issuing body:
Sello del organismo expedidor:
Cachet de l'organisme émetteur:
Timbro dell'organismo emittente:
Stempel van het met de afgifte belaste bureau:
Carimbo do organismo emissor:

Underskrift(er):
Unterschrift(en):
Υπογραφή(ες):
Signature(s):
Firma(s):
Signature(s):
Firma(e):
Handtekening(en):
Assinatura(s):

3. Regolamento (CEE) n. 2552/69 della Commissione, del 17 dicembre 1969 (GU n. L 320 del 20. 12. 1969, pag. 19), modificato da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— regolamento (CEE) n. 768/73 della Commissione, del 26 febbraio 1973 (GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 25),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Nell'allegato I il testo del formulario del «certificato di autenticità» è sostituito dal testo seguente:

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANEXO I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Ægtheds certifikat / Echtheitszeugnis / Πιστοποιητικο γνησιοτητας / Certificate of authenticity / Certificado de autenticidad / Certificat d'authenticité / Certificato di autenticità / Certificaat van echtheid / Certificado de autenticidade

Nr / No / N° / N. / *άρ*

BOURBON WHISKEY

Afsender (navn og adresse) . . . .
Absender (Name und Adresse) . . . .
Αποστολέας ('Ονομα και διεύθυνση) . . . .
Consignor (name and address) . . . .
Remitente (nombre y dirección) . . . .
Expéditeur (nom et adresse)
Speditore (cognome e indirizzo)
Afzender (naam en adres)
Expedidor (nome e endereço)

Forsendelsesmåde, skib/fly . . . .
Verschifft durch M/S — versandt durch Flugzeug . . . . . .
Αποστολή ατμοπλοϊκώς — αεροπορικώς . . . .
Shipped by S/S — by air . . . .
Remitido por barco — por avión . . . .
Expédié par bateau — par avion
Spedito per nave — con aeroplano
Verscheept per schip — verzonden per vliegtuig
Expedido por barco — por avião

Modtager (navn og adresse)
Empfänger (Name und Adresse)
Παραλήπτης ('Ονομα και διεύθυνση)
Consignee (name and address)
Destinatario (nombre y dirección)

Destinataire (nom et adresse)
Destinatario (cognome e indirizzo)
Geadresseerde (naam en adres)
Destinatário (nome e endereço)

Antal kolli Anzahl der Packstücke Αριθ. Κόλλων Number of packages Numero de bultos Nombre de colis Numero dei colli Aantal colli Quantidade de volumes	Mærker og numre Zeichen und Nummern Σημεία και αριθμοί Serial numbers and marks Marcas y números Marques numéros Marche e numeri Merken en nummers Marcas e números	Antal / Anzahl / Αριθμός / Quantity / Cantidad / Nombre / Quantità / Aantal / Quantidade		Vægt / Gewicht / Βάρος / Weight / Peso / Poids / Peso / Gewicht / Peso		Kvantum Menge Ποσότητα Quantity Cantidad Quantité Quantità Hoeveelheid Quantidade (l)	Bemærkninger Bemerkungen Παρατηρήσεις Observations Observaciones Observations Osservazioni Opmerkingen Observações
		Fade Fässer Βαρελιών Casks Barriles Fûts Fusti Fusten Cascos	Flasker Flaschen Φιαλών Bottles Butellas Bouteilles Bottiglie Flessen Garrafas	brutto brutto μεικτό gross bruto brut lordo bruto bruto	netto netto καθαρό net neto net netto netto liquido		

The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bekræfter, at forannævnte Bourbon-whisky med en styrke på højst 160° proof (80° Gay-Lussac) er fremstillet i USA i en arbejdsgang udelukkende ved destillering af gæret urt af en kornblanding indeholdende mindst 51 % majs, og at den er lagret i mindst 2 år i nye, indvendigt forkullede egetræsfade.

Das Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bestätigt, daß der obengenannte Bourbon-Whiskey in den USA unmittelbar mit einer Stärke von höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreidemaische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen hergestellt wurde und daß er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfässern gelagert hat.

To Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms πιστοποιεί ότι το ουΐσκυ Bourbon πού περιγράφεται ανωτέρω παρηχθη στις ΗΠΑ κατ'ευθείαν σε 160° proof (80° Gay-Lussac), κατά μέγιστο όριο, αποκλειστικά από απόσταξη γλεύκων ζυμωθέντων από μίγμα δημητριακών που περιέχει τουλάχιστον 51 % σπόρους αραβοσίτου και έχει ωριμάσει επί δύο ετη, τουλαχιστον, μέσα σε καινούργια βαρέλια δρύϊνα, τα οποία εξωτερικώς έχουν επανθρακωθεί.

The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifies that the above Bourbon whiskey was distilled in the United States at not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not less than 51 % was corn graïn (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers.

El Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifica que el whisky Bourbon descrito anteriormente ha sido obtenido en USA directamente a 160° proof (80° Gay-Lussac) como maximo, exclusivamente por destilación de mostos fermentados de una mezcia de cereales que contienen como mínimo 51 % de maiz y que ha envejecido al menos durante dos años em barriles de roble nuevos, superficialmente carbonizados.

Le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu aux Etats-Unis directement à 160 degrés *proof* (80 degrés Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de moûts fermentés d'un mélange de céréales contenant au moins 51 % de grains de maïs et qu'il a vieilli pendant au moins deux ans en fûts de chêne neufs superficiellement carbonisés.

Il Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, certifica che il whiskey Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli USA direttamente a non più di 160° *proof* (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermentati di una miscela di cereali contenente almeno 51 % di granturco e che è stato invecchiato per almeno due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente.

Het Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whiskey met een sterkte van niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in één produktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaande uit ten minste 51 gewichtspercenten (%) maïs en dat deze whiskey gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde verkoolde, eikehouten vaten.

O Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifica que o whisky Bourbon acima descrito foi obtido nos U.S.A., directamente a 160° proof (80° Gay-Lussac), no maximo, exclusivamente por destilação de mostos fermentados de una mistura de cereais que contem, no mínimo, 51 % de milho e que foi envelhecido pelo menos durante dois anos em cascos de carvalho, novos e superficialmente carbonizados.

Sted og dato for udstedelsen

Ort und Datum der Ausstellung

Τόπος και ημερομηνία εκδόσεως

Place and date of issue

Lugar y fecha de expedición:

Lieu et date d'émission

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte

Local e data de emissão:

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms

(Underskrift af autoriseret embedsmand)
(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)
(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου)
(Signature of authorized Bureau Officer)
(Firma del funcionario habilitado)
(Signature du fonctionnaire habilité)
(Firma del funzionario abilitato)
(Handtekening van de gemachtigde ambtenaar)
(Assinatura do funcionario competente)

Department of the Treasury's stempel
Stempel des Department of the Treasury
Σφραγίδα του Department of the Treasury
Seal of the Department of the Treasury
Sella del Department of the Treasury
Sceau du Department of the Treasury
Timbro del Department of the Treasury
Stempel van het Department of the Treasury
Carimbo do Department of the Treasury

4. Regolamento (CEE) n. 3184/74 della Commissione, del 6 dicembre 1974 (GU n. L 344 del 23. 12. 1974, pag. 1), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag 17), rettificato nella GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 24.

   Sono aggiunti i seguenti termini:

   — all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma: «EXPEDIDO A POSTERIORI» e «EMITIDO A POSTERIORI»;

   — all'articolo 30, primo comma: «DUPLICADO» e «SEGUNDA VIA»;

   — all'articolo 36, paragrafo 2: «Procedimiento simplificado» e «Procedimento simplificado».

5. Regolamento (CEE) n. 1120/75 della Commissione, del 17 aprile 1975 (GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 3277/75 della Commissione, del 15 dicembre 1975 (GU n. L 325 del 17. 12. 1975, pag. 16),

   — regolamento (CEE) n. 1379/76 della Commissione, del 16 giugno 1976 (GU n. L 156 del 17. 6. 1976, pag. 13),

   — regolamento (CEE) n. 1216/77 della Commissione, del 7 giugno 1977 (GU n. L 140 dell'8. 6. 1977, pag. 16),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — regolamento (CEE) n. 3391/83 della Commissione, del 28 novembre 1983 (GU n. L 336 del 1. 12. 1983, pag. 55).

L'allegato I è così completato:

«*ANEXO I*

1. Exportador
2. Número
4. Destinatario
5. CERTIFICADO DE DENOMINACION DE ORIGEN
6. Medio de transporte
7. VINO DE OPORTO
8. Lugar de descarga
9. Marcas y números, número y naturaleza de los bultos
10. Peso bruto
11. Litros
12. Litros (en letras)
13. Visado del organismo expedidor (ver traduccion en el nº 15)
14. Visado de la aduana
15. Se certifica que el vino descrito en este documento se ha producido en la región delimitada del Duero y se considera segun las leyes portuguesas auténtico VINO DE OPORTO

    Este vino responde a la definición de vino generoso prevista en la nota complementaria 4 c) del capítulo 22 del Arancel Aduanero Común de la Comunidad Económica Europea.
16. (1) Espacio reservado para otras indicaciones del país exportador.»

L'allegato II è così completato:

«*ANEXO II*

1. Exportador
2. Número
4. Destinatario
5. CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN
6. Medio de transporte
7. VINO DE MADEIRA
8. Lugar de descarga
9. Marcas y números, número y naturaleza de los bultos
10. Peso bruto
11. Litros
12. Litros (en letras)
13. Visado del organismo expedidor (ver traduccion en el nº 15)
14. Visado de la aduana
15. Se certifica que el vino descrito en este documento se ha producido en la región delimitada de Madeira y se considera según las leyes portuguesas autentico VINO DE MADEIRA.

    Este vino responde a la definición de vino generoso prevista en la nota complementaria 4 c) del capitulo 22 del Arancel Aduanero Común de la Comunidad Económica Europea.
16. (1) Espacio reservado para otras indicaciones del país exportador.»

L'allegato III è così completato:

«*ANEXO III*

1. Exportador
2. Número
4. Destinatário
5. CERTIFICADO DE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM
6. Meio de transporte
7. VINHO DE XERÊS
8. Lugar de descarga
9. Marcas y numeros, quantidade e tipo das vasilhas
10. Peso bruto
11. Litros
12. Litros (por extenso)

13. Visto do organismo emissor (ver tradução no nº 15)
14. Visto da alfândega
15. Certifica-se que o vinho descrito neste certificado foi produzido na regiao do Jerez (Xerês) e e considerado, nos termos da lei espanhola, como tendo direito à denominação de origem «JEREZ-XERÊS-SHERRY». O alcool adicionado a este vinho é de origem vinica.
16. (1) Espaço reservado para outras especificações do pais exportador.»

L'allegato IV è così completato:

«ANEXO IV

1. Exportador
2. Número
4. Destinatario
5. CERTIFICADO DE DENOMINACION DE ORIGEN
6. Medio de transporte
7. VINO MOSCATEL DE SETÚBAL
8. Lugar de descarga
9. Marcas y números, número y naturaleza de los bultos
10. Peso bruto
11. Litros
12. Litros (en letras)
13. Visado del organismo expedidor (ver traduccion en el nº 15)
14. Visado de la aduana
15. Se certifica que el vino descrito en este documento se ha producido en la región delimitada de Setúbal y se considera según las leyes portuguesas auténtico MOSCATEL DE SETÚBAL.
    Este vino responda a la definición de vino generoso prevista en la nota complementaria 4 c) del capitulo 22 del Arancel Aduanero Común de la Comunidad Económica Europea.
16. (1) Espacio reservado para otras indicaciones del pais exportador.»

L'allegato V è così modificato:

«ANEXO V

1. Exportador/Exportador
2. Número/Número
4. Destinatário / Destinatário
5. CERTIFICADO DE DENOMINACION DE ORIGEN / CERTIFICADO DE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM
6. Medio de transporte / Meio de transporte
7. VINO DE TOKAY (AZU, SZAMORODNI) / VINHO DE TOKAY (ASZU, SZAMORODNI)
8. Lugar de descarga/Lugar de descarga
9. Marcas y números, número y naturaleza de los bultos / Marcas e números, quantidade e tipo das vasilhas
10. Peso bruto/Peso bruto
11. Litros/Litros
12. Litros (en letras) / Litros (por extenso)
13. Visado del organismo expedidor (ver traduccion en el nº 14) / Visto do organismo emissor (ver tradução no nº 14)
14. Se certifica que el vino descrito en este documento se ha producido en la región delimitada de Tokay y se considera según las leyes húngaras autentico VINO DE TOKAY (ASZU, SZAMORODNI).
    Este vino responde a la definición de vino generoso prevista en la nota complementaria 4 c) del capitulo 22 del Arancel Aduanero Común de la Comunidad Económica Europea.
    Certifica-se que o vinho descrito neste certificado foi produzido na região demarcada do vinho de Tokay e é considerado, nos termos da lei húngara, como autêntico VINHO DE TOKAY (ASZU E SZAMORODNI).
    Este vinho corresponde à definição de vinho licoroso prevista na nota complementar c) do Capítulo 22 da Pauta Aduaneira Comum da Comunidade Económica Europeia.
15. (1) Espacio reservado para otras indicaciones del pais exportador.
    Espaço reservado a outras especificações do pais exportador.»

6. Regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976 (GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 1), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   Sono aggiunti i seguenti termini:

   — all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo comma:

   «— «Mercancias admitidas con el beneficio del régimen de devolución en aplicación del apartado 2 del articulo 2 del Reglamento (CEE) n. 754/76»,

   — «Mercadorias admitidas ao benefício do regime de retorno por aplicação do nº 2 do artigo 2 do Regulamento (CEE) nº 754/76».»

   — all'articolo 7, paragrafo 2:

   «— «Sin concesion de restituciones u otras cantidades a la exportación»,

   — «Sem concessão de restituicões ou outros montantes na exportação».»

   — all'articolo 7, paragrafo 3:

   «— Restituciones y otras cantidades a la exportacion reintegradas por (cantidad)»,

— Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para... (quantitade)».»

e

«— «Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por... (cantidad)»,

— «Título de pagamento de restituições ou outros montantes na exportação anulado para... (quantidade»,»

— all'articolo 13, primo comma:

«duplicado», «segunda via».

7. Regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979 (GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 1),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— regolamento (CEE) n. 3813/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981 (GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 28),

— regolamento (CEE) n. 3617/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 382 del 31. 12. 1982, pag. 6).

Nell'allegato, punto I.1 dei modelli I, II e III dell'atto costitutivo della garanzia i termini «il Regno di Spagna» sono aggiunti dopo «la Repubblica ellenica» e i termini «la Repubblica portoghese» sono aggiunti dopo «il Regno dei Paesi Bassi».

8. Regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976 (GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 1601/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977 (GU n. L 182 del 22. 7. 1977, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 526/79 della Commissione, del 20 marzo 1979 (GU n. L 74 del 24. 3. 1979, pag. 1),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— regolamento (CEE) n. 1964/79 della Commissione, del 6 settembre 1979 (GU n. L 227 del 7. 9. 1979, pag. 12),

— regolamento (CEE) n. 137/80 della Commissione, del 9 gennaio 1980 (GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 13),

— regolamento (CEE) n. 902/80 della Commissione, del 14 aprile 1980 (GU n. L 97 del 15. 4. 1980, pag. 20), rettificato nella GU n. L 254 del 27. 9. 1980, pag. 47,

— regolamento (CEE) n. 3298/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980 (GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 16),

— regolamento (CEE) n. 1664/81 della Commissione, del 23 giugno 1981 (GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 11), rettificato nella GU n. L 243 del 26. 8. 1981, pag. 18,

— regolamento (CEE) n. 2105/81 della Commissione, del 16 luglio 1981 (GU n. L 207 del 27. 7. 1981, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 3220/81 della Commissione, dell'11 novembre 1981 (GU n. L 324 del 12. 12. 1981, pag. 9),

— regolamento (CEE) n. 1499/82 della Commissione, dell'11 giugno 1982 (GU n. L 161 del 12. 6. 1982, pag. 11),

— regolamento (CEE) n. 1482/83 della Commissione, dell'8 giugno 1983 (GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 29), rettificato nella GU n. L 285 del 18. 10. 1983, pag. 24.

Sono aggiunti i seguenti termini:

— all'articolo 13 bis, paragrafo 4, secondo comma:

«— Extracto del ejemplar de control: ......,

(numero, fecha, aduana y pais de expedición)

— Extracto do exemplar de controlo: .....,

(número, data, estância aduaneira, pais de emmissão)»;

— all'articolo 13 bis, paragrafo 5, primo comma:

«— (número) extractos expedidos — copias adjuntas,

— (quantidade) extractos emitidos — cópias juntas»;

— all'articolo 23, paragrafo 1, ultimo comma:

«VALIDEZ LIMITADA; APLICACION ART. 23 AP. 1 PAR. 2 REGL. (CEE) 223/77,

VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO SEGUNDO PARAGRAFO DO Nº 1 DO ART. 23 DO REG. (CEE) 223/77»;

— all'articolo 28, primo trattino:

«— «Salida de la Comunidad sometida a restricciones»,

— «Saída da Comunidade sujeita a restrições»;»

— all'articolo 28, secondo trattino:

«— «Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos»,

— «Saida da Comunidade sujeita a pagamento de imposições»;»

— agli articoli 40 e 50 g:

«Aduana/Alfândega»;

— all'articolo 71, paragrafo 3:

«— «Expedido a posteriori»;

— «Emitido a posteriori»;»

— agli allegati I e III, al verso dell'esemplare n. 3 della dichiarazione di transito comunitario T:

«Devolver a:»;

— all'allegato VI, al recto dell'originale dell'esemplare di controllo T n. 5:

«Devolver a:»;

— all'allegato VII:

«AVISO DE PASO
AVISO DE PASSAGEM»;

— all'allegato VIII:

«RECIBO»;

— all'allegato IX, casella 7:

«ESPAÑA
PORTUGAL».

9. Regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977 (GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 2697/77 della Commissione, del 7 dicembre 1977 (GU n. L 314 dell' 8. 12. 1977, pag. 21),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— regolamento (CEE) n. 3036/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979 (GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 32).

All'articolo 9 sono aggiunti i seguenti termini:

— al paragrafo 2:

«— DESTINO ESPECIAL.»;

— al paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino:

«— DESTINO ESPECIAL: REGLAMENTO (CEE) N° 1535/77,

— DESTINO ESPECIAL: REGULAMENTO (CEE) N° 1535/77;»

— al paragrafo 6:

«— MERCANCIAS PUESTAS A DISPOSICION DEL CESIONARIO EL ......(2),

— MERCADORIAS POSTAS À DISPOSIÇÃO DO CESSIONARIO EM ...(2).»

10. Regolamento (CEE) n. 2695/77 della Commissione, del 7 dicembre 1977 (GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 14), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 2788/78 della Commissione, del 29 novembre 1978 (GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 25),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— regolamento (CEE) n. 3037/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979 (GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 42).

All'articolo 4, terzo comma è aggiunto:

«— T 2 — destino especial».

11. Regolamento (CEE) n. 2826/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977 (GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 607/78 della Commissione, del 29 marzo 1978 (GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 17),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— regolamento (CEE) n. 1653/79 della Commissione, del 25 luglio 1979 (GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 32),

— regolamento (CEE) n. 1976/80 della Commissione, del 25 luglio 1980 (GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 23),

— regolamento (CEE) n. 2966/82 della Commissione, del 5 novembre 1982 (GU n. L 310 del 6. 11. 1982, pag. 11),

— regolamento (CEE) n. 3026/84 della Commissione, del 30 ottobre 1984 (GU n. L 287 del 31. 10. 1984, pag. 7).

All'esemplare n. 3 del documento che figura in allegato è aggiunto:

«Devolver a:».

12. Regolamento (CEE) n. 3034/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979 (GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 20), modificato dal regolamento (CEE) n. 3298/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980 (GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 16).

All'allegato I, punto 13, è aggiunto:

«Certifico que las uvas reseñadas en este certificado son uvas frescas de mesa de la variedad «Emperador» (*Vitis vinifera c. v.*).

Certifico que as uvas mencionadas no presente certificado são uvas de mesa, frescas, da variedade «Emperador» (*Vitis vinifera c. v.*)».

13. Regolamento (CEE) n. 3035/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979 (GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 1466/80 della Commissione, del 9 giugno 1980 (GU n. L 146 del 12. 6. 1980, pag. 15),

— regolamento (CEE) n. 3298/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980 (GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 16),

— regolamento (CEE) n. 3344/80 della Commissione, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 351 del 24. 12. 1980, pag. 11),

— regolamento (CEE) n. 1541/81 della Commissione, del 5 giugno 1981 (GU n. L 151 del 10. 6. 1981, pag. 7),

— regolamento (CEE) n. 3355/81 della Commissione, del 23 novembre 1981 (GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 13),

— regolamento (CEE) n. 3187/82 della Commissione, del 25 novembre 1982 (GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 7),

— regolamento (CEE) n. 3390/83 della Commissione, del 29 novembre 1983 (GU n. L 336 dell'1. 12. 1983, pag. 54),

— regolamento (CEE) n. 3454/84 della Commissione, del 5 dicembre 1984 (GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 5).

All'allegato I, punto 12 è aggiunto:

«Certifico que el tabaco reseñado en este certificado es tabaco «flue-cured» del tipo Virginia — tabaco «light air-cured» del tipo Burley (incluidos los híbridos de Burley) — tabaco «light air-cured» del tipo Maryland — tabaco «fire-cured» de acuerdo con el apartado 2 del articulo 1 del Reglamento (CEE) n. 3035/79.

Certifico que o tabaco mencionado no presente certificato é tabaco «flue-cured» do tipo Viriginia — tabaco «light air-cured» do tipo Burley (incluindo o híbrido du Burley) — tabaco «light air-cured» do tipo Maryland — tabaco «fire-cured» nos termos do nº 2 do artigo 1 do Regulamento (CEE) nº 3035/79.»

14. Regolamento (CEE) n. 3039/79, della Commissione, del 21 dicembre 1979 (GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 46), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 3298/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980 (GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 16),

— regolamento (CEE) n. 122/82 della Commissione, del 19 gennaio 1982 (GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 10).

L'allegato I è così completato:

«1. Expedidor

2. Número

4. Destinatário

5. CERTIFICADO DE QUALIDADE

6. Porto de embarque

7. NITRATO DO CHILE

8. Navio

9 Conhecimento

10 Em sacos
Marcas
Números
Quantidade
A granel

11. Quantidade (¹) em números

12. Quantidade (¹) por extenso

13. VISTO DO ORGANISMO EMISSOR
Carimbo Assinatura
(ver a tradução no nº 14)

14. O «Servicio de Minas del Estado» certifica que o carregamento de nitrato descrito anteriormente é constituído por:

— nitrato de sódio natural do Chile de um teor em azoto não superior, em peso, a 16,3 %;

— nitrato de sódio potássico natural do Chile, consistindo numa mistura natural de nitrato de sódio e de nitrato de potássio (a proporção deste último elemento podendo atingir 44 %) de um teor global em azoto não superior, em peso, a 16,3 %, produzido no Chile e obtido por tratamento do mineral de nitrato em solução aquosa de lixívia, chamada «caliche», seguido de cristalização fraccionada mediante arrefecimiento e/ou evaporação ao sol.

(¹) Em toneladas métricas.

15. Regolamento (CEE) n. 37/80 della Commissione, del 9 gennaio 1980 (GU n. L 6 del 10. 1. 1980, pag. 13), modificato dal regolamento (CEE) n. 3298/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980 (GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 16).

All'articolo 2, secondo comma, è aggiunto:

«— «Organización Internacional del Café — Certificado R de reexportación nº ...»

— «Organização Internacional do Café — Certificado R de reexportação nº ...».»

16. Regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980 (GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 3180/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980 (GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 64),

— regolamento (CEE) n. 3462/83 della Commissione, del 6 dicembre 1983 (GU n. L 345 dell' 8. 12. 1983, pag. 14).

All'articolo 2 è aggiunto:

«280 000 Pta, 280 000 Esc».

17. Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 25 marzo 1983 (GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1).

    Il testo dell'articolo 135, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

    «b) la Spagna e la Francia mantengono, fino all'entrata in vigore di un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità ed Andorra, franchigie risultanti rispettivamente dalle convenzioni del 13 luglio 1867 e del 22 e 23 novembre 1867 tra questi stati membri e Andorra.»

18. Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 (GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 15).

    All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto:

    «— «Objeto destinado a personas minusválidas, en franquicia de derechos de importación (UNESCO).

    Aplicación del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 77 del Reglamento (CEE) nº 918/83»

    — «Objectos destinados a pessoas deficientes com franquia de direitos de importação (UNESCO).

    Applicação do segundo páragrafo do nº 2 do artigo 77º do Regulamento (CEE) nº 918/83».»

19. Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983 (GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20).

    All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto:

    «— «Objeto en franquicia de derechos de importación (UNESCO).

    Aplicación del apartado 2 del artículo 57, del Reglamento (CEE) nº 918/83»;

    — «Objectos com franquia de direitos de importação (UNESCO).

    Aplicação do nº 2 do artigo 57º do Regulamento (CEE) nº 918/83».»

20. Regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984 (GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1).

    All'articolo 17, paragrafo 2 è aggiunto:

    «— Mercancías IT,

    — Mercadorias IT».

21. Regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984 (GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 319/85 del Consiglio, del 6 febbraio 1985 (GU n. L 34 del 7. 2. 1985, pag. 32).

    Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Il territorio doganale della Comunità comprende:

    — il territorio del Regno del Belgio;

    — il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroer e della Groenlandia;

    — i territori tedeschi in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera);

    — il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla;

    — il territorio della Repubblica ellenica;

    — il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare;

    — il territorio dell'Irlanda;

    — il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse tra la sponda e il confine politico della zona situata tra Ponte Tresa e Porto Ceresio;

    — il territorio del Granducato del Lussemburgo;

    — il territorio del Regno dei Paesi Bassi;

    — il territorio della Repubblica portoghese;

    — il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché le Isole Normanne e l'isola di Mann.»

22. Regolamento (CEE) n. 2364/84 della Commissione, del 31 luglio 1984 (GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 1).

    Nell'allegato II, il testo del punto 5, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

    «Questo numero è preceduto dalle lettere seguenti secondo lo stato membro di partenza: BE per il Belgio, DK per la Danimarca, DE per la Germania, ES per la Spagna, FR per la Francia, GR per la Grecia, IE per l'Irlanda, IT per l'Italia, LU per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, PT per il Portogallo e UK per il Regno Unito.»

23. Direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968 (GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13), modificata da:

    — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

    — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

    L'allegato è così completato:

«9. *Spagna*

Recintos de las Aduanas publicos y privados	(Ordenanzas de Aduanas, articulo 35; Orden Ministerial de 29-7-65 y Real Decreto 1192/79 de 4 de abril),

10. *Portogallo*

Depósitos reais	(Reforma Aduaneira, artigos 116º a 125º),
Depósitos de trânsito	(Reforma Aduaneira, artigos 134º a 139º),
Depósitos de baldeação	(Reforma Aduaneira, artigos 134º a 139º),
Depositos das estações de caminho-de-ferro	(Reforma Aduaneira, artigos 140º e 142º),
Depósitos das encomendas postais	(Reforma Aduaneira, artigos 140º e 142º),
Depósitos da Casa da Moeda	(Reforma Aduaneira, artigos 140º e 142º),
Depósitos TIR	(Reforma Aduaneira, artigos 140º e 142º),
Depósitos aeroportuários	(Reforma Aduaneira, artigos 140º e 142º),
Terminais de carga	(Portarias nº 344/74, de 31 de Maio e 794/82, de 21 de Agosto)».

24. Direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— direttiva 76/634/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 17),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

L'allegato è così completato:

«9. *Spagna*

— Depósitos de comercio	Articulos 205, 206 a 213 y 247 a 256 de las Ordenanzas de Aduanas
— Depósitos flotantes de carbón y combustibles	
— Depósitos intervenidos bajo control aduanero	(Real Decreto 1192/1979 de 4 de abril).

10. *Portogallo*

Depósitos «alfandegados»	(Reforma Aduaneira, artigos 126º a 133º),
Depósitos «afiançados»	(Reforma Aduaneira, artigos 126º a 133º),
Depósitos do Arsenal da Marinha	(Reforma Aduaneira, artigos 140º a 142º),
Depósitos de Aeronáutica Militar	(Reforma Aduaneira, artigos 140º a 142º),
Depósitos gerais francos	(Reforma Aduaneira, artigos 143º a 150º),
Depósitos francos	(Reforma Aduaneira, artigo 151º),
Zonas francas	(Reforma Aduaneira, artigo 151º)».

25. Direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— direttiva 76/634/CEE del Consiglio, d luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. pag. 17),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 29 19. 11. 1979; pag. 17).

L'allegato è così completato:

«9. *Spagna*

— Zonas francas
(Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929 y artículos 225 a 246 de las Ordenanzas de Aduanas)

— Depósitos francos
(Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929 y artículos 7, 205 y 214 a 224 de las Ordenanzas de Aduanas).

10. *Portogallo*

— Zona Franca de Cabo Ruivo (Petrogal)
(Decreto nº 29034 de 1. 10. 1938),

— Zona Franca de Matosinhos (Petrogal)
(Decreto nº 436/72 de 6. 11. 1972),

— Zona Franca de Sines
(Decreto-lei nº 333/78 de 14. 11. 1978),

— Zona Franca na Região Autónoma da Madeira
(Decreto-lei nº 500/80 del 20. 10. 1980),

— Zona Franca na Ilha de Santa Maria na Região Autónoma das Açores
(Decreto-lei nº 34/82 del 4. 2. 1982).»

26. Direttiva 76/447/CEE della Commissione, del 4 maggio 1976 (GU n. L 121 dell'8. 5. 1976, pag. 52), modificata da:

— direttiva 78/765/CEE della Commissione, del 7 settembre 1978 (GU n. L 257 del 20. 9. 1978, pag. 7),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Sono aggiunti i seguenti termini:

— all'articolo 6, paragrafo 2:
«DUPLICADO,
SEGUNDA VIA»;

— all'allegato, nota B.18:
«PT per le pesetas spagnole,
EP per gli escudos portoghesi.»

27. Decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1), modificata da:

— decisione 81/559/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981 (GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 49),

— decisione 81/880/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1981 (GU n. L 326 del 13. 11. 1981, pag. 31),

— decisione 83/370/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983 (GU n. L 204 del 28. 7. 1983, pag. 61),

— decisione 83/544/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1983 (GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 29),

— decisione 84/471/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1984 (GU n. L 266 del 6. 10. 1984, pag. 18).

Nell'allegato II è aggiunto:

— all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma:
«EXPEDIDO A POSTERIORI,
EMITIDO A POSTERIORI»,

— all'articolo 19:
«DUPLICADO,
SEGUNDA VIA».

28. Direttiva 84/318/CEE della Commissione, del 23 maggio 1984 (GU n. L 166 del 26. 6. 1984, pag. 19), rettificata nella GU n. L 218 del 15. 8. 1984, pag. 26.

È aggiunto:

— all'articolo 2, paragrafo 1:
«— Mercancias PA,
— Mercadorias AA»;

— all'articolo 2, paragrafo 2:
«— Política comercial,
— Política comercial»;

— al punto B 11 delle note che figurano al verso del bollettino INF 1:
«PT per le pesetas spagnole,
EP per gli escudos portoghesi.»

II.

DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

a) Attività commerciali e di intermediari

Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964 (GU n. L 56 del 4. 4. 1964, pag. 869/64), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Nella tabella alla fine dell'articolo 3 è aggiunto:

	«*Per i non salariati*	*Per i salariati*
In Spagna	Agente comercial Comisionista Agente exclusivista Asentador	Representante de Comercio Viajante de Comercio

In Portogallo Agente comercial
Corretor
Comissário
Vendedor em leilões
Caixeiro viajante
Caixeiro de praça
Representantes comerciais».

b) **Imprese di servizi**

Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967 (GU n. 10 del 19. 1. 1967, pag. 140/67), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 2, paragrafo 3, in fine è aggiunto:

«*In Spagna:*

— agentes de la propriedad inmobiliaria,

— administradores de fincas urbanas,

— agencias inmobiliarias y de alquiler,

— promotoras inmobiliarias,

— sociedades y empresas inmobiliarias,

— expertos inmobiliarios;

In Portogallo:

— agências imobiliárias,

— sociedades imobiliárias,

— administradores di imóveis,

— peritos imobiliários,

— loteadores.»

2. Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982 (GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 1).

All'articolo 3, i termini seguenti sono aggiunti dopo i termini relativi alla Danimarca:

«*Spagna*

A. Agente de transportes
Agente de servicios complementarios del transporte ferroviario
Consignatario de buques
Consignatario
Agente de aduanas
Transitario

B. Agente de viajes

C. Depositario
Almacenista

D. Pesador y medidor oficial
Pesador y medidor público»

e i termini seguenti sono aggiunti dopo i termini relativi ai Paesi Bassi:

«*Portogallo*

A. Transitário
Agente de navegação
Corretor de navios.

B. Agente de viagens
Agente de transporte aéreo

C. Depositário

D. (nulla)».

c) **Banche ed altri istituti finanziari, assicurazioni**

1. Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973 (GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3), modificata da:

— direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13. 7. 1976, pag. 13),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 21).

a) All'articolo 4 è aggiunto:

«g) *in Spagna*

i seguenti organismi pubblici:

1. Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros;
2. Consorcio de Compensación de Seguros;
3. Fondo Nacional de Garantia de Riesgos de la Circulación.»

b) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto:

«— per quanto riguarda il Regno di Spagna:
«sociedad anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa»;

— per quanto riguarda la Repubblica portoghese:
«sociedade anónima de responsabilidade limitada», «mútua de seguros».».

2. Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 14), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto:

lettera a): «— *in Spagna:*

— Agentes libres de seguros,

— Corredores de reaseguro,

— *in Portogallo:*

— Corretor de seguros.

— Corretor de resseguros»

lettera b): «— *in Spagna:*

— Agentes afectos de seguros (representantes y no representantes),

— *in Portogallo:*

— Agente de seguros»;

lettera c): «— *in Spagna:*

— Subagentes de seguros,

— *in Portogallo:*

— Submediador».

3. Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto:

«— in Spagna: dell'Instituto de Crédito Oficial, escluse le sue filiali,

— in Portogallo: delle Caixas Económicas esistenti il 1° gennaio 1986 e che non rivestono la forma di società anonime.»

4. Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979 (GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11, 1979, pag. 17).

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto:

«— per quanto riguarda il Regno di Spagna: sociedad anónima, sociedad mutua;

— per quanto riguarda la Repubblica portoghese: sociedade anónima.»

5. Direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979 (GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 21), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 82/148/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1982 (GU n. L 62 del 5. 3. 1982, pag. 22).

All'articolo 21, paragrafo 1, il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».

d) Società

1. Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

a) All'articolo 1, in fine è aggiunto:

«— *per la Spagna:*
la sociedad anonima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

— *per il Portogallo:*
a sociedade anonima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada.»

b) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) il bilancio e il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che a norma di legge sono tenute a certificare il bilancio stesso. Tuttavia per le società a responsabilità limitata di diritto belga, francese, greco, italiano, lussemburghese, portoghese o tedesco di cui all'articolo 1, nonché per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, le «private companies» dell'ordinamento irlandese e le «private companies» dell'ordinamento dell'Irlanda del Nord, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un bilancio di ammontare inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio approverà tale direttiva nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva».

2. Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 1, paragrafo 1, in fine è aggiunto:

«— *per la Spagna:*
la sociedad anónima;

— *per il Portogallo:*
a sociedade anónima de responsabilidade limitada.»

3. Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978 (GU n. L 295 del 20. 10. 1978, pag. 36), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 1, paragrafo 1, in fine è aggiunto:

«— *per la Spagna:*
la sociedad anónima;

— *per il Portogallo:*
a sociedade anónima de responsabilidade limitada.»

4. Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 (GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1),

— direttiva 84/569/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1984 (GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 28).

All'articolo 1, paragrafo 1, in fine è aggiunto:

«— *per la Spagna:*

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

— *per il Portogallo:*

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada.»

5. Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 (GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1).

All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto:

«k) *per la Spagna:*

la sociedad anónima, la sociedad comandataria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

l) *per il Portogallo:*

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada.»

e) **Appalti di lavori pubblici**

Direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5), modificata da:

— atto de adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— direttiva 78/669/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1978 (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 41),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

a) All'articolo 24, in fine è aggiunto:

«*per la Spagna:*

il «Registro mercantil» e il «Registro industrial del Ministerio de Industria y Energía»;

per il Portogallo:

il registro della «Comissão de inscrição e classificação dos empreiteiros de obras públicas e dos industriais da construção civil (CICEOPICC)».

b) All'allegato I è aggiunto:

XII. *In Spagna:*

le altre persone giuridiche sottoposte ad un regime pubblico di appalto.

XIII. *In Portogallo:*

le altre persone giuridiche di diritto pubblico sottoposte a norma di legge ad una procedura di appalti pubblici.»

f) **Professioni liberali**

1. Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1), modificato da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25),

— direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21).

a) All'articolo 3 è aggiunto:

«k) *in Spagna:*

«Título de Licenciado en Medicina y Cirurgía» (diploma di laurea in medicina e chirurgia), rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza;

l) *in Portogallo:*

«Carta de curso de licenciatura em medicina» (diploma di studi in medicina) rilasciato da un'università, nonché «Diploma comprovativo da conclusão do internato geral» (certificato dell'internato generale) rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità.»

b) All'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto:

«*in Spagna:*

«Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza;

in Portogallo:

«Grau de Assistente» (grado di assistente), rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità o «Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dall'ordine dei medici.»

c) All'articolo 5, paragrafo 3 sono aggiunti ai trattini indicati qui di seguito i seguenti rispettivi termini:

— *anestesia e rianimazione:*

«Spagna: anestesiología y reanimación

Portogallo: anestesiologia»,

— *chirurgia generale:*

«Spagna: cirugía general

Portogallo: cirurgia geral»,

— *neurochirurgia:*

«Spagna: neurocirugía,

Portogallo: neurocirurgia»,

— *ostetricia e ginecologia:*

«Spagna: obstetricia y ginecología

Portogallo: ginecologia e obstetrícia»,

— *medicina interna:*

«Spagna: medicina interna

Portogallo: medicina interna»,

— *oculistica:*

«Spagna: oftalmología

Portogallo: oftalmologia»,

— *otorinolaringoiatria:*

«Spagna: otorrinolaringología

Portogallo: otorrinolaringologia»,

— *pediatria:*

«Spagna: pediatría y sus áreas específicas

Portogallo: pediatria»,

— *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*

«Spagna: neumología

Portogallo: pneumologia»,

— *urologia:*

«Spagna: urología

Portogallo: urologia»,

— *ortopedia:*

«Spagna: traumatología y cirugía ortopédica

Portogallo: ortopedia».

All'articolo 7, paragrafo 2 sono aggiunti ai trattini indicati qui di seguito i seguenti rispettivi termini:

— *biologia clinica:*

«Spagna: análisis clínicos

Portogallo: patologia clínica»,

— *ematologia biologica:*

«Spagna: hematología y hemoterapía

Portogallo: hematologia clínica»,

— *microbiologia-batteriologia:*

«Spagna: microbiología y parasitología»,

— *anatomia patologica:*

«Spagna: anatomia patológica

Portogallo: anatomia patológica»,

— *biochimica:*

«Spagna: bioquímica clínica»,

— *immunologia:*

«Spagna: immunología»,

— *chirurgia plastica:*

«Spagna: cirugía plástica y reparadora

Portogallo: cirurgia plástica»,

— *chirurgia toracica:*

«Spagna: cirugía torácica

Portogallo: cirurgia torácica»,

— *chirurgia pédiatrica:*

«Spagna: cirugía pediátrica

Portogallo: cirurgia pediátrica»,

— *chirurgia vascolare:*

«Spagna: angiología y cirugía vascular

Portogallo: cirurgia vascular»,

— *cardiologia:*

«Spagna: cardiología

Portogallo: cardiologia»,

— *gastroenterologia:*

«Spagna: aparato digestivo

Portogallo: gastro-enterologia»,

— *reumatologia:*

«Spagna: reumatología

Portogallo: reumatologia»,

— *ematologia generale:*

«Spagna: hematología y hemoterapia

Portogallo: imunohemoterapia»,

— *endocrinologia:*

«Spagna: endocrinología y nutrición

Portogallo: endocrinologia-nutrição»,

— *fisioterapia:*

«Spagna: rehabilitación

Portogallo: fisiatria»,

— *stomatologia:*

«Spagna: estomatología

Portogallo: estomatologia»,

— *neurologia:*

«Spagna: neurología

Portogallo: neurologia»,

— *psichiatria:*

«Spagna: psiquiatría

Portogallo: psiquiatria»,

— *dermatologia e venerologia:*

«Spagna: dermatología médico-quirúrgica y venereología

Portogallo: dermatovenereologia»,

— *radiologia:*

«Spagna: electroradiología

Portogallo: radiologia»,

— *radiodiagnostica:*

«Spagna: radiodiagnóstico

Portogallo: radiodiagnóstico»,

— *radioterapia:*

«Spagna: oncología radioterápica

Portogallo: radioterapia»,

— *medicina tropicale:*

«Portogallo: medicina tropical»,

— *psichiatria infantile:*

«Portogallo: pedopsiquiatria»,

— *geriatria:*
«Spagna: geriatria»,

— *malattie renali:*
«Spagna: nefrología
Portogallo: nefrologia»,

— *farmacologia:*
«Spagna: farmacología clínica»,

— *allergologia:*
«Spagna: alergología
Portogallo: imuno-alergologia»,

— *chirurgia dell'apparato digerente:*
«Spagna: cirugía del aparato digestivo».

2. Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977 (GU n. L 78 del 26. 3. 1977, pag. 17), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17)

All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto:
«*Spagna:* Abogado
Portogallo: Advogado.»

3. Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25),

a) All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto:
«*in Spagna:*
«Enfermero/a diplomado/a»
in Portogallo:
«Enfermeiro».

b) All'articolo 3 è aggiunto:
«k) *in Spagna:*
il «Título de Diplomado universitario en Enfermería» (titolo di diplomato universitario in infermeria), rilasciato dal ministero dell educazione e della scienza,

l) *in Portogallo:*
«Diploma do curso de enfermagem geral» (diploma di corso di infermiere generale), rilasciato dalle scuole riconosciute dallo stato e registrato presso l'autorità competente.»

4. Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25).

a) All'articolo 1 è aggiunto:
«— *in Spagna:*
Licenciado en Odontología,
— *in Portogallo:*
medico dentista.»

b) All'articolo 3 è aggiunto:
«k) *in Spagna:*
diploma la cui denominazione sarà notificata dalla Spagna agli stati membri e alla Commissione al momento dell'adesione.

l) *in Portogallo:*
«carta de curso de licenciatura em medicina dentária» (diploma di studi in medicina dentaria), rilasciata da una scuola superiore.»

c) È inserito l'articolo seguente:
«*Articolo 19 bis*

A decorrere dal momento in cui il Regno di Spagna prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli stati membri riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Spagna a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima dell'adesione, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità spagnole, da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Spagna effettivamente, lecitamente e a titolo principale, alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera k), della presente direttiva.

Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.»

5. Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 385 del 31. 12. 1981, pag. 25).

All'articolo 3 è aggiunto:
«k) *in Spagna:*
«título de Licenciado en Veterinaria» (diploma di laurea in veterinaria), rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza;

l) *in Portogallo:*

«carta de curso de licendiatura em medicina veterinaria» (diploma di studi in medicina veterinaria), rilasciato da un'università.»

6. Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980 (GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 1), modificata dalla direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 74).

a) All'articolo 1 è aggiunto:

«*in Spagna:*

«matrona» o «asistente obstétrico»;

«*in Portogallo:*

«enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstétrica».»

b) All'articolo 3 è aggiunto:

«k) *in Spagna:*

il diploma di «asistencia obstétrica», rilasciato dal ministerio dell'educación y ciencia;

l) *in Portogallo:*

il diploma di «enfermeiro especialista em emfermagem de saúde materna e obstétrica».»

III. TRASPORTI

1. Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1), modificato da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 19, paragrafo 1 i termini:

«— Red nacional de los ferrocarriles españoles (RENFE)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ)»

e i termini:

«— Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)».

2. Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8), modificato da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 3, paragrafo 1 i termini:

«— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ)»

e i termini:

«— Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)».

3. Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4), modificato da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5. 7. 1979, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 8).

L'allegato II è così completato:

a) al punto A.1 «FERROVIE — Reti principali» è inserito:

— dopo i termini relativi alla Repubblica ellenica:

«*Regno di Spagna*

— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)»;

— dopo i termini relativi al Regno dei Paesi Bassi:

«*Repubblica portoghese*

— Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)»;

b) al punto B. «STRADA» è iscritto:

— dopo i termini relativi alla Repubblica ellenica:

«*Regno di Spagna*

1. Autopistas,
2. Autovías,

3. Carreteras estatales,
4. Carreteras provinciales,
5. Carreteras municipales»;

— dopo i termini relativi al Regno dei Paesi Bassi:

«*Repubblica portoghese*

1. Auto-estradas,
2. Estradas nacionais e regionais,
3. Vias municipais,
4. Vias florestais».

4. Regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970 (GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1), modificato da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— regolamento (CEE) n. 1787/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973 (GU n. L 181 del 4. 7. 1973, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 2828/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 5),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 22, paragrafo 4 il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».

All'allegato II, punto 1.1, le indicazioni fra parentesi sono completate dai termini «9 per la Spagna», inseriti dopo i termini relativi al Belgio, e dai termini «P per il Portogallo», aggiunti dopo i termini relativi al Lussemburgo.

5. Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971 (GU n. L 33 del 10. 2. 1971, pag. 11), modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'allegato è aggiunto:

«*Repubblica portoghese:*

— Douro, a jusante da ponte D. Luis, da cidade do Porto,

— Tejo, a jusante do Carregado,

— Sado, a jusante do esteiro da Marateca,

— Guadiana, a jusante do Pomarão».

6. Regolamento (CEE) n. 2778/72 della Commissione, del 20 dicembre 1972 (GU n. L 292 del 29. 12. 1972, pag. 22), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 1 il testo della nota (¹) è sostituito dal testo seguente:

«(¹) Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (UK)».

7. Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1979, pag. 13), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 2 i termini:

«— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ)»

e i termini:

«— Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)».

8. Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978 (GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 1), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 2 i termini:

«— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ)»

e i termini:

«— Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)».

9. Direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965 (GU n. L 88 del 24. 5. 1965, pag. 1469/65), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— direttiva 73/169/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1973 (GU n. L 181 del 4. 7. 1973, pag. 20),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 83/572/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 33).

Nell'allegato in ciascun modello di autorizzazione il termine «sette» è sostituito dal termine «nove».

10. Direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975 (GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31), modificata da:

— direttiva 79/5/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 5 del 9. 1. 1979, pag. 33),

— direttiva 82/3/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1981 (GU n. L 5 del 9. 1. 1982, pag. 12),

— direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982 (GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 6).

All'articolo 8, paragrafo 3 i termini seguenti sono aggiunti dopo i termini relativi ai Paesi Bassi:

«— *Portogallo:*

a) Imposto de camionagem,

b) Imposto de circulação».

11. Decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 1, paragrafo 1 i termini:

«— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ)»

e i termini:

«— Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)».

12. Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977 (GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 29).

Nell'allegato, al titolo è aggiunto:

«*ANEXO*
Lista de vias navegables maritimas de conformidad con el apartado 6 del articulo 3 de la Directiva 76/135/CEE.

ANEXO
Lista das vias navegáveis de carácter maritimo, nos termos do nº 6 do artigo 3º da Directiva 76/135/CEE».

13. Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 29), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Nell'allegato II, dopo i termini relativi alla Grecia è inserito:

«*Spagna*

Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluna
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco
La Rioja
Comunidad Valenciana
Ceuta
Melilla»,

e dopo i termini relativi ai Paesi Bassi è inserito:

«*Portogallo*

Norte
Centro
Lisboa e vale do Tejo
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira».

Nell'allegato III:

— il termine «Spagna» è inserito dopo la Grecia e il termine «Portogallo» è inserito dopo i Paesi Bassi;

— i termini «Spagna» e «Portogallo» sono soppressi nell'elenco dei paesi terzi.

14. Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980 (GU n. L 339 del 15. 12. 1980, pag. 30).

Nell'allegato II, dopo la nomenclatura relativa alla Germania è inserito:

«*Spagna*

Andalucia
Aragón
Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Region de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco
La Rioja
Comunidad Valenciana
Ceuta
Melilla»,

e dopo la nomenclatura relativa ai Paesi Bassi è inserito:

«*Portogallo*

Norte
Centro
Lisboa e vale do Tejo
Alentejo
Algarve».

Nell'allegato III, l'elenco dei paesi è così modificato:

— il testo della parte I è sostituito dal testo seguente:

«I. *Paesi delle Comunità europee*

01. Belgio
02. Danimarca
03. Repubblica federale di Germania
04. Grecia
05. Spagna
06. Francia
07. Irlanda
08. Italia
09. Lussemburgo
10. Paesi Bassi
11. Portogallo
12. Regno Unito»;

— i numeri da 11 a 23 diventano rispettivamente i numeri da 13 a 25.

Nell'allegato IV, Tabelle 7 a), 7 b), 8 a) e 8 b), il titolo «EUR 10» è sostituito da «EUR 12».

Nell'allegato IV, tabelle 10 a) e 10 b), colonna di sinistra, il titolo «EUR 10» è sostituito da «EUR 12» e sono aggiunti i termini «Spagna» e «Portogallo».

15. Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, (GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 23).

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto:

«*RENFE:* Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Spagna

CP: Caminhos-de-Ferro Portugueses, Portogallo».

All'allegato II, dopo i termini relativi alla Grecia è inserito:

«*Spagna*

Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Gommunidad Foral de Navarra
País Vasco
La Rioja
Comunidad Valenciana
Ceuta
Melilla»,

e dopo i termini relativi ai Paesi Bassi è inserito:

«*Portogallo*

Norte
Cèntro
Lisboa e e vale do Tejo
Alentejo
Algarve».

L'allegato III è così modificato:

— la parte I è sostituita dal testo seguente:

«I. *Comunità europee*

01. Belgio
02. Danimarca
03. Repubblica federale di Germania
04. Grecia
05. Spagna
06. Francia
07. Irlanda
08. Italia
09. Lussemburgo
10. Paesi Bassi
11. Portogallo
12. Regno Unito»;

— nella parte II i numeri da 11 a 14 diventano rispettivamente i numeri da 13 a 16 e le attuali menzioni «15 Spagna» e «16 Portogallo» sono soppressi.

16 Prima direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1).

Nell'allegato I, il titolo del modello comunitario di patente di guida è completato dai termini «Permiso de Conducción» e «Carta de Condução».

17 Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982 (GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 5).

All'articolo 1, paragrafo 1 i termini:

«— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ)»

e i termini:

«— Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP)»

sono inseriti dopo i termini:

«— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)».

18. Direttiva 83/416/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983 (GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 19).

Nell'allegato A i termini

«*Spagna* Palma de Mallorca
Madrid/Barajas

Málaga	1
Las Palmas	1
Tenerife/Sur	2
Barcelona	2
Ibiza	2
Alicante	2
Gerona	2»

sono aggiunti dopo i termini relativi alla Grecia.

19. Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983 (GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 32).

All'articolo 1, paragrafo 1 i termini:
«— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)»
sono inseriti dopo i termini:
«— Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ)»
e i termini:
«— Caminhos-de-Ferro Portugueses, E.P. (CP)»
sono inseriti dopo i termini:
«Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)».

IV. CONCORRENZA

Atti CECA

1. Decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972 (GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 45), modificata dell'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 2 è aggiunto:

   «Hulleras del Norte, SA, Oviedo,

   Empresa Nacional Carbonífera del Sur, Madrid,

   Minero Siderúrgica de Ponferrada, SA, León,

   Empresa Nacional de Electricidad, SA, Puentes de García Rodríguez».

   All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto:

   «j) *Spagna:*

   — la zona comprendente le province di Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Lugo, La Coruña, Pontevedra, León e Palencia,

   — tutte le altre province spagnole;

   k) *Portogallo*».

2. Decisione n. 3073/73/CECA della Commissione, del 31 ottobre 1973 (GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 1).

   All'articolo 1 i termini «e del territorio europeo della Repubblica del Portogallo» sono soppressi.

3. Decisione n. 2030/82/CECA della Commissione, del 26 luglio 1982 (GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 13).

   La tabella nell'allegato è così modificata e completata:

   — alle colonne di ripartizione per paese della Comunità sono aggiunte due colonne numerate rispettivamente 12 e 13;

   — le colonne 12, 13 e 14 diventano rispettivamente le colonne 14, 15 e 16;

   — nella colonna intitolata «Totale consegne prodotti declassati e di seconda scelta» la numerazione e sostituita da «01 (02 a 15)»;

   — nella nota a piè di pagina (3) è aggiunto: «12: Spagna, 13: Portogallo»;

   — nella nota a piè di pagina (4) il numero «12» è sostituito da «14» e il termine «Portogallo» è soppresso.

4. Decisione n. 3483/82/CECA della Commissione, del 17 decembre 1982 (GU n. L 370 del 29. 12. 1982, pag. 1), modificata dalla decisione n. 1826/83/CECA della Commissione, del 1° luglio 1983 (GU n. L 180 del 5. 7. 1983, pag. 13).

   Nelle tabelle degli allegati I e II sono aggiunte le colonne:

«Spagna	Portogallo
11	12»

   e l'ultima colonna relativa al «Totale Comunità» diventa pertanto la colonna «13».

Atti CEE

5. Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62), modificato da:

   — regolamento n. 59 del Consiglio, del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62),

   — regolamento n. 118/63/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63),

   — regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49),

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   Il testo dell'articolo 25, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

   «5. **Le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 sono parimenti applicabili in caso di adesione della Repub-**

blica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese».

6. Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 (GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 1133/68 della Commissione, del 26 luglio 1968 (GU n. L 189 dell' 1. 8. 1968, pag. 1),

   — regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975 (GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 11),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 2, paragrafo 1 il termine «undici» è sostituito dal termine «tredici».

7. Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965 (GU n. L 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65), modificato da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma e sostituito dal testo seguente:

   «Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili in caso di adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese».

   All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto:

   «Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che devono essere notificati anteriormente al 1° luglio 1986, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data».

8. Regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967 (GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67), modificato da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — regolamento (CEE) n. 2591/72 della Commissione, dell'8 dicembre 1972 (GU n. L 276 del 9. 12. 1972, pag. 15),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — regolamento (CEE) n. 3577/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982 (GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 58).

   Il testo dell'articolo 5, ultima frase è sostituito dal testo seguente:

   «La presente disposizione è parimenti applicabile in caso di adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese».

9. Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 2743/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 144),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma e sostituito dal testo seguente:

   «Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili in caso di adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese».

   All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto:

   «Il paragrafo 1 si applica agli accordi e alle pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che devono essere notificati anteriormente al 1° luglio 1986, conformemente agli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data».

10. Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983 (GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1).

    All'articolo 7 è aggiunto:

    «Le disposizioni del comma precedente sono ugualmente applicabili agli accordi che erano in vigore alla data dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato».

11. Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983 (GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5).

    All'articolo 15 è aggiunto:

    «4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti sono ugualmente applicabili agli accordi cui si riferiscono rispettivamente questi paragrafi, che erano in vigore alla data dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato».

12. Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984 (GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 15).

    All'articolo 8 è aggiunto:

    «3. Gli articoli 6 e 7 si applicano agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986 e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967 e del 1° aprile 1985 sono sostituite da quella del 1° luglio 1986. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 7 non deve essere comunicata alla Commissione».

13. Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984 (GU n. L 15 del 18. 1 1985, pag. 16).

    All'articolo 9 è aggiunto:

    «3. Gli articoli 7 e 8 si applicano agli accordi che rientrano nell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986 e le date del 1° febbraio 1963, del 1° gennaio 1967 e del 1° ottobre 1985 sono sostituite da quella del 1° luglio 1986. La modifica apportata a questi accordi conformemente all'articolo 8 non deve essere comunicata alla Commissione».

14. Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 1).

    È inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 9 bis

    Il divieto previsto all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi di specializzazione esistenti alla data dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo e rientranti, in seguito all'adesione, nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, qualora essi siano, anteriormente al 1° luglio 1986, modificati in modo tale da riunire le condizioni enunciate nel presente regolamento».

15. Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5).

    All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «6. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano agli accordi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, restando inteso che la data del 13 marzo 1962 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986 e le date del 1° febbraio 1963, 1° gennaio 1967, 1° marzo 1985 e 1° settembre 1985 sono sostituite da quella del 1° luglio 1986. La modifica apportata a questi accordi conformemente al paragrafo 3 non deve essere comunicata alla Commissione».

V. LEGISLAZIONE FISCALE

1. Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25), modificata da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18. 4. 1973, pag. 13),

   — direttiva 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973 (GU n. L 103 del 18. 4. 1973, pag. 15),

   — direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1974 (GU n. L 303 del 13. 11. 1974, pag. 9),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto:

   — in limine: l'indicazione delle società di diritto «spagnolo» e «portoghese»;

   — al primo trattino: «sociedad anónima» e «sociedade anónima»;

   — al secondo trattino: «sociedad comanditaria por acciones» e «sociedade em comandita por acções»;

   — al terzo trattino: «sociedad de responsabilidad limitada» e «sociedade por quotas».

2. Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1), modificata da:

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — undicesima direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980 (GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 41),

   — decima direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1984 (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 58).

   All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto:

   « *Regno di Spagna:*
   Isola Canarie
   Ceuta e Melilla».

   All'articolo 12 è aggiunto:

   «6. La Repubblica portoghese può applicare alle transazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote di tassa ridotte rispetto a quelle del continente».

   All'articolo 15 è aggiunto:

   «15. La Repubblica portoghese può assimilare al trasporto internazionale i trasporti marittimi e aerei tra le isole che compongono le regioni autonome delle Azzorre e di Madera e tra queste e il continente».

3. Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1), modificata da:

   — direttiva 74/318/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974 (GU n. L 180 del 30. 7. 1974, pag. 30),

   — direttiva 75/786/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 51),

— direttiva 76/911/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 33),
— direttiva 77/805/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 338 del 28. 12. 1977, pag. 22),
— direttiva 80/369/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980 (GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 42),
— direttiva 80/1275/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 76),
— direttiva 81/463/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 32),
— direttiva 82/2/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1981 (GU n. L 5 del 9. 1. 1982, pag. 11),
— direttiva 82/877/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 36),
— direttiva 84/217/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984 (GU n. L 104 del 17. 4. 1984, pag. 18).

All'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto:

«Il Regno di Spagna può non mettere in vigore le disposizioni della presente direttiva nelle isole Canarie».

4. Seconda direttiva 79/32/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8), modificata dalla:

direttiva 80/369/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980 (GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 42).

All'articolo 9, paragrafo 2 è aggiunto:

«Il Regno di Spagna può non mettere in vigore le disposizioni della presente direttiva nelle isole Canarie».

5. Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15), modificata da:
   — atto di adesisone del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
   — direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 8).

All'articolo 1, paragrafo 3 è aggiunto:

«*in Spagna:*

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas,
Impuesto sobre Sociedades,
Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Fisicas.

in Portogallo:

Contribuicao predial,
Imposto sobre a indústria agrícola,
Contribuicão industrial,
Imposto de capitais,
Imposto profissional,
Imposto complementar,
Imposto de mais-valias,
Imposto sobre o rendimento do petróleo,
Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes».

All'articolo 1, paragrafo 5 è aggiunto:

«*in Spagna:*

El Ministro de Economia y Hacienda o un rappresentante autorizzato,

in Portogallo:

O Ministro das Financas e do Plano o un rappresentante autorizzato».

6. Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11).

L'allegato C è così completato:

— Al punto D è aggiunto:

«— per la Spagna ...

— per il Portogallo ...»

— Al punto I è aggiunto, a ciascuno dei due commi:

«... pesetas spagnole

... escudos portoghesi».

7. Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 59)

L'allegato è così completato:

«SPAGNA

— Tributos locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base e la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y Real Decreto 3.250/1976, de 30 de diciembre).

PORTOGALLO

— Imposto sobre veículos (Decreto-Lei nº 143/78), de 12 de Junho)
— Imposto de compensação (Decreto-Lei nº 354-A/82, de 9 de Setembro)».

VI. POLITICA ECONOMICA

1. Decisione del Consiglio del 18 marzo 1958 (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 390/58), modificata da:
   — decisione del Consiglio, del 2 aprile 1962 (GU n. 32 del 30. 4. 1962, pag. 1064/62),
   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
   — decisione 76/332/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1976 (GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 56),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

All'articolo 7 il termine «dodici» è sostituito dal termine «quattordici».

All'articolo 10, primo comma il termine «dodici» è sostituido dal termine «quattordici».

2. Decisione 71/143/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971 (GU n. L 73 del 27. 3. 1971, pag. 15), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— decisione 75/785/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 50),

— decisione 78/49/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 14 del 18. 1. 1978, pag. 14),

— decisione 78/1041/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 3),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— decisione 80/1264/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 16),

— decisione 82/871/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 43),

— decisione 84/655/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984 (GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 90).

Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«*ALLEGATO*

	Milioni di ECU	*Percentuale*
Belgio	1 000	6,28
Danimarca	465	2,92
Germania	3 105	19,50
Grecia	270	1,69
Spagna	1 295	8,13
Francia	3 105	19,50
Irlanda	180	1,13
Italia	2 070	13,00
Lussemburgo	35	0,22
Paesi Bassi	1 035	6,50
Portogallo	260	1,63
Regno Unito	3 105	19,50
TOTALE	15 925	100 »

VII. POLITICA COMMERCIALE

Atti CEE

1. Regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970 (GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1), modificato da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 11, paragrafo 2 il termine «quarantacinque» e sostituito dal termine «cinquantaquattro».

2. Regolamento (CEE) n. 3588/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982 (GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 47), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 194/84 del Consiglio, del 4 gennaio 1984 (GU n. L 26 del 30. 1. 1984, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 1475/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984 (GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 6).

Il testo dell'allegato V, articolo 18, paragrafo 3, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— due lettere che identificano lo stato membro di destinazione come segue:

BL = Benelux
DE = Repubblica federale di Germania
DK = Danimarca
ES = Spagna
FR = Francia
GB = Regno Unito
GR = Grecia
IE = Irlanda
IT = Italia
PT = Portogallo».

3. Regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982 (GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106), modificato dal regolamento (CEE) n. 3762/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983 (GU n. L 380 del 31. 12. 1983, pag. 1).

Il testo dell'allegato VI, articolo 18, paragrafo 3, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— due lettere che identificano lo stato membro di destinazione come segue:

BL = Benelux
DE = Repubblica federale di Germania
DK = Danimarca
ES = Spagna
FR = Francia
GB = Regno Unito
GR = Grecia
IE = Irlanda
IT = Italia
PT = Portogallo».

4. Regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984 (GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1).

Il testo dell'allegato V, articolo 18, paragrafo 3, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— due lettere che identificano lo stato membro di destinazione come segue:

BL = Benelux
DE = Repubblica federale di Germania
DK = Danimarca
ES = Spagna
FR = Francia
GB = Regno Unito
GR = Grecia
IE = Irlanda
IT = Italia
PT = Portogallo».

5. Direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970 (GU n. L 254 del 23. 11. 1970, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Nell'allegato A, prima pagina, alla nota e aggiunto:

«Spagna: Compañia Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE);

Portogallo: COSEC — Companhia de Seguro de Créditos, EP».

6. Direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970 (GU n. L 254 del 23. 11. 1970, pag. 26), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'allegato A, prima pagina, alla nota è aggiunto:

«Spagna: Compañia Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE);

Portogallo: COSEC — Companhia de Seguro de Créditos, EP».

7. Decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1973 (GU n. L 346 del 17. 12. 1973, pag. 1), modificata dalla decisione 76/641/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 25).

All'allegato, articoli 3, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2, il termine «cinque» è sostituto dal termine «sei».

8. Decisione del Consiglio, del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di talune linee direttrici nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico (non pubblicata), prorogata dalle decisioni del Consiglio del 16 novembre 1978, 12 giugno 1979, 10 dicembre 1979, 28 maggio 1980, 8 dicembre 1980, 3 marzo 1981, 20 luglio 1981, 16 novembre 1981, 28 luglio 1982, 16 maggio 1983, 9 agosto 1983 e 26 ottobre 1983, modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— decisioni del Consiglio del 27 giugno 1980. 16 novembre 1981, 28 luglio 1982, 21 febbraio 1983, 26 ottobre 1983 e 23 ottobre 1984.

Nell'allegato D («Elenco dei partecipanti») la Spagna ed il Portogallo sono tolti dall'elenco dei paesi terzi indicati e aggiunti nella nota che elenca gli stati membri delle Comunità.

VIII. POLITICA SOCIALE

1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6)

Il testo dell'articolo 23, pragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'istituzione competente di uno stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio o su una base contributiva media, determina tale guadagno medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei guadagni accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione».

All'articolo 45 è aggiunto:
«7. Se la legislazione di uno stato membro, che subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore subordinato o autonomo sia soggetto a questa legislazione al momento in cui il rischio si avvera, esige una durata di assicurazione per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, il lavoratore subordinato o autonomo che abbia cessato di essere soggetto a tale legislazione è considerato esservi ancora sottoposto al momento in cui si avvera il rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, se a tale momento esso è soggetto alla legislazione di un altro stato membro o, altrimenti, se può far valere dei diritti a prestazioni in base alla legislazione di

un altro stato membro. Quest'ultima condizione è tuttavia ritenuta soddisfatta nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1».

All'articolo 47, paragrafo 1 è aggiunto:

«e) l'istituzione competente di uno stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si stabilisca su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto stato».

All'articolo 82, paragrafo 1 il termine «sessanta» è sostituito dal termine «settantadue».

Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO QUANTO ALLE PERSONE

I. **Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi**

[articolo 1, lettera a), punti ii) e iii) del regolamento]

A. BELGIO

Senza oggetto.

B. DANIMARCA

1. È considerato lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, qualsiasi persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è soggetta:

   a) alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, per il periodo anteriore al 1° settembre 1977, o

   b) alla legge relativa al regime di pensione complementare dei lavoratori subordinati (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP), per il periodo che inizia il 1° settembre 1977.

2. Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che, in conformità della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità ha diritto a tali assegni in base ad un reddito proveniente da un'attività professionale che non sia di tipo subordinato.

C. GERMANIA

Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, si considera:

a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;

b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:

   — ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi, o

   — ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria.

D. SPAGNA

Senza oggetto.

E. FRANCIA

Senza oggetto.

F. GRECIA

1. Sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), del regolamento, le persone assicurate nel contesto del regime OGA che

esercitano unicamente un'attività subordinata oppure sono state soggette alla legislazione di un altro stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento.

2. Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, le persone di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento.

G. IRLANDA

1. Il termine «lavoratore subordinato» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto alle sezioni 5 e 37 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale ed i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act (1981)].

2. Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento designa la persona che esercita un'attività professionale senza che vi sia contratto di lavoro o che, dopo aver smesso tale attività, si è ritirata in pensione. Per quanto riguarda le prestazioni in natura di malattia, l'interessato deve inoltre avere diritto a queste prestazioni in base alla sezione 45 o alla sezione 46 della legge del 1970 sulla sanità [Health Act (1970)].

H. ITALIA

Senza oggetto.

I. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

J. PAESI BASSI

Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che esercita un'attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro.

K. PORTOGALLO

Senza oggetto.

L. REGNO UNITO

I termini «lavoratore subordinato o autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designano qualsiasi persona che abbia la qualità di lavoratore subordinato (employed earner) o di lavoratore autonomo (self-employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord nonché qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore subordinato (employed person) o di lavoratore autonomo (self-employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra.

II. **Familiari**

[Articolo 1, lettera f), seconda frase, del regolamento]

A. BELGIO

Senza oggetto.

B. DANIMARCA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 del regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona considerata componente il nucleo familiare ai sensi della legge sull'assistenza sanitaria pubblica.

C. GERMANIA

Senza oggetto.

D. SPAGNA

Senza oggetto.

E. FRANCIA

Senza oggetto.

F. GRECIA

Senza oggetto.

G. IRLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 del regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che sia considerata persona a carico del lavoratore subordinato o autonomo per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947—1970 (Health Acts 1947—1970).

H. ITALIA

Senza oggetto.

I. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

J. PAESI BASSI

Senza oggetto.

K. PORTOGALLO

Senza oggetto.

L. REGNO UNITO

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 del regolamento, il termine «familiare» designa:

a) per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, qualsiasi persona che si consideri a carico ai sensi della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975) o, rispettivamente, della legge sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]

b) per quanto concerne la legislazione di Gibilterra, qualsiasi persona che si consideri a carico ai sensi del regolamento relativo al regime medico di pratica di gruppo del 1973 (Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973).

Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

[Articolo 1, lettere j) e u), del regolamento]

I. Regimi speciali dei lavoratori autonomi esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera j), quarto comma.

A. BELGIO

Senza oggetto.

B. DANIMARCA

Senza oggetto.

C. GERMANIA

Le istituzioni d'assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungswerke) per medici, dentisti, veterinari, farmacisti, avvocati, agenti di brevetti (Patentanwalte), notai, revisori dei conti (Wirtschaftsprüfer), consulenti fiscali, mandatari fiscali (Steuerbevollmächtigte), piloti di bordo (Seelotsen) e architetti, istituite in virtù della legislazione dei «Länder», e altri enti di assicurazione e di previdenza, segnatamente gli enti assistenziali (Fürsorgeeinrichtungen) e il sistema d'estensione della ripartizione delle competenze (erweiterte Honorarverteilung).

D. SPAGNA

1. Regimi previdenziali liberi che completano quelli di sicurezza sociale o si aggiungono a questi, amministrati da istituzioni disciplinate dalla legge generale sulla sicurezza sociale del 6 dicembre 1941 e dal suo regolamento del 26 maggio 1943:

   a) per quanto concerne le prestazioni che completano quelle di sicurezza sociale o si aggiungono a queste, oppure

   b) per quanto concerne le mutue di assicurati la cui integrazione nel regime di sicurezza sociale non è prevista in virtù delle disposizioni del punto 7 della sesta disposizione transitoria della legge generale sulla sicurezza sociale del 30 maggio 1974 e che, di conseguenza, non sostituiscono le istituzioni del regime obbligatorio di sicurezza sociale.

2. Regimi previdenziali e/o aventi carattere di assistenza sociale o di beneficenza, gestiti da istituzioni non soggette alla legge generale sulla sicurezza sociale o alla legge del 6 dicembre 1941.

E. FRANCIA

1. Lavoratori non agricoli autonomi:

   a) i regimi complementari di assicurazione vecchiaia e i regimi di assicurazione invalidità-decesso dei lavoratori autonomi di cui agli articoli L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 e L 683-1 del codice della sicurezza sociale (code de la sécurité sociale);

   b) le prestazioni supplementari di cui all'articolo 9, della legge 12 luglio 1966, n. 66.509.

2. Lavoratori agricoli autonomi:

   le assicurazioni contemplate agli articoli 1049 e 1234.19 del codice rurale (code rural) rispettivamente in materia di malattia, maternità e vecchiaia e in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali dei lavoratori agricoli autonomi.

F. GRECIA

Senza oggetto.

G. IRLANDA

Senza oggetto.

H. ITALIA

Senza oggetto.

I. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

J. PAESI BASSI

Senza oggetto.

K. PROTOGALLO

Senza oggetto.

L. REGNO UNITO

Senza oggetto.

II. Assegni speciali di nascita esclusi dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u)

A. BELGIO

L'assegno di nascita.

B. DANIMARCA

Nulla.

C. GERMANIA

Nulla.

D. SPAGNA

Nulla.

E. FRANCIA

a) Gli assegni prenatali.

b) Gli assegni postnatali.

F. GRECIA

Nulla.

G. IRLANDA

Nulla.

H. ITALIA

Nulla.

I. LUSSEMBURGO

Gli assegni di nascita.

J. PAESI BASSI

Nulla.

K. PORTOGALLO

Nulla.

L. REGNO UNITO

Nulla».

Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO III

[Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) e articolo 3, paragrafo 3 del regolamento]

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento — Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento

OSSERVAZIONI GENERALI

1. Ove le disposizioni menzionate nel presente allegato prevedano riferimenti ad altre disposizioni di convenzioni, detti riferimenti sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento, sempreché le disposizioni di convenzioni in questione non siano menzionate nel presente allegato.

2. La clausola di denuncia prevista in una convenzione di sicurezza sociale, di cui alcune disposizioni sono menzionate nel presente allegato, viene mantenuta per quanto concerne dette disposizioni.

A

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento

[Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento]

1. BELGIO — DANIMARCA

Senza oggetto.

2. BELGIO — GERMANIA

   a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960.

   b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

3. BELGIO — SPAGNA

   Nulla.

4. BELGIO — FRANCIA

   a) Gli articoli 13, 16 e 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

   b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

   c) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.

5. BELGIO — GRECIA

   L'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 35, paragrafo 2, e l'articolo 37 della convenzione generale del 1° aprile 1958.

6. BELGIO — IRLANDA

   Senza oggetto.

7. BELGIO — ITALIA

   L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948.

8. BELGIO — LUSSEMBURGO

   a) Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della convenzione del 16 novembre 1959, nel testo di cui alla convenzione del 12 febbraio 1964 (lavoratori frontalieri).

   b) Scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 concernente i lavoratori autonomi.

9. BELGIO — PAESI BASSI

   Nulla.

10. BELGIO — PORTOGALLO

    Nulla.

11. BELGIO — REGNO UNITO

    Nulla.

12. DANIMARCA — GERMANIA

    a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953.

    b) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

13. DANIMARCA — SPAGNA

    Senza oggetto.

14. DANIMARCA — FRANCIA

    Nulla.

15. DANIMARCA — GRECIA
Senza oggetto.

16. DANIMARCA — IRLANDA
Senza oggetto.

17. DANIMARCA — ITALIA
Senza oggetto.

18. DANIMARCA — LUSSEMBURGO
Senza oggetto.

19. DANIMARCA — PAESI BASSI
Senza oggetto.

20. DANIMARCA — PORTOCALLO
Senza oggetto.

21. DANIMARCA — REGNO UNITO
Nulla.

22. GERMANIA — SPAGNA
Nulla.

23. GERMANIA — FRANCIA

a) L'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950.

b) L'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

c) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

d) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

e) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data.

f) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

24. GERMANIA — GRECIA

a) L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione generale del 25 aprile 1961.

b) L'articolo 8, paragrafi 1, 2, lettera b), e 3, gli articoli da 9 a 11, nonché i capitoli I e IV, per quanto riguardano tali articoli, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 31 maggio 1961 nonché la nota al verbale del 14 giugno 1980.

25. GERMANIA — IRLANDA
Senza oggetto.

26. GERMANIA — ITALIA

a) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, gli articoli 26 e 36, paragrafo 3, della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

27. GERMANIA — LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (Ausgleichsvertrag) (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese).

28. GERMANIA — PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951.

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

29. GERMANIA — PORTOGALLO

L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione del 6 novembre 1964.

30. GERMANIA — REGNO UNITO

a) L'articolo 3, paragrafi 1 e 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.

b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.

c) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960.

31. SPAGNA — FRANCIA

Nulla.

32. SPAGNA — GRECIA

Senza oggetto.

33. SPAGNA — IRLANDA

Senza oggetto.

34. SPAGNA — ITALIA

L'articolo 5, l'articolo 18, paragrafo 1 c, e l'articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979.

35. SPAGNA — LUSSEMBURGO

a) L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione dell'8 maggio 1969.

b) L'articolo 1 dell'accordo amministrativo del 27 giugno 1975 per l'applicazione della convenzione dell'8 maggio 1969 ai lavoratori autonomi.

36. SPAGNA — PAESI BASSI

L'articolo 23, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974.

37. SPAGNA — PORTOGALLO

Gli articoli 4, paragrafo 2 e 6, paragrafi 2 e 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969.

38. SPAGNA — REGNO UNITO

Nulla.

39. FRANCIA — GRECIA

L'articolo 16, quarto comma, e l'articolo 30 della convenzione generale del 19 aprile 1958.

40. FRANCIA — IRLANDA

Senza oggetto.

41. FRANCIA — ITALIA

a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.

b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).

42. FRANCIA — LUSSEMBURGO

Gli articoli 11 e 14 dell'accordo complementare del 12 novembre 1949 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

43. FRANCIA — PAESI BASSI

L'articolo 11 dell'accordo complementare del 1° giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

44. FRANCIA — PORTOGALLO

Nulla.

45. FRANCIA — REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

46. GRECIA — IRLANDA

Senza oggetto.

47. GRECIA — ITALIA

Senza oggetto.

48. GRECIA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

49. GRECIA — PAESI BASSI

L'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 13 settembre 1966.

50. GRECIA — PORTOGALLO

Senza oggetto.

51. GRECIA — REGNO UNITO

Senza oggetto.

52. IRLANDA — ITALIA

Senza oggetto.

53. IRLANDA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

54. IRLANDA — PAESI BASSI

Senza oggetto.

55. IRLANDA — PORTOGALLO

Senza oggetto.

56. IRLANDA — REGNO UNITO

L'articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale.

57. ITALIA — LUSSEMBURGO

L'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951.

58. ITALIA — PAESI BASSI

L'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952.

59. ITALIA — PORTOGALLO

Senza oggetto.

60. ITALIA — REGNO UNITO

Nulla.

61. LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

Nulla.

62. LUSSEMBURGO — PORTOGALLO

L'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione del 12 febbraio 1965.

63. LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Nulla.

64. PAESI BASSI — PORTOGALLO

L'articolo 5, paragrafo 2, e articolo 31 della convenzione del 19 luglio 1979.

65. PAESI BASSI — REGNO UNITO

Nulla.

66. PORTOGALLO — REGNO UNITO

L'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico, del 15 novembre 1978.

B

Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento

[Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento]

1. BELGIO — DANIMARCA

Senza oggetto.

2. BELGIO — GERMANIA

a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960.

b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione generale).

3. BELGIO — SPAGNA

Nulla.

4. BELGIO — FRANCIA

a) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.

b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

5. BELGIO — GRECIA

Nulla.

6. BELGIO — IRLANDA

Nulla.

7. BELGIO — ITALIA

Nulla.

8. BELGIO — LUSSEMBURGO

Nulla.

9. BELGIO — PAESI BASSI

Nulla.

10. BELGIO — PORTOGALLO

Nulla.

11. BELGIO — REGNO UNITO

Nulla.

12. DANIMARCA — GERMANIA

a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953.

b) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

13. DANIMARCA — SPAGNA

Senza oggetto.

14. DANIMARCA — FRANCIA

Nulla.

15. DANIMARCA — GRECIA

Senza oggetto.

16. DANIMARCA — IRLANDA

Senza oggetto.

17. DANIMARCA — ITALIA

Senza oggetto.

18. DANIMARCA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

19. DANIMARCA — PAESI BASSI

Senza oggetto.

20. DANIMARCA — PORTOGALLO

Senza oggetto.

21. DANIMARCA — REGNO UNITO

Nulla.

22. GERMANIA — SPAGNA

Nulla.

23. GERMANIA — FRANCIA

a) L'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950.

b) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

c) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955.

d) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data.

e) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

24. GERMANIA — GRECIA

Nulla.

25. GERMANIA — IRLANDA

Senza oggetto.

26. GERMANIA — ITALIA

a) Gli articoli 3, paragrafo 2, e 26 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali).

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

27. GERMANIA — LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese).

28. GERMANIA — PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951.

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

29. GERMANIA — PORTOGALLO

L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione del 6 novembre 1964.

30. GERMANIA — REGNO UNITO

a) L'articolo 3, paragrafi 1 e 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.

b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960.

c) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960.

31. SPAGNA — FRANCIA

Nulla.

32. SPAGNA — GRECIA

Senza oggetto.

33. SPAGNA — IRLANDA

Senza oggetto.

34. SPAGNA — ITALIA

Gli articoli 5, 18, paragrafo 1 c), e 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979.

35. SPAGNA — LUSSEMBURGO

a) L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione dell'8 maggio 1969.

b) L'articolo 1 dell'accordo amministrativo del 27 giugno 1975 per l'applicazione della convenzione dell'8 maggio 1969 a lavoratori autonomi.

36. SPAGNA — PAESI BASSI

L'articolo 23, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974.

37. SPAGNA — PORTOGALLO

Gli articoli 4, paragrafo 2, 16, paragrafo 2, e 22 della convenzione generale del l'11 giugno 1969.

38. SPAGNA — REGNO UNITO

Nulla.

39. FRANCIA — GRECIA

Nulla.

40. FRANCIA — IRLANDA

Senza oggetto.

41. FRANCIA — ITALIA

Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.

42. FRANCIA — LUSSEMBURGO

Nulla.

43. FRANCIA — PAESI BASSI

Nulla.

44. FRANCIA — PORTOGALLO

Nulla.

45. FRANCIA — REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

46. GRECIA — IRLANDA

Senza oggetto.

47. GRECIA — ITALIA

Senza oggetto.

48. GRECIA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

49. GRECIA — PAESI BASSI

Nulla.

50. GRECIA — PORTOGALLO

Senza oggetto.

51. GRECIA — REGNO UNITO

Senza oggetto.

52. IRLANDA — ITALIA

Senza oggetto.

53. IRLANDA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

54. IRLANDA — PAESI BASSI

Senza oggetto.

55. IRLANDA — PORTOGALLO

Senza oggetto.

56. IRLANDA — REGNO UNITO

Nulla.

57. ITALIA — LUSSEMBURGO

Nulla.

58. ITALIA — PAESI BASSI

Nulla.

59. ITALIA — PORTOGALLO

Senza oggetto.

60. ITALIA — REGNO UNITO

Nulla.

61. LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

Nulla.

62. LUSSEMBURGO — PORTOGALLO

L'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione del 12 febbraio 1965.

63. LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Nulla.

64. PAESI BASSI — PORTOGALLO

L'articolo 5, paragrafo 2 della convenzione del 19 luglio 1979.

65. PAESI BASSI — REGNO UNITO

Nulla.

66. PORTOGALLO — REGNO UNITO

L'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico, del 15 novembre 1978».

Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO IV

[Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento]

Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione

A. BELGIO

Le legislazioni relative al regime generale d'invalidità, al regime speciale d'invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile e la legislazione riguardante l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi.

B. DANIMARCA

Nulla.

C. GERMANIA

Nulla.

D. SPAGNA

Le legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità del regime generale e dei regimi speciali.

E. FRANCIA

1. Lavoratori subordinati

L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.

2. Lavoratori autonomi

La legislazione relativa all'assicurazione contro l'invalidità dei lavoratori agricoli autonomi.

F. GRECIA

La legislazione relativa al regime di assicurazione agricola.

G. IRLANDA

La parte II, capitolo 10, della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale e sui servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act, 1981].

H. ITALIA

Nulla.

I. LUSSEMBURGO

Nulla.

J. PAESI BASSI

a) La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro.

b) La legge dell'11 dicembre 1975 sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro.

K. PORTOGALLO

Nulla.

L. REGNO UNITO

a) *Gran Bretagna*

La sezione 15 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975).

Gli articoli 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni della sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

b) *Irlanda del Nord*

La sezione 15 della legge sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni della sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975]».

L'allegato VI è così modificato e completato:

«A. BELGIO

... (invariato).

B. DANIMARCA

... (invariato).

C. GERMANIA

... (invariato).

D. SPAGNA

1. La condizione di esercitare un'attività subordinata o autonoma oppure di essere stato assicurato precedentemente a titolo obbligatorio contro lo stesso rischio nell'ambito di un regime organizzato a beneficio dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso stato membro, prevista all'articolo 1, lettera a), punto iv) del regolamento, non e applicabile alle persone che, conformemente al regio decreto n. 2805/1979, del 7 dicembre 1979, sono affiliate a titolo volontario al regime generale di sicurezza sociale in qualità di funzionario o impiegato di un'organizzazione internazionale intergovernativa.

2. Il regio decreto n. 2805/1979, del 7 dicembre 1979, è applicabile ai cittadini degli stati membri nonché ai rifugiati ed agli apolidi:

   a) se risiedono sul territorio spagnolo, oppure

   b) se risiedono sul territorio di un altro stato membro e se precedentemente, in qualunque momento, sono stati obbligatoriamente affiliati al regime spagnolo di sicurezza sociale, oppure

   c) se risiedono sul territorio di uno stato terzo, se hanno versato contributi per almeno 1 800 giorni al regime spagnolo di sicurezza sociale e se non sono obbligatoriamente o volontariamente assicurati in virtù della legislazione di un altro stato membro.

E. FRANCIA

... (invariato).

F. GRECIA

... (invariato).

G. IRLANDA

... (invariato).

H. ITALIA

... (invariato).

I. LUSSEMBURGO

... (invariato).

J. PAESI BASSI

... (invariato).

K. PORTOGALLO

1. Le prestazioni non contributive istituite dal decreto legge n. 160/80, del 27 maggio 1980, e dal decreto legge n. 464/80, del 13 ottobre 1980, sono concesse, alle condizioni previste per i cittadini portoghesi, ai cittadini degli altri stati membri di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che risiedono in Portogallo.
2. La stessa norma è applicabile ai rifugiati ed agli apolidi.

L. REGNO UNITO

... (invariato)».

Il testo dell'allegato VII è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VII

[Applicazione dell'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b)]

Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri

1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro stato membro ad eccezione del Lussemburgo. Per quanto riguarda il Lussemburgo, è applicabile lo scambio di lettere del 10 e 12 luglio 1968 tra il Belgio e il Lussemburgo.

2. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.

3. Per i regimi agricoli di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro stato membro.

4. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro stato membro da parte di una persona residente in Spagna.

5. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.

6. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata nel Lussemburgo.

7. Esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro stato membro.

8. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro stato membro.
9. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro stato membro».

2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6)

All'articolo 15, paragrafo 3 è aggiunto:

«c) Se l'interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sette giorni:

i) un giorno equivale a sei ore e viceversa;

ii) sette giorni equivalgono a una settimana e viceversa;

iii) trenta giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

iv) tre mesi o tredici settimane o novanta giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;

vi) l'applicazione delle norme suddette non può comportare l'assunzione, per l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentosessanta giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.

Se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, conformemente alle regole di conversione indicate nel presente paragrafo, sono considerati come un mese intero».

Il testo dell'articolo 85, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo».

Il testo dell'articolo 85, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello stato competente».

Il testo dell'articolo 120, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I diritti di cui all'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento sono quelli di cui beneficiavano i lavoratori subordinati per i familiari che danno diritto a prestazioni familiari, ai tassi e nei limiti applicabili il giorno precedente il 1° ottobre 1972 o il giorno precedente l'applicazione del regolamento sul territorio dello stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 41 o dell'allegato D del regolamento n. 3, ovvero dell'articolo 20 o dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 36/63/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri ([1]), ovvero di convenzioni vigenti tra gli stati membri interessati.

([1]) GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1314/63».

Il testo dell'allegato 1 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO 1

AUTORITÀ COMPETENTI

[Articolo 1, comma 1, del regolamento, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 122 del regolamento di applicazione]

A. BELGIO:

Ministre de la prévoyance sociale/Minister van Sociale Voorzorg (Ministro della previdenza sociale), Bruxelles

Ministre des classes moyennes/Minister van Middenstand (Ministro delle classi medie), Bruxelles.

B. DANIMARCA:

1. Socialministeren (Ministro degli affari sociali), København.
2. Arbejdsministeren (Ministro del lavoro), København.
3. Indenrigsministeren (Ministro degli interni), København.
4. Ministeren for Grønland (Ministro per la Groenlandia), København.

C. GERMANIA: Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Bonn.

D. SPAGNA: Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Ministro del lavoro e della sicurezza sociale), Madrid.

E. FRANCIA:

1. Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (Ministro delle questioni sociali e della solidarietà nazionale), Parigi.
2. Ministre de l'agriculture (Ministro dell'agricoltura), Parigi.

F. GRECIA:

1. Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Αθήνα (Ministro dei servizi sociali), Atene.
2. Υπουργός Εργασίας, Αθήνα (Ministro del lavoro), Atene.
3. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Ministro della marina mercantile), Il Pireo.

G. IRLANDA:

1. Minister for Social Welfare (Ministro della previdenza della sanità), Dublino.
2. Minister for Health (Ministro della sanità), Dublino.

H. ITALIA:

— per le pensioni:
  1. in generale: Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Roma.
  2. per i notai: Ministro di grazia e giustizia, Roma.
  3. per i dipendenti dell'amministrazione doganale: Ministro delle finanze, Roma.

— per le prestazioni in natura:
  Ministro della sanità, Roma.

I. LUSSEMBURGO:

1. Ministre du travail et de la sécurité sociale (Ministro del lavoro e della sicurezza sociale), Luxembourg.
2. Ministre de la famille (Ministro della famiglia), Luxembourg.

J. PAESI BASSI:

1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministro degli affari sociali e dell'occupazione), Den Haag.
2. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministro del benessere, della sanità e della cultura), Rijswijk.

K. PORTOGALLO:

1. Ministro do Trabalho e Segurança Social (Ministro del lavoro e della sicurezza sociale), Lisboa.
2. Ministro da Saúde (Ministro della sanità), Lisboa.
3. Secretário Regional dos Assunto Sociais da Região Autónoma da Madeira (Segretario regionale degli affari sociali della regione autonoma di Madera), Funchal.
4. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Segretario regionale degli affari sociali della regione autonoma delle Azzorre), Angra do Heroísmo.

L. REGNO UNITO:

1. Secretary of State for Social Services (Ministro per i servizi sociali), London.
2. Secretary of State for Scotland (Ministro per la Scozia), Edinburgh.
3. Secretary of State for Wales (Ministro per il Galles), Cardiff.
4. Department of Health and Social Services for Northern Ireland (Ministro della sanitá e dei servizi sociali per l'Irlanda del Nord), Belfast.
5. Director of the Department of Labour and Social Security (Direttore del Ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Gibraltar.
6. Director of the Medical and Public Health Department (Direttore del Ministero della sanita), Gibraltar».

L'allegato 2 è così completato:

a) nella rubrica C. GERMANIA, punto 2, lettera a), i):

— il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— se l'interessato risiede in Belgio o in Spagna o, essendo cittadino belga o spagnolo, risiede nel territorio di uno stato non membro:	Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf»;

— e aggiunto:

«— se l'interessato risiede in Portogallo o, essendo cittadino portoghese, risiede nel territorio di uno stato non membro:	Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg»;

b) nella rubrica C. GERMANIA, punto 2, lettera b), i):

— il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione belga o spagnola:	Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf»;

— e aggiunto:

«— se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione portoghese:	Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg»;

c) dopo la rubrica C. GERMANIA è inserito:

«D. SPAGNA

1. Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi:

a) per tutti i rischi, esclusa la disoccupazione:	Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale di sicurezza sociale);
b) per la disoccupazione:	Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale dell'impiego).
2. Regime dei marittimi:	Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid»;

d) le rubriche «D. FRANCIA», «E. GRECIA», «F. IRLANDA», «G. ITALIA», «H. LUSSEMBURGO» e «I. PAESI BASSI» diventano rispettivamente le rubriche «E. FRANCIA», «F. GRECIA», «G. IRLANDA», «H. ITALIA», «I. LUSSEMBURGO» e «J. PAESI BASSI»;

e) dopo la rubrica J. PAESI BASSI è inserito:

«K. PORTOGALLO

I. **Continente**

1. Malattia, maternità e prestazioni familiari:	Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato.
2. Invalidità, vecchiaia e morte:	Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale di pensioni), Lisboa e Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:	Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.
4. Disoccupazione:	
a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):	Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato.
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):	Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato.

5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:	Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato.
II. Regione autonoma di Madera	
1. Malattia, maternita e prestazioni familiari:	Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
2. a) Invalidità, vecchiaia e morte:	Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:	Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:	Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.
4. Disoccupazione:	
a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):	Direcção Regional de Emprego (Direzione regionale dell'impiego), Funchal.
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):	Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:	Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.
III. Regione autonoma delle Azzorre	
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari:	Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.
2. a) Invalidità, vecchiaia e morte:	Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.
b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:	Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:	Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.

4. Disoccupazione:
   a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato.

   b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Prestacoes Pecuniárias de Segurança Social (Centro di prestazioni pecuniarie della sicurezza sociale) cui l'interessato è affiliato.

5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributiva: Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo».

f) La rubrica «J. REGNO UNITO» diventa «L. REGNO UNITO».

L'allegato 3 è così completato:

a) nella rubrica C. GERMANIA, punto 3, lettera a):

— il testo del punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) rapporti con il Belgio e la Spagna: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf»;

— e aggiunto:
«ix) rapporti con il Portogallo: Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg».

b) Dopo la rubrica C. GERMANIA è inserito:

«D. SPAGNA

1. Prestazioni in natura:

   a) Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale della sanità).

   b) Regime dei marittimi: Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid.

2. Prestazioni in natura:

   a) Tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi, e tutti i rischi, esclusa la disoccupazione: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale di sicurezza sociale).

b) Regime dei marittimi, per tutti i rischi: Instituto social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid.

c) Disoccupazione, salvo per i marittimi: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direzioni provinciali dell'Istituto nazionale dell'impiego)».

c) Le rubriche «D. FRANCIA», «E. GRECIA», «F. IRLANDA», «G. ITALIA», «H. LUSSEMBURGO» e «I. PAESI BASSI» diventano rispettivamente le rubriche «E. FRANCIA», «F. GRECIA», «G. IRLANDA», «H. ITALIA», «I. LUSSEMBURGO» e «J. PAESI BASSI»;

d) Dopo la rubrica «J. PAESI BASSI» è inserito:

«K. PORTOGALLO

I. **Continente**

1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (quanto alle prestazioni in natura di malattia e maternità, vedi anche l'allegato 10): Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di dimora dell'interessato.

2. Invalidità, vecchiaia e morte: Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale di pensioni), Lisboa, Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di dimora dell'interessato.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.

4. Disoccupazione:

a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato.

b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell interessato.

5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato.

II. **Regione autonoma di Madera**

1. Malattia, maternità e prestazioni familiari (quanto alle prestazioni in natura di malattia e maternità, vedi anche l'allegato 10): Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

2\. a) Invalidità, vecchiaia e morte:

Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:

Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

3\. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.

4\. Disoccupazione:

a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):

Direccao Regional de Emprego (Direzione regionale dell'impiego), Funchal.

b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):

Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

5\. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo:

Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

III. **Regione autonoma delle Azzorre**

1\. Malattia, maternità e prestazioni familiari (quanto alle prestazioni in natura di malattia e maternità, vedi anche l'allegato 10):

Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.

2\. a) Invalidità, vecchiaia e morte:

Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.

b) Invalidità, vecchiaia e morte del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli:

Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.

3\. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Cassa nazionale di assicurazioni di malattie professionali), Lisboa.

4\. Disoccupazione:

a) Ricezione delle domande e controllo delle condizioni relative alla disoccupazione (per esempio conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione):

Centro de Emprego (Centro dell'impiego) del luogo di residenza dell'interessato.

b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (per esempio verifica delle condizioni per il diritto alle indennità, determinazione dell'importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento):

Centro de Prestaçoes Pecuniárias de Segurança Social (Centro di prestazioni pecuniarie di sicurezza sociale) del luogo di residenza dell'interessato.

5. Prestazioni del regime di sicu rezza sociale non contributiva:

Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroísmo».

e) La rubrica «J. REGNO UNITO» diventa «L. REGNO UNITO».

L'allegato 4 è così completato:

a) nella rubrica C. GERMANIA, punto 3, lettera b):

— il testo del punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) rapporti con il Belgio e la Spagna:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf»;

— e aggiunto:

«ix) rapporti con il Portogallo:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg».

b) Dopo la rubrica C. GERMANIA è inserito:

«D. SPAGNA

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale di sicurezza sociale), Madrid».

c) Le rubriche «D. FRANCIA», «E. GRECIA», «F. IRLANDA», «G. ITALIA», «H. LUSSEMBURGO» e «I. PAESI BASSI» diventano rispettivamente «E. FRANCIA», «F. GRECIA», «G. IRLANDA», «H. ITALIA», «I. LUSSEMBURGO» e «J. PAESI BASSI».

d) Dopo la rubrica J. PAESI BASSI, è inserito:

«K. PORTOGALLO

Relativamente a tutte le legislazioni, tutti i regimi e tutti i rami di sicurezza sociale, di cui all'articolo 4 del regolamento:

Departamento de Relaçoes Internacionais e Convencões de Seguranca Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa».

e) La rubrica «J. REGNO UNITO» diventa «L. REGNO UNITO»;

e) La rubrica «J. REGNO UNITO» diventa «L. REGNO UNITO»,

L'allegato 5 è così modificato e completato:

«1. BELGIO — DANIMARCA

... (invariato).

2. BELGIO — GERMANIA

... (invariato).

3. BELGIO — SPAGNA

Nulla.

4. BELGIO — FRANCIA

... (invariato).

5. BELGIO — GRECIA

... (invariato).

6. BELGIO — IRLANDA

... (invariato).

7. BELGIO — ITALIA

... (invariato).

8. BELGIO — LUSSEMBURGO

... (invariato).

9. BELGIO — PAESI BASSI

... (invariato).

10. BELGIO — PORTOGALLO

Nulla.

11. BELGIO — REGNO UNITO

... (invariato).

12. DANIMARCA — GERMANIA

... (invariato).

13. DANIMARCA — SPAGNA

Senza oggetto.

14. DANIMARCA — FRANCIA

... (invariato).

15. DANIMARCA — GRECIA

... (invariato).

16. DANIMARCA — IRLANDA

... (invariato).

17. DANIMARCA — ITALIA

... (invariato).

18. DANIMARCA — LUSSEMBURGO

... (invariato).

19. DANIMARCA — PAESI BASSI

... (invariato).

20. DANIMARCA — PORTOGALLO

Senza oggetto.

21. DANIMARCA — REGNO UNITO

... (invariato).

22. GERMANIA — SPAGNA

Nulla.

23. GERMANIA — FRANCIA

... (invariato).

24. GERMANIA — GRECIA

... (invariato).

25. GERMANIA — IRLANDA

... (invariato).

26. GERMANIA — ITALIA

... (invariato).

27. GERMANIA — LUSSEMBURGO

... (invariato).

28. GERMANIA — PAESI BASSI

... (invariato).

29. GERMANIA — PORTOGALLO

Nulla.

30. GERMANIA — REGNO UNITO

... (invariato).

31. SPAGNA — FRANCIA

Nulla.

32. SPAGNA — GRECIA

Senza oggetto.

33. SPAGNA — IRLANDA

Senza oggetto.

34. SPAGNA — ITALIA

Nulla.

35. SPAGNA — LUSSEMBURGO

Nulla.

36. SPAGNA — PAESI BASSI
Nulla.

37. SPAGNA — PORTOGALLO
Gli articoli 42, 43 e 44 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970.

38. SPAGNA — REGNO UNITO
Nulla.

39. FRANCIA — GRECIA
... (invariato).

40. FRANCIA — IRLANDA
... (invariato).

41. FRANCIA — ITALIA
... (invariato).

42. FRANCIA — LUSSEMBURGO
... (invariato).

43. FRANCIA — PAESI BASSI
... (invariato).

44. FRANCIA — PORTOGALLO
Nulla.

45. FRANCIA — REGNO UNITO
... (invariato).

46. GRECIA — IRLANDA
... (invariato).

47. GRECIA — ITALIA
... (invariato).

48. GRECIA — LUSSEMBURGO
... (invariato).

49. GRECIA — PAESI BASSI
... (invariato).

50. GRECIA — PORTOGALLO
Senza oggetto.

51. GRECIA — REGNO UNITO
... (invariato).

52. IRLANDA — ITALIA
... (invariato).

53. IRLANDA — LUSSEMBURGO
... (invariato).

54. IRLANDA — PAESI BASSI
... (invariato).

55. IRLANDA — PORTOGALLO
Senza oggetto.

56. IRLANDA — REGNO UNITO
... (invariato).

57. ITALIA — LUSSEMBURGO
... (invariato).

58. ITALIA — PAESI BASSI
... (invariato).

59. ITALIA — PORTOGALLO
Senza oggetto.

60. ITALIA — REGNO UNITO
... (invariato).

61. LUSSEMBURGO — PAESI BASSI
... (invariato).

62. LUSSEMBURGO — PORTOGALLO
Nulla.

63. LUSSEMBURGO — REGNO UNITO
... (invariato).

64. PAESI BASSI — PORTOGALLO
Gli articoli 33 e 34 dell'accordo amministrativo del 9 maggio 1980.

65. PAESI BASSI — REGNO UNITO
... (invariato).

66. PORTOGALLO — REGNO UNITO
Gli articoli 3 e 4 dell'allegato dell'accordo amministrativo del 31 dicembre 1981 per l'applicazione del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978».

Il testo dell'allegato 6 è sostituito dal testo seguente:

«*ALLEGATO 6*

PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

[Articolo 4, paragrafo 6, articolo 53, paragrafo 1, e articolo 122 del regolamento di applicazione]

Osservazione generale

I pagamenti degli arretrati e gli altri versamenti unici sono effettuati, in linea di massima, tramite gli organismi di collegamento. I pagamenti correnti e vari sono effettuati secondo le procedure indicate nel presente allegato.

A. BELGIO

Pagamento diretto.

B. DANIMARCA

Pagamento diretto.

C. GERMANIA

1. **Assicurazione pensione degli operai (invalidità, vecchiaia, morte):**	
a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito:	pagamento diretto;
b) rapporti con l'Italia:	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5), sempreché il beneficiario non richieda il pagamento diretto delle prestazioni;
c) rapporti con i Paesi Bassi:	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).
2. **Assicurazione pensione degli impiegati e dei lavoratori delle miniere (invalidità, vecchiaia, morte):**	
a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito:	pagamento diretto,
b) rapporti con i Paesi Bassi:	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).
3. **Assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli:**	pagamento diretto.
4. **Assicurazione infortuni:** Rapporti con tutti gli stati membri:	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

D. SPAGNA

Pagamento diretto.

E. FRANCIA

1. **Tutti i regimi, escluso quello dei marittimi:**	pagamento diretto.
2. **Regime dei marittimi:**	pagamento tramite il contabile assegnatario nello stato membro in cui risiede il beneficiario.

F. GRECIA

Assicurazione pensione dei lavoratori subordinati (invalidità, vecchiaia, morte):

a) rapporti con la Francia:	pagamento tramite gli organismi di collegamento,
b) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito:	pagamento diretto.

G. IRLANDA

Pagamento diretto.

H. ITALIA

a) LAVORATORI SUBORDINATI

1. **Pensioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti:**	
a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia (escluse le casse francesi per minatori), la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo ed il Regno Unito:	pagamento diretto,
b) rapporti con la Germania e le casse francesi per minatori:	pagamento tramite gli organismi di collegamento.
2. **Rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali:**	pagamento diretto.
b) LAVORATORI AUTONOMI:	pagamento diretto.

I. LUSSEMBURGO

Pagamento diretto.

J. PAESI BASSI

1. **Rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo ed il Regno Unito:**	pagamento diretto.
2. **Rapporti con la Germania:**	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 5).

K. PORTOGALLO

Pagamento diretto.

L. REGNO UNITO

Pagamento diretto».

Il testo dell'allegato 7 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO 7

BANCHE

[Articolo 4, paragrafo 7, articolo 55, paragrafo 3, e articolo 122 del regolamento di applicazione]

A. BELGIO:	Nessuna.
B. DANIMARCA:	Danmarks Nationalbank (Banca nazionale di Danimarca), København.
C. GERMANIA:	Deutsche Bundesbank (Banca federale tedesca), Frankfurt am Main.
D. SPAGNA:	Banco Exterior de España (Banca esterna di Spagna), Madrid.
E. FRANCIA:	Banque de France (Banca di Francia), Paris.
F. GRECIA:	Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα (Banca di Grecia), Atene.
G. IRLANDA:	Central Bank of Ireland (Banca centrale d'Irlanda), Dublin.
H. ITALIA:	Banca nazionale del lavoro, Roma.
I. LUSSEMBURGO:	Caisse d'Epargne (Cassa di risparmio), Luxembourg.
J. PAESI BASSI:	Nessuna.
K. PORTOGALLO:	Banco de Portugal (Banca del Portogallo), Lisboa.
L. REGNO UNITO:	*Gran Bretagna:* Bank of England (Banca d'Inghilterra), London. *Irlanda del Nord:* Northern Bank Limited (Banca del Nord Ltd), Belfast. *Gibilterra:* Barclays Bank (Banca Barclays), Gibraltar».

Il testo dell'allegato 8 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO 8

CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI

[Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1 lettera d), e articolo 122 del regolamento di applicazione]

L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento d applicazione è applicabile:

1. Subordinati e autonomi:

a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:
- tra la Germania e la Spagna,
- tra la Germania e la Francia,

— tra la Germania e la Grecia,
— tra la Germania e l'Irlanda,
— tra la Germania e il Lussemburgo,
— tra la Germania e il Portogallo,
— tra la Germania e il Regno Unito,
— tra la Francia e il Lussemburgo,
— tra il Portogallo e la Francia,
— tra il Portogallo e l'Irlanda,
— tra il Portogallo e il Lussemburgo,
— tra il Portogallo e il Regno Unito.

b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

— tra la Danimarca e la Germania,
— tra la Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo e il Portogallo.

2. Autonomi:

con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

— tra il Belgio e i Paesi Bassi».

L'allegato 9 è così modificato e completato:

«A. BELGIO

... (invariato).

B. DANIMARCA

... (invariato).

C. GERMANIA

... (invariato).

D. SPAGNA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale.

E. FRANCIA

... (invariato).

F. GRECIA

... (invariato).

G. IRLANDA

... (invariato).

H. ITALIA

... (invariato).

I. LUSSEMBURGO

... (invariato).

J. PAESI BASSI

... (invariato).

K. PORTOGALLO

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai servizi sanitari ufficiali.

L. REGNO UNITO

... (invariato)».

L'allegato 10 è così modificato e completato:

«A. BELGIO

... (invariato).

B. DANIMARCA

... (invariato).

C. GERMANIA

... (invariato).

D. SPAGNA

1. Per l'applicazione degli articoli 6, paragrafo 1, 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3, 102, paragrafo 2, 110 e 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid.

2. Per l'applicazione degli articoli 11, paragrafo 1, 11 bis e 12 bis, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2, 85, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

a) tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi:	Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale di sicurezza sociale).
b) regime dei marittimi:	Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid.

E. FRANCIA

... (invariato).

F. GRECIA

... (invariato).

G. IRLANDA

... (invariato).

H. ITALIA

... (invariato).

I. LUSSEMBURGO

... (invariato).

J. PAESI BASSI

... (invariato).

K. PORTOGALLO

I. Continente

1. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:	Departamento de Relações Internacionais e Convenções Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni della sicurezza sociale), Lisboa.
2. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento di applicazione:	Centro Regional de Segurança social (Centro regionale di sicurezza sociale) cui il lavoratore comandato è affiliato.
3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:	Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di residenza o di affiliazione del lavoratore, secondo i casi.
4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione:	Departamento de Relações Internacionais e Convencoes de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:	Departamento de Relacoes Internacionais e Convençoes de Seguranca Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.
6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di applicazione:	Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale), Lisboa.
7. Per l'applicazione degli articoli 28, paragrafo 1, 29, paragrafi 2 e 5, 30, paragrafi 1 e 3 e 31, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di applicazione (per quanto concerne il rilascio degli attestati):	Centro Nacional de Pensões (Centro nazionale di pensioni), Lisboa.
8. Per l'applicazione degli articoli 25, paragrafo 2, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:	Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari.
9. Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7, 18, paragrafi 3, 4 e 6, 20, 21, paragrafo 1, 22, 31, paragrafo 1, prima frase e 34, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento di applicazione (quale istituzione del luogo di residenza o istituzione del luogo di dimora, secondo i casi):	Administraçãò Regional de Saúde (Amministrazione sanitaria regionale) del luogo di residenza o di dimora dell'interessato.
10. Per l'applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione:	Centro Regional de Segurança Social (Centro regionale di sicurezza sociale) in cui l'interessato è stato affiliato, da ultimo, in precedenza.
11. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:	Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.

II. Regione autonoma di Madera

1. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:	Secretário Regional dos Assuntos Sociais (Segretario regionale degli affari sociali), Funchal.
2. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento di applicazione:	Direcção Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:

   Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione:

   Departamento de Relacoes Internacionais e Convencoes de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

   Departamento de Relacões Internacionais e Convencoes de Seguranca Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.

6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di applicazione:

   Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

7. Per l'applicazione degli articoli 28, paragrafo 1, 29, paragrafi 2 e 5, 30, paragrafi 1 e 3 e 31, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di applicazione (per quanto concerne il rilascio degli attestati):

   Direcçao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

8. Per l'applicazione degli articoli 25, paragrafo 2, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari.

9. Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7, 18, paragrafi 3, 4 e 6, 20, 21, paragrafo 1, 22, 31, paragrafo 1, prima frase e 34, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento di applicazione (quale istituzione del luogo di residenza o istituzione del luogo di dimora, secondo i casi):

   Direcção Regional de Saúde Pública (Direzione regionale di sanità pubblica), Funchal.

10. Per l'applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

    Direccao regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Funchal.

11. Per l'applicazione degli articoli 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

    Departamento de Relacoes Internacionais e Convencoes de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.

III. **Regione autonoma delle Azzorre**

1. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

   Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.

2. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 11 bis del regolamento di applicazione:	Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.
3. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione:	Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.
4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento di applicazione:	Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Seguranca Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.
5. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:	Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.
6. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento di applicazione:	Direccao Regional de Segurança Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.
7. Per l'applicazione degli articoli 28, paragrafo 1, 29, paragrafi 2 e 5, 30, paragrafi 1 e 3 e 31, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di applicazione (per quanto concerne il rilascio degli attestati):	Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.
8. Per l'applicazione degli articoli 25, paragrafo 2, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 82, paragrafo 2 e 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:	Autorità amministrativa del luogo di residenza dei familiari.
9. Per l'applicazione degli articoli 17, paragrafi 6 e 7, 18, paragrafi 3, 4 e 6, 20, 21, paragrafo 1, 22, 31, paragrafo 1, prima frase e 34, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento di applicazione (quale istituzione del luogo di residenza o istituzione del luogo di dimora, secondo i casi):	Direccao Regional de Saúde (Direzione regionale di sanità), Angra do Heroismo.
10. Per l'applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:	Direccao Regional de Seguranca Social (Direzione regionale di sicurezza sociale), Angra do Heroismo.
11. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:	Departamento de Relaçoes Internacionais e Convencoes de Seguranca Social (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisboa.

L. REGNO UNITO

. . . (invariato)».

Il testo dell'allegato 11 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO 11

REGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 35, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO

[Articolo 4, paragrafo 11, del regolamento d'applicazione]

A. BELGIO

Regime che estende l'assicurazione relativa alle cure sanitarie (prestazioni in natura) ai lavoratori autonomi.

B. DANIMARCA

Nulla.

C. GERMANIA

Nulla.

D. SPAGNA

Nulla.

E. FRANCIA

Il regime di assicurazione malattia e maternità dei lavoratori autonomi non occupati nel settore agricolo di cui alla legge del 12 luglio 1966 modificata.

F. GRECIA

1. Cassa assicurativa degli artigiani e dei piccoli commercianti (TEBE).
2. Cassa assicurativa dei commercianti.
3. Cassa assicurativa malattia degli avvocati:
   a) Cassa previdenziale di Atene,
   b) Cassa previdenziale del Pireo,
   c) Cassa previdenziale di Salonicco,
   d) Cassa sanità per avvocati di provincia (TYDE).
4. Assicurazione e cassa pensione del personale medico.

G. IRLANDA

Nulla.

H. ITALIA

Nulla.

I. LUSSEMBURGO

Nulla.

J. PAESI BASSI

Nulla.

K. PORTOGALLO

Nulla.

L. REGNO UNITO

Nulla».

3. Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975 (GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 4, paragrafo 1 il termine «trentatré» è sostituito dal termine «trentanove» e in ciascuna delle lettere a), b) e c) il termine «dieci» è sostituito dal termine «dodici».

4. Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 6, paragrafo 1 il termine «trentatré» è sostituito dal termine «trentanove» e in ciascuna delle lettere a), b) e c) il termine «dieci» è sostituito dal termine «dodici».

5. Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983 (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1).

   All'articolo 3, paragrafo 1 dopo i termini «il Mezzogiorno» sono inseriti i termini «in Portogallo».

6. Regolamento (CEE) n. 815/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984 (GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 1).

   All'articolo 11, paragrafo 2 il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».

7. Decisione 63/688/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63), modificata da:

   — decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 26),

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 1 la cifra «60» è sostituita dalla cifra «72».

8. Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13), modificata da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   Il testo della nota nell'allegato è sostituito dal testo seguente:

   «(1) belgi/belga, danesi/danese, tedeschi/tedesco, greci/greco, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, portoghesi/portoghese, del Regno Unito, secondo il paese che rilascia la carta».

9. Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 4, paragrafo 1 la cifra «60» è sostituita dalla cifra «72».

10. Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977 (GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12), modificata da:

    — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

    — direttiva 79/640/CEE della Commissione, del 21 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19. 7. 1979, pag. 11).

    All'articolo 6, paragrafo 2, il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».

    L'allegato II è completato dall'indicazione dei termini corrispondenti in lingua spagnola e portoghese, cioè:

«ANEXO II/ANEXO II

SEÑALES ESPECIALES DE SEGURIDAD — SINALIZACÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA

1. **Señales de prohibición — Sinais de proibição**

   a) Prohibido fumar

   Proibido fumar

   b) Prohibido fumar o encender fuegos libres

   Proibido fumar ou foguear

   c) Prohibido el paso a los peatones

   Passagem proibida a peões

   d) Prohibido apagar con agua

   Proibido apagar com água

   e) Agua no potable

   Agua imprópria para beber

2. **Señales de advertencia — Sinais de perigo**

   a) Materias inflamables

   Substâncias inflamáveis

b) Materias explosivas
Substâncias explosivas

c) Sustancias venenosas
Substâncias tóxicas

d) Sustancias corrosivas
Substâncias corrosivas

e) Radiaciones peligrosas
Substâncias radioactivas

f) Atención a las cargas suspendidas
Cargas suspensas

g) Atención a los vehículos de mantenimiento
Carro transportador em movimento

h) Peligro eléctrico
Perigo de electrocussão

i) Peligro general
Perigos vários

j) Peligro rayos láser
Perigo, raios laser

3. Senales de obligacion — Sinais de obrigacao

a) Protección obligatoria de la vista
Protecção obrigatória dos olhos

b) Protección obligatoria de la cabeza
Protecção obrigatória da cabeça

c) Proteccíon obligatoria de los oídos
Proteccao obrigatória dos ouvidos

d) Protección obligatoria de las vías respiratorias
Proteccao obrigatória dos orgaos respiratórios

e) Protección obligatoria de los pies
Proteccao obrigatória dos pés

f) Protección obligatoria de las manos
Protecção obrigatória das maos

4. Senales de emergencia — Sinais de emergência

a) Puesto de socorro
Posto de primeiros socorros

d) Salida de emergencia a la izquierda
Saída de socorro à esquerda

e) Salida de emergencia
(a colocar sobre la salida)
Saída de socorro
(a colocar por cima da saída)».

11. Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980 (GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8).

All'articolo 10, paragrafo 2 il termine «quarantuno» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».

12. Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicenbre 1981 (GU n. L 20 del 28. 1. 1982, pag. 35).

All'articolo 3, paragrafo 1 il termine «venti» e sostituito dal termine «ventiquattro».

All'articolo 6, primo comma e all'articolo 11 il termine «dieci» è sostituito dal termine «dodici».

13. Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei ministri, del 9 luglio 1957 (GU n. 28 del 31. 8. 1957, pag. 487/57), modificata da:

— decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei ministri, dell'11 marzo 1965 (GU n. 46 del 22. 3. 1965, pag. 698/65),
— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

L'allegato è così modificato:

— all'articolo 3, primo comma il termine «quaranta» è sostituito dal termine «quarantotto»;
— all'articolo 9, secondo comma il termine «cinque» e sostituito dal termine «sei»;
— all'articolo 13, terzo comma il termine «sette» è sostituito dal termine «nove»;
— all'articolo 18, primo comma il termine «ventisette» è sostituito dal termine «trentadue»;
— all'articolo 18, secondo comma il termine «ventuno» e sostituito dal termine «venticinque».

IX. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

A

Ostacoli tecnici (prodotti industriali)

1. Nei seguenti atti ed agli articoli indicati il termine «quarantacinque» e sostituito dal termine «cinquantaquattro»:

a) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1), modificata da:

— direttiva 69/81/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969 (GU n. L 68 del 19. 3. 1969, pag. 1),
— direttiva 70/189/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1970 (GU n. L 59 del 14. 3. 1970, pag. 33),
— direttiva 71/144/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971 (GU n. L 74 del 29. 3. 1971, pag. 15),

— direttiva 73/146/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973 (GU n. L 167 del 25.6. 1973, pag. 1),

— direttiva 75/409/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975 (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 22),

— direttiva 76/907/CEE della Commissione, del 14 luglio 1976 (GU n. L 360 del 30.12. 1976, pag. 1), rettificata nella GU n. L 28 del 2. 2. 1979, pag. 32,

— direttiva 79/370/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1979 (GU n. L 88 del 7.4. 1979, pag. 1),

— direttiva 79/831/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1979 (GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 80/1189/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980 (GU n. L 366 del 31. 12. 1980, pag. 1),

— direttiva 81/957/CEE della Commissione, del 23 ottobre 1981 (GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 5),

— direttiva 82/232/CEE della Commissione, del 25 marzo 1982 (GU n. L 106 del 21.4. 1982, pag. 18),

— direttiva 83/467/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983 (GU n. L 257 del 16.9. 1983, pag. 1),

— direttiva 84/449/CEE della Commissione, del 25 aprile 1984 (GU n. L 251 del 19.9. 1984, pag. 1).

Articolo 21 paragrafo 2.

b) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 1),

— direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 39),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19. 9. 1981, pag. 28.

Articolo 13, paragrafo 2.

c) Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973 (GU n. L 335 del 5. 12. 1973, pag. 51), modificata da:

— direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976 (GU n. L 122 dell'8. 5. 1976, pag. 20),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 5, paragrafo 2.

d) Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974 (GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10), modificata da:

— direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 17),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45).

Articolo 13, paragrafo 2.

e) Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 7, paragrafo 2.

f) Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 11, paragrafo 2.

g) Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 7, paragrafo 2.

h) Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 20, paragrafo 2.

i) Direttiva 76/889/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976 (GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 82/449/CEE della Commissione, del 7 giugno 1982 (GU n. L 222 del 30. 7. 1982, pag. 1).

Articolo 8, paragrafo 2.

j) Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 49).

Articolo 5, paragrafo 2.

k) Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982 (GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10).

Articolo 7, paragrafo 2.

l) Direttiva 84/530/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 95).

Articolo 19, paragrafo 2.

m) Direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 111).

Articolo 24, paragrafo 2.

n) Direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 179).

Articolo 6, paragrafo 2.

2. Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969 (GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Nell'allegato I, colonna -b-, sono aggiunti i seguenti termini:

— di fronte al punto 1:

«CRISTAL SUPERIOR 30%
CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR 30%»;

— di fronte al punto 2:

«ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 24%
CRISTAL AL PLOMO 24%
CRISTAL DE CHUMBO 24%»;

— di fronte al punto 3:
«VIDRIO SONORO SUPERIOR
VIDRO SONORO SUPERIOR»;

— di fronte al punto 4:
«VIDRIO SONORO
VIDRO SONORO».

3. Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 1),

— direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 39),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19. 9. 1981, pag. 28.

All'articolo 2, lettera a) è aggiunto:

«— «homologación de tipo», nella legislazione spagnola,

— «aprovação de marca e modelo», nella legislazione portoghese».

4. Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 33),

— direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12. 3. 1977, pag. 33),

— direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18. 5. 1981, pag. 6).

Nell'allegato II, il testo della nota a piè di pagina relativa al punto 3.1.3. è sostituito dal testo seguente:

«(1) B = Belgio, D = Germania, DK = Danimarca, E = Spagna, F = Francia, GR = Grecia, I = Italia, IRL = Irlanda, L = Lussemburgo, NL = Paesi Bassi, P = Portogallo, UK = Regno Unito».

Nell'allegato IV, il testo della nota a piè di pagina relativa alla(e) lettera(e) distintiva(e) del paese che procede all'omologazione è sostituito dal testo seguente:

«(1) Preceduto dalla lettera o dalle lettere distintive del paese che procede all'omologazione: B = Belgio, D = Germania, DK = Danimarca, E = Spagna, F = Francia, GR = Grecia, I = Italia, IRL = Irlanda, L = Lussemburgo, NL = Paesi Bassi, P = Portogallo, UK = Regno Unito».

5. Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 12), modificata da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   rettificata nella GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 31.

   Nell'allegato I, punto 1.4.1. il testo tra parentesi è sostituito dal testo seguente:

   «(1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, le lettere DK per la Danimarca, GR per la Grecia, IRL per L'Irlanda, P per il Portogallo)».

6. Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971 (GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1) modificata da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — direttiva 79/795/CEE della Commissione, del 20 luglio 1979 (GU n. L 239 del 22. 9. 1979, pag. 1).

     Nell'allegato I, punto 2.6.2.1. il testo tra parentesi è sostituito dal testo seguente:

     «(1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, GR per la Grecia, IRL per l'Irlanda, P per il Portogallo)».

7. Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1), modificata da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1982 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 156),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 43).

   Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino il testo tra parentesi e sostituito dal testo seguente:

   «(B per il Belgio, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, F per la Francia, GR per la Grecia, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, P per il Portogallo, UK per il Regno Unito)».

8. Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971 (GU n. L 239 del 25. 10. 1971, pag. 1), modificata da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 1, lettera a) tra le parentesi è aggiunto:

   «masa del hectolitro CEE, peso hectolitro CEE».

9. Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971 (GU n. L 239 del 25. 10. 1971, pag. 9), modificata da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1. è aggiunto:

   «1 peseta
   10 centavos».

10. Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974 (GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10), modificata da:

    — direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 17),

    — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

    — direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45).

    All'articolo 2, lettera a) è aggiunto:

    «— homologación de tipo, nella legislazione spagnola,

    — aprovaçao de marca e modelo, nella legislazione portoghese».

11. Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974 (GU n. L 266 del 2. 10. 1974, pag. 4), modificata dalla direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26. 5. 1979, pag. 1).

    Nell'allegato I il testo della nota a piè di pagina relativa al punto 3.2.2.2. è sostituito dal testo seguente:

    «(1) B = Belgio, D = Germania, DK = Danimarca, E = Spagna, F = Francia, GR = Grecia, I = Italia, IRL = Irlanda, L = Lussemburgo, NL = Paesi Bassi, P = Portogallo, UK = Regno Unito».

12. Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 31), modificata da:

— direttiva 78/507/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 155 del 13. 6. 1978, pag. 31),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

rettificata nella GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 31.

Nell'allegato, punto 2.1.2. il testo tra parentesi è sostituito dal testo seguente:

«(1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, 18 per la Danimarca, GR per la Grecia, IRL per l'Irlanda, P per il Portogallo)».

13. Nei seguenti atti ed ai punti indicati le indicazioni delle cifre e delle lettere distintive degli stati membri sono sostituite da:

«1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
6 per il Belgio
9 per la Spagna
11 per il Regno Unito
13 per il Lussemburgo
DK per la Danimarca
GR per la Grecia
IRL per l'Irlanda
P per il Portogallo».

a) Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato III, punto 4.2.

b) Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato III, punto 4.2.

c) Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato III, punto 4.2.

d) Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato I, punto 4.2.

e) Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato VI, punto 4.2.

f) Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 122), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato II, punto 4.2.

14. Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino il testo tra parentesi è sostituito dal testo seguente:

«(B per il Belgio, D per la Germania, DK per la Danimarca, E par la Spagna, F per la Francia, GR per la Grecia, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, P per il Portogallo, UK per il Regno Unito)».

15. Nei seguenti atti ed ai punti indicati le indicazioni delle cifre e delle lettere distintive degli stati membri sono sostituite da:

«1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
6 per il Belgio
9 per la Spagna
11 per il Regno Unito
13 per il Lussemburgo
18 per la Danimarca
GR per la Grecia
IRL per l'Irlanda
P per il Portogallo».

a) Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato VI.

b) Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato II, punto 4.2.

c) Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato II, punto 4.2.

d) Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 83), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Allegato IV, punto 4.2.

e) Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29. 7. 1981, pag. 32), rettificata nella GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 23,

— direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19. 5. 1982, pag. 17).

Allegato III, punto 1.1.1.

f) Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 255 del 18. 9. 1978, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45),

— direttiva 83/190/CEE della Commissione, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 13).

Allegato II, punto 3.5.2.1.

g) Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978 (GU n. L 325 del 20. 11. 1978, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17), rettificata nella GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 31.

Allegato VI, punto 1.1.1.

h) Direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1), modificata dalla direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 (GU n. L 306 del 31. 12. 1982, pag. 31).

Allegato VI.

16. Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 21), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17), rettificata nella GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 15.

All'articolo 2 è aggiunto:

«— «homologación de tipo», nella legislazione spagnola,

— «aprovação de marca e modelo», nella legislazione portoghese».

17. Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980 (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 49), modificata dalla direttiva 80/1272/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 73).

All'articolo 8 è aggiunto:

«— «homologación de tipo», nella legislazione spagnola,

— «aprovação de marca e modelo», nella legislazione portoghese».

18. Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).

Nell'allegato, elenco 1 è aggiunto:

«Iranor (Spagna),
Instituto Espanõl de Normalización,
Fernández de la Hoz, 52,
28010 Madrid.

DGQ (Portogallo),
Direcção Geral de Qualidade,
Rua José Estevão, 83A,
1199 Lisboa».

19. Nei seguenti atti e ai punti indicati i termini tra parentesi sono sostituiti dai termini seguenti:

«(B per il Belgio, D per la Germania, DK per la Danimarca, E par la Spagna, F per la Francia, GR per la Grecia, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL Per i Paesi Bassi, P per il Portogallo, UK per il Regno Unito)»:

a) direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 (GU n. L 300 del 19. 11. 1984. pag. 72).

Allegato I, punto 3.

b) direttiva 84/530/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984 (GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 95).

Allegato I, punto 3.

B

Prodotti alimentari

1. Nei seguenti atti ed agli articoli indicati il termine «quarantacinque» e sostituito dal termine «cinquantaquattro».

a) Direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962 (GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62), modificata da:

— direttiva 65/469/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1965 (GU n. 178 del 26. 10. 1965, pag. 2793/65),

— direttiva 67/653/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967 (GU n. 263 del 30. 10. 1967, pag. 4),

— direttiva 68/419/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 24),
— direttiva 70/358/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 36),
— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
— direttiva 76/399/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976 (GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 19),
— direttiva 78/144/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 20),
— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
— direttiva 81/20/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (GU n. 43 del 14. 2. 1981, pag. 11),
— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).

Articolo 11 bis, paragrafo 2.

b) Direttiva 64/54/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963 (GU n. 12 dell 27. 1. 1964, pag. 161/64), modificata da:
— direttiva 65/569/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1965 (GU n. 222 del 28. 12. 1965, pag. 3263/65),
— direttiva 66/722/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966 (GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3947/66),
— direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. L 148 dell'11. 7. 1967, pag. 1),
— direttiva 68/420/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 25),
— direttiva 70/359/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, (GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 38),
— direttiva 71/160/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 12),
— direttiva 72/2/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 2 del 4. 1. 1972, pag. 22),
— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
— direttiva 72/444/CEE del Consiglio, del 26 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 48),
— direttiva 74/62/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 29),
— direttiva 74/394/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974 (GU n. L 208 dell 30. 7. 1974, pag. 25),
— direttiva 76/462/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 31),
— direttiva 76/629/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 3),
— direttiva 78/145/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 23),
— direttiva 79/40/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 13 del 19. 1. 1979, pag. 50),
— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 14),
— direttiva 81/214/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1981 (GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 109),
— direttiva 83/585/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 38),
— direttiva 83/636/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 40),
— direttiva 84/86/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1984 (GU n. L 40 dell'11. 2. 1984, pag. 29),
— direttiva 84/223/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1984 (GU n. L 104 del 17. 4. 1984, pag. 25), rettificata nella GU n. L 106 del 19. 4. 1984, pag. 59,
— direttiva 84/261/CEE del Consiglio, del 7 maggio 1984 (GU n. L 129 del 15. 5. 1984, pag. 28),
— direttiva n. 84/458/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1984 (GU n. L 256 del 26. 9. 1984, pag. 19),
— direttiva n. 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22),

Articolo 8 bis, paragrafo 2.

c) Direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31), modificata da:
— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
— direttiva 74/412/CEE del Consiglio, del 1° agosto 1974 (GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 18),
— direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 18),
— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
— direttiva 81/962/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1981 (GU n. L 354 del 9. 12. 1981, pag. 22),
— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22),

rettificata nella GU n. L 18 del 22. 1. 1972, pag. 12.

Articolo 6, paragrafo 2.

d) Direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973 (GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23), modificata da:

— direttiva 74/411/CEE del Consiglio, del 1° agosto 1974 (GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 17),

— direttiva 74/644/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974 (GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 63),

— direttiva 75/155/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1975 (GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 21),

— direttiva 76/628/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 223 del 18. 8. 1976, pag. 1),

— direttiva 78/609/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 10),

— direttiva 78/842/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1978 (GU n. L 291 del 17. 10. 1978, pag. 15),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 80/608/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1980 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 33),

— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).

Articolo 12, paragrafo 2.

e) Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 12, paragrafo 2.

f) Direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974 (GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1), modificata da:

— direttiva 78/612/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 22),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 80/597/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1980 (GU n. L 155 del 23. 6. 1980, pag. 23),

— direttiva 85/6/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 21),

— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22),

Articolo 10, paragrafo 2.

g) Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974 (GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 10, paragrafo 2.

h) Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975 (GU n. L 311 del 1°. 12. 1975, pag. 40), modificata da:

— direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 27),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

Articolo 14, paragrafo 2.

i) Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49), modificata da:

— direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 12),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 83/685/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 37).

Articolo 12, paragrafo 2.

j) Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 202 del 28. 7. 1976, pag. 35), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 5, paragrafo 2.

k) Direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 340 del 9. 2. 1976, pag. 19), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 77),

— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).

Articolo 10, paragrafo 2.

l) Direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 55), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).

Articolo 9, paragrafo 2.

m) Direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).

Articolo 9, paragrafo 2.

n) Direttiva 79/693/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 5), modificata dalla direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 77).

Articolo 13, paragrafo 2.

o) Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980 (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1), modificata da:

— direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 77).

— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).

Articolo 10, paragrafo 2.

p) Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983 (GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 25).

Articolo 10, paragrafo 2.

2. Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975 (GU n. L 311 del 1°. 12. 1975, pag. 40), modificata da:

— direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 27),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è così completato:

«sumo e polpa — ai nettari di frutta ottenuti con succhi e purea di frutta, eventualmente concentrata».

3. Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49), modificata da:

— direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 12),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

— direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 37).

All'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto:

«g) «leite em pó meio gordo» in Portogallo, per designare il latte disidratato e il cui tenore in materia grassa e superiore al 13 % e inferiore al 26 %».

4. Direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 340 del 9. 2. 1976, pag. 19), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 77),

— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).

All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto:

«— «para uso alimentario»,

— «para contacto com géneros alimentícios».»

5. Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980 (GU n. L 151 del 19. 6. 1980, pag. 21).

L'allegato è così modificato:

— al titolo è aggiunto: «ANEXO»,

— al testo è aggiunto: «Símbolo».

C

Specialità medicinali

Direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 11 del 14. 1. 1978, pag. 18), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 33).

All'articolo 6, paragrafo 2 il termine «quarantacinque» e sostituito dal termine «cinquantaquattro».

D

Appalti pubblici di forniture

Direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 80/767/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980 (GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1).

All'allegato I è aggiunto:

«XII. **In Spagna:**

Le altre persone giuridiche soggette ad un regime pubblico di appalto.

XIII. **In Portogallo:**

Le altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti pubblici di forniture sono soggetti al controllo dello stato».

E

Commercio e distribuzione

Decisione 81/428/CEE della Commissione, del 20 maggio 1981 (GU n. L 165 del 23. 6. 1981, pag. 24).

All'articolo 3, primo comma la cifra «42» è sostituita dalla cifra «50».

All'articolo 3, secondo comma il termine «ventidue» è sostituito dal termine «ventisei».

All'articolo 7, primo comma il termine «dieci» è sostituito dal termine «dodici».

F

Assicurazioni

Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983 (GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17).

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1995 per aumentare gli importi di garanzia sino agli importi previsti all'articolo 1, paragrafo 2. Qualora essi si avvalgano di questa facoltà, gli importi della garanzia devono raggiungere, rispetto agli importi previsti in detto articolo:

— una percentuale superiore al 16% entro il 31 dicembre 1988,

— una percentuale del 31% entro il 31 dicembre 1992».

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) Il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica, l'Irlanda e la Repubblica portoghese possono prevedere che:

— l'intervento dell'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, per l'indennizzo dei danni alle cose sia escluso fino al 31 dicembre 1992;

— la franchigia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, quinto comma, e la franchigia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, ammontino a 1 500 ECU fino al 31 dicembre 1995».

X

AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Nei seguenti atti ed agli articoli indicati il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».
   a) Direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972 (GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1), modificata da:
      — direttiva 79/76/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 17 del 24. 1. 1979, pag. 17),
      — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
      — direttiva 81/75/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1981 (GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 23).

      Articolo 6, paragrafo 2.
   b) Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975 (GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

      Articolo 11, paragrafo 2.
   c) Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169), modificata da:
      — direttiva 79/661/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35),
      — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
      — direttiva 82/147/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1982 (GU n. L 63 del 6. 3. 1982, pag. 26),
      — direttiva 82/368/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1982 (GU n. L 167 del 15. 6. 1982, pag. 1),
      — direttiva 83/191/CEE della Commissione, del 30 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 25),
      — direttiva 83/341/CEE della Commissione, del 29 giugno 1983 (GU n. L 188 del 13. 7. 1983, pag. 15),
      — direttiva 83/496/CEE della Commissione, del 22 settembre 1983 (GU n. L 275 dell'8. 10. 1983, pag. 20),
      — direttiva 83/574/CEE della Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 38),
      — direttiva 84/415/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984 (GU n. L 228 del 25. 8. 1984, pag. 38), rettificata nella GU n. L 255 del 29. 9. 1984, pag. 28.

      Articolo 10, paragrafo 2.

Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— decisione 81/856/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 17),

— decisione 84/422/CEE della Commissione, del 24 luglio 1984 (GU n. L 237 del 5. 9. 1984, pag. 15).

Articolo 8, paragrafo 2.

Direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978 (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 19, paragrafo 2.

Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978 (GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Articolo 14, paragrafo 2.

Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).

Articolo 17, paragrafo 2.

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 81/454/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 3).

Articolo 17, paragrafo 2.

Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979 (GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44), modificata dalla direttiva 81/855/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 16).

Articolo 11, paragrafo 2.

Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980 (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11), modificata dalla direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 19).

Articolo 15, paragrafo 2.

Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980 (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 18), modificata dalla direttiva 81/857/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 18).

Articolo 14, paragrafo 2.

l) Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 1).

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

m) Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982 (GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1), rettificata nella GU n. L 289 del 13. 10. 1982, pag. 35.

Articolo 16, paragrafo 2.

n) Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 (GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 3645/83 del Consiglio, del 28 novembre 1983 (GU n. L 367 del 28. 12. 1983, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 3646/83 della Commissione, del 12 dicembre 1983 (GU n. L 367 del 28. 12. 1983, pag. 2), rettificato nella GU n. L 62 del 3. 3. 1984, pag. 27,

— regolamento (CEE) n. 577/84 della Commissione, del 5 marzo 1984 (GU n. L 64 del 6. 3. 1984, pag. 5),

— regolamento (CEE) n. 1451/84 della Commissione, del 25 maggio 1984 (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 21),

— regolamento (CEE) n. 1452/84 della Commissione, del 25 maggio 1984 (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 23).

Articolo 21, paragrafo 2.

o) Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 1).

Articolo 11, paragrafo 2.

p) Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15).

Articolo 11, paragrafo 2.

2. Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— direttiva 75/36/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974 (GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 15),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 83/623/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8).

All'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto:

«— «pura lana»,

— «lã virgem».

3. Decisione 76/431/CEE della Commissione, del 21 aprile 1976 (GU n. L 115 dell'1. 5. 1976, pag. 73), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 3, paragrafo 1 il termine «ventidue» è sostituito dal termine «ventisei».

4. Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— decisione 81/856/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 17),

— decisione 84/422/CEE della Commissione, del 24 luglio 1984 (GU n. L 237 del 5. 9. 1984, pag. 15).

All'allegato I sono aggiunte le seguenti tabelle:

«SPAGNA

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
San Esteban de Gormaz	stazione n. 02.07	Douro
Villamarciel	stazione n. 02.54	Douro
Puente Pino	stazione n. 02.53	Douro
Trillo	stazione n. 03.93	Tago
Aranjuez	stazione n. 03.11	Tago
Talavera de la Reina	stazione n. 03.15	Tago
Alcántara	stazione n. 03.19	Tago
Balbuena	stazione n. 04.08	Guadiana
Badajoz	stazione n. 04.18	Guadiana
Menjibar	stazione n. 05.04	Guadalquivir
Peñaflor	stazione n. 05.06	Guadalquivir
Sevilla	stazione n. 05.74	Guadalquivir
Miranda de Ebro	stazione n. 09.01	Ebro
Zaragoza	stazione n. 09.11	Ebro
Tortosa	stazione n. 09.27	Ebro

PORTOGALLO

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
Lanhelas	stazione n. 01.1	Minho
Messegães	stazione n. 01.4	Minho
Porto	stazione n. 09.1	Douro
Barca d'Alva	stazione n. 09.8	Douro
Miranda do Douro	stazione n. 09.11	Douro
S. João de Loure	stazione n. 12.2	Vouga
Penacova	stazione n. 16.4	Mondego
Santarém	stazione n. 30.3	Tago
Perais	stazione n. 30.10	Tago
Castelo de Bode	stazione n. 30.20.2	Zêzere
Mértola	stazione n. 54.3	Guadiana
Sª da Ajuda	stazione n. 54.7	Guadiana»

5. Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978 (GU n. L 198 del 22. 7. 1978, pag. 17), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 219 del 19. 11. 1979, pag. 17).

All'articolo 3 la cifra «24» è sostituita dalla cifra «28» e la cifra «20» è sostituita dalla cifra «24».

All'articolo 4, secondo comma il termine «dieci» è sostituito dal termine «dodici».

6. Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1), modificata da:

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17)

— direttiva 81/854/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 3).

a) L'allegato I è così modificato:

— nel titolo è aggiunto:

«ANEXO I», «ANEXO I»;

— nella tabella sono aggiunte le seguenti due colonne con i termini indicati in appresso, di fronte ai numeri citati:

	«Español	Português
1.	Colimbo grande	Mobelha-grande
2.	Pardela cenicienta	Pardela-de-bico-amarelo
3.	Paino común	Painho-de-cauda-quadrada
4.	Paiño de Leach	Painho-de-cauda-forcada
5.	Cormorán grande (continental)	Corvo-marinho-de-faces-brancas
6.	Avetoro común	Abetouro-comum
7.	Martinete	Goraz
8.	Garcilla cangrejera	Papa-ratos
9.	Garceta común	Garça-branca-pequena
10.	Garceta grande	Garça-branca-grande
11.	Garza imperial	Garça-vermelha
12.	Cigüeña negra	Cegonha-preta
13.	Cigüeña comun	Cegonha-branca
14.	Morito	Maçarico-preto
15.	Espátula	Colhereiro
16.	Flamenco común	Flamingo-comum
17.	Cisne chico o de Bewick	Cisne-pequeno
18.	Cisne cantor	Cisne-bravo
19.	Ansar careto de Groenlandia	Ganso-de-Gronelândia
20.	Barnacla cariblanca	Ganso-de-faces-brancas
21.	Porrón pardo	Zarro-castanho
22.	Malvasía	Pato-rabo-alçado
23.	Halcón abejero	Falcão-abelheiro
24.	Milano negro	Milhafre-preto
25.	Milano real	Milhano
26.	Pigargo	Águia-rabalva
27.	Quebrantahuesos	Quebra-osso
28.	Alimoche	Abutre do Egipto
29.	Buitre común	Grifo
30.	Buitre negro	Abutre preto
31.	Águila culebrera	Águia-cobreira
32.	Aguilucho lagunero	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis
33.	Aguilucho pálido	Tartaranhão-azulado
34.	Aguilucho cenizo	Tartaranhão-caçador
35.	Águila real	Águia-real
36.	Águila calzada	Águia-calçada
37.	Águila perdicera	Águia de Bonelli
38.	Águila pescadora	Águia-pesqueira
39.	Halcón de Eleonor	Falcão-da-rainha
40.	Halcón borni	Falcão-alfaneque
41.	Halcón común	Falcão-peregrino
42.	Calamón común	Caimão-comum
43.	Grulla común	Grou-comum
44.	Sisón	Sisão
45.	Avutarda	Abetarda-comum
46.	Ciguenela	Perna-longa
47.	Avocata	Alfaiate
48.	Alcaraván	Alcaravao
49.	Canastera	Perdiz-do-mar
50.	Chorlito carambolo	Tarambola-carambola
51.	Chorlito dorado	Tarambola-dourada
52.	Agachadiza real	Narceja-real
53.	Andarríos bastardo	Maçarico-bastardo
54.	Falaropo picofino	Falaropo-de-bico-fino
55.	Gaviota picofina	Gaivota-de-bico-fino

	Español	Português
56.	Gaviota de Audouin	Alcatraz de Audouin
57.	Pagaza piconegra	Gaivina-de-bico-preto
58.	Charrán patinegro	Garajau-comum
59.	Charrán rosado	Andorinha-do-mar-rosa
60.	Charrán común	Andorinha-do-mar-comum
61.	Charrán ártico	Andorinha-do-mar-ártica
62.	Charrancito	Andorinha-do-mar-anã
63.	Fumarel común	Gaivina-preta
64.	Ganga común	Cortiçol-de-barriga-preta
65.	Buho real o Gran Duque	Bufo-real
66.	Buho nival	Bufo-branco
67.	Lechuza campestre	Coruja-do-nabal
68.	Martín pescador	Guarda-rios-comum
69.	Pito negro	Peto-preto
70.	Pico dorsiblanco	Pica-pau-de-dorso-branco
71.	Pechiazul	Pisco-de-peito-azul
72.	Curruca rabilarga	Felosa-do-mato
73.	Curruca gavilana	Toutinegra-gravião
74.	Trepador corso	Trepadeira-corsa»

b) L'allegato II/1 è così modificato:

— nel titolo è aggiunto:
«ANEXO II/1», «ANEXO II/1».

— Nella tabella sono aggiunte le seguenti due colonne con i termini indicati in appresso, di fronte ai numeri citati:

	«Español	Português
1.	Ánsar campestre	Ganso-campestre
2.	Ánsar común	Ganso-comum
3.	Barnacla canadiense	Ganso do Canadá
4.	Ánade silbón	Piadeira
5.	Ánade friso	Frisada
6.	Cerceta común o de Invierno	Marrequinho-comum
7.	Ánade real o anzulón	Pato-real
8.	Ánade rabudo	Arrabio
9.	Cerceta carretona o de Verano	Marreco
10.	Pato cuchara	Pato-trombeteiro
11.	Porrón común	Zarro-comum
12.	Porrón moñudo	Zarro-negrinha
13.	Lagópado escandinavo	Lagópode-escocês
14-	Perdiz nival	Lagópode-branco
15.	Perdiz griega	Perdiz-negra
16.	Perdiz roja o común	Perdiz-comum
17.	Perdiz pardilla	Perdiz-cimzemta
18.	Faisán vulgar	Faisão
19.	Focha común	Galeirão-comum
20.	Agachadiza chica	Narceja-galega
21.	Agachadiza común	Narceja-comum
22.	Chocha perdiz o becada	Galinhola
23.	Paloma bravía	Pombo-das-rochas
24.	Paloma torcaz	Pombo-torcaz»

c) L'allegato II/2 è così modificato:

— nel titolo è aggiunto:
«ANEXO II/2», «ANEXO II/2»

— nella prima tabella sono aggiunte le seguenti due colonne con i termini indicati in appresso, di fronte ai numeri citati:

	«Español	Português
25.	Cisne vulgar	Cisne-vulgar
26.	Ánsar piquicorto	Ganso-de-bico-curto
27.	Ánsar careto grande	Ganso-grande-de-testa-branca
28.	Barnacla carinegra	Ganso-de-faces-brancas
29.	Pato colorado	Pato-de-bico-vermelho
30.	Porrón bastardo	Zarro-bastardo
31.	Eider	Eider-edredão
32.	Havelda	Pato-de-cauda-afilada
33.	Negrón común	Pato-negro
34.	Negrón especulado	Pato-fusco
35.	Porrón osculado	Pato-olho-d'ouro
36.	Serreta mediana	Merganso-pequeno
37.	Serreta grande	Merganso-grande
38.	Grévol	Galinha-do-mato
39.	Gallo lira	Galo-lira
40.	Urogallo	Tetraz
41.	Perdiz moruna	Perdiz-moura
42.	Codorniz	Codorniz
43.	Pavo silvestre	Perù
44.	Rascón	Frango-d'água
45.	Polla de agua	Galinha-d'água
46.	Ostrero	Ostraceiro
47.	Chorlito o pluvial dorado	Tarambola-dourada
48.	Chorlito gris	Tarambola-cinzenta
49.	Avefría	Abibe-comum
50.	Correlimos gordo	Seixoeira
51.	Combatiente	Combatente
52.	Aguja colinegra	Maçarico-de-bico-direito
53.	Aguja colipinta	Fuselo
54.	Zarapito-trinador	Maçarico-galego
55.	Zarapito real	Maçarico-real
56.	Archibebe oscuro	Perna-vermelha-escuro
57.	Archibebe común	Perna-vermelha-comum
58.	Archibebe claro	Perna-verde-comum
59.	Gaviota reidora	Guincho-comum
60.	Gaviota cana	Alcatraz-pardo
61.	Gaviota sombría	Gaivota-d'asa-escura
62.	Gaviota argéntea	Gaivota-argêntea
63.	Gavión	Alcatraz-comum
64.	Paloma zurita	Pombo-bravo
65.	Tortola turca	Rola-turca
66.	Tórtola común	Rola-comum
67.	Alondra común	Laverca
68.	Mirlo común	Melro-preto
69.	Zorzal real	Tordo-zornal
70.	Zorzal común	Tordo-comum
71.	Zorzal malvis o alirrojo	Tordo-ruivo-comum
72.	Zorzal charlo	Tordeia»

— Nella seconda tabella sono aggiunte le seguenti due colonne con le indicazioni in appresso di fronte ai numeri citati:

	«España	Portugal
25.		
26.		
27.		
28.		
29.	+	
30.		
31.		
32.		
33.	+	
34.		
35.		
36.	+	
37.		
38.		
39.		
40.	+	
41.	+	
42.	+	+
43.		
44.	+	
45.	+	+
46.	+	
47.	+	+
48.	+	
49.	+	
48.	+	
49.	+	
50.	+	
51.	+	
52.	+	
53.	+	
54.	+	
55.	+	
56.	+	
57.	+	
58.	+	
59.	+	
60.	+	
61.	+	
62.	+	
63.		
64.	+	+
65.	+	
66.	+	+
67.		
68.	+	+
69.	+	+
70.	+	+
71.	+	+
72.	+	+»

— Al termine della seconda tabella sono aggiunte le seguenti note:

«+ = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+ = Estados-membros que podem autorizar, nos termos do nº 3 do artigo 7º, a caça das espécies enumeradas.»

d) L'allegato III/1 è così modificato:

— nel titolo è aggiunto:
«ANEXO III/1», «ANEXO III/1»

— Nella tabella sono aggiunte le seguenti due colonne con i termini indicati in appresso, di fronte ai numeri citati:

«Español		Português
1.	Ánade real o azulón	Pato-real
2.	Lagópodo escandinavo	Lagópode-escocês
3.	Perdiz roja o común	Perdiz-comum
4.	Perdiz moruna	Perdiz-moura
5.	Perdiz pardilla	Perdiz-cinzenta
6.	Faisán vulgar	Faisão
7.	Paloma torcaz	Pombo-torcaz»

e) L'allegato III/2 è così modificato:

— Nel titolo è aggiunto:
«ANEXO III/2», «ANEXO III/2»

— Nella tabella sono aggiunte le seguenti due colonne con i termini indicati in appresso, di fronte ai numeri citati:

«Español		Português
8.	Ánsar común	Ganso-comum-ocidental
9.	Ánade silbón	Piadeira
10.	Cerceta común o de Invierno	Marrequinho-comum
11.	Ánade rabudo	Arrabio
12.	Porrón común	Zarro-comum
13.	Porrón moñudo	Zarro-negrinha
14.	Eider	Eider-edredão
15.	Perdiz nival	Lagópode-branco
16.	Urogallo	Tetraz
17.	Focha común	Galeirão-comum»

f) L'allegato III/3 è così modificato:

— Nel titolo è aggiunto:
«ANEXO III/3», «ANEXO III/3»

— Nella tabella sono aggiunte le seguenti due colonne con i termini indicati in appresso, di fronte ai numeri citati:

«Español		Português
18.	Ánsar careto grande	Ganso-grande-de-testa-branca
19.	Pato cuchara	Pato-trombeteiro
20.	Porrón bastardo	Zarro-bastardo
21.	Negrón común	Pato-negro
22.	Gallo lira	Galo-lira
23.	Chorlito o pluvial dorado	Tarambola-dourada
24.	Agachadiza chica	Narceja-galega
25.	Agachadiza común	Narceja-comum
26.	Chocha perdiz o becada	Galinhola»

7. Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 (GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1), modificato da:
   - regolamento (CEE) n. 3645/83 del Consiglio, del 28 novembre 1983 (GU n. L 367 del 28. 12. 1983, pag. 1),
   - regolamento (CEE) n. 3646/83 della Commissione, del 12 dicembre 1983 (GU n. L 367 del 28. 12. 1983, pag. 2), rettificato nella GU n. L. 62 del 3. 3. 1984, pag. 27,
   - regolamento (CEE) n. 577/84 della Commissione, del 5 marzo 1984 (GU n. L 64 del 6. 3. 1984, pag. 5),
   - regolamento (CEE) n. 1451/84 della Commissione, del 25 maggio 1984 (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 21),
   - regolamento (CEE) n. 1452/84 della Commissione, del 25 maggio 1984 (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 23).

   All'articolo 13, paragrafo 3 è aggiunto:

   «— Especies amenazadas de extinción,

   — Espécies ameacadas extincao».

XI.

ENERGIA, RICERCA E INFORMATICA

A

Energia

1. Decisione 77/190/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1977 (GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 34), modificata da:
   - decisione 79/607/CEE della Commissione, del 30 maggio 1979 (GU n. L 170 del 9. 7. 1979, pag. 1),
   - decisione 80/983/CEE della Commissione, del 4 settembre 1980 (GU n. L 281 del 25. 10. 1980, pag. 26),
   - decisione 81/883/CEE della Commissione, del 14 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12. 11. 1981, pag. 19).

   All'allegato:
   - l'appendice A (denominazione dei prodotti petroliferi) e completata dalle colonne seguenti:

   «Spagna:

   1. Gasolina súper,
   2. Gasolina normal,
   3. Gasóleo A,
   4. Gasóleo C,
   5. —
   6. Keroseno corriente,
   7. Fuel-oil pesado nº 1 y nº 2,
   8. Fuel-oil pesado, bajo índice de azufre nº 1 nº 2 (BIA),

   Portogallo:

   1. Gasolina super,
   2. Gasolina normal,
   3. Gasóleo,
   4. Gasóleo,
   5. —
   6. Petróleo de iluminação,
   7. Fuelóleo, alto teor de enxofre,
   8. Fuelóleo, baixo teor de enxofre».

— L'appendice B (specificazione dei carburanti) è completata dalle colonne seguenti:

	«Spagna	Portogallo
a) **Benzina super**		
Peso specifico (15 °C)	0,725—0,770	0,750
n. ottano ROZ	min. 97	98
MOZ	min. 85	
PCI (Kcal/kg)	—	10 500
Tenore piombo (g/l)	max. 0,40	max. 0,635»

	«Spagna	Portogallo
b) **Benzina auto normale**		
Peso specifico (15 °C)	0,710—0,755	0,720
n. ottano ROZ	min. 92	85
MOZ	min. 80	
PCI (Kcal/kg)	—	10 500
Tenore piombo (g/l)	max. 0,40	max. 0,635
c) **Gasolio autotrazione**		
Peso specifico (15 °C)	0,825—0,860	0,835
n. cetano ROZ	min. 45	min. 50
PCI (Kcal/kg)	—	10 200
Tenore zolfo %	max. 0,60	max. 0,5»

— l'appendice C (specificazione dei combustibili) è completata dalle colonne seguenti:

	«Spagna		Portogallo
a) **Combustibili destinati al riscaldamento domestico**			
Tipo gasolio			
Densità (15 °C)	max. 0,900		0,835
PCI (kcal/kg)	—		10 200
Tenore zolfo (%)	max. 0,65		max. 0,5
Punto di scorrimento (°C)	max. −6		max. −5
Tipo olio combustibile fluido			
Peso specifico (15 °C)	—		—
PCI (kcal/kg)	—		—
Tenore zolfo (%)	—		—
Punto di scorrimento (°C)	—		—
Tipo petrolio			
Peso specifico (15 °C)	—		0,785
PCI (kcal/kg)	—		10 300
b) **Combustibili**			
Fuel-oil pesado	n° 1	n° 2	
Peso specifico (15 °C)	—	—	0,950
PCI (kcal/kg)	min. 9 600	min. 9 400	9 600
Tenore zolfo (%)	max. 2,7	max. 3,6	max. 3,5
Fuel-oil pesado	BIA n° 1	BIA n° 2	
Peso specifico (15 °C)	—	—	0,950
PCI (kcal/kg)	min. 9 600	min. 9 400	9 600
Tenore zolfo (%)	max. 1,00	max. 1,00	max. 1,0»

2. Direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979 (GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 7).

   a) All'allegato I è aggiunto:

   — al punto 3.1.1: « «Horno eléctrico» in spagnolo (ES)
   «Forno eléctrico» in portoghese (P)»;

   — al punto 3.1.3: « «Volumen utilizable» in spagnolo (ES)
   «Volume utilizável» in portoghese (P)»;

   — al punto 3.1.5.1: « «Consumo de precalentamiento hasta 200 °C» in spagnolo (ES)
   «Consumo para atingir 200 °C» in portoghese (P);
   «Consumo de régimen (1 hora a 200 °C)» in spagnolo (ES)
   «Consumo de manutenção durante uma hora a 200 °C» in portoghese (P)
   «TOTAL» in spagnolo (ES)
   «TOTAL» in portoghese (P)»;

   — al punto 3.1.5.3: « «Consumo del ciclo de limpieza» in spagnolo (ES)
   «Consumo do ciclo de limpeza» in portoghese (P)».

b) sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO II g)

ALLEGATO II h)

B
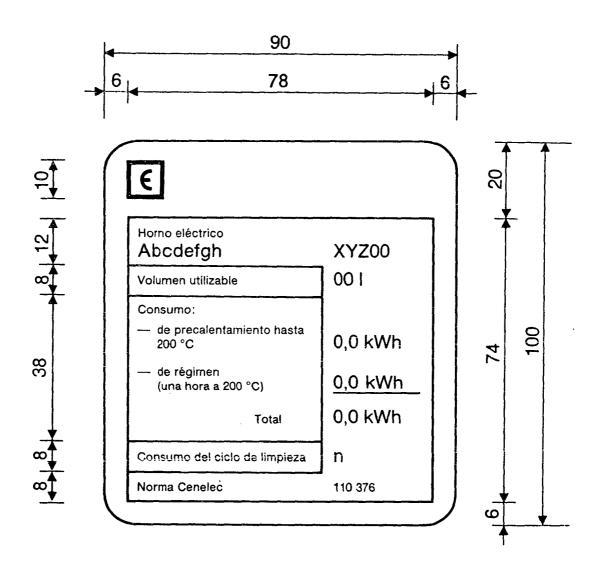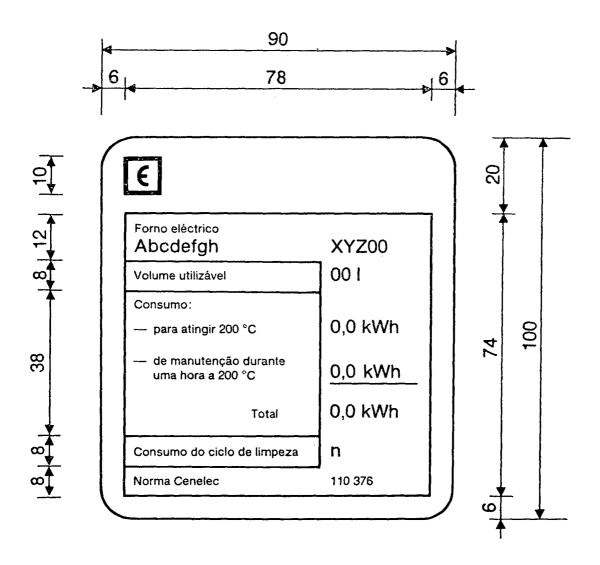
Ricerca

1. Regolamento (CEE) n. 3744/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 38), modificato dal regolamento (CEE) n. 397/83 della Commissione, del 17 febbraio 1983 (GU n. L 47 del 19. 2. 1983, pag. 13), rettificato nella GU n. L 208 del 16. 7. 1982, pag. 70.

   All'articolo 8, paragrafo 2 il termine «quarantacinque» e sostituito dal termine «cinquantaquattro».

2. Decisione 83/624/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 15).

   Nell'allegato II, lettera F, punto 2) il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».

C

Informatica

Regolamento (CEE) n. 1996/79 del Consiglio, dell'11 settembre 1979 (GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 1).

All'articolo 8, secondo comma la cifra «41» è sostituita dal termine «cinquantaquattro».

XII. POLITICA REGIONALE

1. Regolamento (CEE) n. 2364/75 della Commissione, del 15 settembre 1975 (GU n. L 243 del 17. 9. 1975, pag. 9), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 2 è aggiunto:

   «Spagna: tasso del costo delle risorse dell'Istituto de Crédito Official (ICO)».

2. Regolamento interno 75/761/CEE del comitato di politica regionale (GU n. L 320 dell'11. 12. 1975, pag. 17), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 3, paragrafi 2 e 3 il termine «dodici» è sostituito dal termine «quattordici».

3. Regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984 (GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1).

   All'articolo 40, paragrafo 2 il termine «quarantacinque» e sostituito dal termine «cinquantaquattro».

XIII. STATISTICHE

1. Regolamento (CEE) n. 1445/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972 (GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 3065/75 del Consiglio, del 24 novembre 1975 (GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 1),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 5 paragrafo 2 il termine «quarantacinque» è sostituito dal termine «cinquantaquattro».

2. Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione, del 16 marzo 1977 (GU n. L 70 del 17. 3. 1977, pag. 13), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 1 è aggiunto:

   «Spagna: — Tráfico de perfeccionamiento activo

   Portogallo: — Regime de aperfeiçoamento activo».

   All'articolo 2 è aggiunto:

   «Spagna: — Tráfico de perfeccionamiento pasivo

   Portogallo: — Regime de aperfeiçoamento passivo».

3. Regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione, del 20 dicembre 1982 (GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 7), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 3655/83 della Commissione, del 23 dicembre 1983 (GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 31),

   — regolamento (CEE) n. 3104/84 della Commissione, del 7 novembre 1984 (GU n. L 291 dell'8. 11. 1984, pag. 25).

   Nell'allegato:

   — dopo «009 Grecia» è aggiunto:

   «010 Portogallo — comprese le Azzorre e Madera,

   011 Spagna — comprese le Baleari.

   Territori spagnoli al di fuori del territorio doganale e statistico

   021 isole Canarie,

   022 Ceuta e Melilla»;

   — i punti 040, 042, 202 e 205 sono soppressi.

4. Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964 (GU n. 131 del 13. 8. 1964, pag. 2193/64), modificata da:
   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   All'articolo 1 il testo dopo i termini «... sia effettuata nel 1965» è sostituito dal testo seguente:

   «... e, nel caso di nuovi stati membri, una prima inchiesta, relativa all'anno della loro adesione, sia effettuata nell'anno successivo a quello della loro adesione».

5. Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972 (GU n. L 128 del 3. 6. 1972, pag. 28), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   Il testo dell'articolo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

   «Nel caso di nuovi stati membri, la data fissata nel primo comma e la fine dell'anno della loro adesione».

6. Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972 (GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 57), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   Il testo dell'articolo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

   «Nel caso di nuovi stati membri, questi dati sono raccolti per la prima volta nell'anno della loro adesione e si riferiscono all'anno precedente».

   Il testo dell'articolo 4, primo comma, in fine, è sostituito dal testo seguente:

   «... in allegato; nel caso di nuovi stati membri, questi raccolgono i dati sulla totalità delle variabili riportate in allegato a partire dall'indagine, effettuata nell'anno successivo a quello loro adesione, che si riferisce all'anno della loro adesione».

7. Direttiva 78/166/CEE de Consiglio, del 13 febbraio 1978 (GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 17), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

   «Per quanto riguarda i nuovi stati membri, i dati sono raccolti per la prima volta al più tardi nel corso del quarto trimestre successivo alla loro adesione e si riferiscono al mese o al trimestre precedente».

   Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

   «Nel caso di nuovi stati membri, il termine previsto dal primo comma decorre dalla loro adesione».

XIV. AGRICOLTURA

a) **Grassi**

Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE n. 231/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985 (GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12).

L'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia l'aiuto e concesso unicamente per le superfici investite ad olivi:

— in Francia e in Italia, alla data del 31 ottobre 1978,

— in Grecia, alla data del 1º gennaio 1981,

— in Spagna, alla data del 1º gennaio 1984.

Per quanto riguarda il Portogallo, l'aiuto è riservato ai quantitativi che potrebbero essere prodotti sulle superfici investite ad olivi in produzione effettiva in tale stato membro alla data del 1º gennaio 1984».

b) **Latte e prodotti lattiero-caseari**

1. Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 591/85 del Consiglio, del 26 gennaio 1985 (GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5).

   All'articolo 5 quater, paragrafo 3, il secondo comma e sostituito dal testo seguente:

   «Tale quantitativo globale garantito è fissato come segue:

	(in migliaia di tonnellate)
Belgio	3 106
Danimarca	4 882
Germania	23 248
Grecia	467
Spagna	4 650
Francia	25 325
Irlanda	5 280
Italia	8 323
Lussemburgo	265
Paesi Bassi	11 929
Regno Unito	15 538».

2. Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13), modificato dal regolamento (CEE) n. 1557/84 del Consiglio, del 4 giugno 1984 (GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6).

   L'allegato è sostituito dal testo seguente:

   «ALLEGATO

   Quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 (produttori di latte che vendono direttamente al consumatore):

	(in migliaia di tonnellate)
Belgio	505
Danimarca	1
Germania	305
Grecia	116
Spagna	750
Francia	1 183

Irlanda	16
Italia	1 591
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	145
Regno Unito	398»

c) **Zucchero**

1. Regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968 (GU n. L 47 del 23. 2. 1968, pag. 1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

L'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Tuttavia, quando in Danimarca, in Spagna, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo e nel Regno Unito le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi».

All'articolo 8 bis è aggiunto il comma seguente:

«Per la Spagna e il Portogallo, la parte di frase:

— «campagna 1967/1968» di cui agli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, è sostituita da: «campagna di commercializzazione 1985/1986»;

— «prima della campagna saccarifera 1968/1969» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 8, lettera d) è sostituita da: «prima della campagna di commercializzazione 1986/1987».

2. Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 177 del 1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985 (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1).

L'articolo 9, paragrafo 4 è completato dal comma seguente:

«Tuttavia, l'impresa produttrice di zucchero stabilita nella regione autonoma delle Azzorre viene considerata una raffineria ai sensi del presente paragrafo per la raffinazione di zucchero greggio di barbabietole entro i limiti di un quantitativo espresso in zucchero bianco pari alla differenza tra la produzione effettiva, realizzata nel quadro delle quote A e B, e 20 000 tonnellate».

L'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente titolo, una quota A e una quota B ad ogni impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio, situata nel loro territorio, alla quale:

— nel periodo fra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981, sia stata fornita una quota di base definita, secondo i casi, dal regolamento (CEE) n. 3330/74 o dal regolamento (CEE) n. 1111/77;

— oppure, per quanto riguarda la Grecia, abbia prodotto zucchero o isoglucosio durante il periodo di cui al primo trattino;

— o ancora, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, abbia prodotto zucchero o isoglucosio nel corso dell'anno civile 1985.

Per quanto lo riguarda, il Portogallo attribuisce, per la propria regione continentale, alle condizioni del presente titolo e entro il limite dei quantitativi di base A e B fissati per tale regione dal paragrafo 2, la quota A e la quota B a ciascuna impresa stabilita in tale regione in grado di iniziarvi la produzione di zucchero.

Prima di siffatta attribuzione, il Portogallo può utilizzare fino al 10 % dei quantitativi di base A e B fissati per il Portogallo nella propria regione continentale, a beneficio delle quote A e B dell'impresa stabilita nella regione autonoma delle Azzorre».

L'articolo 24, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ai fini dell'attribuzione delle quote A e B di cui al paragrafo 1, vengono stabiliti i seguenti quantitativi di base:

I. Quantitativi di base A

Regioni	a) Quantitativo di base A per lo zucchero([1])	b) Quantitativo di base A per l'isoglucosio([2])
Danimarca	328 000,0	—
Germania	1 990 000,0	28 882,0
Francia metropolitana	2 530 000,0	15 887,0
Dipartimenti francesi d'oltremare	466 000,0	—
Grecia	290 000,0	10 522,0
Spagna	960 000,0	75 000,0
Irlanda	182 000,0	—
Italia	1 320 000,0	16 569,0
Paesi Bassi	690 000,0	7 426,0
Portogallo continentale	54 545,5	8 093,9
Regione autonoma delle Azzorre	9 090,9	—
Unione economica belgo-lussemburghese	680 000,0	56 667,0
Regno Unito	1 040 000,0	21 696,0

([1]) In tonnellate di zucchero bianco.
([2]) In tonnellate di materia secca.

II. **Quantitativi di base B**

Regioni	a) Quantitativo di base B per lo zucchero[1]	b) Quantitativo di base B per l'isoglucosio[2]
Danimarca	96 629,3	—
Germania	612 312,9	6 802,0
Francia metropolitana	759 232,8	4 135,0
Dipartimenti francesi d'oltremare	46 600,0	—
Grecia	29 000,0	2 478,0
Spagna	40 000,0	8 000,0
Irlanda	18 200,0	—
Italia	248 250,0	3 902,0
Paesi Bassi	182 000,0	1 749,0
Portogallo continentale	5 454,5	1 906,1
Regione autonoma delle Azzore	909,1	—
Unione economica belgo-lussemburghese	146 000,0	15 583,0
Regno Unito	104 000,0	5 787,0

(1) In tonnellate di zucchero bianco.
(2) In tonnellate di materia secca.

All'articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, è aggiunto il testo seguente:

«c) in Spagna, la quota A viene stabilita suddividendo il quantitativo di base A, fissato dal paragrafo 2, punto I, lettera a), per la Spagna, tra le imprese di cui al paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, tenendo conto dei loro diritti di produzione applicabili anteriormente al 1° gennaio 1986;

d) in Portogallo, nella regione autonoma delle Azzorre, la quota A dell'impresa produttrice di zucchero corrisponde al quantitativo di base fissato dal paragrafo 2, punto I, lettera a), per tale regione».

All'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda le imprese produttrici di isoglucosio stabilite:

a) in Spagna, la quota A viene stabilita suddividendo il quantitativo di base A fissato dal paragrafo 2, punto I, lettera b), per la Spagna, tra le imprese in questione, in base alle rispettive produzioni ottenute durante l'anno civile 1983;

b) in Portogallo, la quota A dell'impresa produttrice di isoglucosio in questione stabilita nella regione continentale corrisponde al quantitativo di base A fissato dal paragrafo 2, punto I, lettera b) per tale regione».

All'articolo 24, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda le imprese produttrici di zucchero stabilite:

a) in Spagna, la quota B viene stabilita suddividendo il quantitativo di base B fissato dal paragrafo 2, punto II, lettera a), per la Spagna, tra le imprese in questione, tenendo conto dei loro diritti di produzione applicabili anteriormente al 1° gennaio 1986;

b) in Portogallo, nella regione autonoma delle Azzorre, la quota B dell'impresa produttrice di zucchero in questione corrisponde al quantitativo di base B fissato dal paragrafo 2, punto II, lettera a), per tale regione».

All'articolo 24, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda le imprese produttrici di isoglucosio stabilite:

a) in Spagna, la quota B viene stabilita suddividendo il quantitativo di base B fissato dal paragrafo 2, punto II, lettera b), per la Spagna, tra le imprese in questione, in base alle rispettive produzioni ottenute durante l'anno civile 1983;

b) in Portogallo, la quota B dell'impresa produttrice di isoglucosio in questione stabilita nella regione continentale, corrisponde al quantitativo di base fissato dal paragrafo 2, punto II, lettera b) per tale regione».

d) **Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

Regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 (GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11).

Agli articoli 3 ter, paragrafo 2, 3 quinquies, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, nonché all'allegato I bis, lettera a), i termini «uve secche» sono sostituiti dai termini:

«uve secche sultanine e di Corinto».

All'articolo 4, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente comma:

«Gli organismi ammassatori spagnoli e protoghesi acquistano soltanto i prodotti ottenuti a decorrere dalla campagna di commercializzazione .1986/1987».

e) Vino

1. Regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985 (GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 1).

All'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, la frase «del mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite» è inserita dopo la frase «del mosto di uve parzialmente fermentato».

All'articolo 48, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«c) Il mosto di uve parzialmente fermentate, ottenuto con uve parzialmente appassite, denominato anche «vino dulce natural», può essere messo in circolazione soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi e unicamente nelle regioni viticole dove tale uso è tradizionale alla data del 1° gennaio 1985».

All'articolo 49, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente trattino:

«— del mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite».

All'allegato II, viene aggiunto il seguente punto:

«3 bis. Mosto di uve parzialmente fermentate, ottenuto con uve parzialmente appassite, denominato anche ‹vino dulce natural›, il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve parzialmente appassite, avente un tenore totale di zucchero minimo, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico volumico naturale e effettivo non inferiore a 8 % vol».

All'allegato II il punto 12 è sostituito dal testo seguente:

«12. Vino liquoroso: il prodotto:

ottenuto nella Comunità,

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol,

e

ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da varietà di viti determinate scelte tra quelle di cui all'articolo 49 ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

mediante concentrazione a freddo

o

mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

i) o di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole proveniente dalla distillazione di uve essiccate, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol,

ii) o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino ed avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol,

iii) o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, compresi in un elenco da stabilire e per i quali una tale pratica è tradizionale, di mosti di uve concentrato al fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato,

iv) o di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 % vol.

Inoltre, taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e compresi in un elenco da stabilire, ottenuti in conformità del precedente comma, possono presentare un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol, qualora siffatta disposizione sia prevista dalla legislazione nazionale vigente alla data del 1° gennaio 1985.

Fanno anche parte dei vini liquorosi i prodotti seguenti:

a) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, denominati anche «vino generoso», ottenuti sotto fioretta:

— aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 22 % vol ed un tenore di zucchero inferiore a 5 g/l;

— ottenuti da mosto di uve bianche provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all'articolo 49, e aventi un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 10,5 % vol;

— elaborati con aggiunta di alcole di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol;

b) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, denominati anche «vino generoso de licor»:

— aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol;

— ottenuti da «vino generoso» con aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato, ricavato da uve parzialmente appassite, denominato anche «vino dulce natural», o da mosto di uve concentrato;

c) i vini liquorosi di qualità, rossi, prodotti in regioni determinate:

— aventi un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol;

— ottenuti da mosto di uve provenienti da varietà di viti scelte tra quelle di cui all'articolo 49, e aventi titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11 % vol;

— elaborati mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

i) o di alcole neutro d'origine vinica, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol;

ii) o di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino e avente un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 70 %».

f) **Carni ovine e caprine**

Regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980 (GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35).

All'articolo 3, paragrafo 5, viene aggiunto il seguente trattino:

«— regione 7: Spagna, Portogallo».

g) **Cereali**

Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 del 31 marzo 1984 (GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1).

All'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, inserire i termini «in Spagna» prima di «in Grecia».

h) **Legislazione relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali**

Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970 (GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva n. 84/587/CEE del Consiglio, del 29 novembre 1984 (GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 13).

All'articolo 4, paragrafo 2, viene aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo:

— la data del 3 gennaio 1985 di cui sopra è sostituita da quella del 1° aprile 1986;

— la data del 3 dicembre 1985 di cui sopra è sostituita da quella del 1° dicembre 1986».

i) **Rete d'informazione contabile agricola**

Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965 (GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 del 27 luglio 1981 (GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1).

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il numero massimo di aziende contabili è di 75 000 per la Comunità.

Alla data del 1° marzo 1986, il numero di aziende contabili è di:

— 12 000 per la Spagna; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi per arrivare finalmente a 15 000;

— 1 800 per il Portogallo; tale cifra è gradualmente aumentata nel corso dei cinque anni successivi per arrivare finalmente a 3 000».

XV. PESCA

1. Nei seguenti atti e negli articoli indicati il numero «quarantacinque» è sostituito da «cinquantaquattro».

a) Regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981 (GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1) modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1).

Articolo 33, paragrafo 2.

b) Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983 (GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1), rettificato nella GU n. L 73 del 19. 3. 1983, pag. 42.

Articolo 14, paragrafo 2.

c) Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983 (GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1).

Articolo 21, paragrafo 2.

d) Regolamento (CEE) n. 2909/83 del Consiglio, del 4 ottrobe 1983 (GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 9).

Articolo 16, paragrafo 2.

e) Direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983 (GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15).

Articolo 13, paragrafo 2.»

2. Regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976 (GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29), modificato da:

— Regolamento (CEE) n. 3049/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979 (GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 22),

— Regolamento (CEE) n. 273/81 della Commissione, del 30 gennaio 1981 (GU n. L 30 del 2. 2. 1981, pag. 1),

— Regolamento (CEE) n. 3166/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982 (GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 4),

— Regolamento (CEE) n. 3250/83 della Commissione, del 17 novembre 1983 (GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 20).

All'allegato B, il testo della tabella «Naselli» è sostituito dal testo seguente:

	«kg/pesce
Dimensione 1	2,5 e più
Dimensione 2	da 1,2 a 2,5 escluso
Dimensione 3	da 0,6 a 1,2 escluso
Dimensione 4	a) da 0,2 a 0,6 escluso b) da 0,15 a 0,2 escluso, per i naselli mediterranei»

3. Regolamento (CEE) n 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976 (GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35, modificato da:

— Atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— Regolamento (CEE) n. 3575/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 356 del 20. 12. 1983, pag. 6).

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), le seguenti menzioni vengono aggiunte al secondo trattino:

«quisquilla»,
«camarão negro».

4. Regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981 (GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag 1):

a) All'articolo 10, paragrafo 1, i termini «Parti A e D» sono sostituiti dai termini «Parti A, D e E»;

b) l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Viene fissato per ciascuno dei prodotti di cui:

— all'allegato I, lettere A e D, un prezzo di ritiro comunitario,

— all'allegato I, lettera E, un prezzo di vendita comunitario,

secondo la freschezza, la dimensione o il peso e la presentazione del prodotto, in appresso denominati «categoria di prodotto», applicando a un importo almeno uguale al 70% e non eccedente il 90% del prezzo di orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessato. Tale coefficiente riflette la differenza di prezzo tra la categoria di prodotto interessata e quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento. Il prezzo di ritiro comunitario e il prezzo di vendita comunitario non devono tuttavia in alcun caso superare il 90% del prezzo di orientamento.

2. Onde garantire ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, ai prezzi di cui al paragrafo 1 possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare la determinazione della percentuale del prezzo di orientamento da considerare come elemento di calcolo dei prezzi di ritiro o di vendita comunitari, nonchè la determinazione delle zone di sbarco di cui al paragrafo 2 come pure i prezzi, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33».

c) viene inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

1. Gli stati membri concedono un premio di magazzinaggio alle organizzazioni di produttori che, durante, tutta la campagna di pesca, non vendono i prodotti di cui all allegato I, lettera E, al di sotto del prezzo di vendita comunitario fissato conformemente all'articolo 12; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10% al di sotto o al di sopra di tale prezzo, per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi del mercato.

2. Vengono presi in considerazione per un eventuale premio di magazzinaggio unicamente i quantitativi che:

— sono stati apportati da un produttore aderente all'organizzazione,

— posseggono determinati requisiti di qualità e di presentazione,

— sono stati effettivamente messi in vendita senza però aver trovato acquirenti al prezzo di vendita comunitario,

— vengono o trasformati per essere congelati ed immagazzinati oppure conservati in condizioni da determinare.

3. I prodotti che non sono stati né venduti alle condizioni di cui al paragrafo 2, terzo trattino, ne destinati alle operazioni di cui al paragrafo 2, quarto trattino, vengono smerciati in modo da non intralciare il normale smaltimento della produzione interessata.

4. Per ciascuno dei prodotti contemplati, il premio di magazzinaggio è concesso soltanto per quantitativi che non superino il 20% del quantitativo annuo messo in vendita conformemente all'articolo 5, paragrafo 1,

L'importo di tale premio non puo superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33».

All'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, dopo la cifra «14» viene inserita la cifra «14 bis».

All'articolo 21, paragrafo 2, alla fine del primo comma viene aggiunta la seguente frase:

«Per i prodotti di cui all'allegato I, lettera E, il prezzo di riferimento corrisponde al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1».

All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, i termini «Parti A e D» sono sostituiti dai termini «Parti A, D e E».

g) All'articolo 21, paragrafo 4, lettera b), i termini «nell'allegato I, parti C e D» sono sostituiti dai termini «nell'allegato I, parti C, D e E».

h) All'articolo 26, paragrafo 2, dopo la cifra «14», viene inserita la cifra «14 bis».

i) Nell'allegato I, parte A, nella rubrica «designazione delle merci», i termini «Scomber scombrus» sono sostituiti dai termini «Scomber scombrus e Scomber japonicus».

j) All'allegato I, parte A, vengono aggiunte le seguenti menzioni:

«14. 03.01 B I u) 1 Rombo giallo (Lepidorhombus sp p.),

15. 03.01 B I v) 1 Pesce castagna (Brama sp p.),

16. 03.01 B I w) 1 Rana pescatrice (Lophius sp p.)».

k) All'allegato I, viene aggiunta la seguente parte:

«E: **prodotti freschi, refrigerati** o semplicemente **bolliti:**

1. ex 03.03 A III b) Granciporro (Cancer pagurus),

2. ex 03.03 A V a) 2 Scampi (Nephrops norvegicus)».

l) All'allegato II, parte B, le linee numerate 1 e 2 sono soppresse. Le linee numerate da 3 a 7 prendono la numerazione da 1 a 5.

m) L'allegato IV, parte B, è sostituito dal seguente:

«Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
B. Prodotti congelati o salati dei pesci e prodotti congelati dei crostacei seguenti: Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp) Merluzzi bianchi (Gadus morhua) Merluzzi carbonari (Pollachius virens) Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) Merlani (Merlangus merlangus)	
— ex 03.01 B I (interi, decapitati o in pezzi) — ex 03.01 B II b) (filetti) — ex 03.02 A I e II — ex 03.03 A III b) — ex 03.03 A V a) 1 — ex 16.04 C I — ex 16.04 F e ex 16.04 G I (filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati))	Molve (Molva spp), Sgombri (Scomber scombrus e Scomber japonicus), Passere di mare (Pleuronectes platessa), Naselli (Merluccius merluccius), Spinaroli o gattucci (Squalus acanthias o Scyliorhinus spp), Aringhe, Rombi gialli (Lepidorhombus spp), Pesci castagna (Brama spp), Rane pescatrici (Lophius spp) Granciporri (Cancer pagurus), Scampi (Nephrops norvegicus)»

n) L'allegato V è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO V

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Prodotti congelati o salati dei pesci e dei crostacei seguenti:	
— ex 03.01 B I (interi, decapitati o in pezzi) — ex 03.01 B II b) (filetti) — ex 03.02 A I e II — ex 16.04 F e ex 16.04 G I (filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati))	Merluzzi (esclusa la specie Gadus morhua) Sgombri (esclusa la specie Scomber scombrus e Scomber japonicus) Nasello (Merluccius spp, eccettuato Merluccius merluccius) Merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) Merluzzi gialli (Pollachius pollachius) Passere artiche (Platichthys flesus)
— ex 03.03 A IV	Gamberetti, esclusi i gamberetti grigi (Crangon crangon)
— ex 16.05 B (sgusciati, semplicemente bolliti)	Gamberetti, esclusi i gamberetti grigi (Crangon crangon)»

o) Il testo del capitolo della tariffa doganale comune di cui all'allegato VI, sottovoce 03.01 B I, è sostituito, dopo la lettera t), dal testo seguente:

«Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01 *(segue)*	B. I. u) Rombi gialli (Lepidorhombus spp.):		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15
	v) Pesci castagna (Brama spp.):		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15
	w) Rane pescatrici (Lophius spp.):		
	1. freschi o refrigerati	15	15
	2. congelati	15	15
	x) Melù (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)	15	15
	y) altri	15	15»

p) Il testo del capitolo della tariffa doganale comune di cui all'allegato VI, sottovoce 03.01 B II b), è sostituito, dopo la sottovoce 13, dal testo seguente:

«Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.01 *(segue)*	B. II. b) 14. di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)	18	15
	15. di pesci castagna (Brame spp.)	18	15
	16. di rane pescatrici (Lophius spp.)	18	15
	17. altri	18	15»

q) Il testo del capitolo della tariffa doganale comune di cui all'allegato VI, sottovoce 03.03 A III, è sostituito dal testo seguente:

«Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
03.03 *(segue)*	A. III. Granchi e gamberi d'acqua dolce:		
	a) Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoectes spp. e Callinectes sapidus	18	8,9
	b) Granciporri (Cancer pagurus)	18	15
	c) altri	18	15»

5. Regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982 (GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4).

L'allegato è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Freschezza (¹)	Presentazione (¹)
I.			
1. ex 03.01 BI f) 1	Sebasti (Sebastes spp.)	E, A	Interi
2. ex 03.01 BI h) 1	Merluzzi bianchi (Gadus morhua)	E, A	Eviscerati e con testa
3. ex 03.01 BI ij) 1	Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	E, A	Eviscerati e con testa
4. ex 03.01 BI k) 1	Eglefini (Melanograms aeglefinus)	E, A	Eviscerati e con testa
5. ex 03.01 BI l) 1	Merlani (Merlangus merlangus)	E, A	Eviscerati e con testa
6. ex 03.01 BI u) 1	Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)	E, A	Eviscerati e con testa
7. ex 03.01 BI v) 1	Pesci castagna (Brama spp.)	E, A	Eviscerati e con testa
8. ex 03.01 BI w) 1	Rane pescatrici (Lophius spp.)	E, A	Eviscerate e con testa
9. ex 03.03 A IV b) 1	Gamberetti grigi (Crangon crangon)	A	Semplicemente bolliti
II. A decorrere dal 1° gennaio 1987			
1. ex 03.01 BI d) 1	Sardine mediterranee (Sardina pilchardus)	E, A	Intere
2. ex 03.01 BI p) 1	Acciughe mediterranee (Engraulis spp.)	E, A	Intere

(¹) Le categorie di freschezza e di presentazione sono quelle definite in forza dell'articolo 2 del regolamento di base».

regolamento di base».

6. Regolamento (CEE) n. 3138/82 della Commissione, del 19 novembre 1982 (GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 9), modificato dal regolamento (CEE) n. 3646/84 della Commissione, del 21 dicembre 1984 (GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 57), rettificato nella GU n. L 15 del 18. 1. 1985, pag. 55).

All'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, sono aggiunti i seguenti trattini:

«— Transformación que se beneficie de una prima por venta diferida especial: (precisar el tipo de transformación)
Reglamento (CEE) nº 3796/81, articulo 14;

— Transformação que beneficia de um prêmio de reporte especial (especificar o tipo de transformação)
Regulamento (CEE) nº 3796/81, artigo 14».

7. Regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982 (GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20).

All'articolo 7, secondo comma sono aggiunti i seguenti trattini:

«— Transformación que se beneficie de una prima por venta diferida (precisar el tipo de transformación y el periodo de almacenamiento)

Reglamento (CEE) nº 3796/81, articulo 14;

— Transformação que beneficia de um prêmio de reporte (especificar o tipo de transformação e o periodo de armazenamento)

Regulamento (CEE) nº 3796/81, artigo 14».

8. Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983 (GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1).

a) La tabella «Acque costiere della Francia» di cui all'allegato I è completata come segue:

«Costa Atlantica (6—12 miglia)			
Frontiera Spagna/Francia fino al 46°08'N	Spagna	Acciughe	— Pesca diretta, illimitata soltanto dal 1º marzo al 30 giugno — pesca per esca viva, soltanto dal 1º luglio al 31 ottobre.
		Sardine	— Illimitata, soltanto dal 1º gennaio al 28 febbraio e dal 1º luglio al 31 dicembre. Inoltre, le attività riguardanti le specie sopra elencate si esercitano in conformità e entro i limiti delle attività praticate nel corso del 1984.
Costa mediterranea (6—12 miglia)			
Frontiera Spagna/Capo Leucata	Spagna	Tutte	— Illimitato»

b) L'allegato I è completato dalla tabella seguente:

«ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografia	Stato membri	Specie	Volume e caratteristiche particolari
Costa atlantica (6—12 miglia)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro di Capo Mayor (3°47' Ovest)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità ed entro i limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6—12 miglia)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte	Illimitato»

9. Regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983 (GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14), modificato da:
   - regolamento (CEE) n. 2931/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983 (GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 1),
   - regolamento (CEE) n. 1637/84 del Consiglio, del 7 giugno 1984 (GU n. L 156 del 13. 6. 1984, pag. 1),
   - regolamento (CEE) n. 2178/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984 (GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 2664/84 del Consiglio, del 18 settembre 1984 (GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 3625/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 3).

a) All'articolo 1, paragrafo 1:

— il testo del capoverso «Regione 3» è sostituito dal testo seguente:

«Tutte le acque situate nella parte dell'Atlantico nord-orientale a sud di 48° di latitudine nord, ad eccezione del Mare Mediterraneo, dei suoi mari dipendenti e delle regioni 4 e 5»;

— viene aggiunto il seguente capoverso:

«Regione 4

tutte le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-settentrionale (sottozona X del CIEM).

Regione 5

tutte le acque situate nella parte dell'Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 e la sottoregione 34.2.0 della zona di pesca 34 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) — regione COPACE»;

— i testi dei capoversi «Regione 4», «Regione 5» e «Regione 6» divengono rispettivamente i testi dei capoversi «Regione 6», «Regione 7» e «Regione 8».

b) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Dette regioni possono essere ripartite in sottozone o divisioni definite dal consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), in sottozone, divisioni o sottodivisioni delimitate dall'organizzazione della pesca dell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), in sottoregioni o divisioni delimitate dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), oppure in parti di tali zone o secondo altri criteri geografici».

10. Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983 (GU n. L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1).

a) Dopo la sigla «NAFO»:

— all'articolo 1, paragrafo 1, (prima menzione),

— all'articolo 3, secondo trattino,

— nell'allegato I,

— nell'allegato III.

è aggiunta la menzione «COPACE».

b) Nell'allegato IV:

— al punto 2.4.1 il codice «E = Spagna» è soppresso;

— al punto 3 dopo ciascuna sigla «NAFO» è aggiunta la menzione «COPACE».

c) L'allegato VII, parte 1 è completato come segue:

«Nome scientifico	Nome	Codice
Pollachius Pollachius	merluzzo giallo	POL
Nephrops Norvegicus	scampo	NEP»

d) Nell'allegato VIII, al paragrafo 1, secondo trattino, dopo la sigla «NAFO» è aggiunto «o la zona COPACE».

11. Decisione 79/572/CEE della Commissione, dell'8 giugno 1979 (GU n. L 156 del 23. 6. 1979, pag. 29).

L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Il comitato è composto da 28 membri al massimo».

XVI. EURATOM

1. Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (decisione del Consiglio del 6 novembre 1958) (GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58), modificato da:

— decisione 73/45/Euratom del Consiglio, dell'8 marzo 1973 (GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Il testo dell'articolo V, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il capitale dell'agenzia ammonta a 4 000 000 di unità di conto AME.

2. Il capitale è ripartito nel modo seguente:

Belgio	4,8%
Danimarca	2,4%
Germania	16,8%
Grecia	4,8%
Spagna	10,4%
Francia	16,8%
Irlanda	0,8%
Italia	16,8%
Paesi Bassi	4,8%
Portogallo	4,8%
Regno Unito	16,8%»

Il testo dell'articolo X, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. È istituito un comitato consultivo dell'agenzia composto di 44 membri.

2. I seggi sono ripartiti per nazionalità fra gli stati membri nel modo seguente:

Belgio	3 membri,
Danimarca	2 membri,
Germania	6 membri,
Grecia	3 membri,
Spagna	5 membri,
Francia	6 membri,
Irlanda	1 membro,
Italia	6 membri,
Paesi Bassi	3 membri,
Portogallo	3 membri,
Regno Unito	6 membri»

2. Decisione 71/57/Euratom della Commissione, del 13 gennaio 1971 (GU n. L 16 del 20. 1. 1971, pag. 14), modificata da:
— decisione 74/578/Euratom della Commissione, del 13 novembre 1974 (GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 12),
— decisione 75/241/Euratom della Commissione, del 25 marzo 1975 (GU n. L 98 del 19. 4. 1975, pag. 40),
— decisione 82/755/Euratom della Commissione, del 2 giugno 1982 (GU n. L 319 del 16. 11. 1982, pag. 10),
— decisione 84/339/Euratom della Commissione, del 24 maggio 1984 (GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 29).

All'articolo 4, primo comma i termini «undici» e «dieci» sono sostituiti rispettivamente dai termini «tredici» e «dodici».

All'articolo 4 bis, primo comma il termine «undici» è sostituito dal termine «tredici».

XVII. VARIE

Atti CEE

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (GU n. L 17 del 6. 10. 1958, pag. 385/58) modificato da:
— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo e il tedesco.»

Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle nove lingue ufficiali.»

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è pubblicata nelle nove lingue ufficiali.»

Atti Euratom

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (GU n. L 17 del 6. 10. 1958, pag. 401/58).

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo e il tedesco.»

Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle nove lingue ufficiali.»

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è pubblicata nelle nove lingue ufficiali.»

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 27 dell'atto di adesione

I. LEGISLAZIONE DOGANALE

Regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1).

Per tener conto dell'esclusione delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla dal territorio doganale della Comunità e del regime previsto dal protocollo n. 2, le disposizioni di questo regolamento dovranno essere completate da procedure amministrative particolari, che prevedano, per esempio, la riservazione di moli speciali, destinate ad attuare, per quanto riguarda le operazioni effettuate dai pescherecci comunitari e segnatamente lo sbarco da parte di questi pescherecci nei porti delle Isole Canarie, il trasbordo delle merci, anche da altri pescherecci comunitari, in vista del loro trasferimento nella Comunità.

Sarà del pari prevista una reciproca assistenza delle amministrazioni doganali degli stati membri, cui potrà essere associata la Commissione.

II. TRASPORTI

1. Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976 (GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1), modificata da:
   - regolamento (CEE) n. 3024/77 del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 358 del 31. 12. 1977, pag. 4),
   - regolamento (CEE) n. 3062/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 5),
   - atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
   - regolamento (CEE) n. 2963/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979 (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 11),
   - regolamento (CEE) n. 2964/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979 (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 12),
   - regolamento (CEE) n. 305/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (GU n. L 34 del 6. 2. 1981, pag. 1),
   - regolamento (CEE) n. 663/82 del Consiglio, del 22 marzo 1982 (GU n. L 78 del 24. 2. 1982, pag. 2),
   - regolamento (CEE) n. 3515/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 2),
   - regolamento (CEE) n. 3621/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 61).

   L'articolo 3 deve essere modificato per aggiungervi un numero di autorizzazioni comunitarie per i nuovi stati membri e per rettificare correlativamente il numero totale delle autorizzazioni.

   Le menzioni che figurano negli allegati devono essere completate con l'aggiunta dei segni e delle indicazioni corrispondenti, relativi ai nuovi stati membri.

2. Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974 (GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18), modificata dalla direttiva 80/1178/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980 (GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 41).

   All'articolo 5, paragrafi 1 e 2, è necessario differire nei nuovi stati membri le date prima delle quali i trasportatori che già esercitano la professione sono dispensati da taluni obblighi, al fine di rispettare i diritti acquisiti in condizioni comparabili.

3. Direttiva 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974 (GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23), modificata dalla direttiva 80/1179/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980 (GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 42).

   All'articolo 4, paragrafi 1 e 2, è necessario differire nei nuovi stati membri le date prima della quali i trasportatori che già esercitano la professione sono dispensati da taluni obblighi, al fine di rispettare i diritti acquisiti in condizioni comparabili.

4. Terza direttiva 84/634/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1984 (GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 33).

   L'articolo 4 ed eventualmente d'articolo 3 devono essere adattati per indicare le condizioni d'applicazione di questa direttiva in Portogallo.

5. Direttiva 83/416/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983 (GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 19).

   Questa direttiva sarà adattata per aggiungere la classificazione degli aeroporti portoghesi accessibili al traffico internazionale regolare e in ragione di un eventuale esenzione temporanea per gli aeroporti delle Azzorre.

III. POLITICA ECONOMICA

Accordo del 9 febbraio 1970 che istituisce fra le banche centrali degli stati membri della Comunità un sistema di sostegno monetario a breve termine e decisione 15/80 del 9 dicembre 1980 del consiglio di amministrazione del Fondo europeo di cooperazione monetaria.

Con decisioni appropriate, da adottare in deroga all'articolo 396 dell'atto di adesione, rispettivamente da parte dei governatori delle banche centrali degli stati membri e del consiglio di amministrazione del Fondo europeo di cooperazione monetaria, gli importi delle aliquote debitrici e creditrici saranno completate dalle seguenti menzioni:

— Aliquote debitrici:

Banco de España: 725 milioni di ECU,

Banco de Portugal: 145 milioni di ECU.

— Aliquote creditrici:

Banco de España: 1 450 milioni di ECU,
Banco de Portugal: 290 milioni di ECU.

IV. POLITICA COMMERCIALE

1. Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969 (GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25), modificato dal regolamento (CEE) n. 1934/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982 (GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1), rettificato nella GU n. L 285 dell'8. 10. 1982, pag. 30.

   L'allegato deve essere eventualmente adattato per indicarvi le restrizioni applicate dai nuovi stati membri.

2. Regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982 (GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 2303/82 della Commissione, del 18 agosto 1982 (GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 7),

   — regolamento (CEE) n. 2417/82 della Commissione, del 3 settembre 1982 (GU n. L 258 del 4. 9. 1982, pag. 8), rettificato nella GU n. L 354 del 16. 12. 1982, pag. 36,

   — regolamento (CEE) n. 899/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 103 del 21. 4. 1983, pag. 1),

   rettificato nelle GU n. L 58 del 2. 3. 1982, pag. 31, GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 80, GU n. L 260 dell'8. 9. 1982, pag. 16 e GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 35.

   Gli allegati devono essere completati per indicarvi le menzioni corrispondenti per i nuovi stati membri rispettivamente nell'elenco dei prodotti soggetti a restrizione quantitativa nazionale e nell'elenco dei prodotti soggetti a sorveglianza. D'altronde, la menzione della Spagna e del Portogallo deve essere soppressa nell'elenco dei paesi terzi indicati nelle zone geografiche cui si applicano le restrizioni quantitative.

3. Regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982 (GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1), rettificato nella GU n. L 251 del 27. 8. 1982, pag. 34.

   Nell'allegato e nella nota acclusa le menzioni corrispondenti in spagnolo e in portoghese devono essere aggiunte ai titoli, agli elenchi dei paesi terzi, alle note a piè di pagina e alla descrizione dei prodotti indicati.

4. Regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982 (GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 35/83 della Commissione, del 6 gennaio 1983 (GU n. L 5 del 7. 1. 1983, pag. 12),

   — regolamento (CEE) n. 101/84 del Consiglio, del 16 gennaio 1984 (GU n. L 14 del 17. 1. 1984, pag. 7),

   rettificato nella GU n. L 251 del 27. 8. 1982, pag. 34.

   Nell'allegato e nella nota acclusa le menzioni corrispondenti in spagnolo e in portoghese devono essere aggiunte nei titoli e nelle note a piè di pagina, nonché nella descrizione dei prodotti indicati.

5. Regolamento (CEE) n. 3587/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982 (GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 853/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 98 del 16. 4. 1983, pag. 1).

   L'articolo 3, paragrafo 2 e le tabelle nell'allegato II devono essere adattati per indicarvi rispettivamente nuove percentuali e nuovi limiti quantitativi fissati per ciascuno stato membro, che tengano conto dell'adesione dei nuovi stati membri, e per

indicarvi eventualmente i limiti regionali per i nuovi stati membri.

6. Regolamento (CEE) n. 3588/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982 (GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 47), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 194/84 del Consiglio, del 4 gennaio 1984 (GU n. L 26 del 30. 1. 1984, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 1475/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984 (GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 6).

L'articolo 10, paragrafo 3 e le tabelle nell'allegato II devono essere adattati per indicarvi rispettivamente nuove percentuali e nuovi limiti quantitativi fissati per ciascuno stato membro, che tengano conto dell'adesione dei nuovi stati membri. Inoltre, nell'allegato VII, all'appendice B deve essere aggiunta una colonna supplementare per ciascuno dei nuovi stati membri e l'allegato II deve essere eventualmente adattato per indicarvi i limiti regionali per i nuovi stati membri.

7. Regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982 (GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106), modificato dal regolamento (CEE) n. 3762/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983 (GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 1).

L'articolo 11, paragrafo 3 e le tabelle nell'allegato III e nella sua appendice devono essere adattati per indicarvi rispettivamente nuove percentuali e nuovi limiti quantitativi fissati per ciascuno stato membro nei confronti dei paesi terzi interessati, che tengano conto dell'adesione dei nuovi stati membri. Inoltre, l'allegato III deve essere eventualmente adattato per indicarvi i limiti regionali per i nuovi stati membri.

8. Regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983 (GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6).

Gli allegati I e III devono essere completati con l'aggiunta delle menzioni corrispondenti in spagnolo e in portoghese nei titoli, nelle menzioni e nell'elenco dei paesi interessati e con l'indicazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di stato la cui immissione in libera pratica sarà sottoposta a restrizioni quantitative nei nuovi stati membri.

9. Regolamento (CEE) n. 3761/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983 (GU n. L 379 del 31. 12. 1983, pag. 1).

L'allegato 7 deve essere completato con l'indicazione del limite annuo d'importazione di caffè nei nuovi stati membri.

10. Regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984 (GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1).

L'articolo 12, paragrafo 3 e le tabelle nell'allegato III e nella sua appendice devono essere adattati per indicarvi rispettivamente nuove percentuali e nuovi limiti quantitativi fissati per ciascuno stato membro, che tengano conto dell'adesione dei nuovi stati membri.

V. POLITICA SOCIALE

1. Decisione 70/532/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1970 (GU n. L 273 del 17. 12. 1970, pag. 25), modificata dalla decisione 75/62/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1975 (GU n. L 21 del 28. 1. 1975, pag. 17).

L'allegato deve essere eventualmente modificato nella misura necessaria per assicurare, in seno al comitato, la partecipazione adeguata dei rappresentanti delle organizzazioni spagnole e portoghesi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6).

Gli allegati devono essere modificati nella misura in cui lo esigono modifiche della legislazione dei nuovi stati membri e/o un accordo tra le competenti autorità di stati membri attuali e di nuovi stati membri o tra questi ultimi sul mantenimento di talune disposizioni di convenzioni bilaterali.

3. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6).

Gli allegati devono essere modificati nella misura in cui lo esigono modifiche della legislazione dei nuovi stati membri e/o un accordo tra le competenti autorità di stati membri attuali e di nuovi stati membri o tra questi ultimi sul mantenimento di talune disposizioni di convenzioni bilaterali.

4. Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980 (GU n. L 283 del 28. 10. 1980, pag. 23).

   L'allegato deve essere eventualmente completato con l'indicazione delle categorie di lavoratori nei nuovi stati membri i cui crediti potrebbero essere esclusi dal campo di applicazione di questa direttiva secondo il suo articolo 1, paragrafo 2.

5. Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983 (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1).

   L'articolo 3, paragrafo 1 deve essere adattato per aggiungervi le regioni in Spagna che saranno beneficiarie del tasso d'intervento maggiorato.

VI. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

1. Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1), modificata da:
   - direttiva 69/81/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969 (GU n. L 68 del 19. 3. 1969, pag. 1),
   - direttiva 70/189/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1970 (GU n. L 59 del 14. 3. 1970, pag. 33),
   - direttiva 71/144/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971 (GU n. L 74 del 29. 3. 1971, pag. 15),
   - direttiva 73/146/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973 (GU n. L 167 del 25. 6. 1973, pag. 1),
   - direttiva 75/409/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975 (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 22),
   - direttiva 76/907/CEE della Commissione, del 14 luglio 1976 (GU n. L 360 del 30. 12. 1976, pag. 1), rettificata nella GU n. L 28 del 2. 2. 1979, pag. 32,
   - direttiva 79/370/CEE della Commissione, del 30 gennaio 1979 (GU n. L 88 del 7. 4. 1979, pag. 1),
   - direttiva 79/831/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1979 (GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10),
   - atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
   - direttiva 80/1189/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980 (GU n. L 366 del 31. 12. 1980, pag. 1),
   - direttiva 81/957/CEE della Commissione, del 23 ottobre 1981 (GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 5),
   - direttiva 82/232/CEE della Commissione, del 25 marzo 1982 (GU n. L 106 del 21. 4. 1982, pag. 18),
   - direttiva 83/467/CEE della Commissione, del 29 luglio 1983 (GU n. L 257 del 16. 9. 1983, pag. 1),
   - direttiva 84/449/CEE della Commissione, del 25 aprile 1984 (GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1).

   Gli allegati devono essere completati con l'aggiunta dei termini, in spagnolo e in portoghese, delle sostanze e delle altre espressioni ivi indicate in tutte le lingue attuali della Comunità.

2. Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1), modificata da:
   - atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
   - direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 156),
   - atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
   - direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 43).

   I disegni cui si riferisce l'allegato II, punto 3.2.1 devono essere completati con l'indicazione dei caratteri necessari alle nuove sigle.

VII. ENERGIA

1. Decisione 73/287/CECA della Commissione, del 25 luglio 1973 (GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36), modificata da:
   - decisione n. 2963/76/CECA della Commissione, del 1° dicembre 1976 (GU n. L 338 del 7. 12. 1976, pag. 19 e GU N. L 346 del 26. 12. 1976, pag. 26),
   - decisione n. 751/77/CECA della Commissione, del 12 aprile 1977 (GU n. L 91 del 13. 4. 1977, pag. 7),
   - decisione n. 1613/77/CECA della Commissione, del 15 luglio 1977 (GU n. L 180 del 20. 7. 1977, pag. 8),

— decisione n. 3058/79/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1979 (GU n. L 344 del 31. 12. 1979, pag. 1),

— decisione n. 896/82/CECA della Commissione, del 20 aprile 1982 (GU n. L 106 del 21. 4. 1982, pag. 5),

— decisione n. 759/84/CECA della Commissione, del 23 marzo 1984 (GU n. L 80 del 24. 3. 1984, pag. 14).

L'articolo 7 relativo al fondo speciale per il finanziamento comunitario degli aiuti allo smercio deve essere eventualmente adattato per tener conto di una partecipazione dei nuovi stati membri.

2. Decisione n. 2514/76/CECA della Commissione, del 30 settembre 1976 (GU n. L 292 del 23. 10. 1976, pag. 1).

Gli allegati devono essere completati con l'introduzione di moduli complementari analoghi per le notifiche da parte dei nuovi stati membri.

VIII. STATISTICHE

1. Regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975 (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 2845/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 329 del 22. 12. 1977, pag. 3),

— regolamento (CEE) n. 3396/84 della Commissione, del 3 dicembre 1984 (GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 10).

All'articolo 3 occorre eventualmente completare l'indicazione del territorio statistico in funzione delle modifiche apportate ai regolamenti che definiscono il territorio doganale della Comunità a seguito dell'adesione dei nuovi stati membri.

2. Regolamento (CEE) n. 3581/81 della Commissione, del 14 dicembre 1981 (GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 12).

All'articolo 2 occorre aggiungere per la Spagna e il Portogallo l'indicazione del rispettivo controvalore, in pesetas e in escudos, del limite statistico di 400 ECU.

IX. PESCA

1. Regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976 (GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 3049/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979 (GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 22),

— regolamento (CEE) n. 273/81 della Commissione, del 30 gennaio 1981 (GU n. L 30 del 2. 2. 1981, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 3166/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982 (GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 4),

— regolamento (CEE) n. 3250/83 della Commissione, del 17 novembre 1983 (GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 20)

Occorre completare l'articolo 3 e definire nell'allegato B le norme comuni di commercializzazione per le rane pescatrici, i rombi gialli, i pesci castagna e gli sgombri spagnoli.

2. Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976 (GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35), modificato dal:

— regolamento (CEE) n. 3575/83, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 356 del 20. 12. 1983, pag. 6).

Occorre definire agli articoli 5 e 7 le nuove categorie di freschezza e di calibrazione per i granciporri e gli scampi.

3. Regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982 (GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag 13).

L'allegato I, che contiene l'indicazione dei mercati e porti di importazione rappresentativi, deve essere completato con l'indicazione dei mercati e porti nei nuovi stati membri nonché con l'indicazione per tutti gli stati membri di altri mercati e porti in relazione con l'inserimento delle nuove specie soggette al regime dei prezzi di riferimento.

4. Regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983 (GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 2931/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983 (GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 1),

   — regolamento (CEE) n. 1637/84 del Consiglio, del 7 giugno 1984 (GU n. L 156 del 13. 6. 1984, pag. 1),

   — regolamento (CEE) n. 2178/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984 (GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 1),

   — regolamento (CEE) n. 2664/84 del Consiglio, del 18 settembre 1984 (GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 1),

   — regolamento (CEE) n. 3625/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 3).

   Questo regolamento deve essere completato per tener conto delle caratteristiche specifiche proprie delle attività di pesca nelle zone contemplate dalla politica comune della pesca e dipendenti dalla sovranità o dalla giurisdizione della Spagna e del Portogallo.

5. Regolamento (CEE) n. 3598/83 della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 17).

   L'allegato contenente l'indicazione dei mercati all'ingrosso e porti rappresentantivi deve essere completato con l'indicazione dei mercati e porti nei nuovi stati membri, nonché con l'indicazione per tutti gli stati membri dei mercati e porti per le nuove specie.

X. VARIE

1. Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1826/69 del Consiglio, del 15 settembre 1969 (GU n. L 235 del 18. 9. 1969, pag. 1), modificato da:

   — regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 950/73 del Consiglio, del 2 aprile 1973 (GU n. L 98 del 12. 4. 1973, pag. 1),

   — regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3288/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980 (GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 17).

   L'allegato dev'essere modificato per aggiungere a ciascuna rubrica il testo corrispondente in spagnolo e in portoghese.

2. Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. C 33 del 5. 2. 1985, pag. 1).

   L'allegato deve essere completato con l'aggiunta della indicazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori designate nei nuovi stati membri per stabilire gli elenchi dei candidati per la nomina dei membri del Comitato consultivo della CECA.

ALLEGATO III

Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, primo trattino, dell'atto di adesione

(CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DECEMBRE 1988)

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è: — superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm — superiore a 52 cm	19 233 unità
2	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote: — di cilindrata inferiore o uguale a 4 000 cm^3	3 171 unità

ALLEGATO IV

Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, dell'atto di adesione

(CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1989)

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	90 000 t
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:	1 100 t
		B. Derivati nitrati e nitrosi:	
		ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni:	
		— Trinitrotolueni	
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	ex 36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori:	
		— esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.):	4 500 t
		C. altri:	
		I. Polietilene:	
		ex b) in altre forme:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex II. Polietileni tetraalogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex III. Polisolfoetileni alogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex IV. Polipropilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex V. Poliisobutilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		VI. Polistirene e suoi copolimeri:	
		ex b) in altre forme:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		VII. Cloruro di polivinile:	
		ex b) in altre forme:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex IX. Acetato di polivinile:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:	
		— Cascami e avanzi di lavori	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 *(segue)*	C. ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	15 000 000 ECU
5	ex 58.01 58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A. Tappeti	530 t
6	ex 58.04 58.09 60.01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di cotone Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi: B. Pizzi: ex I. a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: C. di altre materie tessili: I. di cotone	259,3 t
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone III. altri: b) di cotone	15,3 t

Contin-gente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.04 *(segue)*	B. altre: I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone IV. altre: d) di cotone	
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08: — di cotone b) altri: 1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: cc) di cotone 2. Costumi e mutandine da bagno: bb) di cotone 3. Tute sportive: bb) di cotone 4. altri indumenti esterni: aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini: 55. di cotone bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twin-sets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)): 11. per uomo e ragazzo: eee) di cotone 22. per donna, per ragazza e per bambini: fff) di cotone cc) Abiti interi da donna: 44. di cotone dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni: 33. di cotone ee) Pantaloni: ex 33. di altre materie tessili: — di cotone ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: ex 22. di altre materie tessili: — di cotone gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: 44. di cotone hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite: 44. di cotone ij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone ll) altri indumenti esterni: 44. di cotone	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.05 *(segue)*	A. II. b) 5. Accessori di abbigliamento: ex cc) di altre materie tessili: — di cotone B. altri: ex III. di altre materie tessili: — di cotone	
8	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08; 59.11 e 59.12: II. altri: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone B. altri: I. Indumenti da lavoro: a) Tute: 1. di cotone b) altri: 1. di cotone II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: — di cotone III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V. altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3. di cotone d) Calzoncini e «shorts»: 3. di cotone e) Pantaloni: 3. di cotone f) Vestiti, completi e insiemi per sci, composti da due o tre pezzi: ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone g) altri indumenti: 3. di cotone	30,9 t
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone B. altri: I. Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: ex a) Soprabiti: — di cotone	

Contin-gente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 *(segue)*	B. I. ex b) altri: — di cotone II. altri: a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche: cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4. Abiti interi da donna: ee) di cotone 5. Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone 6. Pantaloni: cc) di cotone 7. Camicette, camicette-bluse e bluse: cc) di cotone 8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone 9. altri indumenti: cc) di cotone	
9	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: A. Camicie e camicette: II. di cotone B. Pigiami: II. di cotone C. altri: II. di cotone	6,4 t
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. di cotone B. altre: I. Pigiami e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU b) altre	2 850 unità
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: *III.* Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri ex. 2) non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm	8 243 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	852 unità
13	93.02	Rivoltelle e pistole	6 000 000 ECU
	93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.: ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro: — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU	
	93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	
	93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)	
14	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	900 t

ALLEGATO V

Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale commune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti					
			1986	1987	1988	1989	1990	1991
1	24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco: A. Sigarette	2 605 033 000 unità	Tasso di aumento annuo: 20 %				
2	24.02	B. Sigari e sigaretti	34 406 000 unità	Tasso di aumento annuo: 20 %				
3	24.02	C. Tabacco da fumo D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	598 t	Tasso di aumento annuo: 20 %				
4	27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente di base: ex A. Oli leggeri: — esclusi le benzine per motori e i carboturbi	185 679 t	Tasso di aumento annuo: 20 %				
5	27.10	ex A. Oli leggeri: — Benzine per motori e carboturbi	238 283 t	Tasso di aumento annuo: 20 %				
6	27.10	B. Oli medi	70 000 t	Tasso di aumento annuo: 20 %				
7	27.10	C. Oli pesanti: I. Oli da gas	185 000 t	253 450 t	347 226 t	475 700 t	651 709 t	892 842 t

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale commune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti					
			1986	1987	1988	1989	1990	1991
8	27.10	C. II. Oli combustibili	340 000 t	425 000 t	531 250 t	664 062 t	830 078 t	997 000 t
9	27.10	C. III. Oli lubrificanti ed altri	16 666 t	Tasso di aumento annuo: 20 %				
	34.03	Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassate cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:						
		ex A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:						
		— escluse le preparazioni lubrificanti per il trattamento dei prodotti tessili, dei cuoi, delle pelli e dei lavori di pelli						
10	27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	602 945 t	Tasso di aumento annuo: 20 %				
11	27.12	Vaselina	3 300 t	Tasso di aumento annuo: 20 %				
	27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati						
12	27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	97 033 t	Tasso di aumento annuo: 20 %				
	27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche						
	27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)						

ALLEGATO VI

Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 4 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
34.03	Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	ex A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
	— escluse le preparazioni lubrificanti per il trattamento dei prodotti tessili, dei cuoi, delle pelli e dei lavori di pelli

ALLEGATO VII

Elenco di cui all'articolo 53 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei dazi di base spagnoli all'importazione dalla Comunità nella sua composizione attuale
19.02	Estratti di malto, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
	A. Estratti di malto	19,5 %
	B. altri	17,3 % (min. 2,87 ptas/kg)
19.03	Paste alimentari	18,1 %
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	
	— di yucca o di manioca	19,2 %
	— altra:	
	— di fecola di patate	11,4 %
	— altra	14,3 %
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, cornflakes» e simili	16,8 %
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	6,1 %
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices)	10 %
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %:	
	— senza zucchero né cacao	8,7 %
	— altri	10 %
	b) uguale o superiore a 70 %	10 %
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero né cacao	8,7 %
	— altri	10 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	10 %
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	10 %
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %	10 %
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	— senza zucchero né cacao	8,7 %
	— altri	10 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei dazi di base spagnoli all'importazione dalla Comunità nella sua composizione attuale
19.08 *(seguito)*	B. III. a) 2. altri:	
	— senza zucchero né cacao	8,7 %
	— altri	10 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %	10 %
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %	10 %
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	— senza zucchero né cacao	8,7 %
	— altri	10 %
	2. altri:	
	— senza zucchero né cacao	8,7 %
	— altri	10 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	10 %
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero né cacao	8,7 %
	— altri	10 %
	b) altri:	10 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cerali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	16,8 %
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	16,8 %
	C. Gelati	16,8 %
	D. Iogurt preparati; latte in polvere preparato per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	16,8 %
	E. preparazioni dette «fondute»	16,8 %
	G. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio);	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:	
	— Preparazioni non alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande	9,8 %
	— Miscele di piante per la fabbricazione delle bevande	1,3 %
	— Idrolisati e concentrati di proteine	0,4 %
	— Proteine tessurizzate	0,7 %
	— altre	16,8 %
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	16,8 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %	16,8 %
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %	16,8 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei dazi di base spagnoli all'importazione dalla Comunità nella sua composizione attuale
21.07 *(seguito)*	G. I. 2. d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	16,8 %
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %	16,8 %
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	16,8 %
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %	16,8 %
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %	16,8 %
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %	16,8 %
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %	16,8 %
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %	16,8 %
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %	16,8 %
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %	16,8 %
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	16,8 %

ALLEGATO VIII

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 75, punto 3 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
01.06	Altri animali vivi:	6,5
	A. Conigli domestici	
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	B. Cavoli:	
	II. Cavoli bianchi e cavoli rossi	15 con riscossione minima di 0,50 ECU per 100 kg di peso netto
	III. altri	15
	C. Spinaci	13
	D. Insalate, comprese le indivie e le cicorie:	
	I. Lattughe a cappuccio:	
	a) dal 1° aprile al 30 novembre	15 con riscossione minima di 2,50 ECU per 100 kg di peso netto
	b) dal 1° dicembre al 31 marzo	13 con riscossione minima di 1,60 ECU per 100 kg di peso netto
	II. altre	13
	E. Bietole da costa e cardi	9,1
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. Piselli:	
	a) dal 1° settembre al 31 maggio	10
	b) dal 1° giugno al 31 agosto	17
	II. Fagioli:	
	a) dal 1° ottobre al 30 giugno	13 con riscossione minima di 2 ECU per 100 kg di peso netto
	b) dal 1° luglio al 30 settembre	17 con riscossione minima di 2 ECU per 100 kg di peso netto
	III. altri:	
	— Fave (Vicia faba major L)	9,8
	— altri	14
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
	I. Sedani-rape:	
	a) dal 1° maggio al 30 settembre	13
	b) dal 1° ottobre al 30 aprile	17
	ex II. Carote e navoni:	
	— Navoni	17
	III. Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	15
	IV. altri	17
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Scalogni	12
	IJ. Porri e altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	13
	K. Asparagi	16
	L. Carciofi	13
	N. Olive:	
	I. destinate a usi diversi dalla produzione di olio	7
	O. Capperi	7

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
07.01 *(segue)*	P. Cetrioli e cetriolini:	
	I. Cetrioli:	
	a) dal 1° novembre al 15 maggio	16
	b) dal 16 maggio al 31 ottobre	20
	II. Cetriolini	16
	Q. Funghi e tartufi:	
	I. Funghi coltivati	16
	III. Funghi porcini	7
	IV. altri	8
	R. Finocchi	10
	T. altri:	
	I. Zucchine	16
	II. Melanzane	16
	III. altri:	
	— Prezzemolo	11,2
	— altri	16
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:	
	A. Olive	19
	B. altri	18
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad accicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	D. Cetrioli e cetriolini	15
	E. altri ortaggi e piante mangerecce	12([a])
	F. Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	15
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	E. altri	16
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. Mandorle:	
	II. altre	7
08.09	Altra frutta fresca:	
	— Melagrane	7,7
	— altre	11([b])
11.04	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:	
	B. Farine delle frutta comprese nel capitolo 8:	
	I. di banane	8,5
	II. altre	6,5
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	ex C. Pomodori:	
	— Concentrati di pomodoro	18
	— Pomodori pelati	18
	— Succhi di pomodoro	18

([a]) Per i funghi, ad eccezione dei funghi coltivati ai sensi della sottovoce 07.01 Q I, presentati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: esenzione.

([b]) Per i frutti di rosa di macchia: esenzione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	I. di più di 1 kg	14,3
	II. di 1 kg o meno	16,3
	B. altre:	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	20
	7. Pesche e albicocche:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:	
	— Pesche	22
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	6. Pere:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	22
	7. Pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%:	
	11. Pesche	22

ALLEGATO IX

Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 1 dell'atto di adesione

Nome della nave	Identificazione esterna	Indicativo di chiamata	Tonnellaggio stazza lorda	CV
1. PESCHERECCI A SCIABICA (201)				
— Achondo	BI-4 100	EAHG	227,00	1 200,00
— Activo Segundo	GI-4 1613	EEAD	181,50	550,00
— Adubu	VI-5 8487	EDYO	187,00	750,00
— Alay-Alde	SS-1 2274	EADI	263,00	1 200,00
— Alborada	CO-2 3522	EGPD	240,00	1 000,00
— Aliva	ST-4 2462	EAAR	142,00	600,00
— Almeiro	CO-2 3410	EECI	248,00	900,00
— Almiketxu	SS-1 2232	EFZY	217,00	800,00
— Amelia de Llano	CO-2 2924	EEBH	243,00	800,00
— Amuko	SS-1 2309	EGSK	227,36	531,00
— Andra Maixa	BI-4 132	EGBE	268,11	597,00
— Aralar Kò Mikel Deuna	BI-4 134	EDPO	286,11	596,00
— Areasa Dos	GI-4 1904	EAGC	205,00	800,00
— Aranondo	BI-4 61	EFPW	230,81	800,00
— Arretxinagako Mikel Deuna	BI-4 133	EGBQ	286,11	590,00
— Artabide	BI-4 98	EFFC	231,56	800,00
— Asmor	SS-2 1787	EEZQ	251,29	800,00
— Asunción Rivero	VI-5 8544	EEIC	225,00	580,00
— Ategorrieta	SS-2 1780	EEVY	188,00	600,00
— Atxaspi	GI-4 2015	EHCX	270,00	1 140,00
— Babieca	VI-5 8724	EFPJ	158,00	500,00
— Bare	SS-1 2280	EDZV	278,00	1 200,00
— Barreras Masso	VI-5 8060	EDAK	321,00	950,00
— Ben Amado	FE-2 2829	EGOV	264,00	800,00
— Bens	CO-2 2897	EEFN	243,00	800,00
— Bizarro	FI-1 1800	EFGW	213,00	800,00
— Bogavante	CO-2 3495	EGEV	249,00	1 200,00
— Borreiro	VI-5 9112	EFXE	170,70	500,00
— Burgoa Mendi	SS-2 1835	EHYP	203,00	680,00
— Calo Berria	SS-1 2306	EGTO	244,00	1 200,00
— Candida Vieira	VI-5 7757	EBTH	221,80	472,00
— Capitán Chimista	GI-4 1512	EDHI	174,00	580,00
— Capredi Dos	GI-4 1899	EGCK	288,00	1 100,00
— Carrulo	VI-5 8185	EDIO	227,90	650,00
— Chemaypa	SS-1 2249	EEVQ	291,80	1 200,00
— Chimbote	CO-2 3205	EECW	187,00	810,00
— Chirimoya	CO-2 3619	EGTS	250,00	980,00
— Cibeles	GI-4 2023	EHKD	204,00	800,00
— Cielo y Mar	GI-4 1839	EFVG	213,00	600,00
— Ciudad de la Coruña	GI-4 1602	EDWC	248,00	660,00
— Ciudad Sonrisa	CO-2 3562	EGJS	230,00	980,00
— Combaroya	VI-5 8782	EACL	174,00	400,00
— Concepción Pino	VI-5 9212	EFGM	207,00	800,00
— Corrubedo	VI-5 8292	EDMM	289,00	1 220,00
— Costa de California	GI-4 1481	EBYK	310,00	590,00
— Costa de Irlanda	GI-4 1468	EAUP	226,00	743,00
— Coto Redondo	CO-2 3636	EDSI	225,00	520,00
— Cova de Balea	VI-5 9524	EGRG	164,50	600,00
— Cristo de la Victoria	VI-5 8674	EFLG	170,70	400,00
— Cruz Cuarto	GI-4 1883	EEYP	285,00	1 190,00

Nome della nave	Identificazione esterna	Indicativo di chiamata	Tonnellaggio stazza lorda	CV
— Cruz Sexto	GI-4 1819	EFBA	274,00	1 190,00
— Dani	ST-4 2457	EEGS	330,00	1 194,00
— Donostiarra	ST-4 2487	EAFF	250,00	1 200,00
— Eduardo Pondal	GI-4 1824	EFDZ	241,00	1 000,00
— Elife Tres	GI-4 2029	EHJG	232,00	1 200,00
— Eliseo Quintanero	CO-2 3315	EFZO	255,00	840,00
— Endai	BI-4 128	EFGL	233,45	686,00
— Ensenada de Pintens	GI-4 2033	EHJL	174,20	1 200,00
— Esperanza Novo	GI-4 1847	EFWE	250,00	1 000,00
— Faro de Sillero	VI-5 8899	EHZD	164,20	490,00
— Farpesca	VI-5 8702	EFMO	185,90	490,00
— Farpesca Tercero	VI-5 9118	EFQT	170,80	490,00
— Francisco Ferrer	VI-5 8312	EDMI	205,00	600,00
— Francisco y Begoña	BI-2 2480	EFKD	218,00	480,00
— Fuente De	ST-4 2463	EABM	138,60	600,00
— Galateca Dos	SS-1 2270	EGJF	303,00	1 198,00
— Galaxia	GI-4 1782	EFVR	219,00	900,00
— Galerna Dos	SS-1 2332	EHFO	222,59	397,00
— Galerna Tres	SS-1 2335	EHHL	222,59	398,00
— Galerna Uno	SS-1 2331	EHEI	222,59	394,00
— Gandon Menduiña	VI-5 8695	EFOR	180,00	500,00
— Garsa	VI-5 9247	EGBL	170,00	490,00
— Garysa	VI-5 9370	EEMP	169,00	490,00
— Goizalde Eder	BI-4 138	EDQG	259,40	1 000,00
— Gorricho Primero	BI-3 2850	EGHH	298,00	1 200,00
— Gorricho Segundo	BI-3 2851	EGKK	298,00	1 200,00
— Hermanos Area	VI-5 9101	EATZ	171,00	490,00
— Hermanos Rodriguez Novo	GI-4 1985	EGZW	231,00	1 000,00
— Hermanos Solabarrieta	SS-3 1230	EEBS	297,00	800,00
— Indiferente	CO-2 3516	EGHF	183,00	800,00
— Inés de Castro	VI-5 8819	EHZZ	227,00	725,00
— Isla de Santa	CO-2 3194	EDHO	217,00	1 000,00
— Itxas Ondo	BI-4 109	EFWX	254,86	1 200,00
— Jaqueton	VI-5 8127	EDCT	300,00	700,00
— Jerusalén Argitasuna	BI-2 2596	EFJC	272,95	900,00
— José Antonio y Manuel	VI-5 9216	EFZT	150,00	490,00
— José Cesareo	VI-5 8630	EEXY	184,98	460,00
— Juana de Castro	VI-5 9182	EFYR	218,00	900,00
— Lagunak	SS-1 2294	EGTN	280,00	1 195,00
— Lanfon	SS-1 2251	EFYL	271,00	1 200,00
— Larandagoitia	BI-2 2636	EFZR	239,80	900,00
— Laredo	VI-5 8689	EFMA	182,00	400,00
— Larrauri Hermanos	BI-4 79	EFEM	241,67	800,00
— Lazcano	SS-1 2288	EGRK	311,00	795,00
— Legorpe	BI-4 164	EGXS	295,94	1 200,00
— Leizare	BI-4 116	EFGX	245,79	690,00
— Lembranza	CO-2 3585	EGLM	192,00	980,00
— Lince	CA-3 880	EDPU	202,22	250,00
— Luz Boreal	BI-4 62	EFPU	230,20	597,00
— Madariaga	SS-2 1672	EATS	187,65	400,00
— Manuel Pérez Pan	VI-5 8616	EETM	196,00	500,00
— Manuel Plana	VI-5 8639	EEYY	249,00	580,00
— Mañufe	VI-5 8747	EFRR	148,71	400,00
— Mar Cuatro	FE-4 2182	EDBM	207,22	800,00
— Mar de África	VI-5 8140	EDDP	345,53	1 000,00
— Mar de los Sargazos	VI-5 8141	EDDS	345,53	1 000,00
— Mar de Mares	GI-4 1850	EBVS	212,00	800,00
— Mar Menor	VI-5 7635	EAYW	237,39	800,00
— Mari Conchi	GI-4 1827	EFFU	210,00	600,00
— María Luisa Carral	CO-2 3540	EFEX	223,00	1 000,00
— Maribel	GI-4 1832	EFFW	210,00	600,00

Nome della nave	Identificazione esterna	Indicativo di chiamata	Tonnellaggio stazza lorda	CV
— Marosa	CO-2 3254	EECJ	281,00	730,00
— Mayi Cinco	CO-2 3712	EAKL	294,00	900,00
— Medusa	VI-5 9084	EEQG	217,00	800,00
— Mercedes Vieira	VI-5 7756	EBTG	221,32	472,00
— Mero	VI-5 7843	EBWV	196,94	196,00
— Mikel	SS-1 2268	EGGU	278,00	597,00
— Molares Alonso	VI-5 8288	EDJT	235,00	800,00
— Monte Alen	SS-1 2289	EGMY	265,00	1 200,00
— Monte Carrandi	BI-4 13	EEHM	145,18	191,00
— Monte Maigmo	VI-5 8436	EAJM	215,00	575,00
— Monte San Adrián	CO-2 3678	EHAO	246,00	900,00
— Monte San Alberto	VI-5 8444	EDWG	269,00	1 000,00
— Monteveo	CO-2 2839	EDLI	208,00	560,00
— Moraime	CO-2 3597	EGUC	154,00	700,00
— Morriña	VI-5 9352	EAGR	170,77	660,00
— Morruncho	VI-5 8973	EHYR	177,00	490,00
— Naldamar Ocho	Gi-4 1844	EFXU	192,00	500,00
— Nautica	BI-2 2651	EGCR	289,34	900,00
— Nuestra Señora de los Remedios	BI-4 16	EEJJ	145,18	196,00
— Nuestra Señora de Ziarotza	VI-5 8506	EEDY	237,02	590,00
— Nuevo Area Gil	VI-5 9345	EDMR	170,00	600,00
— Nuevo Capero	CO-2 3617	EDRQ	215,00	430,00
— Nuevo Jesús de Belén	BI-4 83	EALJ	152,30	420,00
— Nuevo Jundina	VI-5 8826	EFUI	168,00	585,00
— Nuevo Luz de Gascuña	BI-4 82	EHZF	202,02	480,00
— Nuevo Luz del Cantábrico	BI-4 81	ECAH	202,03	480,00
— Nuevo Maite	ST-4 2485	EGHC	136,43	500,00
— Nuevo Niño de Belén	BI-4 76	EADA	152,30	420,00
— Nuevo Virgen de la Pastora	SS-1 2292	EGTH	310,00	1 200,00
— Nuevo Virgen del Coro	SS-1 2293	EGSW	310,77	1 200,00
— Olabarría	SS-1 2192	EEXJ	289,00	1 200,00
— Oleaje	SS-1 2046	EDPR	200,05	320,00
— Oleiros	VI-5 9413	EAMU	266,00	1 200,00
— Olerama	VI-5 8686	EFLK	198,35	600,00
— Orlamar	CO-2 3590	EGMG	249,00	1 200,00
— Ormaza	SS-2 1882	EGFT	291,57	1 100,00
— Osado	FE-1 1803	EFZX	213,00	800,00
— Pakea Lurrean	CO-2 3700	EAND	192,00	600,00
— Pargo	VI-5 8101	EDBC	196,94	195,00
— Pattiuka	GI-4 1735	EFQA	175,00	800,00
— Peixemar	GI-4 1848	EAQL	253,00	950,00
— Pepe Barreiro	VI-5 9718	EEGW	259,00	700,00
— Pescamar	GI-4 1808	EDJG	253,00	950,00
— Pesmar	GI-4 1759	EFTH	253,00	950
— Pintens	VI-5 9164	EARG	164,00	600,00
— Pio Baroja	SS-2 1829	EAAD	202,69	595,00
— Playa de Aldán	VI-5 9055	EDFX	164,00	490,00
— Playa de Benquerencia	GI-4 1845	EEYB	234,00	750,00
— Playa de Loira	GI-4 1704	EEZP	199,73	500,00
— Puenteareas	VI-5 8758	EAAV	245,82	590,00
— Punta de Purrustarri	SS-1 2160	EFUH	256,00	1 000,00
— Punta Torrepía	SS-1 2161	EADJ	256,00	1 000,00
— Purita	VI-5 8447	EAQU	204,00	430,00
— Ramón	GI-4 1815	EEQI	246,66	1 200,00
— Recare	VI-5 9129	EFWO	170,77	490,00
— Regil	SS-2 1665	EDIA	187,65	400,00
— Revellin	CU-1 1571	EDUW	241,00	660,00
— Ria de Aldán	VI-5 9098	EDMH	164,95	490,00
— Ria de Marin	FE-4 2162	EDDI	251,00	810,00
— Ria del Burgo	CO-2 3237	EDVC	259,00	900,00
— Rio Oitaven	VI-5 9770	EAHK	206,97	600,00

Nome della nave	Identificazione esterna	Indicativo di chiamata	Tonnellaggio stazza lorda	CV
— Rompeolas	SS-1 1964	EBZN	228,05	447,00
— San Antonino	SS-5 8632	EEYD	184,98	400,00
— San Eduardo	BI-4 103	EFFB	249,11	690,00
— Saturan Zar	BI-4 110	EAZP	236,89	690,00
— Saudade	VI-5 9152	EAGY	171,77	600,00
— Segundo Río Sil	GI-4 1813	EDBX	167,00	750,00
— Siempre Quintanero	VI-5 8715	EFSE	299,00	800,00
— Sierra Ancares	CO-2 3541	EFZN	248,00	1 100,00
— Siete Villas	SS-1 2186	EGBN	233,18	800,00
— Solabarrieta Anayak	BI-4 126	EGBR	239,80	900,00
— Soneiro	CO-2 2892	EEHF	198,00	600,00
— Toki Alay	BI-4 115	EAGX	260,47	1 200,00
— Toki Argia	BI-4 168	EHGM	310,47	1 200,00
— Toki Erreka	SS-3 1373	EGUO	287,92	1 200,00
— Urarte	SS-2 1626	EDEQ	187,65	400,00
— Urdiain	VI-5 7198	EEYO	288,00	900,00
— Urgain-Bat	BI-2 2685	EGOG	220,00	600,00
— Uricen Uno	SS-1 2322	EGWZ	266,52	750,00
— Urre-Txindorra	SS-1 2291	EGOW	280,00	1 195,00
— Valle de Achondo	BI-3 2796	EEJG	288,00	1 193,00
— Valle de Arratia	BI-3 2717	EFNC	254,00	1 060,00
— Ventisca	SS-1 1966	EBZI	228,05	413,00
— Vera Cruz Segundo	SS-1 2333	EDHL	235,00	1 137,00
— Versalles Primero	SS-1 2295	EGOD	242,75	589,00
— Versalles Segundo	SS-1 2313	EGPO	242,75	581,00
— Vilarino	VI-5 8611	EESQ	131,00	290,00
— Viliaroevos	GI-4 1783	EFVS	219,00	900,00
— Virgen de la Roca	SS-2 2324	EGUT	248,00	1 200,00
— Virgen de Pastoriza	MA-4 2836	EAEP	149,00	600,00
2. PALANGARI (99)				
— Adviento	CO-2 3544	EDVN	212,00	800,00
— Akilla Mendi	BI-4 144	EEYF	230,00	700,00
— Aligote	VI-5 7842	EBWW	200,24	352,00
— Almike	SS-2 1770	EETT	204,00	800,00
— Ama Lur	BI-4 196	EFZG	203,01	700,00
— Arbelaitz	BI-4 113	EFXZ	236,89	690,00
— Azcárate Berria	BI-4 117	EAFO	227,00	600,00
— Breogan	CO-2 2881	EDYJ	158,00	200,00
— Brisas Pisuetinas	GI-4 1763	EB-2779	103,42	280,00
— Centauro	FE-1 1811	EGCQ	177,00	600,00
— Charolais	ST-4 2516	EHAT	174,60	700,00
— Chirleu	GI-4 1878	EFCG	209,00	750,00
— Costa Clara	GI-4 1678	EEIJ	262,00	770,00
— Demikuko Ama	BI-2 2609	EFZI	154,40	600,00
— Dolores Cadrecha	GI-4 1981	EHBI	245,00	800,00
— Donas	VI-5 8726	EFQC	148,00	400,00
— Elife	GI-4 1770	EFUZ	191,00	600,00
— Ensenada de Portu Chiqui	BI-4 6	EDZS	194,00	700,00
— Ereka	SS-2 1886	EGFK	209,00	900,00
— Ermita de San Roque	GI-4 1944	EGRD	194,00	800,00
— Euskal Berria	SS-1 2253	EGDP	256,00	1 200,00
— Franper	HU-3 1217	EAZQ	164,00	425,00
— Galateca	GI-4 1874	EBYP	212,00	750,00
— Genita de Conderribon	GI-4 2021	EHGI	216,00	1000,00
— Goitia	GI-4 2018	EHJD	486,00	1500,00
— Goizalde Argia	BI-4 167	EGWQ	234,10	1000,00
— Gomistegui	SS-1 2212	EFWN	205,00	500,00
— Gran Marinela	BI-4 56	EFLX	168,00	450,00

Nome della nave	Identificazione esterna	Indicativo di chiamata	Tonnellaggio stazza lorda	CV
— Hermanos Arias	ST-4 2460	EGDB	218,00	1000,00
— Hermanos Fernández Pino	VI-5 8887	EHZR	213,60	600,00
— Hermanos García	ST-4 2381	EFMV	153,00	570,00
— Horizonte Claro	SS-1 2327	EHAN	239,00	1180,00
— Idurre	SS-3 1266	EEUF	153,43	565,00
— Illumbe	SS-1 2233	EBYZ	205,00	500,00
— Ituarte	SS-2 1818	EFSF	177,00	700,00
— Itxas Oratz	BI-4 121	EFZC	223,00	900,00
— Jerusalén Argia	BI-2 2509	EFTD	251,29	680,00
— José Domingo	VI-5 8579	EERX	151,00	460,00
— José Luisa y Mari	GI-4 1950	EGRX	223,50	1000,00
— Juan Manuel Souto	CO-2 3451	EFCW	134,79	510,00
— Las Nieves	VI-5 7202	EGDN	220,00	550,00
— Laura y María	FE-3 1855	EHEE	207,16	800,00
— Llave del Mar	FE-2 2854	EHOU	199,00	750,00
— Madre de Cristo	FE-1 1850	EDZH	166,70	430,00
— Madre Querida	GI-4 1984	EHDV	199,00	700,00
— Manuel Herrerías	ST-2 1400	EHOQ	148,01	675,00
— Manuko Ama	SS-1 2226	EBWA	234,00	800,00
— Marcelo	CO-2 3744	EGSU	137,70	700,00
— Mareton	SS-1 1965	EBZH	228,05	580,00
— Marinela	BI-4 124	EGAO	159,70	850,00
— Mariscador	FE-2 2806	EEFM	176,00	860,00
— Martimuno Segundo	SS-1 2257	EGFA	255,82	668,00
— Miya	SS-3 1287	EFJR	231,00	550,00
— Monte Alleru	SS-1 2256	EELK	278,00	1 200,00
— Monte Castelo	SS-1 2271	EGIU	236,00	800,00
— Naldamar Seis	CO-2 3745	EFEV	172,00	620,00
— Nemesia Santos	GI-4 1796	EAXL	332,00	600,00
— Nico Primero	FE-2 2853	EAHU	128,58	540,00
— Novodi Segundo	VI-5 8716	EFSD	299,00	800,00
— Nuestra Señora de Covadonga	BI-4 12	EEEW	145,18	400,00
— Nuevo Ebenecer	GI-4 1838	EFKE	187,00	660,00
— Nuevo Playa de Cillero	FE-2 2825	EEWO	167,00	850,00
— Nuevo Tontorramendi	BI-4 136	EDDA	268,00	900,00
— Ormalomar	SS-1 2323	EGVP	246,56	800,00
— Pardo	GI-4 1963	EGWD	202,00	700,00
— Pellizar	SS-1 2266	EGIN	249,00	750,00
— Peña Planca	SS-1 2234	EENS	207,00	650,00
— Peña de Burela	FE-2 2824	EGNF	213,00	1000,00
— Peña Verde	SS-1 2319	EGSL	227,36	665,00
— Pepe Revuelta	ST-4 2469	EGJX	142,80	640,00
— Pérez Vacas	FE-1 1848	EHID	190,40	700,00
— Pilar Roca	FE-2 2828	EGBT	264,20	1000,00
— Pino Montero	FE-2 2850	EHMK	185,00	600,00
— Plai Ederra	BI-4 131	EGBD	250,00	800,00
— Playa de Laga	BI-2 2671	EGFX	197,34	750,00
— Playa de Matalenas	ST-4 2433	EFYF	149,00	800,00
— Playa de Samil	BI-2 2693	EGSD	197,20	850,00
— Portillo la Sia	ST-4 2511	EGZA	175,00	700,00
— Promontorio	ST-4 2317	EEHI	156,00	480,00
— San Salvador de Guetaria	SS-2 1653	EDHL	184,23	400,00
— Santillana de la Cabeza	ST-4 2519	EHDM	174,58	250,00
— Seneivo Primero	SS-1 2325	EGZT	226,22	900,00
— Sersermendi Barri	BI-4 148	EGFW	260,61	772,00
— Siempre Ecce Homo	FE-2 2843	EHAV	171,00	600,00
— Sueiras	FE-2 2817	EGKM	264,20	840,00
— Sukari	BI-2 2608	EFZH	154,46	600,00
— Terin	GI-8 1235	EAAW	115,16	430,00
— Tojal	FE-1 1873	EHTE	180,00	700,00
— Touro	FE-1 1852	EFFO	226,00	600,00

Nome della nave	Identificazione esterna	Indicativo di chiamata	Tonnellaggio stazza lorda	CV
— Txanka	BI-2 2552	EFFS	220,00	800,00
— Uranondo	BI-4 112	EFWI	225,16	597,00
— Urgain-Bi	BI-2 2686	EGOH	220,00	600,00
— Valle de Fraga	ST-4 2551	EAGN	199,60	850,00
— Veracruz	GI-4 1767	EFTR	162,00	600,00
— Vianto Segundo	ST-4 2466	EGEQ	125,21	500,00
— Villa de Sargadelos	FE-2 2950	EGSV	137,00	750,00
— Virgen Amada	SS-2 1659	EDMD	194,00	900,00
— Virgen de la Barquera	ST-4 2392	EAFB	135,00	500,00
— Zorionak	BI-2 2504	EFPR	251,00	680,00

ALLEGATO X

Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 3 dell'atto di adesione

Nome della nave	Identificazione esterna	Indicativo di chiamata	Tonnellaggio stazza lorda	CV
1. PESCHERECCI A SCIABICA (22)				
— Adarra	VI-5 8337	EDOB	232,64	339,00
— Antonio San Pedro Segundo	CO-6 2161	EBWX	188,00	1 200,00
— Arrospe	SS-2 1398	EGOC	151,00	360,00
— Bidebieta	SS-2 1531	EAEO	253,18	398,00
— Cabo Higuer	SS-2 1668	EDPG	189,00	400,00
— Capitán Jorge	GI-4 1608	EDVD	178,00	550,00
— Cruz de San Marcial	VI-5 8333	EDNY	208,00	390,00
— Goierri	GI-4 1897	EGCB	268,40	1 000,00
— Gure Ametsa	SS-1 2198	EABR	383,00	1 200,00
— Herrera	SS-2 1532	EAEW	253,18	393,00
— Ipparalde	BI-4 64	EFNT	157,90	350,00
— Ipartza	BI-4 63	EFNU	157,90	350,00
— Lasa	SS-2 1745	EEOI	296,38	1 200,00
— María Consuelo	SS-2 1454	EBRJ	155,64	420,00
— Narrica	VI-5 8345	EDOR	232,64	396,00
— Nuestra Señora de Bitarte	ST-4 2252	EDKT	178,00	800,00
— Nuevo Machichaco	SS-2 1769	EEQM	192,00	450,00
— Palmira	CO-2 3638	EHJM	250,00	1 170,00
— Quince de Mayo	CO-2 3603	EGPC	249,00	1 170,00
— Rosa Madre	GI-4 1957	EGUJ	248,00	1 170,00
— Uli	SS-2 1397	EGOI	151,00	360,00
— Urnieta	VI-5 8261	EDJE	295,97	666,00
2 PALANGARI (11)				
— Costa de Oro	GI-4 1933	EGHJ	159,35	565,00
— Favonio	CO-2 2833	EDSO	244,00	700,00
— Manuel Echeverria	BI-1 2657	EBWH	159,10	400,00
— Manuel Marino	GI-4 1998	EAFZ	114,00	430,00
— Monde Udalaitz	SS-2 1456	EFHW	222,23	900,00
— Noche de Paz	BI-2 2422	EEJI	122,00	330,00
— Norte Sur	CO-2 3564	EELP	229,53	800,00
— Playa Cedeira	GI-3 2024	EHIS	174,82	600,00
— Playa de Brela	FE-2 2832	EEOQ	179,00	700,00
— Sedal	CO-2 3743	EEEN	223,28	800,00
— Virgen de la Franqueira	SS-2 1673	EDEM	185,50	450,00

ALLEGATO XI

Modalità tecniche di cui all'articolo 163, paragrafo 3 dell'atto di adesione

a) Un regime di comunicazione delle entrate e delle uscite in ciascuna delle divisioni CIEM di cui all'articolo 158, paragrafo 1, nonché dei movimenti delle navi al loro interno, alle autorità di controllo competenti per ciascuna delle zone interessate.

b) Un regime di comunicazione delle catture alla Commissione per radiotelex, all'entrata e all'uscita dalle zone di cui all'articolo 158, paragrafo 1, e almeno ogni sette giorni per le navi di cui all'articolo 158, i pescherecci per la pesca alle sardine, i palangari ed i pescherecci per la pesca delle acciughe, fatta salva l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2057/82 e (CEE) n. 2807/83.

ALLEGATO XII

Elenco di cui all'articolo 168, paragrafo 4

Imprese spagnole	Navi	Tonnellaggio stazza lorda
SUDAFRICA		
Pescanova SA	Harvest Planet	494
	Harvest Aries	1 359
	Harvest Hercules	1 600
	Harvest Colombus	820
ARGENTINA		
Santodomingo e Hijos SA	Api II	1 570
	Api III	1 200
	Api IV	1 570
	Viernes Santo	280
	Sábado Santo	280
	Antártida	1 180
Pesquera Vasco Gallega SA	Urquil	1 338
Pesqueros de Altura, SA	Usurbil	1 338
Conservación de alimentos, SA	Corcubion	929
Congeladores Atlantico Sur, SA	Ila	1 276
	Joluma	454
Pescatlántica, SA	Ribera Gallega	1 360
Armad. Pros. Asoc. Suratlántico, SA	Arcos	2 306
	Aracena	2 306
	Ribera Vasca	2 227
Alvamar, SA	Alvamar I	1 272
	Alvamar II	1 990
	Alvamar III	276
Álvarez Entrena, SA	Conarpesa I	860
	Conarpesa II	860
	Conarpesa III	270
	Capitan Guiachimo	279
	Conarpesa V	270
Moric, SA	Caaveiro	2 327
Pesqueras Reunidas, SA	Pesuarsa II	1 517
Casa Ciriza, SA	Marcelina de Ciriza	2 625
	Virgen de la Estrella	1 078
Pescanova, SA	Mataco	2 431
Promociones Pesqueras, SA	Lapataia	1 073
	Uchi	700
Pesquerías espanolas de bacalao, SA	Santa Eugenia	1 606
	Santa Rita	1 300
AUSTRALIA		
Pescanova, SA	Newfish I	136
	Newfish II	136
CILE		
Pesquerías industrial gallega, SA	Alamo	667
Salvador Barreras Masso	Barreras Masso II	1 284
Cenal, SA	Mino	2 715
Pescanova, SA	Betanzos	1 534
ECUADOR		
Conservas Garavilla, SA	Isabel II	823
	Isabel IV	823

Imprese spagnole	Navi	Tonnellaggio stazza lorda
GUINEA EQUATORIALE		
Diego Grimaldi, SA	Bioko	357
	Elobey	174
	Corisco	194
IRLANDA		
Pescanova, SA	Dunboy	266
	Dursey	266
	Dinish	266
	La Marea	168
	Castletown	364
Pesquerías Alonso, SA	Villamanín	269
	Alonso Vega	248
Hijos de Ángel Ojeda, SA	Monte Marín	231
SA Pescacruña	El Orzán	210
MAROCCO		
Pesquerías Gaditanas de Gran	Farah II	239
Altura, SA	Karima	239
Agasa SA	Tisli	299
	Tildi	218
	Sid Tijani	239
	El Aunate	493
Frigoríficos Santa Pola, SA	Zineb	270
Pesquera Covadonga, SA	Berrechid I	263
	Berrechid IV	257
Pesqueras Arnoya, SA	Ernabice	182
	Mendiola	181
	Pastain	181
	Arnoya I	271
Pesquerías de Barbate, SA	Antar	250
Pescaven Dos, SA	Diana Rosal	286
	Ahaudena Rosal	286
Multimar, SA	Agadir 1	162
	Agadir 2	162
	Agadir 3	162
	Agadir 4	162
	Agadir 5	162
	Agadir 6	162
	Agadir 7	162
	Agadir 8	162
	Agadir 9	162
	Agadir 10	162
	Agadir 11	151
	Agadir 12	151
	Agadir 13	151
	Agadir 14	151
Petit-Sol, SA	Reda I	248
Tarpon, SA	Reda III	280
Pescatlantica, SA	Reda IV	205
Pesquerías del Sureste, SA	Larache	266
Emegesa, SA	Reda II	274
Marítima del Berbes, SA	Mounia	227
	Leila	279
Marítima del Miño, SA	Oufouk	227
Maruxia, SA	Nassim	279
Pesquera Landa, SA	Jawhara	227
Gestión y Pesca	Malak	138
	Malika	254
Pesquera Casal, SA	Safi	266
Pescafer, SA	Bahia	245
Reyte, SA	Virginia	181

Imprese spagnole	Navi	Tonnellaggio stazza lorda
Pesquerias Gaditanas Gran Altura, S.	Fadela	239
Albirpez, SA	Asilah	284
	Loukos	276
Juan Fernández Arevalo	Tarfaya	181
	Medhia	181
	Martil	181
MAURITANIA		
Puerta Oviedo, SA	Mahapu I	249
	Mahapu II	220
	Mahapu III	284
	Mahapu IV	293
SA Eduardo Vieira	Magasa I	285
Surpesca, SA	Ouadane II	295
	Ouadanc III	295
Pescanova, SA	Mahanova II	350
	Mahanova IV	292
	Mahanova V	472
	Mosqui	494
MESSICO		
Pesquerias españolas de bacalao, SA y SA Pesquera industrial gallega	Pescamex I	
	Pescamex II	666
		666
SA Pesquera industrial gallega	Alpes	747
CIA. Atlántica pesca altura, SA	Avior	765
SA Pesquera industrial gallega	Nuevo Mundo	667
Pesquerias españolas de bacalao	Santa Matilda	1 360
	Santa Paula	1 360
	Arriscado	1 480
	Esguio	1 480
MOZAMBICO		
Pescanova, SA	Oca	291
	Oya	291
	Oza	291
	Fontao	291
	Sistallo	291
	Lemos	523
	Andrade	523
	Pambre	523
	Sobroso	582
	Soutomayor	582
	Crisfer	251
	Rio Saiñas	251
NAMIBIA		
Pescanova, SA	Noguerosa	741
PERU		
Pesquerias Españolas de bacalao, SA	Brincador	1 330
	Cernello	1 330
REGNO UNITO		
Mariscos del Cantábrico, SA	Lady Crab	31
	Cantidubi	43
Pesqueras Usoa, SA	Invention	186
Pesquerias Bens, SA	Maria Victoria Moyano	243
Machet, SA	Grey Gate	217
	Blue Gate	240
Interpesco, SA	Trueiro	285
	Abrente	225
	Itxaso	205

Imprese spagnole	Navi	Tonnellaggio stazza lorda
Ondar Eder, SA	Eder Sands	270
José Luis Couceiro	Gaztelutarrak	188
Tarkis Pesquera, SA	Saladina	233
Pesquera Laurak Bat, SA	Slebech	277
	Slebech Two	188
	Slebech Three	277
	Milford Star	202
Pesquera Nimar, SA	Willing boy	210
Mar, SA	Casual	207
José González Lestao	José Dolores	213
Miguel Piñeiro Nogueira	Pescalanza	181
José San Martín e Hijos, CB	Boga	228
Domingo Fernández Vila	Playa de Coroso	219
	Mani Lisa	243
Pablo Ordóñez Soto	Robrisa	254
Fomento Pesquero del Noroeste, SA	Santa Susana	243
Fomento de la Pesca, SA	Sasoeta	249
Marbasa, SA	Greenland	200
	Ondarruman	200
Pesquera Intxorta, SA	Itxas	355
Pesquera Zaldupe, SA	Talay Mendi	233
Eloy Garcia Santiago	Arrichu	256
Salvador Aguirregomezcorta y Cía,	Mountain Peak	210
Pesqueras Arrain, SA	White Sands	206
Explotaciones pesqueras, SA	Miquelon Express	418
Belarmino Fdez. Cabodevila	Sibon	204
Fremar, SA	Akarlanda	264
	Estornino	322
Noratlántica de pesca, SA	Salmedina	302
	Terceiro Rio Sil	216
Juan Fermín Santos Fernández	Magallanes	272
Manuel Fernández Fdez. y Otros	Lephreeto	206
Prego y Echeverría, SA	Juan Mari	257
	Jositan	294
José Ferradas Comedeiro	Jomar	247
Pesquera Mugardesa, SA	Mari-Geni	340
Pascual Alabau Navarro	Ciudad de Valverde	253
Juan R. Parada Castineira	Ntra. Sra. de Gardotza	198
Pesquera Antxine, SA	Ama Antxine	279
Kuko, SA	Kuko	251
SENEGAL		
Martín Vázquez, SA	Fayda	271
	Andando	269
	Lawtan	288
	Nettali	288
	Ribarosa IV	270
Álvarez Entrena, SA	Senemar I	249
	Senemar II	272
	Senemar III	272
	Senemar IV	299
	Senemar V	290
URUGUAY		
Pescanova, SA	Río Solís	350
Pesquerías españolas de bacalao, SA	Santa Marina	1 306
	Santa Elisa	1 280

ALLEGATO XIII

Elenco di cui all'articolo 174 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. Interi, decapitati o in pezzi: h) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac): 1. freschi o refrigerati t) Naselli (Merluccius spp.): ex 1. freschi o refrigerati: — Naselli (Merluccius merluccius) ex u) Merlani poutassou (Micro-mesistius poutassou o Gadus poutassou): — freschi o refrigerati ex v) altri: — Sugarelli (Trachurus tracchurus), freschi o refrigerati II. Filetti ex a) freschi o refrigerati: — di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura: A. secchi, salati o in salamoia: I. interi, decapitati o in pezzi: ex b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac): — non secchi, salati o in salamoia
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: III. Granchi e gamberi di acqua dolce: ex b) altri: — Grancevole (Maia squinado), fresche (vive) B. Molluschi, compresi i testacei: IV. altri: b) non nominati: ex 2. altri: — Vongole (Venus gallina), fresche o refrigerate

ALLEGATO XIV

Elenco di cui all'articolo 176, dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. Interi, decapitati o in pezzi: h) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac): 1. freschi o refrigerati p) Acciughe (Engraulis spp.): 1. fresche o refrigerati: t) Naselli (Merluccius spp.): 1. freschi o refrigerati 2. congelati u) Merlani poutassou (Micro-mesistius poutassou o Cadus poutassou): ex v) altri: — Sugarelli (Trachurus trachurus), freschi o refrigarati II. Filetti: ex a) freschi o refrigerati: — di merluzzo (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) b) congelati 9. di nasello (Merluccius spp.)
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura: A. secchi, salati o in salamoia: I. interi, decapitati o in pezzi: ex b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac): — non secchi, salati o in salamoia
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: III. Granchi e gamberi d'acqua dolce: ex b) altri: — Grancevole (Maia squinado), fresche (vive) B. Molluschi, compresi i testacei: IV. altri: b) non nominati: ex 2. altri: — Vongole (Venus gallina), fresche o refrigerate

ALLEGATO XV

Elenco di cui all'articolo 177 paragrafo 3 dell'atto di adesione

a) DEROGA TEMPORANEA AL REGOLAMENTO (CEE) N. 288/82

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	19 309 tonnellate
29.03	Derivati solfonati, nitrati nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni — Trinitrotolueni	33 tonnellate
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido di fecola	4 tonnellate
36.01	Polveri da sparo	2 tonnellate
36.02	Esplosivi preparati	1 500 tonnellate
ex 36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici	4 tonnellate
36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	9,3 tonnellate
36.06	Fiammiferi	1 050 milioni di unità
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: ex b) in altre forme: — Cascami e rottami di lavori ex II. Polietilene tetraalogenati: — Cascami e rottami di lavori ex III. Polisolfoetileni alogenati: — Cascami e rottami di lavori ex IV. Polipropilene: — Cascami e rottami di lavori ex V. Poliisobutilene: — Cascami e rottami di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e rottami di lavori	1 042 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
39.02 *(segue)*	C. VII. Cloruro di polivinile ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e rottami di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e rottami di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e rottami di lavori ex XI. Acoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e rottami di lavori ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici: — Cascami e rottami di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e rottami di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e rottami di lavori	
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluse: B. altri I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze aluminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi respiratori	2 025 244 ECU
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelle, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti	331 tonnellate
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n. 66.01 e 66.02: B. Ossature, montate, anche con fusto o manico	30,6 tonnellate
69.14	Altri lavori di materie ceramiche	7,3 tonnellate
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	5 329 591 ECU
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite	5 862 550 ECU
71.16	Minuteria di fantasia	1 687 704 ECU

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:	205 tonnellate
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi di ferro o di acciaio: B. altri	239 tonnellate
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare)	99 tonnellate
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano	98 tonnellate
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro	143 tonnellate
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante: ex A. di metalli comuni: — esclusi: — gli utensili di sondaggio e di perforazione — le punte in acciaio rapido per la lavorazione dei metalli — i punzoni e le matrici — le punte da trapano, le frese e le teste per fresare, diverse da quelle per la lavorazione dei metalli	51 tonnellate
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e lore lame: B. Lame	1 tonnellata
ex 85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche: — Calamite permanenti, magnetizzate o non	173 tonnellate
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza: ex B. altri: — Altoparlanti ed amplificatori e loro parti e pezzi staccati	18 014 016 ECU
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	240 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione	953 tonnellate
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche: B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	46 tonnellate
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo: B. altre: II. altre: ex a) del peso unitario di 100 kg o meno: — escluse le navi da diporto o da sport ex b) altre: — escluse le navi da diporto o da sport	26 647 963 ECU
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi: B. per spingere	
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	
90.01	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre	1 225 806 ECU
90.04	Occhiali (correttori, protettori od altri), occhialetti, occhialini ed oggetti simili	808 321 ECU
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione: A. Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono: ex I. Apparecchi di registrazione: — Magnetofoni per la sola registrazioneper la sola registrazione II. Apparecchi di riproduzione III. Apparecchi misti B. Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione	88 826 512 ECU
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
93.01	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi	2 tonnellate
93.02	Rivoltelle e pistole	1 600 unità
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste delle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.	8 000 unità
93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa od a gas)	12 tonnellate
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)	1,5 tonnellate
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	126 tonnellate
97.02	Bambole di ogni specie	355 306 ECU

b) DEROGHE TEMPORANEE AL REGOLAMENTO (CEE) N. 288/82 NEI CONFRONTI DEL GIAPPONE

(Elenco complementare rispetto a quello figurante nella parte a) del presente allegato)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli od in fogli: ex D. altri: — Carta cosiddetta «autocopiante»	150 tonnellate
ex 48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili): — escluse le matrici complete e la carta carbone e simili	25 tonnellate
ex 68.06	Abrasivi naturali od artificiali, in polvere od in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, od in pezzi cuciti od altrimenti riuniti: — applicati soltanto su tessuto	3 tonnellate
70.13	Oggetti di vetro per il servizio da tavola, da cucina, da toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	176 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
73.02	Ferro-leghe: B. Ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio C. Ferro-silico D. Ferro-silico-manganese E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo ex G. altre: — Ferro-vanadio	780 tonnellate
73.07	Ferro ed acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: II. fucinati B. Bramme e bidoni: II. fucinati	765 tonnellate
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo od a freddo: B. semplicemente laminati a freddo: II. altri C. placcati, rivestiti od altrimenti trattati alla superficie: I. argentati, dorati o platinati II. smaltati III. stagnati: b) altri IV. zincati o piombati V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a) semplicemente placcati: 2. laminati a freddo b) altri D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	830 tonnellate
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo od a freddo: B. altre lamiere: IV. placcate, rivestite od altrimenti trattate alla superficie: a) argentate, dorate, platinate o smaltate V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 1. argentate, dorate, platinate o smaltate b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	52 tonnellate
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	1 250 tonnellate
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: ex A. Tubi muniti di accessori, per la conduttura di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili: — diritti ed a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce B I, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo ed, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno (a)	2 622 tonnellate

(a) Le restrizioni quantitative saranno abolite dal momento dell'entrata in vigore, in Spagna, dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
73.18 *(segue)*	— Tubi senza saldatura o saldati, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (a) — Tubi senza saldatura o saldati, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore od uguale a 406,4 mm: — Tubi per condotta di petrolio o di gas ad alta pressione (line pipes) (a) — Tubi con giunti a bicchiere od a flangia, senza saldatura (a) B. altri: I. diritti ed a pareti di spessore uniforme, greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete II. diritti ed a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce B I, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo ed, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno ex III. non nominati: — Tubi aventi le caratteristiche della sottovoce B II, ma di lunghezza superiore a 4,50 m — Tubi protettivi per cavi elettrici — Tubi senza saldatura o saldati, di sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm — Tubi senza saldatura o saldati, di sezione circolare, con diametro esterno inferiore od uguale a 406,4 mm: — Tubi per condotta di petrolio o di gas ad alta pressione (line pipes) — Tubi con giunti a bicchiere od a flangia, senza saldatura	
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	25 tonnellate
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	709 tonnellate
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare od estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante: ex A. di metalli comuni: — Utensili di sondaggio e di perforazione — Utensili per la lavorazione dei metalli: — Punte da trapano in acciaio rapido — Punzoni e matrici — altri utensili: — Punte da trapano — Frese e teste per fresare B. di carburi metallici C. di diamante o di conglomerato diamantifero D. di altre materie	60 tonnellate
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici	90 tonnellate
82.07	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	5 tonnellate

(a) Le restrizioni quantitative saranno abolite dal momento dell'entrata in vigore, in Spagna, dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno	5 tonnellate
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)	4 tonnellate
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, ed i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie): — esclusi le tosatrici a mano e gli utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili	22 tonnellate
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14	1 tonnellate
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto od elettrici, e loro parti, di metalli, comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni	6 tonnellate
ex 82.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli ed orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: — esclusi gli aratri, gli scarificatori, i coltivatori, gli erpici, le seminatrici, le piantatrici, le trapiantatrici e gli spanditori o distributori di concimi, nonché le parti e i pezzi staccati	136 tonnellate
ex 84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29: — Tosatrici da prato	102 tonnellate
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n. 84.49 e 84.50: B. Macchine utensili operanti per elettroerosione od altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche: I. Macchine automatizzate con informazioni codificate C. altre macchine utensili: I. Torni: a) Torni automatizzati con informazioni codificate II. Alesatrici: a) Macchine automatizzate con informazioni codificate III. Piallatrici: a) Macchine automatizzate con informazioni codificate IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici: a) Macchine automatizzate con informazioni codificate V. Fresatrici, foratrici: a) Macchine automatizzate con informazioni codificate	183 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
84.45 *(segue)*	C. VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare: a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo VII. Macchine per tracciare («à pointer»): a) Macchine automatizzate con informazioni codificate VIII. Macchine per tagliare ingranaggi: a) per tagliare ingranaggi cilindrici: 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate b) per tagliare altri ingranaggi: 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate IX. Presse, diverse da quelle classificabili nelle sottovoci 84.45 C X e C XI: a) Presse automatizzate con informazioni codificate X. Rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici (macchine «à gruger»): a) Macchine automatizzate con informazioni codificate XI. Macchine per forgiare, comprese quelle per forgiare a stampo: a) Macchine automatizzate con informazioni codificate	
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari: ex A. Macchine da scrivere: — Macchine da scrivere automatiche portatili comandate da un supporto di informazione — elettriche portatili — diverse da quelle elettriche	182 tonnellate
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione: ex B. altre: — Macchine calcolatrici — Macchine da scrivere dette «contabili», diverse da quelle elettroniche — Registratori di cassa, con dispositivo totalizzazione, diversi da quelli elettronici	3 tonnellate
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi receventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: I. Apparecchi trasmittenti: a) per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (a) II. Apparecchi rice-trasmittenti: a) per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (a) III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — *di radiotelefonia o di radiotelegrafia*	99 tonnellate

(a) Le restrizioni quantitative saranno abolite dal momento dell'entrata in vigore, in Spagna, dell'accordo relativo al commercio degli aeromobili civili.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
85.15 *(segue)*	B. altri apparecchi C. Parti e pezzi staccati: II. altri: a) Mobili e cofanetti ex c) non nominati: — Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili diverse da quelle per apparecchi da installare su autoveicoli (a)	
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco	43 tonnellate
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: C. altri: II: altre macchine ed apparecchi III: Parti e pezzi staccati	98 tonnellate
87.07	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati	1 201 tonnellate
ex 87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente: — Motocicli con motore a scoppio, anche con carrozzetta, di cilindrata superiore a 380 cm^3 — Carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	528 tonnellate
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 inlcuso: B. altri	18 tonnellate
89.05	Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili	8 tonnellate
90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente	34 tonnellate
ex 90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature: — Montature di metalli comuni, anche placcati o ricoperti di metalli preziosi	1 tonnellata
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatra e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici: — Aghi, cannule e cateteri	48 tonnellate

(a) Con riserva di notifica da parte della Spagna al GATT.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)	57 tonnellate
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n. 98.04 e 98.05: ex A. Portapenne a serbatoio e stilografi: — Stilografi e matite a sfera, esclusi quelli con inchiostro liquido, con cartuccia sostituibile o con corpo o cappuccio di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi — Stilografi con punta di fibra o di feltro	34 tonnellate

c) DEROGHE TEMPORANEE AI REGOLAMENTI (CEE) N. 1766/82 E (CEE) N. 3419/83 MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 453/84

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	3 218 tonnellate
ex 28.08	Acido solforico; oleum — Acido solforico	1 000 tonnellate
28.38	Solfati e allumi; persolfati: A. Solfati: ex II. di potassio, di rame: — di rame	26 tonnellate
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio: A. Carbonati: II. di sodio	1 876 tonnellate
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni	500 tonnellate
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi policarbossilici aciclici: I. Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	30 tonnellate
29.16	Acidi carbossilici a funzione alcool, fenolo, aldeide, o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi carbossilici a funzione alcool: IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri: b) altri	100 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse: D. Ammino-acidi: III. Acido glutammico e suoi sali	15 tonnellate
ex 29.30	Composti ad altre funzioni azotate: — Toluene di ossicianato	75 tonnellate
29.31	Tiocomposti organici: ex B. altri: — Dietilditiocarbonato di zinco	57 tonnellate
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex Q. altri: — Caprolattame	600 tonnellate
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici: A. previsti alla lettera A della nota 2 di questo capitolo: I. Perfosfati ex II. altri: — escluse le scorie di defosforazione B. previsti alle lettere B e C della nota 2 di questo capitolo	1 000 tonnellate
31.04	Concimi minerali o chimici potassici: A. previsti alla lettera A della nota 3 di questo capitolo	3 000 tonnellate
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	1 tonnellata
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazione o in forme, recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: D. altri	222 tonnellate
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): C. altri: II. Amminoplasti: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — esclusi le resine ureiche e gli altri amminoplasti preparati per lo stampaggio o l'estrusione	160 tonnellate
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e rottami di lavori	10 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi respiratori	337 541 ECU
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o riscostituri, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessili	34 tonnellate
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: A. Oggetti di vestiario C. altri accessori per oggetti di vestiario	1 tonnellata
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate: B. altri	2 tonnellate
44.24	Oggetti di uso domestico di legno	13 tonnellate
44.28	Altri lavori di legno: D. altri: ex II. non nominati: — Grucce per indumenti ed altri lavori di legno	27 tonnellate
ex 46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma a oppure confezionati con manufatti della n. 46.02; lavori di luffa: — Lavori da panieraio	1 126 tonnellate
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare: — Feltri non impregnati né spalmati, per usi diversi dal rivestimento del suolo: — Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 — altri feltri, di peli grossolani	2 tonnellate
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n. 66.01 e 66.02: B. Ossature montate, anche con fusto o manico	5,1 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
55.04([1])	Cotone cardato o pettinato	4 tonnellate
56.06([1])	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto	
59.02([1])	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, per usi diversi dal rivestimento del suolo: — Feltri non impregnati nè spalmati: — feltri all'ago, di materie tessili diverse dalla iuta o da altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03 — altri feltri di materie tessili diverse dai peli grossolani — Feltri impregnati o spalmati B. altri	
59.03([1])	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati	
59.11([1])	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia: A. Tessuti gommati non compresi nella sottovoce B: I. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, la cui spalmatura è costituita di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata II. Tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare III. altri: b) altri B. Manufatti detti nappe previsti dalla nota 3 b) di questo capitolo	
69.14	Altri lavori di materie ceramiche	1,2 tonnellate
70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili: ex A. Vetrerie per laboratorio, per uso igienico e per farmacia: — Vetrerie per laboratorio	105 tonnellate
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie: B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili	236 tonnellate
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	888 265 ECU
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite	159 888 ECU
71.16	Minuterie di fantasia	73 726 ECU
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:	33 tonnellate

([1]) Prodotti per i quali la Spagna può mantenere, a titolo provvisorio, restrizioni quantitative per le proprie importazioni provenienti dai paesi a commercio di stato non firmatari di accordi AMF o del tipo AMF (RDT, URSS, Albania, Mongolia, Vietnam, Corea del Nord).

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: B. altri	169 tonnellate
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare)	10 tonnellate
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano	131 tonnellate
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro	130 tonnellate
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante: ex A. di metalli comuni: — esclusi: — gli utensili di sondaggio e di perforazione — le punte in acciaio rapido per la lavorazione dei metalli — i punzoni e le matrici — le punte da trapano, le frese e le teste per fresare, diverse da quelle per la lavorazione dei metalli	1,6 tonnellate
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: B. Lame	0,2 tonnellate
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	22 tonnellate
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori, e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: A. Pompe e compressori: II. altri ex b) Pompe e compressori non nominati: — Compressori per gruppi frigoriferi	4 tonnellate
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: ex A. Merci destinate ad aeromobili civili: Macchine generatrici; convertitori rotanti o statici, trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione; Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a 150 kW: — Motori di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a 150 kW, esclusi i motori polifasi	200 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
85.01 *(segue)*	— Macchine generatrici — Convertitori rotanti B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt ex b) altri: — esclusi i motori polifasi	
ex 82.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche: — Calamite permanenti, magnetizzate e non	28 tonnellate
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza: ex B. altri: — Altoparlanti, amplificatori e loro parti e pezzi staccati	71 061 ECU
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	24 tonnellate
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione	223 tonnellate
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco: A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione: II. altre ex B. altre lampade e tubi: — Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista	450 tonnellate
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche: B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	7 tonnellate
87.07	Autocarelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a breve distanza o per la manutezione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti «cavalier»); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati: B. Carrelli-elevatori detti «cavalier» C. altri autocarrelli D. Parti e pezzi staccati	608 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
ex 87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente: — esclusi i motocicli con motore a scoppio e i velocipedi con motore ausiliario a scoppio, anche con carrozzetta	1 tonnellata
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo: B. altre: II. altre	4 441 330 ECU
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi	
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	
90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre	204 301 ECU
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili	133 240 ECU
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione	1 776 530 ECU
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11	
93.01	Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi	1 tonnellata
93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.	1 300 unità
93.05	Altre armi (compresi fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	1 tonnellata
93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)	0,3 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
94.03	Altri mobili e loro parti: ex B. altri: — esclusi i mobili e le loro parti, di legno	13 tonnellate
97.02	Bambole di ogni specie	26 648 ECU
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)	1,3 tonnellate
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi); A. Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini	266 480 ECU

ALLEGATO XVI

Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 5, dell'atto di adesione

a) **ELENCO DEI CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA NEI CONFRONTI DI TUTTI I PAESI TERZI FINO AL 31 DICEMBRE 1989:**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali per i paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 288/82 (1986)	Contingente globali per i paesi a commercio di stato di cui al regolamento (CEE) n. 3420/83 (1986)
ex 58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano	60 tonnellate	3 tonnellate
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A. Tappeti	21 tonnellate	30 tonnellate
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli od i mobili) superiore a 65 ECU b) altre	522 unità	10 unità
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) ed apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) ed apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è: — inferiore od uguale a 42 cm — superiore a 42 cm ed inferiore od uguale a 52 cm — superiore a 52 cm	2 706 unità	3 unità
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote: — di cilindrata inferiore od uguale a 4 000 cm^3	13 unità	448 unità

b) ELENCO DEI CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA NEI CONFRONTI DEI PAESI A COMMERCIO DI STATO FINO AL 31 DICEMBRE 1991:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globali per i paesi a commercio di stato di cui al regolamento (CEE) n. 3420/83 (1986)
36.01	Polveri da sparo	8 tonnellate
36.02	Esplosivi preparati	150 tonnellate
ex 36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici	4 tonnellate
36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	169 tonnellate
36.06	Fiammiferi	10 milioni di unità
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaroindeniche, ecc.); C. altri: I. Polietilene: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III. Polisolfoetileni alogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex IV. Polipropilene: — Cascami e avanzi di lavori ex V. Poliisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex XI. Alcoli, acetati ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori	25 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globali per i paesi a commercio di stato di cui al regolamento (CEE) n. 3420/83 (1986)
39.02 *(segue)*	C. ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori	
93.02	Rivoltelle e pistole	160 unità
93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce.	26 tonnellate

ALLEGATO XVII

Elenco di cui all'articolo 178 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.10	**Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)**
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
29.01	Idrocarburi
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
31.02	Concimi minerali o chimici azotati
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.)
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o 51.02)
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
62.01	Coperte
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette «contabili», registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco
85.21	Lampade, tubi a valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo: B. altre
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione

ALLEGATO XVIII

Elenco di cui all'articolo 200 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dai n. 39.01 al n. 39.06 incluso: ex B. altri: — Parti e pezzi staccati, destinati alla fabbricazione delle macchine della voce n. 84.53
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: ex B. altri: — Parti e pezzi staccati, destinati alla fabbricazione delle macchine della voce n. 84.53
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm: B. Legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali: B. di fibre tessili artificiali
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.): ex A. a base di grafite, di piombaggine o di altri derivati del carbonio: — di carbonio, di silicio e di composti di zirconio, per la cottura di prodotti di ceramica ex C. altri: — di corindone artificiale o di composti di zirconio, per la cottura di prodotti di ceramica
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse (CECA)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: ex I. laminati (CECA): — Billette
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio (CECA)
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette «magnetiche» ex I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (CECA): — semplicemente laminate a caldo, dello spessore di più di 3 mm ex II. altre (CECA): — semplicemente laminate a caldo, dello spessore di più di 3 mm B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo, dello spessore: ex a) di 2 mm o più (CECA): — dello spessore di più di 3 mm ex III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (CECA): — laminate a caldo, dello spessore di più di 3 mm V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: ex 2. altre (CECA): — laminate a caldo, dello spessore di più di 3 mm

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo: 1. Vergella o bordione (CECA) ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — nudi, destinati alla fabbricazione di cavi di acciaio — zincati, destinati alla fabbricazione di cavi di acciaio B. Acciai legati: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità — inossidabili, destinati alla fabbricazione di cavi di acciaio
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio: ex B. filettati: — Viti e rondelle, destinate alla fabbricazione delle macchine della voce n. 84.53
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio: — Molle, destinate alla fabbricazione delle macchine della voce n. 84.53
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: A. Alluminio greggio
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati: K. Titanio: ex II. lavorato: — Tubi
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata: b) di più di 250 cm³: 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2800 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a) 2. altri: bb) non nominati II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): a) Motori di propulsione per navi (a) b) altri: 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2500 m³, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (a) 2. non nominati

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:
	F. altri:
	ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:
	— Parti e pezzi staccati per scaldacqua a circolazione o ad accumulazione, per uso domestico
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):
	ex B. Telai per maglieria:
	— circolari
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):
	B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:
	ex I. a funzionamento elettrico:
	— Parti e pezzi staccati di macchine ed apparecchi per lavare la biancheria
	ex II. altri:
	— Parti e pezzi staccati di macchine ed apparecchi per lavare la biancheria
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:
	ex C. altri:
	— Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi della voce n. 84.53 (macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, ecc.)
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine autoinduzione:
	B. altre macchine ed apparecchi:
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
	ex b) altri:
	— Motori elettronici monofase, destinati alla fabbricazione delle macchine della voce n. 84.53
	ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	— Trasformatori e bobine di reattanza, destinati alla fabbricazione delle macchine della voce n. 84.53
	ex C. Parti e pezzi staccati
	— per bobine di reattanza, destinate alla fabbricazione delle macchine della voce n. 84.53
85.04	Accumulatori elettrici:
	ex A. destinati ad aeromobili civili:
	— Parti e pezzi staccati di materie diverse dai metalli e dal vetro, esclusi i separatori di elementi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.04 *(segue)*	B. altri:
	III. Parti e pezzi staccati:
	ex b) non nominati:
	— Parti e pezzi staccati di materie diverse dai metalli e dal vetro, esclusi i separatori di elementi
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:
	ex B. altri:
	— Altoparlanti e loro parti e pezzi staccati
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:
	ex A. Condensatori fissi, diversi da quelli elettrolitici:
	— di peso unitario non superiore a 500 kg
	ex B. altri:
	— Condensatori elettrici fissi, di peso unitario non superiore a 500 kg
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:
	— Interruttori non automatici, disgiuntori, relè, interruttori di sicurezza, prese di corrente e morsetti, destinati alla fabbricazione di macchine della voce n. 84.53
	ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati
	— Resistenze, escluse quelle per il riscaldamento, di materie diverse dalla ceramica o dal vetro
	C. Circuiti stampati
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche:
	A. Lampade, tubi e valvole:
	III. Tubi catodici per televisori
	B. Cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori
	C. Cristalli pizoelettrici montati
	D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce; microstrutture elettroniche
	ex E. Parti e pezzi staccati:
	— Parti e pezzi staccati delle merci delle sottovoci 85.21 B, 85.21 C e 85.21 D
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:
	ex B. altri:
	— Fili, destinati alla fabbricazione delle macchine della voce n. 84.53

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.: ex C. altri: — Elettrodi, di carbone, per forni
90.01	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre: A. Lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20: ex A. Apparecchi fotografici: — Parti e pezzi staccati B. Apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia: I. Lampade, tubi, cubi-lampo ed articoli simili, ad accensione elettrica
ex 91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.): — Contatori di tempo, destinati alla fabbricazione delle macchine della voce n. 84.53

ALLEGATO XIX

Elenco di cui all'articolo 213, dell'atto di adesione

1. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 35 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITA NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere «chewing gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»
	D. altri
19.03	Paste alimentari
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	G. altre:
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %

2. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 14 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zucchero e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
18.06 *(segue)*	C. II. altri:
	a) non contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
	2. uguale o superiore a 50 %
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %
	D. altre:
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %
	b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %

3. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 12 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:
	B. altre
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:
	ex B Colle di destrina, di amido o di fecola:
	— Colle di amido

4. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 11 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITA NELLA SUA COMPOSIZIONE ATTUALE:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:
	A. Estratti di malto
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:
	II. altri
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:
	II. Riso
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte:
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:
	ex a) essiccate:
	— con aggiunta di zucchero
	ex b) altre:
	— con aggiunta di zucchero

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.07 *(segue)*	B. II. Paste alimentari ripiene:
	ex b) altre:
	con aggiunta di zucchero
	C. Gelati:
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte
	G. altri:
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
	2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:
	cc) uguale o superiore a 45 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:
	2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %
	cc) uguale o superiore a 45 %
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:
	2. aventi tenore, in peso, di amido di fecola:
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %
	cc) uguale o superiore a 45 %
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %

ALLEGATO XX

Elenco di cui all'articolo 243, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate: A. Albicocche B. Arance ex E. altre: — esclusi i ribes neri (cassis), le fragole e i lamponi
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: A. Caffè I. non torrefatto
09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»): A. non tritati nè macinati: I. Pepe: b) altro
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati: ex B. altrimenti presentati: — destinati all'industria del cioccolato
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20°C: I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere III. altri: ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: — esclusi i succhi di ortaggi ex b) non nominati: — esclusi i succhi di ortaggi B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20°C: I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 1. di uve: aa) concentrati 2. di mele e di pere 3. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 1. di uve: aa) concentrati 2. di mele: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 3. di pere: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07 (*segue*)	B. II. altri: a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 1. di arance 2. di pompelmi e di pomeli 3. di limoni e di altri agrumi 4. di ananassi ex 6. di altre frutta o ortaggi: — di frutta 7. Miscugli: aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi ex bb) altri: — di succhi di frutta b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 1. di arance: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 2. di pompelmi e di pomeli: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 3. di limoni: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 4. di altri agrumi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 5. di ananassi: aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 7. di altre frutta e ortaggi: ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: — di frutta 8. Miscugli: aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi: 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % bb) altri: ex 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: — di succhi di frutta
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: ex C. non nominati: — Additivi semplici e additivi premescolati

ALLEGATO XXI

Elenco di cui all'articolo 245, paragrafo 1 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: ex A. di piccioni domestici e di conigli domestici: — di conigli domestici
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze: ex D. altre: — Rosai — Piante ornamentali
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: A. freschi: ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre: — Rose — Garofani ex II. dal 1° novembre al 31 maggio: — Rose — Garofani
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03: ex B. altri: — Asparagus plumosus
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate: A. Albicocche E. altre
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: B. Carrube C. Semi di carrube
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: B. altre II. senza aggiunta di alcole: a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg: 1. Zenzero 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Madarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve 6. Pere: bb) altre 7. Pesche e albicocche: ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %: — Albicocche bb) altre

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06 *(segue)*	B. II. a) ex 8. altra frutta: — escluse le ciliege 9. Miscugli di frutta b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 1. Zenzero 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve 7. Pesche e albicocche aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 22. Albicocche bb) altre 22. Albicocche ex 8. altra frutta: — escluse le ciliege 9. Miscugli di frutta c) senza aggiunta di zuccheri
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere III. altri: ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: — esclusi i succhi di arance e di limoni ex b) non nominati: — esclusi i succhi di arance e di limoni B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 2. di mele e di pere 3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 2. di mele 3. di pere 4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere II. altri: a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli 3. di limoni e di altri agrumi: ex aa) con zuccheri addizionati: — esclusi i succhi di limoni ex bb) altri: — esclusi i succhi di limoni 4. di ananassi 6. di altre frutta o ortaggi 7. Miscugli b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli 4. di altri agrumi 5. di ananassi 7. di altre frutta o ortaggi 8. Miscugli
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie: ex B. altri: — Panelli

ALLEGATO XXII

Elenco di cui all'articolo 249, paragrafo 2 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:
	ex D. altre:
	— Rosai
	— Piante ornamentali
06.03	Fiori e bocciolo di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
	A. freschi:
	ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre:
	— Rose
	— Garofani
	ex II. dal 1° novembre al 31 maggio:
	— Rose
	— Garofani
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:
	ex B. altri:
	— Asparagus plumosus
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:
	A. Albicocche
	E. altre
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:
	A. Olio d'olivia
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:
	B. altre:
	II. senza aggiunta di alcole:
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:
	1. Zenzero
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i madarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi
	4. Uve
	6. Pere
	bb) altre
	7. Pesche e albicocche:
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiori al 13 %:
	— Albicocche
	bb) altre
	ex 8. altre frutta:
	— escluse le ciliege
	9. Miscugli di frutta

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06 *(segue)*	B. II. b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 1. Zenzero 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve 7. Pesche e albicocche aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 22. Albicocche bb) altre 22. Albicocche ex 8. altra frutta: — escluse le ciliege 9. Miscugli di frutta c) senza aggiunta di zuccheri
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere III. altri: ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: — esclusi i succhi di arance e di limoni ex b) non nominati: — esclusi i succhi di arance e di limoni B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 2. di mele e di pere 3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere b) di valore uguale o inferore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 2. di mele 3. di pere 4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere II. altri: a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli 3. di limoni e di altri agrumi: ex aa) con zuccheri addizionati: — esclusi i succhi di limoni ex bb) altri: — esclusi i succhi di limoni 4. di ananassi 6. di altre frutta o ortaggi 7. Miscugli b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli 4. di altri agrumi 5. di ananassi 7. di altre frutta o ortaggi 8. Miscugli
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie: ex B. altri: — Panelli

ALLEGATO XXIII

Elenco di cui all'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina:
	A. delle specie domestiche
01.05	Volatili vivi da cortile:
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»:
	ex I. di tacchini o di oche:
	— di tacchini
	ex II. altri:
	— di galline
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:
	A. Carni:
	III. della specie suina:
	a) domestica
	B. Frattaglie:
	II. altre:
	c) della specie suina domestica
04.04	Formaggi e latticini:
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere
	E. altri:
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa:
	b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 %:
	ex 1. Cheddar:
	— del tipo «Ilha»
	ex 2. altri:
	— del tipo «Olanda»
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:
	I. Uova di volatili da cortile:
	a) Uova da cova:
	ex 1. di tacchini o di oche
	— di tacchini
	ex 2. altre:
	— di gallina
	II. altre uova
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	B. Cavoli:
	I. Cavolfiori:
	ex a) dal 15 aprile al 30 novembre:
	— dal 1° al 30 novembre
	ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile:
	— dal 1° dicembre al 31 marzo
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:
	— Cipolle, dal 1° agosto al 30 novembre
	— Agli, dal 1° agosto al 31 dicembre
	M. Pomodori
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio:
	— dal 1° dicembre al 14 maggio
	ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre:
	— dal 15 maggio al 31 maggio

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	A. Arance:
	I. Arance dolci, fresche:
	a) dal 1° aprile al 30 aprile
	b) dal 1° maggio al 15 maggio
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre:
	— dal 16 maggio al 31 agosto
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo:
	— dal 1° febbraio al 31 marzo
	II. altre:
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre:
	— dal 1° aprile al 31 agosto
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo:
	— dal 1° febbraio al 31 marzo
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi
	ex II. altri:
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), dal 1° novembre al 31 marzo
	ex C. Limoni:
	— dal 1° giugno al 31 ottobre
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	I. da tavola:
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre:
	— dal 15 agosto al 30 settembre
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:
	A. Mele:
	II. altre:
	ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo:
	— dal 1° al 31 marzo
	ex c) dal 1° aprile al 31 luglio:
	— dal 1° aprile al 30 giugno
	B. Pere:
	II. altre:
	ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo:
	— dal 1° febbraio al 31 marzo.
	b) dal 1° aprile al 15 luglio
	c) dal 16 luglio al 31 luglio
	ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre:
	— dal 1° al 31 agosto
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	ex A. Albicocche:
	— dal 15 giugno al 15 luglio
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:
	— Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre
11.08	Amidi e fecole; inulina:
	A. Amidi e fecole:
	I. Amido di granturco
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:
	A. Strutto e altri grassi di maiale:
	II. altri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22 05 A, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: — Vini presentati altrimenti che in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar C. altri: I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol

ALLEGATO XXIV

Elenco di cui all'articolo 273, paragrafo 2 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Elementi fissi da adottare per il Portogallo (ECU/t)
10.06	Riso:	
	B. altro:	
	II. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	a) Riso semilavorato:	
	1. a grani tondi	28
	2. a grani lunghi	28
	b) Riso lavorato:	
	1. a grani tondi	30
	2. a grani lunghi	30
11.01	Farine di cereali:	
	ex A. di frumento o di frumento segalato:	
	— di frumento tenero	30
	B. di segala	30
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:	
	A. Semole, semolini:	
	I. di frumento:	
	a) di frumento duro	30
	b) di frumento tenero	32
11.07	Malto, anche torefatto:	
	A. non torrefatto:	
	II. altro:	
	a) presentato sotto forma di farina	22
	b) non nominato	22
	B. torrefatto	20
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati nè colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	B. Glucosio e sciroppo di glucosio, malto-destrina e sciroppo di malto-destrina:	
	II. altri:	
	ex a) in polvere cristallina bianca, anche agglomerata:	
	— Glucosio e sciroppo di glucosio	103
	ex b) non nominati:	
	— Glucosio e sciroppo di glucosio	90
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:	
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:	
	ex II. di glucosio e di malto-destrina:	
	— di glucosio	83

ALLEGATO XXV

Elenco di cui all'articolo 278, paragrafo 1 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali di base portoghesi
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	C. Spinaci	17
	D. Insalate, comprese le indivie e le cicorie:	
	II. altre	17
	E. Bietole da costa e cardi	17
	IJ. Porri e altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	17
	O. Capperi	17
	Q. Funghi e tartufi:	
	II. Funghi galletti o gallinacci	17
	III. Funghi porcini	17
	IV. altri	17
	R. Finocchi	17
	S. Peperoni	17
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	D. Pompelmi e pomeli	16
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	II. altre:	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	25
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	25
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. Mandorle:	
	I. amare	30
	II. altre	30
	B. Noci comuni	20
	G. altre	8
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	
	I. Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	35

ALLEGATO XXVI

Elenco di cui all'articolo 280 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche
01.05	Volatili vivi da cortile: A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»: ex I. di tacchini o di oche: — di tacchini ex II. altri: — di galline
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: III. della specie suina: a) domestica B. Frattaglie: II. altre: c) della specie suina domestica
04.04	Formaggi e latticini: D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere E. altri: I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa: b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 %: ex 1. Cheddar: — del tipo «Ilha» ex 2. altri: — del tipo «Olanda»
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: A. Uova in guscio, fresche o conservate: I. Uova di volatili da cortile: a) Uova da cova: ex 1. di tacchini o di oche: — di tacchini ex 2. altre: — di galline II. altre uova
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: B. Cavoli: 1. Cavolfiori: ex a) dal 1° aprile al 30 novembre: — dal 1° al 30 novembre ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile: — dal 1° dicembre al 31 marzo ex H. Cipolle, scalogni e agli: — Cipolle, dal 1° agosto al 30 novembre — Agli, dal 1° agosto al 31 dicembre M. Pomodori: ex I. dal 1° novembre al 14 maggio: — dal 1° dicembre al 14 maggio ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre: — dal 15 al 31 maggio

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	A. Arance:
	I. Arance dolci, fresche:
	a) dal 1° al 30 aprile
	b) dal 1° al 15 maggio
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre:
	— dal 16 maggio al 31 agosto
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo:
	— dal 1° febbraio al 31 marzo
	II. altre:
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre:
	— dal 1° aprile al 31 agosto
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo:
	— dal 1° febbraio al 31 marzo
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:
	ex II. altri:
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), dal 1° novembre al 31 marzo
	ex C. Limoni:
	— dal 1° giugno al 31 ottobre
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	I. da tavola
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre:
	— dal 15 agosto al 30 settembre
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:
	A. Mele:
	II. altre:
	ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo:
	— dal 1° al 31 marzo
	ex c) dal 1° aprile al 31 luglio:
	— dal 1° aprile al 30 giugno
	B. Pere:
	II. altre:
	ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo:
	— dal 1° febbraio al 31 marzo
	b) dal 1° aprile al 15 luglio
	c) dal 16 al 31 luglio
	ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre:
	— dal 1° al 31 agosto
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	ex A. Albicocche:
	— dal 15 giugno al 15 luglio
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:
	— Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre
11.08	Amidi e fecole; inulina:
	A. Amidi e fecole:
	I. Amido di granturco
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:
	A. Strutto e altri grassi di maiale:
	II. Altri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: — Vini presentati altrimenti da quelli in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar C. altri: I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol

ALLEGATO XXVII

Elenco di cui all'articolo 355, paragrafo 3 dell'atto di adesione

Imprese portoghesi	Imprese miste	Navi	Tonnellaggio stazza lorda	Potenza CV
Soc. Pesca do Alto, Lda	Pescas e Conservas del Norte,	Pescatlântico	737,0	800
Soc. Pescatlântico	SA PESCANOR	Pescalto	617,0	800
Ricardo de Jesus Rosa e Outros	Yassa-Pêche SA	Driss	95,3	400
		Sofia	71,8	370
		Aziza	117,5	400
Soc. Pesca Miradouro	Maroluzo SA	Meridiano	194,0	800
		Paralelo	194,1	850
José Damásio Dias Simão	Azaghar National Fishing Company — Acofina, SA	Acofina	43,9	220
Soc. Pesca Mar Ártico, Lda	Pesmaran — Empresa de Pesca	Mar Ártico	194,1	1 000
	Mar Antártico, SA	Mar Antártico	189,9	950
Ind. Aveirense de Pesca	Société d'Armements et Pêches	Senhora Malak	179,9	630
	Nord Africains APNA, SA	Maria Patica	236,6	1 100
Soc. Pesca Ferreira da Cunha, Lda	Roumpêche, SA	Tiago Cunha	194,2	1 550
		Ferreira da Cunha	194,2	1 455
		Sonia Cunha	198,0	1 200
Soc. Pesca a Motor	Lexmar Sayd, SA	Jaber I	176,7	630
		Norsayd	199,9	1 450
Pascoal & Filhos, Lda	El Yassa, SA	Narjis I	189,9	
Manuel Casqueira & Filho, Lda	Solmap, SA	Tan Tan II	136,3	634
Victor Manuel Sales Martins	Solmacop, SA	Najat	46,0	200
Nascimento & Rato, Lda	Sté Maritime Tingis, SA	Nova Fortuna	61,6	370
Luis de Matos e Outros	Lusimapêche-Sociéte Lusitano	Tabar	77,0	300
	Marrocaine de Pêche	Fatima	64,1	370
		Ali	32,7	255
Júlio Miguel	Tibihit International Fishing Company, TIFICO	Najia	62,2	370
Neves & Lourenço	Algarve Pêche, SA — ALPEC	Susana Eugenio	169,7	700
		Flor de Aveiro	120,4	420
Soc. Pesca Cabedelo	Telgut National Company — TENAC	Kabour	102,6	650
Firmino & Martins, Lda	Société d'Exploitation des Pêcheries Maroco-Portugaises — SOPEMAC	Al Faouz I	198,8	1 455
Albamar	Atlamar, SA	Atlamar	194,1	950
Mavipesca — Sociedade Industrial de Pesca	Société Aveirense de Pêche, SA — AVEP	Fátima IV	150,0	530
Carlos M. G. Custódio	IKIPEC, Sarl	Boulman I	168,0	570
João F. G. Custódio		Boulman II	158,9	850
José António Tomás	Consortium Luso-Marocain de	Nejma 2	49,0	282
Soc. Pesca Mãe de Deus, Lda	Pêche — (CLMP)	Nejma 5	76,0	600
António Lopes Pio Júnior		Nejma 11	49,5	300
Soc. Pesca Esperança no Futuro		Nejma 12	66,5	282
		Nejma 15	31,0	200
Pereira Mendes & Ca	Sté d'Armement et de Pêche	Moumen III	173,0	660
	Océanes — SAPECHE	Moumen IV	179,0	630
Vieiras & Santos & Ca Lda	Pêche Ouest, SA	Ville de Safi	138,5	500
António Ricardo Formiga Emiliano S. Baeta	La Société d'Armement de Pêche — ASSIA	Al Cantara	149,1	370

Imprese portoghesi	Imprese miste	Navi	Tonnellaggio stazza lorda	Potenza
Francisco S. Ladeira	Sociedade Anónima Luso Marroquina de Conservas — Salmac	Najim du Nord	43,4	
Silvério Luis	Société Sarl d'Armement et de Pêche Pescatalaya	Marilaide	57,7	240
Pescoeste-Armadores Associados do Oeste	Deus Pêche, Sa (DEUPEC)	Consul	189,0	600
Parceria Marítima Esperança	Sté Esperança Pêche, SA-ESPEC	Esperança	124,4	600
Casimiro Augusto Tavares & Filhos, Lda	Benmata, SA	Asmaa	127,5	
Cooperativa de Pesca Pescador Livre, CRL	Casa do Pescador	Pescador Livre	158,9	600
Bagão & Bagão	Sté Transatlantique de Pêche	Argana II	182,0	1 000
	Transapec, SA	Argana III	155,0	
		Cap Jouby	280,0	750
Lopes & Conde	Crustomar	Yashmina I	130,9	
		Yashmina II	130,9	
		Yashmina III	130,9	
		Yashmina IV	130,9	
Companhia Portuguesa de Pesca	Seysa Pêche, SA	Nassim II	88,26	400
		Nassim III	97,26	440
		Nassim IV	86,82	400
		Nassim V	66,63	335
		Quatro Irmas	70,04	335
Testas e Cunha	Société de Pêche Costa Nova, SA	Capitão Pisco	179,9	640
Bagão Nunes e Machado, Lda	Transapec, SA	Maria José Bagão	182,4	630
Leandro José Sabinha Romeira	Portocean — Maroc, SA	Luis Pedro	130,8	490
José Manuel Fernita		Luz do Amor	71,5	500

ALLEGATO XXVIII

Elenco di cui all'articolo 361

a)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci

03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:
	B. di mare:
	  I. interi, decapitati o in pezzi:
	    h) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac):
	      2. congelati
	    t) Naselli (Merluccius spp.):
	      ex 1. freschi o refrigerati
	        — Naselli (Merluccius merluccius)
	      ex 2. congelati
	        — Naselli (Merluccius merluccius)
	    ex v) altri:
	      — Sugarelli (Trachurus trachurus), freschi, refrigerati o congelati
	  II. Filetti:
	    b) congelati:
	      1. di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)
	      3. di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)
	      9. di naselli (Merluccius spp.)
	      11. di passere di mare (Pleuronectes platessa)
	      12. di passere artiche (Platichthys flesus)

03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:
	A. secchi, salati o in salamoia:
	  I. interi, decapitati o in pezzi:
	    b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:
	A. Crostacei:
	  IV. Gamberetti:
	    ex a) Gamberetti della famiglia Pandalidae:
	      — congelati
	    b) Gamberetti grigi del genere Crangon:
	      ex 2. altri:
	        — congelati
	    ex c) altri:
	      — congelati
	  V. altri:
	    a) Scampi (Nephrops norvegicus):
	      1. Congelati

b)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi: d) Sardine (Sardina pilchardus): 1. fresche o refrigerate 2. congelate
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: B. Molluschi, compresi i testacei: IV. altri: a) congelati: 1. Calamari
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati: ex B. altri: — conserve di molluschi

ALLEGATO XXIX

Elenco di cui all'articolo 363

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: B. di mare: I. interi, decapitati o in pezzi: h) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac): 2. congelati ij) Merluzzi carbonari (Pollachius virens): 2. congelati k) Eglefini (Melanogrammus aeglefinus): 2. congelati m) Molve (Molva spp.): 2. congelati n) Merluzzo dell'Alaska (Theragra Chalcogramma) e merluzzo giallo (Pollachius pollachius): 2. congelati t) Naselli (Merluccius spp.): 1. freschi o refrigerati 2. congelati ex v) Altri: — Sugarelli (Trachurus trachurus), freschi, refrigerati o congelati — analoghi ai merluzzi (Gadus macrocephalus, Brosme brosme), congelati II. Filetti b) congelati: 1. di merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus Ogac) 3. di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 9. di naselli (Merluccius spp.) 11. di passere di mare (Pleuronectes platessa) 12. di passere artiche (Platichthys flesus)
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura: A. secchi, salati o in salamoia: I. interi, decapitati o in pezzi: b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) ex f) altri: — prodotti analoghi al merluzzo (merluzzo carbonaro, eglefino, merluzzo dell'Alaska, merluzzo giallo, Gadus macrocephalus, Brosme brosme)
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: A. Crostacei: IV. Gamberetti: ex a) Gamberetti della famiglia Pandalidae: — congelati b) Gamberetti grigi del genere Crangon: ex 2. altri: — congelati ex c) altri: — congelati V. altri: a) Scampi (Nephrops norvegicus): 1. congelati B. Molluschi, compresi i testacei: IV. altri: a) congelati: 1. Calamari

ALLEGATO XXX

Elenco di cui all'articolo 364, paragrafo 3 dell'atto di adesione

a) **DEROGA TEMPORANEA AL REGOLAMENTO (CEE) N. 288/82**

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
40.08	Lastre, fogli, nastri, bastoni e profilati, di gomma vulcanizzata, non indurita: A. Lastre, fogli e nastri: ex I. di gomma spugnosa o cellulane: — Adesivi ex II. altri: — Adesivi	33 tonnellate
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita	42 tonnellate
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso: A. Guanti, comprese le muffole: ex B. Oggetti di vestiario e loro accessori: — esclusi i busti, le cinture e simili e gli indumenti per palombari	10 tonnellate
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: A. Articoli per usi tecnici destinati ad aeromobili civili B. altri: ex I: di gomma spugnosa o cellulare: — escluse le borse per tabacco ex II: non nominati: — escluse le borse per tabacco	135 tonnellate
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: ex A. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata: — di carta di peso non superiore a 160 g per m^2, esclusa la carta per isolamento elettrico ex B. altri: — carta adesiva di peso non superiore a 160 g per m^2, esclusa la carta per isolamento elettrico	50 tonnellate
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati: ex B. altri: — Adesivi	3 tonnellate
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde: A. Reti (in forme determinate e non) per la pesca	30 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo: ex A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne: — di gomma ex B. altre: — di gomma	93 tonnellate
ex 70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro: — Damigiane e bottiglie	7 500 tonnellate
	— altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, esclusi i recipienti colorati, opachi, incisi, iridati, intagliati, marmorizzati, opalini o dipinti e i tubi per compresse	19 tonnellate
70.21	Altri lavori di vetro	18 tonnellate
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: ex A. Tubi muniti di accessori, per le condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili: — greggi o dipinti, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi Mannesmann ed i tubi ottenuti mediante il procedimento detto swaging), anche a incastro (a bicchiere) o con flange, ma senza nessun'altra lavorazione, non saldati, dello spessore della parete di 2,2 mm o meno B. altri: ex I. diritti e a pareti di spessore uniforme, greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete: — dello spessore di parete di 2,2 mm o meno ex III. altri: — greggi o dipinti, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi Mannesmann ed i tubi ottenuti mediante il procedimento detto swaging), anche a incastro (a bicchiere) o con flange, ma senza nessun'altra lavorazione, non saldati, dello spessore di parete di 2,2 mm o meno	2 290 tonnellate
	ex A. Tubi muniti di accessori, per la conduttura di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili: — greggi o dipinti, smaltati o altrimenti peparati (compresi i tubi Mannesmann ed i tubi ottenuti mediante il procedimento detto swaging), anche a incastro (a bicchiere) o con flange, ma nessun'altra lavorazione saldati, dello spessore di parete di 4,5 mm o meno B. altri: ex II. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno: — greggi o dipinti, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi Mannesmann ed i tubi ottenuti mediante il procedimento detto swaging), anche a incastro (a bicchiere) o non flange, ma senza nessun'altra lavorazione, saldati, dello spessore di parete di 4,5 mm o meno ex III. non nominati: — greggi o dipinti, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi Mannesmann ed i tubi ottenuti mediante il procedimento detto swaging), anche a incastro (a bicchiere) o non flange, ma senza nessun'altra lavorazione, saldati, dello spessore di parete di 4,5 mm o meno	100 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
ex 84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena o rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.): — Navette e licci	15 tonnellate
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione: ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: — Interruttori non automatici e sezionatori di peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati, di ceramica o di vetro ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: — Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati, di ceramica o di vetro	1 200 unità
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: — Interruttori non automatici e sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati, di materie diverse dalla ceramica o dal vetro ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: — Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati, di materie diverse dalla ceramica o dal vetro	132 000 unità
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: — Interruttori automatici, disgiuntori ed apparecchi di collegamento, di peso unitario non superiore a 3 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati	24 600 unità
	— Interruttori di sicurezza, esclusi le parti ed i pezzi staccati	27 000 unità
	— Altri articoli di ceramica o di vetro, di peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi i relè per centrali automatiche, i fusibili, i relè di telecomando per frequenza sonora e le parti ed i pezzi staccati ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: — Resistenze non scaldanti e potenziometri, di ceramica o di vetro, di peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati ex C. Circuiti stampati: — di ceramica o di vetro, di peso unitario non superiore a 2 kg	30 000 unità
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:	3 636 000 unità

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
85.19 *(segue)*	ex A. — *Articoli di materie diverse dalla ceramica o dal vetro, di peso unitario non* superiore a 2 kg, esclusi gli interruttori non automatici ed i sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, gli interruttori automatici, i disgiuntori e gli apparecchi di collegamento, di peso unitario non superiore a 3 kg, gli interruttori di sicurezza e le parti ed i pezzi staccati	
	ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:	
	— di materie diverse dalla ceramica o dal vetro, di peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati	
	ex C. Circuiti stampati:	
	— di materie diverse dalla ceramica o dal vetro, di peso unitario non superiore a 2 kg	

b) DEROGA TEMPORANEA AL REGOLAMENTO (CEE) N. 288/82 NEI CONFRONTI DEL GIAPPONE ELENCO COMPLEMENTARE RISPETTO A QUELLO FIGURANTE NELLA PARTE a) DEL PRESENTE ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
29.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:	614 tonnellate
	A. Idrossido di sodio (soda caustica)	
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasto, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	3 tonnellate
	C. altri:	
	I. Fenoplasti:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:	
	— del tipo «novolaque», esclusi i prodotti per lo stampaggio	
	C. altri:	35 tonnellate
	I. Fenoplasti:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:	
	— diversi dal tipo «novolaque», esclusi i prodotti per lo stampaggio ed i blocchi spugnosi	
	C. altri:	40 tonnellate
	II. Amminoplasti:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:	
	— esclusi i prodotti per lo stampaggio ed i blocchi spugnosi	
	C. altri:	20 tonnellate
	III. Alchidi ed altri poliesteri:	
	ex b) altri:	
	— Alchidi, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio ed i blocchi spugnosi	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
39.01 *(segue)*	C. altri: I. Fenoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2 con o senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets II. Amminoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2 con o senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets III. Alchidi ed altri poliesteri: ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2 con o senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets ex IV. Poliammidi: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2 con o senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets ex V. Poliuretani: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2 con o senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets ex VII. non nominati: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2 con o senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets	22 tonnellate
	C. altri: I. Fenoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2 senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets II. Amminoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, nastri o lamette, rigidi, di peso superiore a 160 g per m^2 senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets III. Alchidi ed altri poliesteri: ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo: — Lastre, fogli, nastri o lamette, non rigidi né spugnosi, di peso superiore a 160 g per m^2, senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets ex IV. Poliammidi: — Lastre, fogli, nastri o lamette, non rigidi né spugnosi, di peso superiore a 160 g per m^2, senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets ex V. Poliuretani: — Lastre, fogli, nastri o lamette, non rigidi né spugnosi, di peso superiore a 160 g per m^2, senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets ex VI. Siliconi: — Lastre, fogli, nastri o lamette, non rigidi né spugnosi, di peso superiore a 160 g per m^2, diversi dagli adesivi o per copri-parquets ex VII. non denominati: — Lastre, fogli, nastri o lamette, non rigidi né spugnosi, di peso superiore a 160 g per m^2, senza iscrizioni, diversi dagli adesivi o per copri-parquets	8 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	145 tonnellate
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa	1 380 tonnellate
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali	708 tonnellate
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	36 tonnellate
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto	4 tonnellate
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto	1 tonnellata
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio da tavola, da cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — in vetro diverso da quello a basso coefficiente di dilatazione — colorati, opachi, incisi, iridizzati, tagliati, marmorizzati, opalini o dipinti	20 tonnellate
	— altri	6 tonnellate
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la serpella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: B. semplicemente fucinate C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: b) ottenute o rifinite a freddo II. altre	75 tonnellate
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. Profilati: II. semplicemente fucinati III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo IV. placcati o lavorati alle superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: 2. ottenuti o rifiniti a freddo b) altri	21 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: B. altre lamiere: IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: a) argentate, dorate, platinate o smaltate V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 1. argentate, dorate, platinate o smaltate b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	7 570 tonnellate
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	180 tonnellate
ex 73.29	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: — a maglie non smontabili di diametro nelle spessore di metallo non eccedente 6 mm, escluse le catenelle per chiavi	5 tonnellate
	— articolati, dei tipi Galle, Ronold o Morse, con un passo non superiore a 2 cm	7 tonnellate
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	108 tonnellate
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	21 tonnellate
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) a barre forate, di alluminio	5 tonnellate
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappatte, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano	62 tonnellate
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare)	9 tonnellate
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro	11 tonnellate
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie): — Forbici per potare	1 tonnellata
	— Utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)	1 tonnellata
	— altri, salvo le tosatrici	1 tonnellata

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni	3 tonnellate
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni	15 tonnellate
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23	120 tonnellate
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n. 84.49 e 84.50	163 tonnellate
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	8 tonnellate
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: ex A. Strumenti da disegno per tracciare e per calcolo: — eccettuate le scatole di compassi riempite, le prolunghe di compassi, i compassi, i tiralinee e gli strumenti simili B. Macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo; proiettori di profili	22 tonnellate
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili: ex A. elettrici o elettronici: — da posare o da sospendere, completi, di un peso superiore a 500 g, e incompleti, qualunque ne sia il peso, salvo gli orologi da pavimento o da campanile ex B. altri: — da posare o da sospendere, completi, di un peso superiore a 500 g, e incompleti, qualunque ne sia il peso, salvo gli orologi da pavimento o da campanile	3 tonnellate
	ex A. elettrici o elettronici: — tranne gli orologi da pavimento e da torre, le pendole da posare o da appendere, completi, di un peso superiore a 500 g, e incompleti, di qualsiasi peso ed i cronometri ex B. altri: — tranne gli orologi da pavimento e da torre, le pendole da posare o da appendere, completi, di un peso superiore a 500 g, e incompleti, di qualsiasi peso ed i cronometri	1 tonnellata
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)	11 tonnellate

c) DEROGA TEMPORANEA AI REGOLAMENTI (CEE) N. 1765/82, (CEE) N. 1766/82 E (CEE) N. 3419/83 MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 453/84

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
40.08	Lastre, fogli, nastri, bastioni e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita: A. Lastre, fogli e nastri: ex I. di gomma spugnosa o cellulare: — Adesivi ex II. di altra gomma: — Adesivi	11 tonnellate
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita	14 tonnellate
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e acessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso: A. Guanti, comprese le muffole ex B. Oggetti di vestiario e loro accessori: — tranne i busti, le cinture e simili e gli oggetti di vestiario per palombari	3,5 tonnellate
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: A. Articoli per uso tecnico destinati ad aeromobili civili B. altri: ex I. di gomma spugnosa o cellulare: — tranne le borse per tabacco ex II. non nominati: — tranne le borse per tabacco	45 tonnellate
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: ex A. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata: — di carta di un peso non superiore a 160 g per m^2, esclusa la carta per isolamento elettrico ex B. altri: — Carta adesiva di un peso non superiore a 160 g per m^2, esclusa la carta per isolamento elettrico	17 tonnellate
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati: ex B. altri: — Adesivi	1 tonnellata
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde: A. Reti (in forme determinate o non) per la pesca	10 tonnellate
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo: ex A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne: — di gomma ex B. altre: — di gomma	31 tonnellate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
70.21	Altri lavori di vetro	6 tonnellate
ex 84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratière, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi, per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.): — navette e licci	2 tonnellate
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione: ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionemento; apparecchi per la protezione, la diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici: — Interruttori non automatici e sezionatori di un peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati, di materie ceramiche o di vetro ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: — Reostati di un peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti e i pezzi staccati, di materie ceramiche o di vetro	400 unità
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: — Interruttori non automatici e sezionatori di un peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati, di materie diverse dalla ceramica o dal vetro ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: — Reostati, di un peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti e pezzi staccati, di materie diverse dalla ceramica o dal vetro	44 000 unità
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: — Interruttori automatici, disgiuntori e contattori, di un peso unitario non superiore a 3 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati	8 200 unità
	— Fusibili, esclusi le parti e pezzi staccati	9 000 unità
	— altri articoli di materie ceramiche o di vetro, di un peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi i relè per centrali automatiche, i fusibili, i relè per telecomando per frequenza musicale e le parti e pezzi staccati ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: — Resistenze non scaldanti e potenziometri di materie ceramiche o di vetro, di un peso unitari non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati ex C. Circuiti stampati: — di materie ceramiche o di vetro, di un peso unitario non superiore a 2 kg	10 000 unità

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti globali (1986)
85.19 *(segue)*	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: — Articoli di materie diverse dalla ceramica o dal vetro, di un peso non superiore a 2 kg al pezzo, esclusi gli interruttori non automatici e i sezionatori, di un peso unitario non superiore a 2 kg, gli interruttori automatici, disgiuntori e contattori, di un peso unitario superiore a 3 kg, i fusibili e le parti staccate ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: — in materie diverse dalla ceramica o dal vetro, di un peso unitario non superiore a 2 kg, esclusi le parti ed i pezzi staccati ex C. Circuiti stampati: — in materie diverse dalla ceramica o dal vetro, di un peso unitario non superiore a 2 kg	1 212 000 unità

ALLEGATO XXXI

Elenco di cui all'articolo 365 dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
09.03	Mate
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piede di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:
	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:
	A. bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente
17.04	Prodotti a base di zucchero non continenti cacao
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostarura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti
21.03	Farina di senape e senape preparata
21.04	Salse; condimenti composti
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi
	C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene
	C. Gelati
	D. Iogurt preparati; latte in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari
	E. Preparazioni dette «fondute»
	G. altre
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:
	A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più: alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	- escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:
	A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:
	ex I. 2 l o meno:
	— escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	ex II. più di 2 l:
	— escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»)
	C. Bevande contenenti alcole di distillazione:
	II. Gin
	III. Whisky
	IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie
	V. altri
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):
	B. Cloro
ex 28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione:
	— Ammoniaca liquefatta

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:
	A. Idrossido di sodio (soda caustica)
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione
28.31	Ipocloriti; ipoclorito di calcio commerciale; cloriti; ipobromiti:
	ex C. altri:
	— Ipoclorito di calcio, compreso quello commerciale
28.32	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:
	A. Clorati:
	ex I. di ammonio, di sodio, di potassio:
	— di sodio
	B. Perclorati:
	II. di sodio
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:
	A. Carbonati:
	II. di sodio
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:
	ex B. altri:
	— di sodio
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
29.01	Idrocarburi:
	A. aciclici:
	ex I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:
	— escluso l'acetilene
	ex II. destinati ad altri usi:
	— escluso l'acetilene
	B. cicloparaffinici e cicloolefinici:
	I. Azulene e suoi derivati alchilici
	II. altri:
	ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:
	— escluso il decaidronaftalene
	ex b) destinati ad altri usi:
	— escluso il decaidronaftalene
	C. cicloterpenici
	D. aromatici:
	I. Benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli)
	II. Stirene (stirolo)
	III. Etilbenzene (etilbenzolo)
	IV. Cumene (isopropilbenzene)
	ex V. Naftalene (naftalina) antracene:
	— Antracene
	VI. Bifenile, terfenili
	ex VII. altri:
	— escluso il tetraidronaftalene

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi carbossilici a funzione alcool:
	ex III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:
	— Acido tartarico
29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n. 29.39, 29.41 e 29.42:
	ex B. altri:
	— Levulosio
	— Esteri e sali di levulosio
	— Sorbosio, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici:
	ex A. Penicilline:
	— escluse quelle la cui fabbricazione richiede, per chilogrammo, una quantità di zucchero bianco superiore a 15,3 kg
	B. Cloramfenicolo (DCI)
	C. altri antibiotici
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria:
	A. non condizionati per la vendita al minuto:
	II. altri
	B. condizionati per la vendita al minuto:
	II. altri:
	a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati
	ex b) non nominati:
	— contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B. II a); insulina, sali d'oro per la cura della tubercolosi, prodotti organo-arseniati per la cura della sifilide e prodotti per la cura della lebbra
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:
	A. Nitrato di sodio naturale
	ex C. altri
	— escluso il nitrato di ammonio in recipienti o involucri di peso lordo non inferiore a 45 kg e del nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16 % nonché del nitrato di calcio e di magnesio
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:
	A. previsti alla lettera A) della nota 2 di questo capitolo:
	I. Perfosfati
	ex B. previsti alle lettere B) e C) della nota 2 di questo capitolo:
	— Perfosfati semplici, doppi e tripli, anche mescolati con altri fosfati di calcio o di prodotti non fertilizzanti
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg:
	A. altri concimi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice e in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
	A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
	I. Essenza di perle o essenza d'Oriente
	ex II. altri:
	— esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture
	ex B. Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello):
	— a base di metalli comuni
	C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:
	B. Inchiostri da stampa
	C. altri inchiostri
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
ex 37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati:
	— Carta eliografica
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
	ex X. altri:
	— Prodotti di piroscissione del D-Glucitolo (sorbite)
	— altri
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):
	C. altri:
	I. Fenoplasti:
	a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo
	ex b) in altre forme:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m^2, senza iscrizioni
	II. Amminoplasti:
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:
	— esclusi i prodotti per lo stampaggio

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.01 *(segue)*	C. II. ex b) in altre forme:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	III. Alchidi e altri poliesteri:
	ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex b) altri:
	— Resine alchidi
	ex IV. Poliammidi:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex V. Poliuretani:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex VI. Siliconi:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex VII. non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):
	C. altri:
	I. Polietilene:
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:
	— esclusi i prodotti per lo stampaggio
	ex b) in altre forme:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex II. Polietileni tetraalogenati:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, ridigi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex III. Polisolfoetileni alogenati:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 *(segue)*	C. ex IV. Polipropilene:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex V. Poliisobutilene:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	VI. Polistirene e suoi copolimeri:
	ex a) nelle forme previste dalla note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:
	— esclusi i prodotti per lo stampaggio
	ex b) in altre forme:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	VII. Cloruro di polivinile:
	a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo
	ex b) in altre forme:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex IX. Acetato di polivinile:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, esclusi i prodotti per lo stampaggio
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 *(segue)*	C. XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:
	— esclusi i prodotti per lo stampaggio
	ex b) in altre forme:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:
	A. Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata
	B. altri:
	I. Cellulosa rigenerata:
	b) altra:
	ex 1. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Adesivi
	ex 2. non nominata:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi
	II. Nitrati di cellulosa:
	b) plastificati:
	1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):
	ex aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— di celluloide
	— altri, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex bb) altri:
	— Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloide
	— altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi
	III. Acetati di cellulosa:
	b) plastificati:
	ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Adesivi
	4. altri:
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03 *(segue)*	B. III. b) 4. ex bb) — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Adesivi
	IV. altri esteri della cellulosa:
	b) plastificati:
	ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Adesivi
	4. altri:
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Adesivi
	V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:
	b) plastificati:
	2. altri:
	ex aa) Etilcellulosa:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Adesivi
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Adesivi
	ex VI. Fibra vulcanizzata:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con a senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali
39.07	Lavori delle sostanze compresi nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:
	B. altri:
	ex I. di cellulosa rigenerata:
	— esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti
	ex II. di fibra vulcanizzata:
	— esclusi: ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti
	ex III. di sostanze albuminoidi indurite:
	— esclusi: budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07 *(segue)*	ex IV. di derivati chimici della gomma: — esclusi: copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc. di cui alla voce n. 92.12 ex d) altri: — esclusi: budelli artificiali; copripavimenti
40.02	Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis)
40.08	Lastre, fogli, nastri, bastoni e profilati, di gomma vulcanizzata, non indurita: A. Lastre, fogli e nastri: ex II. altri: — esclusi gli adesivi
ex 40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata: — esclusi i nastri a sezione trapezoidale
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: ex A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture: — Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg B. altri: ex I. Coperture, destinate ad aeromobili civili: — di peso unitario fino a 20 kg ex II. non nominati: — di peso unitario fino a 20 kg
40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso: A. Guanti, comprese le muffole ex B. Oggetti di vestiario e loro accessori: — esclusi: busti, cinture e simili; indumenti per palombari
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: B. altri: ex I. di gomma spugnosa o cellulare: — escluse le borse del tabacco ex II. non nominati: — escluse le borse del tabacco ex A. in gomma spugnosa o cellulare: — escluse le borse del tabacco ex B. altri: — escluse le borse del tabacco
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore
44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:
	B. Carta da sigarette
	C. Carta e cartoni kraft
	D. Carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori
	E. Carta e cartoni fabbricati a mano
	ex F. altri:
	— esclusi: carta da stampa di qualsiasi colore, di tenore minimo del 60 % di pasta meccanica, di peso da 40 g a 80 g/m², per la stampa di pubblicazioni periodiche o di libri, condizionata in bobine; carta e cartone di peso fino a 300 g/m², fabbricati meccanicamente, per la fabbricazione di carta abrasiva; ovatta di cellulosa
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta «cristallo», in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati e coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli
48.08	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:
	— Libri incartonati o rilegati, esclusi: atlanti metereologici o di scienze naturali; comunicazioni, tesi, dissertazioni e relazioni, relative ad argomenti scientifici, letterari e artistici, editi da organismi ufficiali o istituti culturali, stampate in tutte le lingue; dizionari in due o più lingue tra cui il portoghese; libri stampati nel territorio portoghese e ivi ritornanti; libri incartonati o rilegati in tela purché la rilegatura non contenga cuoio, stampati esclusivamente in lingua straniera o originari dei paesi di lingua portoghese e stàmpati esclusivamente in portoghese, o originari di Macao e stampati esclusivamente o cumulativamente in portoghese o cinese
49.03	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini
49.07	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:
	C. altri:
	ex II. non nominati:
	— Libretti d'assegni ed analoghi; titoli azionari od obbligazionari e simili, non firmati o numerati
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:
	A. Fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni
	ex B. altri:
	— Immagini, incisioni e fotografie; libri di pubblicità commerciale o turistica, incartonati o rilegati, esclusi quelli stampati nel territorio portoghese e ivi ritornanti e quelli incartonati o rilegati in tela, purché la rilegatura non contenga cuoio, stampati esclusivamente in lingua straniera o originari dei paese di lingua portoghese e stampati esclusivamente in portoghese, o originari di Macao e stampati esclusivamente o cumulativamente in portoghese o cinese; altri, escluse le carte metereologiche e di scienze naturali, comunicazioni, tesi, dissertazioni e relazioni, relative ad argomenti scientifici, letterari ed artistici, non comprese nel n. 49.01, edite da organismi ufficiali o istituti culturali, stampate in tutte le lingue e i libri di pubblicità commerciale o turistica, legati alla rustica o in fogli
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamelle delle voci n. 51.01 o 51.02)
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto
53.11	Tessuti di lana o di peli fini
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
55.09	Altri tessuti di cotone
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:
	ex A. di fibre tessili sintetiche:
	— escluso il poliestere
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto
56.07	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali in fiocco
57.06	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:
	ex D. altri:
	— Filati di sisal
57.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati
58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto croce, ecc.), anche confezionati
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati) diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:
	ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare:
	— Tappetini, tappeti, passatoie
	ex B. altri:
	— Tappetini, tappeti, passatoie
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:
	A. Tappeti ed altri rivestimenti del suolo
	ex B. altri:
	— in pezza
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliato, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:
	— Tele cerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio di peso superiore a 1 400 g/m^2
	— Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m^2
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici
62.01	Coperte
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
	B. altri:
	I. di abrasivi agglomerati:
	ex a) costituiti da diamanti naturali o sintetici:
	— artificiali, esclusi quelli per macinare
	ex b) altri:
	— artificiali, esclusi quelli per macinare
	ex II. non nominati:
	— artificiali, esclusi quelli per macinare

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento
69.10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:
	ex A. di terracotta comune: — esclusi gli oggetti di ornamento personale
	ex B. di porcellana: — esclusi gli oggetti di ornamento personale
	ex C. di altre materie ceramiche: — esclusi gli oggetti di ornamento personale
69.14	Altri lavori di materie ceramiche
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
	ex B. altro: — di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm
ex 70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare: — di spessore non superiore a 3 mm
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armato o placcato durante la fabbricazione), semplicemente sgrossato e smerigliato o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — non armato, di spessore non superiore a 5 mm
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio da tavola, da cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — esclusi quelli di vetro a basso coefficiente di dilatazione
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.21	Altri lavori di vetro: — di vetro colorato, matto, inciso, iridato, tagliato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:
	ex B. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm:
	— Fili; altri, battuti o laminati
	D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm
71.16	Minuterie di fantasia:
	ex A. di metalli comuni:
	— Cinturini di orologi; altri articoli di minuteria interamente o parzialmente argentati, dorati, platinati o ricoperti di metalli dell'aspetto del platino
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura e per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
	A. Blumi e billette:
	II. fucinati
	B. Bramme e bidoni:
	II. fucinati
	C. Sbozzi di forgia
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo:
	I. Vergella o bordione (CECA)
	ex II. Barre piene (CECA)
	— Barre torte per costruzioni di calcestruzzo o di cemento armato, semplicemente laminate a caldo
	— di sezione tonda, di diametro non superiore a 170 mm, semplicemente laminate a caldo
	— di sezione quadrata, di lato non superiore a 170 mm
	— di sezione rettangolare, di larghezza non superiore a 300 mm e di spessore non superiore a 60 mm, semplicemente laminate a caldo
	— altre, la cui sezione trasversale può iscriversi in un cerchio di diametro non superiore a 170 mm, semplicemente laminate a caldo
	B. semplicemente fucinate
	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.)
	I. semplicemente placcate:
	ex a) laminate o estruse a caldo (CECA):
	— di sezione tonda, di diametro non superiore a 170 mm, semplicemente placcate o laminate a caldo
	— di sezione quadrata, di lato non superiore a 170 mm
	— di sezione rettangolare, di larghezza non superiore a 300 mm e di spessore non superiore a 60 mm, semplicemente placcate o laminate a caldo
	— altre, la cui sezione trasversale può iscriversi in un cerchio di diametro non superiore a 170 mm, semplicemente placcate o laminate a caldo
	b) ottenute o rifinite a freddo
	II. altre
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:
	A. Profilati:
	ex I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA):
	— Angolari ad ali uguali o inuguali, la cui ala più larga non superi 200 mm di larghezza, semplicemente laminati a caldo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.11 *(segue)*	A. ex I. — Profilati a T, di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente laminati a caldo — Profilati ad I o ad H, di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente laminati a caldo — Profilati ad U, di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati a caldo II. semplicemente fucinati III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo VI. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a) semplicemente placcati: ex 1. laminati o estrusi a caldo (CECA): — Angolari ad ali uguali o inuguali, la cui ala più larga non superi 200 mm di larghezza, semplicemente placcati o laminati a caldo — Profilati a T, di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente placcati o laminati a caldo — Profilati ad I o ad H, di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente placcati o laminati a caldo — Profilati ad U, di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente placcati o laminati a caldo 2. ottenuti o rifiniti a freddo b) altri
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: B. semplicemente laminati a freddo: II. altri C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: I. argentati, dorati o platinati II. smaltati III. stagnati: b) altri IV. zincati o piombati V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) a) semplicemente placcati: 2. laminate a freddo b) altri D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. Lamiere dette «magnetiche»: ex I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (CECA): — laminate a freddo ex II. altre (CECA): — laminate a freddo B. altre lamiere: II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm (CECA) c) di 1 mm o meno (CECA) ex III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (CECA): — laminate a freddo IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: a) argentate, dorate, platinate o smaltate ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA): — laminate a freddo V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 1. argentate, dorate, platinate o smaltate ex 2. altre (CECA) — laminate a freddo b) altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2 % o più di silicio, 2 % o più di manganese, 2 % o più di cromo, 2 % o più di nichel, 0,3 % o più di molibdeno, 0,3 % o più di vanadio, 0,5 % o più di tungsteno, 0,5 % o più di cobalto, 0,3 % o più di alluminio, 1 % o più di rame B. Acciai legati: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2 % o più di silico, 2 % o più di manganese, 2 % p più di cromo, 2 % o più di nichel, 2 % o più di molibdeno, 0,3 % o più di vanadio, 0,5 % o più di tungsteno, 0,5 % o più di cobalto, 0,3 % o più di alluminio, 1 % o più di rame
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
ex 73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni: — escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici
ex 73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti: — saldati, di contenuto non superiore a 300 litri
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità: ex B. altri: — esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere o lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio: A. Tele metalliche, griglie e reti
ex 73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: — articolate, dei tipi «Galle», «Renold» o «Morse» di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiavi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio: A. non filettati: ex I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm: — esclusi: articoli per la fissazione delle rotaie e delle viti; ribadini ex II. altri: — esclusi: articoli per la fissazione delle rotaie e delle viti; ribadini B. filettati: ex I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm ex II. altri: — esclusi: articoli per la fissazione delle rotaie
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio: — Molle a foglie per veicoli, escluse quelle per il materiale rotabile ferroviario p Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare di cui la dimensione minore è superiore a 8 mm
ex 73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio: — di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato, esclusi i fornelli
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: — di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio: B. altri: I. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile ex II. non nominati: — esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: A. di ghisa ex B. altri: — escluse le stecche e simili, di acciaio, per busti, vestiti e accessori di vestiti
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
ex 74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame: — esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame
ex 74.19	Altri lavori di rame: — esclusi i seguenti articoli: — Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle — Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente — Catene, catenelle e loro parti
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare): A. Seghe a mano B. Lame di seghe: I. a nastro ex II. altre: — Lame di seghe a mano

— Lame di seghe a mano

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante:
	ex A. di metalli comuni: — escluse le punte da trapano
	ex B. di carburi metallici: — escluse le punte da trapano
	ex C. di diamante o di conglomerato diamantifero: — escluse le punte da trapano
	ex D. di altre materie: — escluse le punte da trapano
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame
ex 82.12	Forbici a due branche e loro lame: — escluse quelle per sarti
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivette tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni: — escluse le perle e pagliette, tagliate

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — esclusi le parti e i pezzi staccati
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata: a) di 250 cm^3 o meno: ex 2. altri: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm^3 b) di più di 250 cm^3: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW 2. altri: ex bb) non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): ex a) Motori di propulsione per navi: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW b) altri: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex 2. non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW D. Parti e pezzi staccati: II. di altri motori: ex a) per aerodine: — Camicie-cilindri, camici e di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti ex b) altri: — Camicie-cilindri, camici e di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche: B. altre macchine motrici idrauliche

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):
	ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:
	— Parti e pezzi staccati
	B. altre pompe:
	II. non nominate:
	ex a) Pompe:
	— escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono essere sommerse con motore accoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1 000 kg
	b) Parti e pezzi staccati
	C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:
	C. Ventilatori e simili:
	ex II. altri:
	— di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:
	C. altri:
	ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l:
	— di peso unitario superiore a 200 kg
	ex II. non nominati:
	— esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati
ex 84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine:
	— esclusi: calandre aventi fino a 3 cilindri o di peso unitario non superiore a 5 000 kg e laminatoi per le industrie della gomma e alimentari; parti e pezzi staccati delle macchine comprese in questo numero
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici:
	ex A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(Euratom):*
	— Essiccatoi riscaldati a vapore o ad aria calda, di peso unitario non superiore a 5 000 kg e loro e pezzi staccati
	ex B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati *(Euratom):*
	— Essiccatoi riscaldati a vapore o ad aria calda, di peso unitario non superiore a 5 000 kg e loro e pezzi staccati
	C. Scambiatori di calore:
	ex II. altri:
	— Parti e pezzi staccati

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.17 *(segue)*	D. Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde: ex I. a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione: ex I. a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Essiccatoi riscaldati a vapore o ad aria calda, di peso unitario non superiore a 5000 kg e loro parti e pezzi staccati F. altri: ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: — per uso domestico ex II. non nominati: — Essiccatoi riscaldati a vapore o ad aria calda, di peso unitario non superiore a 5000 kg e loro parti e pezzi staccati
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese la basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: — Bilance, comprese le basculle, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti e pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23: B. altri: ex I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive *(Euratom):* — esclusi i verricelli, paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati ex II. Gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie: — escluse le parti e pezzi staccati ex III. Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre: — escluse le parti e pezzi staccati ex IV. non nominati: — esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le binde e martinetti per veicoli e tutte le parti e pezzi staccati
ex 84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: — Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici
ex 84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili: — Pigiatrici-sgrappolatrici e torchi continui per uve, escluse le loro parti e pezzi staccati

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:
	A. per la fabbricazione della carta e del cartone
	ex B. altri:
	— escluse le rigatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchina per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
84.37	Telati per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):
	ex A. Telai per tessitura:
	— Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg, non automatici e automatici, esclusi quelli automatici per il cotone
	ex B. Telai per maglieria:
	— Rettilinei
	ex C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti:
	— Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg
ex 84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):
	— esclusi: telai per filare continui (rulli striati di peso unitario non superiore a 2,5 kg; fusi, cilindri di pressione nonché rispettivi assi e pulegge di tensione dei nastri di comando dei fusi, muniti di cuscinetto a rotolamento a sfere, a rulli o ad aghi); nastri di ferro o d'acciaio dentati per guarniture per carde; filiere di metalli preziosi
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare la confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):
	B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:
	ex I. a funzionamento elettrico:
	— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	ex C. altri:
	— Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	— Macchine e apparecchi per la tintura delle materie tessili, escluse le parti e pezzi staccati
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n. 84.49 e 84.50

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili
84.48	Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:
	A. Macchine da scrivere
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:
	— Macine di peso unitario non superiore a 5 000 kg; granulatori e frantumatoi, con o senza vagli selezionatori, di peso unitario non superiore a 5 000 kg; betoniere fisse o mobili di peso unitario non superiore a 2 000 kg; escluse le parti e pezzi staccati delle macchine e apparecchi indicati
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:
	ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(Euratom)*:
	— Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati
	ex C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) *(Euratom)*:
	— Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati
	E. altri:
	ex II. altri:
	— Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati
ex 84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:
	— Forme e conchiglie per il lavoro meccanico
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):
	— Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfere non si può separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 72 mm, escluse le parti e pezzi staccati

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supperti e cuscinetti, ingrannaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplacatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):
	B. altri:
	ex II. non nominati
	— Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	A. Merci destinate ad aeromobili civili: Macchine generatrici; convertitori rotanti o statici, trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione; Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiori a 150 kW
	B. altre macchine ed apparecchi
ex 85.03	Pile elettriche:
	— secche
85.04	Accumulatori elettrici:
	B. altri:
	I. Accumulatori al piombo
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:
	A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):
	— escluse le parti e pezzi staccati
	D. Ferri da stiro elettrici
	E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:
	ex II. altri:
	— Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici
	F. Resistenze scaldanti
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.15 *(segue)*	B. altri apparecchi:
	II. non nominati
	C. Parti e pezzi staccati:
	II. altri:
	a) Mobili e cofanetti
	b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm
	ex c) non nominati:
	— escluse le unità di sintonizzazione di radiofrequenza di entrata importati da fabbricanti portoghesi di apparecchi riceventi di televisione per servire alla fabbricazione di tali apparecchi o come pezzi di ricambio d'esportazione per la riparazione degli apparecchi da essa fabbricati
85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:
	ex A. Condensatori fissi, diversi da quelli elettrolitici:
	— di peso unitario non superiore a 500 kg, escluse le loro parti e pezzi staccati
	ex B. altri:
	— Condensatori fissi, di peso unitario non superiore a 500 kg, escluse le loro parti e pezzi staccati
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:
	A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione:
	II. altre
	ex B. altre lampade e tubi:
	— per l'illuminazione
	ex C. Parti e pezzi staccati:
	— per lampade e tubi elettrici per l'illuminazione
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:
	B. altri
ex 87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente:
	— Motocicli e velocipedi con motore, di cilindrata non superiore a 50 cm³
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:
	ex B. altri:
	— di poltrone e veicoli simili per invalidi, senza meccanismo di propulsione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo: ex A. Navi da guerra: — a propulsione meccanica, escluse quelle a cuscino d'aria ex B. altre: ex I. Navi per la navigazione marittima: — a propulsione meccanica, esclusi: veicoli a cuscino d'aria, battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio II. altre: ex a) del peso unitario di 100 kg o meno: — a propulsione meccanica, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effectivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio ex b) altre: — a propulsione meccanica, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effectivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio
ex 90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature: — escluse quelle d'oro
ex 90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili: — esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestita in oro o dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce n. 85.20: ex A. Apparecchi fotografici: — di peso unitario non superiore a 20 kg B. Apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia: ex II. altri: — di peso unitario non superiore a 20 kg
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo: — Squadre, regoli, rapportatori e pistole da disegno — Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, tiralinee e strumenti simili
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14: B. altri: I. Manometri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:
	ex A. elettrici o elettronici:
	— da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti
	ex B. altri:
	— da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:
	B. registrati:
	I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici:
	b) altri
	II. altri:
	a) Dischi per fonografi:
	2. altri
	b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):
	1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche
	ex 2. altri:
	— esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:
	B. altri:
	ex I. appositamente costruiti per aerodine:
	— esclusi quelli di legno
	ex II. non nominati:
	— esclusi quelli di legno, di vimini e di altre materie vegetali
94.03	Altri mobili e loro parti:
	ex B. altri:
	— di metalli comuni
	— di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche
	— di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche
	— di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:
	ex A. di legno:
	— escluse le scatole di montaggio tipo Meccano e altri giocattoli educativi di carattere tecnico o scientifico

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
97.03 *(segue)*	ex B. altri: — escluse le scatole di montaggio tipo Meccano e altri giocattoli educativi di carattere tecnico o scientifico
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni): ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili ex B. Bottoni e loro parti: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.): ex A. Chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni: — escluse le parti ex B. altre: — escluse le parti
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n. 98.04 e 98.05): ex A. Portapenne a serbatorio e stilografi: — Stilografi e penne a sfera ex B. altre portapenne; portamine; portalapis e simili: — Stilografi e penne a sfera C. Pezzi staccati ed accessori: ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter»: — di stilografi e penne a sfera ex II. altri: — di stilografi e penne a sfera
ex 98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola: — Nastri su bobine per uso immediato
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini
ex 98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili — di materie plastiche artificiali e di ebanite

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	C. Acidi policarbossilici aromatici:
	I. Anidride ftalica
	ex III. altri:
	— Ftalati (orto) di dibutile
	— Ortoftalati di diottile
	— Ftalati di diisoottile, di diisononile, di diisodecile
	— altri esteri degli acidi ftalici
	— di diisobutile
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastelle); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
	A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
	ex II. altri:
	— Soluzioni di poliuretano definite nella nota 4 di questo capitolo
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:
	— Etossilati
	— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile
	— Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile
	— Acido sulfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e elchilbenzene solfonato di ammonio
	— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
	ex X. altri:
	— Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi
	— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di rifrigerazione industriale
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):
	C. altri:
	II. Amminoplasti:
	ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo:
	— Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie
	III. Alchidi ed altri poliesteri:
	ex b) altri:
	— Poliesteri non allilici, saturi, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, per la fabbricazione di poliuretani

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.01 *(segue)*	C. III. ex b) — Poli(tereftalato di etilene) saturi, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparati per lo stampaggio o l'estrusione — in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore ex V. Poliuretani: — nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo ex VII. non nominati: — Resine diverse dalle resine epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo: — polieteralcoli — componenti di poliuretani — Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo ex b) in altre forme: — Cascami e rottami di lavori ex IV. Polipropilene: — nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo — Cascami e rottami di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo — Emulsioni di resina per la fabbricazione di paste — in microsospensione ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.): ex B. altri: — Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata: ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili: — Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: ex A. di fibre tessili sintetiche: — di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati: ex B. altri: — «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate — «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m^2 e inferiore o uguale a 80 g al m^2
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — vellutati
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie: ex B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili: — Rovings e mats
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: B. altre lamiere: IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, stampate, ecc.): — rivestite di cloruro di polivinile
ex 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: — Vergella
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): B. altre pompe: II. Pompe non nominate: ex a) Pompe: — Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità: ex B. altri: — escluse parti e pezzi staccati
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: C. altri: ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l: — di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, escluse parti e pezzi staccati ex II. non nominati: — Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, escluse parti o pezzi staccati
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia. — Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.20 *(segue)*	— Apparecchi elettronici per pesare ed etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati
	— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati
	— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati
	— Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:
	ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:
	— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione
ex 84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature e d altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:
	— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
	ex B. altri:
	— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica
	— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:
	E. altri:
	ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:
	— Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):
	— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):
	B. altri:
	ex II. non nominati:
	— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:
	— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo
	— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro
85.04	Accumulatori elettrici:
	B. altri:
	ex II. Accumulatori non nominati:
	— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16: ex B. altri: — esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e lori parti e pezzi staccati
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci: A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti: I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna: ex b) altri: — con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm^3 e inferiore a 2 900 cm^3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm^3 e inferiore a 2 500 cm^3 B. per il trasporto di merci: II. altri: a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna: 1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm^3: ex bb) altri: [— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 900 cm^3] 2. altri: ex bb) altri: — con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm^3 e inferiore a 2 900 cm^3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm^3 e inferiore a 2 500 cm^3
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso: B. altri: ex II. non nominati: — Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione — Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco — Masserelle di equilibratura per ruote
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso: ex B. altri: — Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici: — Siringhe di materie plastiche artificiali

ALLEGATO XXXII

Elenco di cui all'articolo 378 dell'atto di adesione

I. LEGISLAZIONE DOGANALE

1. Direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1), modificata da:
   - atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
   - direttiva 72/242/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1972 (GU n. L 151 del 5. 7. 1972, pag. 16),
   - direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58),
   - atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),
   - direttiva 83/89/CEE del Consiglio, del 7 fabbraio 1983 (GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 1),
   - direttiva 83/307/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 (GU n. L 162 del 22. 6. 1983, pag. 20), rettificata nella GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 22,
   - direttiva 84/444/CEE della Commissione, del 26 luglio 1984 (GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 28).

   a) Il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere le autorizzazioni di traffico di perfezionamento attivo rilasciate prima dell'adesione alle condizioni alle quali sono state concesse, fino allo scadere del loro periodo di validità, ma non oltre il 31 dicembre 1987.

   Per quanto concerne il traffico di perfezionamento attivo nelle zone franche, questa deroga concerne soltanto le imprese che figurano nell'elenco sottostante.

   Se le deroghe di cui ai commi precedenti perturbano le condizioni di concorrenza, misure appropriate saranno adottate nel quadro della procedura prevista da questa direttiva.

   Zona franca di Vigo

   — *Citroen Hispania, SA*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 31 luglio 1957, alla fabbricazione di autoveicoli, motori e pezzi staccati.

   — *Industrias Mecánicas de Galicia, SA – INDUGASA*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 29 ottobre 1973, alla fabbricazione di giunti omocinetici per autoveicoli.

   — *Ferroplast, SA*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale dell'8 marzo 1967, alla fabbricazione di ferramenta e di manufatti in plastica.

   — *Porcelanas de Vigo, SA – POVISA*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 2 marzo 1974, alla fabbricazione di porcellana e di decalcomanie per ceramica.

   Zona franca di Barcellona

   — *Sociedad Española de Automóviles de Turismo – SEAT*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 16 aprile 1952, alla fabbricazione di autoveicoli da turismo e pezzi staccati.

   — *Motor Ibérica SA – MISA*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 13 gennaio 1959, alla fabbricazione di autocarri, trattori, macchine agricole e industriali, motori e pezzi staccati.

   — *Fabricación de Envases Metálicos, SA – FEMSA*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 14 gennaio 1963, al taglio di nastri continui destinati alla produzione di fondi e di pareti di bidoni.

   Zona franca di Cádice

   — *Factorías Oleícolas Industriales, SA – FOISA*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 23 marzo 1961, alla raffinazione e alla miscelatura di oli e di grassi vegetali e animali.

   — *Dragados y Construcciones, SA*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 27 marzo 1979, alla riparazione del proprio macchinario utilizzato all'estero.

   — *José Belmonte Sánchez – Industria auxiliar del mueble*
   Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 30 luglio 1981, alla produzione di profilati in legno ricostituiti, coperti di pellicole di PVC e destinati alla fabbricazione di cassetti.

   b) In deroga agli articoli 24 e 25, il Regno di Spagna è autorizzato a introdurre progressivamente, cioè in maniera adeguata ad ogni singolo caso, le norme comunitarie applicabili in materia di perfezionamento mediante compensazione dell'equivalente.

   Le autorizzazioni che derogano agli articoli 24 e 25 della direttiva potranno essere rilasciate fino al 31 dicembre 1987. Qualsiasi operazione nel quadro di queste autorizzazioni dovrà essere interamente realizzata prima del 1° gennaio 1990.

Se le deroghe di cui ai commi precedenti perturbano le condizioni di concorrenza, misure appropriate saranno adottate nel quadro della procedura prevista da questa direttiva.

c) La Repubblica portoghese è autorizzata:

— a mantenere le autorizzazioni al traffico di perfezionamento attivo rilasciate prima dell'adesione alle condizioni alle quali sono state concesse;

— a rilasciare autorizzazioni al traffico di perfezionamento attivo dopo l'adesione alle condizioni previste dalle disposizioni esistenti in Portogallo il 31 dicembre 1985.

In ogni caso il periodo di validità delle autorizzazioni di cui sopra non può superare il 31 dicembre 1987.

Se le deroghe di cui ai commi precedenti perturbano le condizioni di concorrenza, misure appropriate saranno adottate nel quadro della procedura prevista da questa direttiva.

2. Direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11), modificata da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14 e L 2 dell'1. 1. 1973, pag. 1),

— direttiva 76/634/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 17),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

I beni di equipaggiamento istallati nelle zone franche spagnole prima dell'adesione dalle imprese che figurano nell'elenco sottostante e destinati ad essere utilizzati in queste stesse zone non dovranno soddisfare le condizioni stabilite dalla direttiva.

Qualora i beni d'equipaggiamento di cui al comma precedente non siano utilizzati in queste zone franche, ma importati definitivamente nel territorio della Comunità allargata, si applicano i relativi dazi doganali.

Zona franca di Vigo

— *Citroen Hispania, SA*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 31 luglio 1957, alla fabbricazione di autoveicoli, motori e pezzi staccati.

— *Industrias Mecánicas de Galicia, SA – INDUGASA*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 29 ottobre 1973, alla fabbricazione di giunti omocinetici per autoveicoli.

— *Ferroplast, SA*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale dell'8 marzo 1967, alle fabbricazione di ferramenta e di manufatti di plastica.

— *Porcelanas de Vigo, SA – POVISA*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 2 marzo 1974, alla fabbricazione di porcellana e di decalcomanie per ceramica.

Zona franca di Barcellona

— *Sociedad Española de Automóviles de Turismo – SEAT*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 16 aprile 1952, alla fabbricazione di autoveicoli da turismo e pezzi staccati.

— *Motor Ibérica, SA – MISA*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 13 gennaio 1959, alla fabbricazione di autocarri, trattori, macchine agricole e industriali, motori e pezzi staccati.

— *Fabricación de Envases Metálicos, SA – FEMSA*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 14 gennaio 1963, al taglio di nastri continui destinati alla produzione di fondi e di pareti di bidoni.

Zona franca di Cadice

— *Factorias Oleicolas Industriales, SA – FOISA*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 23 marzo 1961, alla raffinazione e alla miscelatura di oli e di grassi vegetali e animali.

— *Dragados y Construcciones, SA*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 27 marzo 1979, alla riparazione del proprio macchinario utilizzato all'estero.

— *José Belmonte Sánchez – Industria auxiliar del mueble*

Autorizzata, con ordinanza ministeriale del 30 luglio 1981, alla produzione di profilati in legno ricostituiti, coperti di pellicola di PVC e destinati alla fabbricazione di cassetti.

3. Direttiva 71/235/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1971 (GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28), modificata dalla direttiva 76/634/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 17).

Il Regno di Spagna è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1987 la sua legislazione nazionale in materia di «manipolazioni usuali» per le operazioni che non rientrano in questa direttiva.

4. Regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio del 25 marzo 1976 (GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1)

In deroga all'articolo 16 e fino al 31 dicembre 1992 per le merci per le quali la durata dell'applicazione delle misure transitorie previste dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità termina a tale data e fino al 31 dicembre 1995 per le altre merci, il regolamento e applicabile:

a) per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione attuale, soltanto quando le merci

in reintroduzione siano state originariamente esportate da uno degli stati membri che la costituivano;

b) per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, soltanto quando le merci in reintroduzione siano state originariamente esportate dallo stato membro in cui sono reimportate. Tali merci, se hanno beneficiato di un rimborso all'esportazione, sono ammesse al beneficio del regime delle merci in reintroduzione solo previa restituzione di tale rimborso.

5. Regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio, del 20 settembre 1977 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1).

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono autorizzati ad utilizzare i loro formulari nazionali di esportazione fino all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 678/85 e (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985 (GU n. L 79 del 21. 3. 1985), fermo restando che con questi vengono fornite indicazioni identiche a quelle previste dai formulari allegati al regolamento (CEE) n. 2102/77.

6. Regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1).

Il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere le autorizzazioni di ammissione temporanea rilasciate prima dell'adesione alle condizioni alle quali sono state concesse, fino allo scadere del loro periodo di validità, ma non oltre il 31 dicembre 1987.

II. DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. Direttiva 77/780/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1977 (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17):

a) Fino al 31 dicembre 1992 i nuovi stati membri hanno la facoltà di continuare ad applicare il criterio delle esigenze economiche di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), conformemente alle disposizioni previste dalla direttiva summenzionata e nel rispetto della regola della non discriminazione.

b) Nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992 il Regno di Spagna realizza progressivamente le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della direttiva summenzionata, secondo le condizioni seguenti:

— è mantenuto il regime attuale in virtù del quale l'autorizzazione è data in funzione delle esigenze economiche in ragione di una filiale più due altre sedi di attività oppure di una succursale più due altre sedi di attività;

— gli enti creditizi con sede in un altro stato membro e aventi almeno una filiale o succursale creata in Spagna prima dell'adesione oppure la cui creazione sia stata autorizzata dopo l'adesione, qualunque sia la data di detta autorizzazione, sono autorizzati a creare:

— dal 1° gennaio 1990 una succursale supplementare;

— dal 1° gennaio 1991 due succursali supplemantari;

— dal 1° gennaio 1992 due succursali supplementari;

— dal 1° gennaio 1993 il numero di succursali che desiderano, allo stesso titolo degli stabilimenti di credito spagnoli, nel rispetto della regola di non discriminazione;

— la percentuale di assunzione delle risorse da parte degli enti creditizi summenzionati, sul mercato interno spagnolo, ad esclusione degli enti bancari, rispetto agli attivi realizzati sullo stesso mercato è fissata secondo le modalità seguenti:

— dall'adesione: 40%,

— dal 1° gennaio 1988: 50%,

— dal 1° gennaio 1989: 60%,

— dal 1° gennaio 1990: 70%,

— dal 1° gennaio 1991: 80%,

— dal 1° gennaio 1992: 90%,

— dal 1° gennaio 1993: 100% ad esclusione di qualsiasi discriminazione tra gli enti creditizi spagnoli e le filiali o succursali in Spagna degli enti creditizi con sede in un altro stato membro;

— durante il periodo di applicazione delle deroghe temporanee summenzionate saranno mantenute ed applicate in modo non discriminatorio nei confronti di tutti gli altri stati membri le agevolazioni generali o particolari derivanti da disposizioni di legge spagnole o da convenzioni esistenti prima dell'adesione tra la Spagna ed uno o più altri stati membri. Il trattamento che la Spagna applicherà nei confronti degli enti creditizi di paesi terzi non può essere più favorevole di quello applicabile agli enti creditizi degli altri stati membri.

c) Nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese realizza progressivamente le misure necessarie per conformarsi agli articoli 3 e 4 della direttiva summenzionata, secondo le condizioni seguenti:

— gli enti creditizi con sede in un altro stato membro e con almeno una filiale o succursale creata in Portogallo prima dell'adesione

oppure la cui creazione sia stata autorizzata dopo l'adesione, qualunque sia la data di detta autorizzazione, sono autorizzati a creare:

— dal 1° gennaio 1988 una succursale supplementare,

— dal 1° gennaio 1990 due succursali supplementari,

— dal 1° gennaio 1993 il numero di succursali che desiderano, allo stesso titolo degli enti creditizi portoghesi, nel rispetto della regola della non discriminazione.

— La percentuale di captazione delle risorse da parte degli enti creditizi summenzionati, sul mercato interno portoghese, ad esclusione degli enti bancari, rispetto agli attivi realizzati sullo stesso mercato è fissata secondo le modalità seguenti:

— dall'adesione: 40%,

— dal 1° gennaio 1990: 70%,

— dal 1° gennaio 1991: 80%,

— dal 1° gennaio 1993: 100% ad esclusione di qualsiasi discriminazione tra gli enti creditizi portoghesi e le filiali o succursali in Portogallo degli enti creditizi con sede in un altro stato membro.

d) Per l'applicazione in Portogallo dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva summenzionata le «Caixas de Crédito Agrícola Mútuo» possono essere esentate dalle condizioni di cui a detto articolo purché esse siano affiliate in modo permanente ed entro il 1° gennaio 1993 ad un organismo centrale che le controlli e purché prima di questa data le autorità portoghesi abbiano introdotto nel loro diritto interno le modifiche necessarie perché l'organismo centrale risponda alle caratteristiche menzionate all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a).

e) Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva summenzionata, la Repubblica portoghese può procedere, entro un termine di sei mesi a decorrere dall'adesione, alla notifica degli enti creditizi che possono beneficiare di una deroga temporanea per l'applicazione della direttiva summenzionata. La deroga temporanea non puo essere applicata oltre il 1° gennaio 1993.

2. Direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978 (GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 25).

a) Il Regno di Spagna può riservare agli assicuratori stabiliti in Spagna, durante un periodo che scade il 31 dicembre 1991, per i rischi situati sul suo territorio, una parte dei contratti di coassicurazione previsti nella direttiva summenzionata fino a concorrenza delle percentuali degressive sottoindicate e secondo lo scandenzario figurante in appresso:

— fino al 31 dicembre 1988: 100 %,

— dal 1° gennaio 1989: 75%,

— dal 1° gennaio 1990: 40%,

— dal 1° gennaio 1991: 20%.

b) Durante il periodo di applicazione delle deroghe temporanee di cui sopra, saranno mantanute ed applicate in maniera non discriminatoria nei confronti di tutti gli altri stati membri le agevolazioni generali o particolari derivanti da disposizioni di legge spagnole o da convenzioni esistenti prima dell'adesione tra la Spagna ed uno o più altri stati membri. Il trattamento che la Spagna applica nei confronti degli assicuratori di paesi terzi non può essere più favorevole di quello applicabile agli assicuratori degli altri stati membri.

3. Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1).

Fino al termine, in Spagna, della formazione di dentista alle condizioni prescritte a norma della direttiva 78/687/CEE, e al piu tardi fino al 31 dicembre 1990, la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi è rinviata in Spagna per i dentisti diplomati degli altri stati membri e, negli altri stati membri, per i medici spagnoli diplomati che esercitano l'attività di dentista.

Durante il periodo d'applicazione della deroga temporanea di cui sopra, le facilitazioni generali o particolari relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che dovessero esistere a norma delle disposizioni spagnole o di convenzione che disciplinano i rapporti tra il Regno di Spagna e l'uno o l'altro stato membro saranno mantenute e applicate in maniera non discriminatoria nei riguardi di tutti gli altri stati membri.

III. Trasporti

1. Regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960 (GU n. 52 del 18. 6. 1960, pag. 1121/60), modificato dal regolamento (CEE) n. 3626/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 4).

Entro sei mesi dalla loro adesione i nuovi stati membri prendono, previa consultazione della Commissione, le misure prescritte ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, ultimo comma.

2. Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1), modificato da:

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

Entro sei mesi dalla loro adesione i nuovi stati membri prendono, previa consultazione della Commissione, le misure prescritte ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6, ultima frase.

3. Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1), modificato da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17)

   Il diritto di compensazione previsto all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma ha efficacia nei nuovi stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1987.

4. Regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970 (GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1), modificato da:

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — regolamento (CEE) n. 1787/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973 (GU n. L 181 del 4. 7. 1973, pag. 1),

   — regolamento (CEE) n. 2828/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 5),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   a) Per i veicoli immatricolati in Spagna per la prima volta prima dell'adesione e che effettuano trasporti nazionali diversi dai trasporti di merci pericolose, il montaggio dell'apparecchio di controllo è realizzato progressivamente secondo le condizioni seguenti:

      — per i veicoli destinati al trasporto dei viaggiatori, l'apparecchio di controllo deve essere montato ed utilizzato rispettivamente nel corso del 1986 per i veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1972, nel corso del 1987 per i veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1977 e nel corso del 1988 per i veicoli immatricolati per la prima volta nel periodo tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1986;

      — per i veicoli destinati al trasporto di merci diverse dalle merci pericolose, l'apparecchio di controllo deve essere montato rispettivamente nel corso del 1986 sui veicoli di peso massimo autorizzato uguale o superiore a 25 tonnellate, nel corso del 1987 sui veicoli di peso massimo autorizzato uguale o superiore a 14 tonnellate, nel corso del 1988 sui veicoli di peso massimo autorizzato uguale o superiore a 6 tonnellate e nel corso del 1989 sui veicoli di peso massimo autorizzato compreso tra 3,5 e 6 tonnellate.

   b) L'applicazione di questo regolamento è differita in Portogallo

      — fino al 1° gennaio 1989 per i veicoli immatricolati per la prima volta prima dell'adesione, che effettuano trasporti nazionali diversi dai trasporti di merci pericolose;

      — fino al 1° gennaio 1991 per i veicoli immatricolati e circolanti esclusivamente nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.

5. Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976 (GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47).

   La Repubblica portoghese può differire l'applicazione integrale di questa direttiva fino al 1° gennaio 1988 per i veicoli che effettuano trasporti internazionali tra il Portogallo e gli altri stati membri e fino al 1° gennaio 1990 per i veicoli destinati al traffico nazionale all'interno del Portogallo.

   La Repubblica portoghese si sforza di applicare questa direttiva a decorrere dall'adesione, in modo progressivo, iniziando dai veicoli più vecchi.

   Dal 1° gennaio 1988 la Repubblica portoghese garantisce, in particolare collegando il controllo tecnico al rilascio delle autorizzazioni, che i veicoli a motore ed i loro rimorchi previsti in detta direttiva, immatricolati in Portogallo e che effettuano trasporti tra stati membri, abbiano effettivamente subito detto controllo.

6. Direttiva 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37).

   Per i nuovi stati membri la data stabilita all'articolo 5, paragrafo 2 è il 1° gennaio 1983.

IV. Legislazione fiscale

1. Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1), modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/217/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984 (GU n. L 104 del 17. 4. 1984, pag. 18).

   In deroga all'articolo 4, paragrafo 2:

   a) il Regno di Spagna può, a titolo di misura transitoria, allineare progressivamente l'aliquota dell'imposta proporzionale delle sigarette di tabacco bruno su quella delle sigarette di tabacco biondo secondo le modalità seguenti:

      — la durata d'applicazione di questa misura transitoria sarà di quattro anni a decorrere dalla data d'adesione,

      — l'eliminazione dello scarto esistente alla data di adesione tra le due aliquote dell'imposta proporzionale sarà effettuata in cinque parti annue uguali il 1° gennaio di ogni anno.

   b) La Repubblica portoghese può derogare fino al 31 dicembre 1992 al regime comunitario per quanto riguarda le imposte sui tabacchi manu-

fatturati prodotti e consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, secondo le condizioni seguenti:

— le incidenze dell'imposta sulle sigarette della classe di prezzo più venduta, rispettivamente nel Portogallo continentale e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, sono calcolate alla data dell'adesione e sono comunicate alla Commissione,

— tre anni dopo l'adesione le aliquote dell'imposta applicate nelle regioni autonome sono aumentate del terzo della differenza tra le incidenze calcolate conformemente al primo trattino e sono aumentate di un altro terzo cinque anni dopo l'adesione,

— se l'imposta applicata nel Portogallo continentale aumenta durante il periodo d'applicazione di questa deroga, le aliquote dell'imposta in vigore nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera sono aumentate secondo la stessa proporzione.

2. Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 (GU n. L 73 del 19. 3. 1976, pag. 18), modificata da:

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — direttiva 79/1071/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 10).

   Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15), modificata dalla direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 8).

   Durante il periodo d'applicazione della deroga temporanea che permette alla Repubblica portoghese di rinviare fino al 1° gennaio 1989 l'introduzione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, i meccanismi comunitari di recupero forzato dei crediti ed i meccanismi di mutua assistenza sono applicabili all'imposta sulla cifra d'affari in vigore in Portogallo.

3. Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1), modificata da:

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — undicesima direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980 (GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 41),

   — decima direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1984 (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 58):

   a) Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6,

      — il Regno di Spagna può accordare una franchigia di imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua non superi il controvalore in moneta nazionale di 10 000 ECU, al tasso di conversione del giorno dell'adesione;

      — la Repubblica portoghese puo accordare una franchigia di imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua non superi il controvalore in moneta nazionale rispettivamente di 15 000 ECU durante i primi tre anni successivi all'entrata in vigore del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e di 10 000 ECU in seguito, al tasso di conversione del giorno dell'adesione. La concessione di una franchigia superiore al controvalore di 10 000 ECU darà luogo ad una compensazione per il calcolo delle risorse proprie conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3625/83.

   b) Per l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), la Repubblica portoghese è autorizzata ad esentare le operazioni di cui all'allegato F, punti 2, 3, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 26 e 27.
   Queste esenzioni non possono avere un'incidenza sulle risorse proprie la cui base dovrà essere ricostituita, conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3625/83.

   c) Con riserva dell'osservanza dell'articolo 95 del trattato CEE e a condizione che siano prese le misure per evitare qualsiasi incidenza sulle risorse proprie conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3625/83, la Repubblica portoghese ha la facoltà di applicare esenzioni con rimborso delle imposte precedentemente pagate

— conformemente all'articolo 28, paragrafo 2; per i prodotti alimentari enumerati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 inclusa, fresche, refrigerate o congelate
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:
	A. secchi, salati o in salamoia:
	I. interi, decapitati o in pezzi:
	b) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:
	B. Molluschi, compresi i testacei:
	II. Mitili
	III. Lumache, escluse quelle di mare
	IV. altri
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:
	II. altri
	B. altri
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
ex 04.04	Formaggi detti «Flamengo»
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:
	A. Uova in guscio, fresche o conservate
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:
	B. Banane
	C. Ananassi
	D. Avocadi
ex 08.02	Agrumi freschi
08.03	Fichi, freschi o secchi:
	A. freschi
08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche
08.07	Frutta a nocciolo, fresche
08.08	Bacche fresche

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.09	Altra frutta fresca
10.06	Riso
11.01	Farine di cereali
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:
	A. Strutto e altri grassi di maiale
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:
	A. Olio d'oliva
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:
	ex B. altri:
	— Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli
19.03	Paste alimentari
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
	ex D. altri:
	— Pani
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:
	ex B. altri:
	— Acqua

— a titolo di deroga temporanea durante i cinque anni successivi allo scadere del periodo nel quale può essere differita l'introduzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per i prodotti agricoli enumerati in appresso:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
Capitolo 1	Animali vivi
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo vegetazione o fioriti
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze
10.01	Frumento e frumento segalato
10.02	Segala
10.03	Orzo
10.04	Avena
10.05	Granturco
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati:
	A. destinati alla semina
ex 12.03	Semi, spore e frutti da sementa:
	— esclusi i semi di fiori
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero
ex 12.07	Piante, parti di piante utilizzate nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali:
	A. Succhi ed estratti vegetali:
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):
	ex c. altre:
	— Rafia
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
28.38	Solfati e allumi; persolfati:
	A. Solfati:
	II. di potassio, di rame
	VI. di ferro, di nichel
	VIII. altri
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, per l'impiego nell'agricoltura
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
	A. Oli di flemma; olio di dippel
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare):
	A. Seghe a mano
ex 84.10	Pompe, motopompe per liquidi, per l'impiego nell'agricoltura
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
87.01	Trattori, compresi i trattori-varicello:
	A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna
	B. *Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote*
ex 87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle sottovoci 87.01 A e B
87.14	*Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:*
	ex A. Veicoli a trazione animale, per l'impiego nell'agricoltura

V. POLITICA COMMERCIALE

Regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982 (GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 2303/82 della Commissione, del 18 agosto 1982 (GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 7),

— regolamento (CEE) n. 2417/82 della Commissione, del 3 settembre 1982 (GU n. L 258 del 4. 9. 1982, pag. 8), rettificato nella GU n. L 354 del 16. 12. 1982, pag. 36,

— regolamento (CEE) n. 899/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 103 del 21. 4. 1983, pag. 1), rettificato nelle GU n. L 58 del 2. 3. 1982, pag. 31, n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 80, n. L 260 dell'8. 9. 1982, pag. 16 e n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 35.

Conformemente all'articolo 19, il regno di Spagna può mantenere conformemente alla prassi vigente nella Comunità, dopo l'adesione, le disposizioni che esso ha preso per assoggettare ad un'autorizzazione particolare, l'importazione dei 14 prodotti, usati oppure nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione, elencati qui di seguito:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: B. altri: ex II. non nominati: — Camere d'aria dei tipi utilizzati per velocipedi con o senza motore ausiliario — Coperture usate
63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n. 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti
Cap. 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
Cap. 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
Cap. 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
Cap. 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo
89.02	Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi
89.03	Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici
Cap. 93	Armi e munizioni
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento

VI. POLITICA SOCIALE

1. Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983 (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1).

Per l'applicazione dell'articolo 3 per quanto concerne il Portogallo, i centri già istituiti alla data dell'adesione beneficeranno delle stesse disposizioni di quelle previste al paragrafo 2 di detto articolo, a condizione che il calcolo di ammortamento sia effettuato sul valore residuo dei centri di formazione professionale. Questi centri sono considerati definitivamente ammortizzati allo scadere del sesto anno successivo all'adesione.

2. Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980 (GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8).

I termini di tre e quattro anni fissati rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1, corono, per quanto concerne il Portogallo, dal momento della sua adesione.

VII. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

1. Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965 (GU n. L 22 del 9. 2. 1965, pag. 369), modificata dalla direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1),

   direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1), modificata dalla direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1),

   seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13), modificata da:

   — direttiva 78/420/CEE del Consiglio, del 2 maggio 1978 (GU n. L 123 dell'11. 5. 1978, pag. 26),

   — direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1),

   direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 11 del 14. 1. 1978, pag. 18), modificata da:

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 33).

   La Repubblica portoghese può differire fino al 1° gennaio 1991 l'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni delle direttive in questione relative alle specialità medicinali.

   Tuttavia, dal momento dell'adesione la Repubblica portoghese accetta senza ripetizione, conformemente alle suddette direttive, le prove precliniche e cliniche nonché i controlli su ogni partita di medicinali effettuata negli stati membri attuali. A tal fine ogni partita di medicinali importati in Portogallo dovrà contenere i protocolli delle prove di controllo effettuate nelle stato membro d'origine.

2. Direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973 (GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7), modificata da:

   — direttiva 80/781/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980 (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57),

   — direttiva 80/1271/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 70),

   — direttiva 82/473/CEE della Commissione, del 10 giugno 1982 (GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 17).

   Fino al 31 dicembre 1988, la Repubblica portoghese può continuare ad ammettere la commercializzazione sul proprio territorio dei preparati pericolosi (solventi) la cui classificazione, il cui imballaggio e la cui etichettatura non siano conformi alle condizioni fissate da questa direttiva, ma che erano commercializzati regolarmente in Portogallo prima dell'adesione e che sono ancora giacenti alla data dell'adesione.

3. Direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973 (GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23), modificata da:

   — direttiva 74/411/CEE del Consiglio, del 1° agosto 1974 (GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 17),

   — direttiva 74/644/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974 (GU n. L 349 del 28. 12. 1974, pag. 63),

   — direttiva 75/155/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1975 (GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 21),

   — direttiva 76/628/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 1),

   — direttiva 78/609/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 10),

   — direttiva 78/842/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1978 (GU n. L 291 del 17. 10. 1978, pag. 15),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — direttiva 80/608/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1980 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 33).

   Fino al 31 dicembre 1987 e senza pregiudizio di un eventuale integrazione ulteriore dei prodotti in questione in questa direttiva, il Regno di Spagna può continuare ad autorizzare la commercializzazione sul proprio mercato interno, sotto la denominazione di cioccolata, prodotti di tipo «familiar a la taza», «a la taza» e «familiar lacteado».

4. Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975 (GU n. L 311 del 1. 12. 1975, pag. 40), modificata da:

   — direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 27),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

   Fino al 31 dicembre 1988, la Repubblica portoghese può ammettere la commercializzazione sul proprio territorio dei succhi di frutta e nettari di frutta la cui composizione, le cui caratteristiche di fabbricazione, il cui condizionamento o la cui etichettatura non siano conformi alle condizioni fissate da detta direttiva, ma che erano commercializzati regolarmente in Portogallo prima dell'adesione.

5. Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49), modificata da:

   — direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 12),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

— direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21. 12. 1983, pag. 37).

Benché questo prodotto non rientri nel campo d'applicazione di questa direttiva, e con riserva di ulteriore modifica di quest'ultima, il Regno di Spagna può mantenere la denominazione «leche concentrada» per il tipo di prodotto spagnolo così denominato.

6. Direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977 (GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23), modificata da:

— direttiva 81/916/CEE della Commissione, del 5 ottobre 1981 (GU n. L 342 del 28. 11. 1981, pag. 7), rettificata nelle GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 23 e n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 28,

— direttiva 83/265/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983 (GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 11).

Fino al 31 dicembre 1988, la Repubblica portoghese può ammettere la commercializzazione sul proprio territorio di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini la cui classificazione, il cui imballaggio e la cui etichettatura non siano conformi alle condizioni fissate da detta direttiva, ma che erano commercializzati regolarmente in Portogallo prima dell'adesione e che sono ancora giacenti alla data dell'adesione.

7. Direttiva 78/611/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 19).

Durante un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1986, il Regno di Spagna è autorizzato ad immettere sul proprio mercato benzine di qualità «super» il cui tenore massimo autorizzato in piombo sia mantenuto a livello di 0,60 g per litro per la «super» con un RON di 96 ed al livello di 0,65 g per litro per la «premium» con un RON di 98.

Durante il periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese è autorizzata a immettere sul proprio mercato benzine di qualità «super» il cui tenore massimo autorizzato in piombo sia superiore a 0,4 grammi per litro.

8. Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13), modificata da:

— direttiva 81/187/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1981 (GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 29),

— direttiva 84/291/CEE della Commissione, del 18 aprile 1984 (GU n. L 144 del 30. 5. 1984, pag. 1).

Fino al 31 dicembre 1988, la Repubblica portoghese può ammettere la commercializzazione sul proprio territorio dei preparati pericolosi (antiparassitari) la cui classificazione, il cui imballaggio e la cui etichettatura non siano conformi alle condizioni fissate da detta direttiva, ma che erano commercializzati regolarmente in Portogallo prima dell'adesione e che sono ancora giacenti alla data dell'adesione.

9. Decisione 80/372/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980 (GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45).

Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 di detta decisione in Portogallo, si considera l'anno 1977 come l'anno di riferimento per il calcolo della riduzione dell'impiego dei clorofluorocarburi.

VIII. PESCA

1. Regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981 (GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1).

a) In deroga al termine di scadenza degli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), il Portogallo può concedere gli aiuti, durante i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, alle organizzazioni di produttori che si sono costituite durante i primi cinque anni dalla data di adesione del Portogallo.

b) In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, per un periodo non oltre il 31 dicembre 1988, il Portogallo comunica le informazioni alla Commissione a condizioni meno particolareggiate di quelle previste dalla regolamentazione comunitaria e secondo una periodicità da determinare in base alla procedura di cui all'articolo 33.

2. Regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983 (GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 2931/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983 (GU n. L 288 del 21. 10. 1983, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 1637/84 del Consiglio, del 7 giugno 1984 (GU n. L 156 del 13. 6. 1984, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 2178/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984 (GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 2664/84 del Consiglio, del 18 settembre 1984 (GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 3625/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 3).

Il termine di notifica previsto dall'articolo 19, paragrafo 5 è il 1° luglio 1986.

ALLEGATO XXXIII

Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 1 dell'atto di adesione

1. **Comitato dei trasporti**

   Istituito dall'articolo 83 del trattato CEE e il cui statuto è stato fissato con la decisione del Consiglio del 15 settembre 1958 (GU n. 25 del 27. 11. 1958, pag. 509/58), modificata dalla decisione 64/390/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1964 (GU n. 102 del 29. 6. 1964, pag. 1602/64).

2. **Comitato del Fondo sociale europeo**

   Istituito dall'articolo 124 del trattato CEE e il cui statuto è stato fissato con la decisione 83/517/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983 (GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 42).

3. **Comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento di Euratom**

   Istituito dallo statuto dell'Agenzia, del 6 novembre 1958 (GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58), modificato da:

   — decisione 73/45/Euratom del Consiglio, dell'8 marzo 1973 (GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

4. **Comitato consultivo della libera circolazione dei lavoratori**

   Istituito dal regolamento n. 15 del Consiglio, del 16 agosto 1961 (GU n. 57 del 26. 8. 1961, pag. 1073/61), modificato da:

   — regolamento n. 38/64/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1964 (GU n. 62 del 17. 4. 1964, pag. 965/64),

   — regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2).

5. **Comitato consultivo per la formazione professionale**

   Istituito dalla decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963 (GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63), e il cui statuto è stato fissato con la decisione 63/688/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63), modificata da:

   — decisione 68/189/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 26),

   — atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

6. **Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti**

   Istituito dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6).

7. **Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro**

   Istituito dalla decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15), modificato dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17).

8. **Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale**

   Istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975 (GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1).

9. **Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**

   Istituito dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1).

10. **Comitato consultivo per la formazione medica**

    Istituito dalla decisione 75/364/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 17).

11. **Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica**

    Istituito dalla decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 11).

12. **Comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici**

    Istituito dalla decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978 (GU n. L 198 del 22. 7. 1978, pag. 17), modificata da:

    — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

    — decisione 80/1084/CEE della Commissione, del 7 novembre 1980 (GU n. L 316 del 25. 11. 1980, pag. 21).

13. **Comitato consultivo per la formazione dei dentisti**

    Istituito dalla decisione 78/688/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 15).

14. **Comitato consultivo per la formazione dei veterinari**

    Istituito dalla decisione 78/1028/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 10).

15. **Comitato consultivo per la formazione delle ostetriche**

    Istituito dalla decisione 80/156/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980 (GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 13).

16. **Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini**

    Istituito dalla decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 (GU n. L 20 del 28. 1. 1982, pag. 35).

17. **Consiglio di amministrazione e consiglio scientifico del Centro comune di ricerca nucleare**

    Istituito dalla decisione 84/339/Euratom della Commissione, del 24 maggio 1984 (GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 29).

18. **Comitati consultivi in materia di gestione e di coordinamento delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione**

    Istituiti dalla decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 29 giugno 1984 (GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 25).

19. **Comitato dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica (CIDST)**

    Istituito dalla decisione 84/567/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1984 (GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 19).

ALLEGATO XXXIV

Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 2 dell'atto di adesione

Collegio arbitrale

Istituito dall'articolo 18 del trattato CEEA e il cui regolamento è stato fissato con il regolamento n. 7/63/Euratom del Consiglio, del 3 dicembre 1963 (GU n. 180 del 10. 12. 1963, pag. 2849/63).

Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nei trasporti su strada

Istituito dalla decisione 65/362/CEE della Commissione, del 5 luglio 1965 (GU n. L 130 del 16. 7. 1965, pag. 2184/65).

Comitato consultivo per la pesca

Istituito dalla decisione 71/128/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1971 (GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 18), modificata dalla decisione 73/429/CEE della Commissione, del 31 ottobre 1973 (GU n. L 355 del 24. 12. 1973, pag. 61).

Comitato consultivo dei consumatori

Istituito dalla decisione 73/306/CEE della Commissione, del 25 settembre 1973 (GU n. L 283 del 10. 10. 1973, pag. 18), modificata da:

— decisione 76/906/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1976 (GU n. L 341 del 10. 12. 1976, pag. 42),

— decisione 80/1087/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1980 (GU n. L 320 del 27. 11. 1980, pag. 33).

Comitato consultivo in materia doganale

Istituito dalla decisione 73/351/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 37), modificata da:

— decisione 76/921/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 362 del 31. 12. 1976, pag. 55),

— decisione 78/883/CEE della Commissione, del 20 ottobre 1978 (GU n. L 299 del 26. 10. 1978, pag. 39),

— decisione 81/342/CEE della Commissione, del 5 maggio 1981 (GU n. L 133 del 20. 5. 1981, pag. 31),

— decisione 83/111/CEE della Commissione, del 7 marzo 1983 (GU n. L 66 del 12. 3. 1983, pag. 23).

Comitato paritetico per i problemi sociali nella pesca marittima

Istituito dalla decisione 74/441/CEE della Commissione, del 25 luglio 1974 (GU n. L 243 del 5. 9. 1974, pag. 19), modificata dalla decisione 83/53/CEE della Commissione, del 24 gennaio 1983 (GU n. L 44 del 16. 2 1983, pag. 21).

7. **Comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli**

Istituito dalla decisione 74/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1974 (GU n. L 243 del 5. 9. 1974, pag 22), modificaza dalla decisione 83/54/CEE della Commissione del 24 gennaio 1983 (GU n. L 44 del 16. 2. 1983, pag. 22).

8. **Comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**

Istituito dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1).

9. **Commissione mista per l'armonizzazione delle condizioni di lavoro nell'industria carboniera**

Istituito dalla decisione 75/782/CECA della Commissione, del 24 novembre 1975 (GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 35).

10. **Comitato scientifico di cosmetologia**

Istituito dalla decisione 78/45/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 13 del 17. 1. 1978, pag. 24).

11. **Comitato scientifico e tecnico per la pesca**

Istituito dalla decisione 79/572/CEE della Commissione, dell'8 giugno 1979 (GU n. L 156 del 23. 6. 1979, pag. 29).

12. **Comitato paritetico per la navigazione interna**

Istituito dalla decisione 80/991/CEE della Commissione, del 9 ottobre 1980 (GU n. L 297 del 6. 11. 1980, pag. 28).

13. **Comitato consultivo per i prodotti alimentari**

Istituito dalla decisione 80/1073/CEE della Commissione, del 24 ottobre 1980 (GU n. L 318 del 26. 11. 1980, pag. 28).

14. **Comitato per il commercio e la distribuzione**

Istituito dalla decisione 81/428/CEE della Commissione, del 20 maggio 1981 (GU n. L 165 del 23. 6. 1981, pag. 24).

15. **Comitato dello sviluppo europeo della scienza e della tecnologia**

Istituito dalla decisione 82/835/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1982 (GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 45).

16. **Comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno**

    Istituito dalla decisione 83/247/CEE della Commissione, dell'11 maggio 1983 (GU n. L 137 del 26. 5. 1983, pag. 31).

17. **Comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriale (IRDAC)**

    Istituito dalla decisione 84/128/CEE della Commissione, del 29 febbraio 1984 (GU n. L 66 dell'8. 3. 1984, pag. 30).

18. **Comitato paritetico delle ferrovie**

    Istituito dalla decisione 85/13/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 8 del 10. 1. 1985, pag. 26).

b) I comitati consultivi e scientifici istituiti nell'ambito della politica agricola comune, per i quali l'opportunità di un rinnovo integrale alla data dell'adesione sarà convenuta di comune accordo, prima dell'adesione, tra il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Commissione.

ALLEGATO XXXV

Elenco di cui all'articolo 393 dell'atto di adesione

I. LEGISLAZIONE DOGANALE

1. Regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979 (GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 1),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — regolamento (CEE) n. 3813/81, del Consiglio, del 15 dicembre 1981 (GU n. L 383 del 31. 12. 1981, pag. 28),

   — regolamento (CEE) n. 3617/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 382 del 31. 12. 1982, pag. 6):

   il 1° marzo 1986.

2. Regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976 (GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 1601/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977 (GU n. L 182 del 22. 7. 1977, pag. 1),

   — regolamento (CEE) n. 526/79 della Commissione, del 20 marzo 1979 (GU n. L 74 del 24. 3. 1979, pag. 1),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — regolamento (CEE) n. 1964/79 della Commissione, del 6 settembre 1979 (GU n. L 227 del 7. 9. 1979, pag. 12),

   — regolamento (CEE) n. 137/80 della Commissione, del 9 gennaio 1980 (GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 13),

   — regolamento (CEE) n. 902/80 della Commissione, del 14 aprile 1980 (GU n. L 97 del 15. 4. 1980, pag. 20), rettificato nella GU n. L 254 del 27. 9. 1980, pag. 47,

   — regolamento (CEE) n. 3298/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980 (GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 16),

   — regolamento (CEE) n. 1664/81 della Commissione, del 23 giugno 1981 (GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 11), rettificato nella GU n. L 243 del 26. 8. 1981, pag. 18,

   — regolamento (CEE) n. 2105/81 della Commissione, del 16 luglio 1981 (GU n. L 207 del 27. 7. 1981, pag. 1),

   — regolamento (CEE) n. 3220/81 della Commissione, dell'11 novembre 1981 (GU n. L 324 del 12. 12. 1981, pag. 9),

   — regolamento (CEE) n. 1499/82 della Commissione, dell'11 giugno 1982 (GU n. L 161 del 12. 6. 1982, pag. 11),

   — regolamento (CEE) n. 1432/83 della Commissione, dell'8 giugno 1983 (GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 29), rettificato nella GU n. L 285 del 18. 10. 1983, pag. 24:

   il 1° marzo 1986.

3. Regolamento (CEE) n. 2826/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977 (GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1), modificato da:

   — regolamento (CEE) n. 607/78 della Commissione, del 29 marzo 1978 (GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 17),

   — atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   — regolamento (CEE) n. 1653/79 della Commissione, del 25 luglio 1979 (GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 32),

   — regolamento (CEE) n. 1976/80 della Commissione, del 25 luglio 1980 (GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 23),

   — regolamento (CEE) n. 2966/82 della Commissione, del 5 novembre 1982 (GU n. L 310 del 6. 11. 1982, pag. 11),

   — regolamento (CEE) n. 3026/84 della Commissione, del 30 ottobre 1984 (GU n. L 287 del 31. 10. 1984, pag. 7):

   il 1° marzo 1986.

4. Regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980 (GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 1):

   a) il 1° gennaio 1993 per i prodotti industriali,

   b) il 1° gennaio 1996 per i prodotti agricoli.

5. Regolamento (CEE) n. 3178/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980 (GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 3):

   a) il 1° gennaio 1993 per i prodotti industriali,

   b) il 1° gennaio 1996 per i prodotti agricoli.

6. Regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981 (GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26), modificato da:

— regolamento (CEE) n. 3523/81 della Commissione, dell'8 dicembre 1981 (GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 26),

— regolamento (CEE) n. 3063/82 della Commissione, del 18 novembre 1982 (GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 8),

— regolamento (CEE) n. 1012/84 della Commissione, del 10 aprile 1984 (GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 25):

il 1° gennaio 1996.

ALLEGATO XXXVI

Elenco di cui all'articolo 395 dell'atto di adesione

I. DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. Direttiva 63/607/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1963 (GU n. L 159 del 2. 11. 1963, pag. 2661/63):

   Portogallo: 1° gennaio 1991.

2. Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965 (GU n. L 85 del 19. 5. 1965, pag. 1437/65):

   Portogallo: 1° gennaio 1991.

3. Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 22), modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14):

   Portogallo: 1° gennaio 1991.

4. Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 218 del 3. 10. 1970, pag. 37), modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14):

   Portogallo: 1° gennaio 1991.

5. Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1):

   Spagna: 1° gennaio 1991.

II. LEGISLAZIONE FISCALE

— Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967 (GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67,

— Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967 (GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1303/67),

— Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1),

— Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11),

— Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38),

— Decima direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1984 (GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 58),

Portogallo: 1° gennaio 1989.

III. AMBIENTE

1. Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23):

   Portogallo: 1° gennaio 1989.

2. Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26):

   Portogallo: 1° gennaio 1989.

3. Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975 (GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17),

   Portogallo: 1° gennaio 1993.

4. Direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978 (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43), modificata dall'atto di adesione del 1979 (GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17):

   Portogallo: 1° gennaio 1989.

5. Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979 (GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44), modificata dalla direttiva 81/855/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 16):

   Portogallo: 1° gennaio 1989.

6. Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980 (GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11), modificata dalla direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 19):

   Portogallo: 1° gennaio 1989.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

PROTOCOLLI

Protocollo n. 1

concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti

PARTE PRIMA

ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono:

— il Regno del Belgio;
— il Regno di Danimarca;
— la Repubblica federale di Germania;
— la Repubblica ellenica;
— il Regno di Spagna;
— la Repubblica francese;
— l'Irlanda;
— la Repubblica italiana;
— il Granducato del Lussemburgo;
— il Regno dei Paesi Bassi;
— la Repubblica Portoghese;
— il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«1. Il capitale della Banca è di ventotto miliardi e ottocento milioni di ECU; le quote sottoscritte rispettivamente dagli stati membri sono le seguenti:

— Germania	5 508 725 000
— Francia	5 508 725 000
— Italia	5 508 725 000
— Regno Unito	5 508 725 000
— Spagna	2 024 928 000
— Belgio	1 526 980 000
— Paesi Bassi	1 526 980 000
— Danimarca	773 154 000
— Grecia	414 190 000
— Portogallo	266 922 000
— Irlanda	193 288 000
— Lussemburgo	38 658 000»

Articolo 3

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«1. Il capitale sottoscritto e versato dagli stati membri nella misura del 9,01 367 457% in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1.»

Articolo 4

Il testo dell'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 10*

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 45 % del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione è composto di 22 amministratori e di 12 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

— 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;
— 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
— 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
— tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
— due amministratori designati dal Regno di Spagna;
— un amministratore designato dal Regno del Belgio;

— un amministratore designato dal Regno di Danimarca;
— un amministratore designato dalla Repubblica ellenica;
— un amministratore designato dall'Irlanda;
— un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
— un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
— un amministratore designato dalla Repubblica portoghese;
— un amministratore designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

— due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
— due sostituti designati dalla Repubblica francese;
— due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
— due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
— due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;
— un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
— un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
— un sostituto designato dalla Commissione.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«La maggioranza qualificata richiede quindici voti.»

Articolo 7

Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di sei vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.»

PARTE SECONDA

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 8

1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese versano rispettivamente le somme di 91 339 340 ECU e di 12 040 186 ECU, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli stati membri alla data del 1° gennaio 1986, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.

2. Per quanto concerne la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo degli aumenti di capitale deciso il 15 giugno 1981 e l'11 giugno 1985, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese parteciperanno proporzionalmente e secondo lo scadenzario adottato per questi aumenti di capitale.

3. Le somme da versare, a norma del paragrafo 1 e a titolo della parte che rimane da versare e titolo dell'aumento del capitale deciso il 15 giugno 1981, corrispondono alle quote di capitale che i nuovi stati membri devono versare calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca, che fissavano al 10,17857639 % del capitale sottoscritto la percentuale che gli stati membri dovevano versare prima dell'aumento del capitale deciso l'11 giugno 1985, di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

Alle date di cui all'articolo 8, paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese contribuiscono al fondo di riserva, alla riserva supplementare e alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono, rispettivamente, a

$$\frac{7,031}{92,0421875} = 7,63888842\,\%$$

di tali voci per il Regno di Spagna e a

$$\frac{0,9268125}{92,0421875} = 1,00694315\,\%$$

di tali voci per la Repubblica portoghese.

Articolo 10

I versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente protocollo sono effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese nella loro moneta nazionale liberamente trasferibile.

Per il calcolo degli importi da versare viene preso in considerazione il tasso di conversione, tra l'ECU e rispettivamente la peseta e l'escudo, in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto Banca, adeguamento che sarà applicato anche ai versamenti già effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese.

Articolo 11

1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando due amministratori designati dal Regno di Spagna e un amministratore designato dalla Repubblica portoghese, nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese.

2. Il mandato degli amministratori e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987.

Articolo 12

1. Nei tre mesi successivi all'adesione il consiglio dei governatori nomina su proposta del consiglio di amministrazione il sesto vicepresidente di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. Il mandato del vicepresidente così nominato scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987.

Protocollo N. 2

concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla

Articolo 1

1. I prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla nonché i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nel quadro dei regime che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, merci che soddisfano le condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato CEE, né merci in libera pratica a norma del trattato CECA.

2. Il territorio doganale della Comunità non comprende le Isole Canarie né Ceuta e Melilla.

3. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro.

4. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci, non si applicano alle Isole Canarie né a Ceuta e Melilla.

5. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione, compreso il presente protocollo, la Comunità applica negli scambi di prodotti che rientrano nell'allegato II del trattato CEE con le Isole Canarie e con Ceuta e Melilla il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.

Articolo 2

1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente protocollo, i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla beneficiano, alla loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali, alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3.

2. Nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità l'esenzione dai dazi doganali di cui al paragrafo 1 è concessa dal 1° gennaio 1986.

Per quanto concerne il resto del territorio doganale della Comunità, i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla sono aboliti secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articoli 30, 31 e 32 dell'atto di adesione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i tabacchi lavorati della voce n. 24.02 della tariffa doganale comune, lavorati nelle Isole Canarie, beneficiano, sul territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali entro i limiti di contingenti tariffari.

Tali contingenti sono aperti e ripartiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prendendo quale base di riferimento la media dei migliori tre tra gli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili statistiche. Il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti al 1° gennaio 1986.

Per evitare che questo regime crei difficoltà economiche in uno o più stati membri a causa della rispedizione dei tabacchi lavorati importati in un altro stato membro, la Commissione adotta, previa consultazione degli stati membri, tutti i metodi di cooperazione amministrativa necessari.

Articolo 3

1. I prodotti della pesca delle voci 03.01, 03.02, 03.03, 16.04, 16.05 e sottovoci 05.15 A, 23.01 B della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano, nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984, del regime definito in appresso, rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità e della Comunità nella sua composizione attuale.

— Se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale delle Comunità, beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali. Non possono essere considerati in libera pratica in questa parte della Spagna ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, se essi vengono rispediti in un altro stato membro.

— Se vengono messi in libera practica nel rimanente territorio doganale della Comunità, beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 173 dell'atto di adesione, a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 e a decorrere dal 1° gennaio 1996 le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune beneficiano dell'esenzione dai dazi doganale su tutto i territorio doganale della Comunità, nei limiti dei contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983, 1984 nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità o esportati nella Comunità nella sua composizione attuale. L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità, nel quadro di tali contingenti tariffari, sarà subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta annualmente le disposizioni recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalità previste nei paragrafi 1 e 2. Per il 1986, il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione dei contingenti al 1° gennaio 1986.

Articolo 4

1. I prodotti agricoli elencati nell'allegato A, originari della Isole Canarie, beneficiano, alle condizioni definite nel presente articolo, alla loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali entro il limite dei contingenti tariffari calcolati sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati negli anni 1982, 1983, 1984, rispettivamente a destinazione della parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità e della Comunità nella sua composizione attuale:

a) fino al 31 dicembre 1995 i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e fino al 31 dicembre 1992 gli altri prodotti in questione beneficiano:

— nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali, senza applicazione, se del caso, del sistema dei prezzi di riferimento;

— nel rimanente territorio doganale della Comunità, di condizioni uguali a quelle adottate per gli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, a condizione che sia rispettato il sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili.

b) A decorrere dal 1° gennaio 1996, i prodotti sopra menzionati che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 e a decorrere dal 1° gennaio 1993 gli altri prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali su tutto il territorio doganale della Comunità, nel rispetto del sistema dei prezzi di riferimento eventualmente applicabili.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta in tempo utile le disposizioni per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti dal 1° gennaio 1986.

2. a) In deroga al paragrafo 1, le banane della voce n. 08.01 B della tariffa doganale comune, originarie delle Isole Canarie, beneficiano, alla loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali. Le banane importate sotto questo regime non possono essere considerate in libera pratica in detta parte della Spagna ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, se esse vengono rispedite in un altro stato membro.

b) Fino al 31 dicembre 1995, il Regno di Spagna può mantenere per le banane di cui alla lettera a), importate dagli altri stati membri, le restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente che esso applicava all'importazione di questi prodotti sotto il regime nazionale precedente.

In deroga all'articolo 76, paragrafo 2 dell'atto di adesione e fino all'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato per questo prodotto, il Regno di Spagna può mantenere, nella misura strettamente necessaria per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale, restrizioni quantitative all'importazione per le banane di cui alla lettera a) importate dai paesi terzi.

Articolo 5

1. Qualora l'applicazione del regime di cui all'articolo 2, paragrafo 2, conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori della Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale della Comunità a condizioni particolari.

2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla l'importazione di un prodotto originario delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata in uno o più stati membri, la Commissione, su richiesta di uno stati membro o di sua iniziativa, può prendere le misure appropriate.

Articolo 6

1. I prodotti originari del territorio doganale della Comunità beneficiano, alla loro importazione nelle Isole Canarie o a Ceute e Melilla, dell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3.

2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nonché la tassa detta «arbitrio insular — tarifa general» esistente nelle Isole Canarie, sono progressivamente aboliti nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale delle Comunità, secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articolo 30, 31 e 32 dell'atto di adesione.

3. La tassa detta «arbitrio insular — tarifa especial» delle Isole Canarie è abolita nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale della Comunità il 1º marzo 1986.

Tuttavia, detta tassa può essere mantenuta all'importazione dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato B, ad un'aliquota corrispondente al 90% dell'aliquota indicate di fronte a ciascuno di questi prodotti in detto elenco, a condizione che quest'aliquota ridotta sia applicata uniformemente a tutte le importazioni dei prodotti in questione originari dall'insieme del territorio doganale della Comunità. La tassa sarà abolita al più tardi il 1º gennaio 1993, salvo se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide una proroga in ragione dell'evoluzione della situazione economica nelle Isole Canarie per ciascuno dei prodotti in questione.

La tassa in questione non può essere in nessun momento superiore al livello della tariffa doganale spagnola quale è modificata in vista della progressiva applicazione della tariffa doganale comune.

Articolo 7

I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonché il regime degli scambi, applicati all'importazione di merci da un paese terzo nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dalla Comunità conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti dalle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla lo stesso trattamento di quello che esso accorda alla Comunità. Tuttavia, il regime applicato all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non può essere più favorevole di quello applicato nei nonfronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

Articolo 8

Il regime applicabile agli scambi di merci tra le Isole Canarie, da un lato, e Ceuta e Melilla, dall'altro, è almeno altrettanto favorevole di quello applicabile a norma dell'articolo 6.

Articolo 9

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, prima del 1º marzo 1986, le regole d'applicazione del presente protocollo, in particolare le regole d'origine applicabli agli scambi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 8, comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine.

Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonché disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti.

2. Rimangono applicabili fino al 28 febbraio 1986:

— agli scambi tra il territorio doganale delle Comunità nella sua composizione attuale, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dall'accordo del 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna;

— agli scambi tra la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro: le regole d'origine previste dalle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1985.

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:
	ex A. allo stato di riposo vegetativo:
	— diversi dai giacinti, narcisi, tulipani e gladioli
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:
	A. Talee e marze:
	II. altre
	ex D. altre:
	— rosai (comprese tutte le specie rosa), non innestati:
	— con colletto di diametro di 10 mm o meno
	— altri
	— diverse da micelio (bianco di funghi), rododendri (azalee) e piantine di ortaggi e piantine di fragole:
	— Piante da pien'aria:
	— Alberi, arbusti e arboscelli, diversi dagli alberi da frutto e da bosco
	— Talee radicate e giovani piante
	— altre
	— altre:
	— Piante vivaci
	— altre
	— Piante d'appartamento:
	— Talee radicate e giovani piante, escluse le cactee
	— diverse dalle piante da fiore con boccioli o fiorite, escluse le cactee
06.03	Fiore e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
	A. freschi:
	I. dal 1° giugno al 31 ottobre:
	— Rose
	— Garofani
	— Orchidee
	— Gladioli
	— Crisantemi
	— altri
	II. dal 1° novembre al 31 maggio:
	— Rose
	— Garofani
	— Orchidee
	— Gladioli
	— Crisantemi
	— altri
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	A. Patate:
	II. di primizia
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello:
	II. Fagioli

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01 *(segue)*	ex H. Cipolle, scalogni e agli:
	— Cipolle
	M. Pomodori
	P. Cetrioli e cetriolini
	I. Cetrioli
	S. Peperoni
	T. altri:
	II. Melanzane
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:
	D. Avocadi

ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 3

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (%)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche refrigerate o congelate:	
	A. Carni	
	II. della specie bovina:	20
	a) fresche o refrigerate	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	ex 1. Carcasse intere o mezzene:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 2. Prosciutti, anche in pezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 4. Lombate, anche in pezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 5. Pancette, anche in pezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	6. altre:	
	bb) non nominate:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex b) altre:	
	— fresche o refrigerate	20
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %	
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte, fermentati o acidificati:	
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:	
	— Iogurt	12,5
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	ex b) altre:	
	— di galline	9
09.01	Caffè, anche torrefatto o decafeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	
	II. torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	19
19.03	Paste alimentari:	
	B. altre	12
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	ex C. Pomodori:	
	— Concentrato di pomodoro avente tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %, in recipienti ermeticamente chiusi	10

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (%)
21.04	Salse; condimenti composti:	
	B. Salse a base di puré di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	I. Iogurt preparati:	
	b) altri	12,5
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande:	
	C. Bevande contenenti alcole di distillazione:	
	I. Rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:	
	ex a) 2 l o meno:	
	— Rum	39,1 Ptas/l
	ex b) più de 2 l:	
	— Rum	39,1 Ptas/l
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, politileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	ex IV. polipropilene:	
	— in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm	10,5
	VII. Cloruro di polivinile:	
	ex b)in altre forme:	
	— in tubi	10,5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:	
	B. altri:	
	V. di altre sostanze:	
	ex d) altri:	
	— Piatti, di diametro da 17 a 21 cm inclusi, e bicchieri di polistirene	15
	— Sacchi, sacchetti e articoli simili, di polietilene	10,5
	— Recipienti diversi dai bottiglioni, dalle bottiglie e dai flaconi, di polistirene	15
	— Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloride	10,5
42.02	Oggetti di viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:	
	ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:	
	— Sacchi di polietilene	10,5

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (%)
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:	
	A. Carta e cartoni ondulati	14
	ex B. altri:	
	— Carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m² ed inferiore a 50 g/m²	12,5
ex 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:	
	— Carta da lettere, in blocchi	15
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:	
	ex B. altri:	
	— Carta igienica, in rotoli	12
	— Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	12
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili:	
	ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone:	
	— Scatole di carta o di cartone ondulati	15
	— Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft	11
	— Scatole per sigari e sigarette	14
ex 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone:	
	— Blocchi per minute ed appunti; quaderni	13
ex 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, non o senza vignette:	
	— Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari	14,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:	
	B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés):	
	ex I. non condizionati per la vendita al minuto:	
	— di ovatta di cellulosa	14
	ex II. altri:	
	— di ovatta di cellulosa	14
	ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti:	
	— Asciugamani e tovaglioli da tavola	14
	ex E. Assorbenti igienici e tamponi:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (%)
48.21 *(segue)*	F. altri:	
	ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	ex II. non nominati:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:	
	— esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9
ex 76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:	
	— Porte, finestre e stipiti	8,4
	— Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	8,4
94.03	Altri mobili e loro parti:	
	ex B. altri:	
	— Letti di metalli comuni	13
	— Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	11,5
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:	
	A. Oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	12
	ex B. altri:	
	— Sommier, materasse e guanciali	13

Protocollo N. 3

concernente gli scambi di merci tra la Spagna e il Portogallo durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie

Articolo 1

1. Tranne per i prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE e fatte salve le disposizioni del presente protocollo, la Spagna ed il Portogallo applicano nei loro scambi il trattamento concordato tra ciascuno di essi, da un lato, e la Comunità nella sua composizione attuale, dall'altro, quale è definito nel titolo II, capo I e nel titolo III capo 1, della parte quarta dell'atto di adesione.

2. Il Regno di Spagna applica ai prodotti originari del Portogallo, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2783/75, (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello applicato dalla Comunità nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo, in particolare per quanto riguarda la soppressione dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente nonché delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e delle misure equivalenti a queste restrizioni, alle merci di cui al trattato CEE che soddisfano, in Portogallo, le condizioni degli articoli 9 e 10 di questo stesso trattato, nonché alle merci di cui al trattato CECA che sono in libera pratica conformemente a detto trattato in Portogallo.

La Repubblica portoghese applica ai prodotti originari della Spagna, di cui ai capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, tranne i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2783/75 (CEE), n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80, lo stesso regime di quello che essa applica nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1° marzo 1986 le norme d'origine applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo.

Articolo 2

Per l'applicazione dell'articolo 48 dell'atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti ripresi nell'elenco figurante nell'allegato A, l'abolizione dei diritti esclusivi d'importazione in Spagna prevista al paragrafo 3 di detto articolo è effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dal 1° marzo 1986, di contingenti all'importazione di prodotti originari del Portogallo. I volumi dei contingenti per l'anno 1986 sono indicati nel suddetto elenco.

Il Regno di Spagna aumenta il volume dei contingenti secondo le condizioni indicate nello stesso allegato. Gli aumenti, espressi in percentuali, sono aggiunti ad ogni contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 1, il Regno di Spagna stabilisce per i prodotti originari del Portogallo ripresi nell'allegato B, dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1990, massimali tariffari a dazio nullo. Se i quantitativi previsti per ogni massimale sono raggiunti, il Regno di Spagna può reintrodurre, fino al termine dell'anno civile in corso, dei dazi doganali; questi sono allora pari a quelli che il Regno di Spagna applica, in quello stesso momento, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale.

Il volume dei massimali per l'anno 1986 è indicato nell'allegato B ed il ritmo annuo d'aumento progressivo è il seguente:

— 1987: 10 %,

— 1988: 12 %,

— 1989: 14 %,

— 1990: 16 %.

L'aumento è aggiunto ad ogni contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

2. Il regime dei massimali tariffari previsto al paragrafo 1 è anche applicabile per l'anno 1990 ai prodotti tessili figuranti nell'allegato C.

3. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese potranno sottoporre fino al 31 dicembre 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato B ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici.

Il Regno di Spagna può assoggettare per il 1990 le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato C ad una sorveglianza preliminare a fini esclusivamente statistici.

In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non potrà subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglianza statistica.

Articolo 4

1. Il Regno di Spagna può, fino al 31 dicembre 1990, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importa-

zione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari del Portogallo:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
47.01	Paste per carta
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli

In ogni modo l'importazione dei prodotti summenzionati non può subire alcun ritardo a causa dell'applicazione di questa sorveglianza statistica.

2. Secondo le condizioni ed entro i termini previsti al paragrafo 1, la Repubblica portoghese può sottoporre i prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Spagna, ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici.

Articolo 5

1. La Repubblica portoghese può, fino al 31 dicembre 1988, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti originari della Spagna:

a) i prodotti di cui al trattato CECA;
b)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 inclusa:
	A. Acciai fini al carbonio:
	ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:
	— nudi
	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19

Le due parti possono, di comune accordo, prorogare questo regime di sorveglianza statistica per un periodo che non vada al di là del 31 dicembre 1990. In caso di disaccordo, su richiesta di uno dei due stati, la Commissione può decidere la proroga di detto regime se essa constata perturbazioni importanti sul mercato portoghese.

2. Secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Repubblica portoghese può, fino al 31 dicembre 1992, sottoporre ad una sorveglianza preliminare all'importazione a fini esclusivamente statistici i prodotti seguenti, originari della Spagna:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.03	Birra

3. Fino al 31 dicembre 1992 il Regno di Spagna può, alle condizioni previste dal paragrafo 1, secondo comma, assoggettare ad una sorveglianza preventiva all'importazione, a fini esclusivamente statistici, i prodotti indicati nell'allegato VII dell'atto di adesione nonché le bevande contenenti alcole di distillazione, della sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune, originari del Portogallo.

Articolo 6

1. Fino al 31 dicembre 1990, per i prodotti di cui all'articolo 4, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle correnti tradizionali di scambio, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta presentata da uno di questi due stati membri, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere.

2. Fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle importazioni in Portogallo dei prodotti originari della Spagna, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta da parte del Regno di Spagna, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere.

3. Se nelle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese non pervengono ad un accordo, la Commissione, tenendo conto dei criteri che disciplinano la clausola di salvaguardia figurante all'articolo 379 dell'atto di adesione, con procedura d'urgenza, fissa le misure di salvaguardia da essa considerate necessarie, precisandone le condizioni e modalità di applicazione.

Articolo 7

1. Se gli importi compensativi di cui agli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione o il meccanismo degli importi compensativi di cui all'articolo 270 sono applicati negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo ad uno o più prodotti di base che si considera siano entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE)

n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. le misure transitorie applicabili sono determinate conformemente alle regole previste dagli articoli 53 e 213 di detto atto. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono riscossi e concessi dallo stato in cui i prezzi dei prodotti agricoli di base in questione sono più elevati.

2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, dalla data dell'adesione, all'importazione in Portogallo in provenienza dalla Spagna e reciprocamente, delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, è determinato conformemente agli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione.

Tuttavia si applicano i dazi indicati all'allegato XIX di detto atto se, per i prodotti figuranti in detto allegato, il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione proveniente dalla Spagna, calcolata conformemente alle disposizioni precitata, è inferiore ai dazi indicati in detto allegato.

Se per questi stessi prodotti, questo dazio doganale è superiore al dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo, all'importazione proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale, si applica quest'ultimo dazio.

Il comma precedente non è applicabile alla cioccolata e alle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, della voce n. 18.06 della tariffa doganale comune. Nei loro confronti l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione in provenienza dalla Spagna non può essere superiore al 30 %.

Articolo 8

1. La Commissione determina, tenendo debitamente conto delle disposizioni in vigore, in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di cooperazione amministrativa destinati ad assicurare che le merci che soddisfano le condizioni richieste a tal scopo beneficino del trattamento previsto nel presente protocollo.

Questi metodi comprendono in particolare le misure necessarie per assicurare che le merci che abbiano beneficiato del trattamento summenzionato in Spagna o in Portogallo al momento della loro rispedizione nella Comunità nella sua composizione attuale, siano sottoposte in essa allo stesso trattamento che sarebbe stato loro applicabile in caso di importazione diretta.

2. Fino al 28 febbraio 1986 saranno applicabili agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo i regimi che disciplinano attualmente le relazioni commerciali tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese.

3. La Commissione determina le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° marzo 1986 agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo delle merci ottenute in Spagna o in Portogallo nella fabbricazione delle quali siano entrati:

— prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente che erano loro applicabili in Spagna o in Portogallo, oppure che abbiano beneficiato di uno storno totale o parziale di questi dazi o tasse;

— dei prodotti agricoli che non soddisfino le condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione in Spagna o in Portogallo.

Nell'adottare queste disposizioni la Commissione tiene conto delle regole previste nell'atto di adesione per l'eliminazione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna e il Portogallo e per l'applicazione progressiva, da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Articolo 9

1. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione e del presente protocollo, le disposizioni in vigore in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano nelle stesse condizioni agli scambi tra la Spagna ed il Portogallo fintantoché siano riscossi in questi scambi dazi doganali.

Per stabilire il valore in dogana negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo e negli scambi con i paesi terzi fino al:

— 31 dicembre 1992 per i prodotti industriali, e

— 31 dicembre 1995 per i prodotti agricoli,

il territorio doganale da prendere in considerazione è quello definito dalla legislazione vigente, il 31 dicembre 1985, nel Regno di Spagna e nella Repubblica portoghese.

2. Nei loro scambi il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano, a decorrere dal 1° marzo 1986, la nomenclatura della tariffa doganale comune e la nomenclatura della tariffa unificata CECA.

Articolo 10

La Repubblica portoghese applica, nell'ambito dei propri scambi con le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, i regimi specifici convenuti al riguardo tra la Comunità nella sua composizione attuale ed il Regno di Spagna, previsti nel protocollo n. 2.

Articolo 11

Senza pregiudizio dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione adotta subito dopo l'adesione qualsiasi misura d'applicazione possa rendersi necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, in particolare le modalità di applicazione della sorveglianza prevista agli articoli 3, 4 e 5.

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 2 del protocollo N. 3

N. del contingente	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti di base (1986)	Aliquota di aumento annuo
1	24.02	Tabacchi lavorati; estratti o succhi di tabacco: A. Sigarette	300 000 000 unità	20 %
2	24.02	B. Sigari e sigaretti	3 510 000 unità	20 %
3	24.02	C. Tabacco da fumo	60 t	20 %
		D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie		
4	27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di oli di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente di base: ex A. Oli leggeri: — eccettuate le benzine per motori ed i cheroseni	7 427 t	10 %
5	27.10	ex A. Oli leggeri: — Benzine per motori	9 531 t	10 %
6	27.10	ex A. Oli leggeri: — Cheroseni	6 000 t	10 %
7	27.10	C. Oli pesanti: I. Oli da gas	7 400 t	18,5 %
8	27.10	C. Oli pesanti: II. Oli combustibili	13 600 t	12,5 %
9	27.10	C. Oli pesanti: III. Oli lubrificanti ed altri	850 t	10 %
	34.03	Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'enzimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: ex A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi: — eccettuate le preparazioni lubrificanti per il trattamento dei tessili, cuoi, pelli e pellicce		

N. del contingente	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti di base (1986)	Aliquota di aumento annuo
10	27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	17 000 t	10 %
11	27.12	Vaselina	400 t	10 %
	27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati		
12	27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	6 000 t	10 %
	27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche		
	27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)		

ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 3 del protocollo N. 3

N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1986)
1	ex 58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di cotone	65 t
	58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi: B. Pizzi: ex I. a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina	
	60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: C. di altre materie tessili: I. di cotone	
2	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto a) di cotone III. altri: b) di cotone B. altre: IV. altre: d) di cotone 1. per uomo o per ragazzo: bb) pigiami 2. per donna, per ragazza e per bambini: aa) pigiami bb) camicie da notte	6 t
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08: — di cotone b) altri: 1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: cc) di cotone 2. Costumi e mutandine da bagno: bb) di cotone 3. Tute sportive: bb) di cotone 4. altri indumenti esterni: cc) Abiti interi da donna: 44. di cotone dd) Gonne, comprese le gonne pantaloni: 33. di cotone	

N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1986)
	60.05 *(segue)*	ee) Pantaloni: ex 33. di altre materie tessili: — di cotone ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: ex 22. di altre materie tessili: — di cotone gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: 44. di cotone hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite: 44. di cotone ij/ij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone ll) altri indumenti esterni: 44. di cotone 5. Accessori di abbigliamento: ex cc) di altre materie tessili: — di cotone B. altri: ex III. di altre materie tessili: — di cotone	
3	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: II. altri: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone B. altri: I. Indumenti da lavoro: a) Tute: 1. di cotone b) altri: 1. di cotone II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: — di cotone III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V. altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3. di cotone	10 t

N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1986)
	61.01 *(segue)*	f) Vestiti, completi e insiemi per sci, composti da due o tre pezzi: ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali: — di cotone g) altri indumenti: 3. di cotone	
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone B. altri: I. *Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e, 59.12:* ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone II. altri: a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche: cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4. Abiti interi da donna: ee) di cotone 5. Gonne, comprese le gonne-pantaloni: cc) di cotone 8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone 9. altri indumenti: cc) di cotone	
4	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: B. Pigiami: II. di cotone C. altri: II. di cotone	3 t
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: 1. di cotone	

N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1986)
	61.04 *(segue)*	B. altre: I. pigiami e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	
5	60.04	Sottovesti a maglia non elasticizzata né gommata: B. altre: IV. altre: b) di fibre tessili sintetiche: 1. per uomo e per ragazzo: cc) mutande, mutandine e slip 2. per donna, per ragazza e per bambini: dd) mutande, mutandine e slip d) di cotone: 1. per uomo e per ragazzo: cc) mutande, mutandine e slip 2. per donna, per ragazza e per bambini: cc) mutande, mutandine e slip	1 milione di unità
6	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetra-alogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.)	12 000 t
7	45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	1 t
8	45.03	Lavori di sughero naturale	200 t
9	45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	500 t

ALLEGATO C

Elenco di cui all'articolo 3 del protocollo N. 3

N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1990)
1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	245 t
2	55.09	Altri tessuti di cotone	245 t
3	56.07 A	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche	325 t
4	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: B. altre: I. T-shirts II. Magliette a collo alto: a) di cotone b) di fibre tessili sintetiche c) di fibre tessili artificiali IV. altre: b) di fibre tessili sintetiche: 1. per uomo e per ragazzo: aa) camicie e camicette dd) altre 2. per donna, per ragazza e per bambini: ee) altre d) di cotone: 1. per uomo e per ragazzo: aa) camicie e camicette dd) altre 2. per donna, per ragazza e per bambini: dd) altre	814 000 unità
5	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: I. Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: a) Maglioni e pullovers, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più A. II. altri: b) altri: 4. altri indumenti esterni: bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)): 11. Per uomo e per ragazzo: aaa) di lana bbb) di peli fini ccc) di fibre tessili sintetiche ddd) di fibre tessili artificiali eee) di cotone 22. per donna, per ragazza e per bambini: bbb) di lana ccc) di peli fini ddd) di fibre tessili sintetiche eee) di fibre tessili artificiali fff) di cotone	652 000 unità

N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1990)
6	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: B. altri: V. altri: d) Calzoncini e «shorts»: 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone e) Pantaloni 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	407 000 unità
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. altri: II. altri: e) altri: 6. Pantaloni: aa) di lana o di peli fini bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone	
7	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: b) altri: 4. altri indumenti esterni: aa) Camicette, camicette-bluse, per donna, per ragazza e per bambini: 22. di lana o di peli fini 33. di fibre tessili sintetiche 44. di fibre tessili artificiali 55. di cotone	293 000 unità
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: II. altri: e) altri: 7. Camicette, camicette-bluse e bluse: bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone ex dd) di altre materie tessili — di lana o di peli fini	
8	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: A. Camicie e camicette I. di fibre tessili sintetiche II. di cotone ex III. di altre materie tessili — di lana o di peli fini — di fibre tessili artificiali	814 000 unità
9	55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	325 t

N. del massimale	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume di base (1986)
	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: III. Biancheria da toletta, da servizio o da cucina a) di cotone 1. riccio del tipo spugna	
10	61.05	Fazzoletti da naso e da taschino: A. di cotone ex C. di altre materie tessili: — di lana o di peli fini — di fibre tessili sintetiche od artificiali	1,6 t
11	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: I. Biancheria da letto: a) di cotone ex c) di altre materie tessili: — di lana o di peli fini — di fibre tessili sintetiche od artificiali	407 t
12	51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: III. Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di larghezza: a) di meno di 3 m	325 t
	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: II. altri: b) di fibre tessili sintetiche: 1. di tessuti fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene	
13	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: II. Biancheria da tavola: a) di cotone ex c) di altre materie tessili: — di lana o di peli fini — di fibre tessili sintetiche od artificiali III. Biancheria da toletta, da servizio o da cucina: a) di cotone 2. altri: ex c) di altre materie tessili: — di lana o di peli fini — di fibre tessili sintetiche od artificiali	245 t
14	59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	2 282 t
	di cui: ex 59.04	— di fibre tessili sintetiche	1 466 t

Protocollo N. 4

Meccanismo complementare di compensazione nel quadro degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con taluni paesi terzi

1. Viene istituito un regime specifico per l'esecuzione di operazioni effettuate a complemento di attività di pesca esercitate da pescherecci battenti bandiera di uno stato membro della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, nel contesto di obblighi istituiti a norma di accordi di pesca conclusi dalla Comunità con i paesi terzi interessati.

2. Le operazioni che si ritiene possano intervenire a complemento di attività di pesca alle condizioni e entro i limiti precisati nei paragrafi 3 e 4, riguardano:

— il trattamento, sul territorio del paese terzo interessato, dei prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno stato membro della Comunità nelle acque di tale paese terzo, a titolo delle attività di pesca derivanti dall'esecuzione di un accordo di pesca, ai fini della loro immissione sul mercato della Comunità come prodotti del capitolo 03 della tariffa doganale comune;

— l'imbarco, o il trasporto, a bordo di un peschereccio battente bandiera di uno stato membro della Comunità impegnato nell'ambito delle attività previste da tale accordo di pesca, dei prodotti della pesca del capitolo 03 della tariffa doganale comune, ai fini del loro trasporto nonché del loro eventuale trattamento per poterli immettere sul mercato della Comunità.

3. L'introduzione nella Comunità dei prodotti oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2 si effettua in regime di sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune o in regime particolare di tassazione, alle condizioni ed entro i limiti di complementarietà fissati annualmente, in funzione del volume delle possibilità di pesca derivanti dagli accordi interessati, nonché delle modalità di cui sono corredati.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1° marzo 1986 le norme generali di applicazione del presente regime e, in particolare, i criteri di fissazione e di ripartizione dei quantitativi interessati.

Gli adeguamenti del presente regime che eventualmente si rivelassero necessari, in seguito all'esperienza acquisita, vengono adottati secondo la stessa procedura.

Le modalità di applicazione del presente regime, nonché i quantitativi interessati, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Protocollo N. 5

concernente la partecipazione dei nuovi stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

I contributi dei nuovi stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono fissati come segue:

— Regno di Spagna: 54 400 000 ECU,

— Repubblica portoghese: 2 475 000 ECU.

Il contributo viene versato:

— dal Regno di Spagna, in tre rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1° gennaio 1986;

— dalla Repubblica portoghese, in quattro rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1° gennaio 1986.

Ognuna di queste rate è versata nella moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi stati membri.

Protocollo N. 6

concernente contingenti tariffari annui spagnoli per l'importazione degli autoveicoli della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunità nella sua composizione attuale. Il dazio doganale applicabile nei limiti del contingente tariffario è fissato al 17,4%. Il contingente e abolito il 31 dicembre 1988.

Il volume di base del contingente tariffario è fissato a 32 000 autoveicoli. Esso è portato a 36 000 unità il 1° gennaio 1987 e a 40 000 unità il 1° gennaio 1988.

2. I volumi annui sono divisi in due parti.

Le prime parti sono suddivise in quattro categorie di cilindrata:

— di meno di 1 275 cc,

— di 1 275 fino a 1 990 cc inclusi,

— di più di 1 990 fino a 2 600 cc inclusi,

— di più di 2 600 cc.

Le seconde parti costituiscono le riserve.

Le prime parti sono così ripartite:

a) per il 1986: 28 000 unità, di cui:

  — 3 000 unità per la categoria di meno di 1 275 cc,

  — 13 000 unità per la categoria di 1 275 fino a 1 990 cc inclusi,

  — 11 000 unità per la categoria di più di 1 990 fino a 2 600 cc inclusi,

  — 1 000 unità per la categoria di più di 2 600 cc;

b) per il 1987: 32 000 unità, di cui:

  — 3 400 unità per la categoria di meno di 1 275 cc,

  — 14 850 unità per la categoria di 1 275 fino a 1 990 cc inclusi,

  — 12 600 unità per la categoria di più di 1 990 fino a 2 600 cc inclusi,

  — 1 150 unità per la categoria di più di 2 600 cc,

c) per il 1988: 36 000 unità, di cui:

  — 3 850 unità per la categoria di meno di 1 275 cc,

  — 16 700 unità per la categoria di 1 275 fino a 1 990 cc inclusi,

  — 14 150 unità per la categoria di più di 1 990 fino a 2 600 cc inclusi,

  — 1 300 unità per la categoria di più di 2 600 cc.

La riserva annua di 4 000 autoveicoli per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 copre le importazioni di veicoli di qualsiasi cilindrata. Tuttavia, l'utilizzazione di questa riserva è limitata agli autoveicoli originari dell'Italia e del Regno Unito, nella misura di 2 000 veicoli per ciascuno di questi stati membri.

3. Le disposizioni di gestione e di applicazione del contingente tariffario annuo garantiscono in particolare l'accesso uguale e continuo di tutti gli autoveicoli costruiti nella Comunità nella sua composizione attuale e l'applicazione senza interruzione del dazio doganale previsto per detto contingente a tutti i produttori della Comunità nella sua composizione attuale fino all'esaurimento del contingente. Esse assicurano che il volume contingentale sia utilizzato completamente alla fine di ciascun anno.

La situazione dell'utilizzazione del contingente tariffario annuo viene esaminata congiuntamente dal Regno di Spagna e dalla Commissione il 1° ottobre di ogni anno.

4. Il Regno di Spagna notifica alla Commissione, il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 luglio, il 15 settembre, il 15 novembre e il 15 gennaio di ogni anno, le informazioni seguenti:

— stato di esaurimento di ciascuna parte del contingente,

— eventuale aumento del volume delle parti, mediante prelievo dalla riserva,

— riversamenti nella riserva,

— stato della riserva,

— qualsiasi altra informazione che la Commissione ritenga necessaria.

5. Prima della messa in vigore di qualsiasi atto di applicazione del presente protocollo da parte del Regno di Spagna, in qualunque forma, compresi i decreti, le direttive e le istruzioni amministrative, questo atto deve essere sottoposto alla Commissione, perché possa esaminarlo sotto il profilo della compatibilità con il trattato, con l'atto di adesione e, in particolare, con il presente protocollo. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione qualsiasi modifica di un tale atto.

Protocollo N. 7

concernente i contingenti quantitativi spagnoli

1. I contingenti di cui all'articolo 43 sono globali e aperti senza discriminazioni nei confronti di tutti gli stati membri attuali. Essi sono aperti a tutti gli operatori economici, senza restrizioni.

2. I contingenti sono aperti in una sola quota all'inizio dell'anno civile.

Tuttavia, il Regno di Spagna può aprire questi contingenti in due quote uguali; la seconda quota è allora aperta all'inizio del secondo semestre. In questo caso il resto della prima quota è aggiunto alla seconda quota, allo scopo di rispettare l'importo globale annuo.

3. Il Regno di Spagna notifica ogni anno o ogni semestre alla Commissione l'apertura dei contingenti e la pubblica ufficialmente.

4. Il termine per l'introduzione di una domanda di licenza è di almento quattro settimane a decorrere dalla pubblicazione o dalla notifica; dopo lo scadere di questo termine il Regno di Spagna rilascia le licenze entro un termine massimo di venti giorni lavorativi.

5. La licenza di importazione ha una validità di almeno sei mesi.

6. Il Regno di Spagna fornisce alla Commissione informazioni semestrali sull'utilizzazione dei contingenti.

Protocollo N. 8

concernente i brevetti spagnoli

1. Dal momento dell'adesione, il Regno di Spagna si impegna a rendere compatibile la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle merci e con il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità, in particolare per quanto riguarda le regole per la licenza contrattuale, la licenza obbligatoria esclusiva, l'obbligo di sfruttamento del brevetto e il brevetto d'introduzione.

A tal fine verrà instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorità spagnole, anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione dalla vigente legislazione spagnola alla nuova legislazione.

2. Il Regno di Spagna introdurrà nella sua legislazione nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova conformemente all'articolo 75 della convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario.

Questa disposizione dovrà applicarsi dal momento dell'adesione per i nuovi brevetti relativi ai procedimenti depositati a decorrere dalla data dell'adesione.

Per i brevetti depositati anteriormente a tale data, la suddetta disposizione dovrà applicarsi al più tardi il 7 ottobre 1992.

Tuttavia questa disposizione non si applicherà se l'azione per contraffazione è diretta contro il titolare d'un altro brevetto per la fabbricazione d'un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima della data dell'adesione. Il Regno di Spagna sopprimerà tuttavia, con effetto dall'adesione, l'articolo 273 della legge sui brevetti attualmente in vigore.

Nei casi in cui non si applicherà l'inversione dell'onere della prova, il Regno di Spagna potrà continuare a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi però il Regno di Spagna introdurrà nella sua legislazione, con effetto dal 7 ottobre 1992, una procedura di «descrizione-sequestro».

Per «descrizione-sequestro» si intende una procedura che si inserisce nel sistema descritto nei commi precedenti e secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla «descrizione-sequestro».

3. Il Regno di Spagna aderirà alla convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo entro i termini richiesti per consentirle di avvalersi, per i soli prodotti chimici e farmaceutici, delle disposizioni dell'articolo 167 di detta convenzione.

In questo contesto e tenuto conto della realizzazione dell'impegno assunto dal Regno di Spagna, di cui al punto 1), gli stati membri della Comunità quali stati contraenti della convenzione di Monaco si impegnano a fare quanto in loro potere per garantire, in caso di presentazione di una domanda da parte del Regno di Spagna, in conformità di detta convenzione, la proroga — oltre il 7 ottobre 1987 e per la durata massima prevista dalla convenzione di Monaco — della validità della riserva di cui all'articolo 167 di cui sopra. Nel caso che non sia ottenuta la proroga della riserva suddetta, il Regno di Spagna può ricorrere all'articolo 174 della convenzione di Monaco, fermo restando che essa aderirà comunque a quest'ultima al più tardi il 7 ottobre 1992.

4. Al termine di questa deroga il Regno di Spagna aderirà alla convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario.

Il Regno di Spagna potrà ricorrere all'articolo 95, paragrafo 4 di tale convenzione per apportare gli adattamenti di mero carattere tecnico resi necessari dalla sua adesione alla convenzione medesima, fermo restando tuttavia che tale ricorso non potrà in nessun caso ritardare la sua adesione alla convenzione di Lussemburgo oltre la data indicata.

Protocollo N. 9

concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione attuale

Articolo 1

Il Regno di Spagna controlla, secondo le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e fino al 31 dicembre 1989, le esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A, in base ai quantitativi indicati in detto elenco.

Articolo 2

La Comunità e il Regno di Spagna stabiliscono, per la durata d'applicazione dell'articolo 1, una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite all'allegato B.

Articolo 3

Previa notifica alla Commissione, il Regno di Spagna può applicare le disposizioni di flessibilità previste all'allegato C alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A.

Articolo 4

Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorità del Regno di Spagna procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.

Articolo 5

1. Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A, oppure qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 1, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

2. Qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 9, la Commissione fissa, su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 1

Categoria (1)	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità	1986	1987	1988	1989
1	55.05	55.05—13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate	23 791	26 408	29 841	34 317
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	1 000 pezzi	9 623	10 682	12 071	13 881
	61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:					
		61.01—62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02—66, 68, 72	Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali					
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)		Sottovesti a maglia non elastica né gommata:	1 000 pezzi	48 287	53 599	60 567	69 652
		60.04—48, 56, 75, 85	Mutande, mutandine e slip per uomo e ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli («bébés»), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche					
20	62.02 B I a) c)		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:	Tonnellate	1 837	2 039	2 304	2 650
		62.02—12, 13, 19	B. altri: Biancheria da letto, tessuta					
22	56.05 A		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali); non preparati per la vendita al minuto:	Tonnellate	3 958	4 393	4 964	5 709
		56.05—03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42,	A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto					

ALLEGATO B

Cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2

ESPORTAZIONI DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA SPAGNA

1. Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità
1	55.05	55.05—13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate
2	55.09		Altri tessuti di cotone:	Tonnellate
		55.09—03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate:	
		55.09—06, 07, 08, 09, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	a) di cui non grezzi né imbianchiti	
3	56.07 A		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche:	Tonnellate
		56.07—01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:	
		56.07—01, 05, 07, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49	a) di cui non greggi né imbianchiti	
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04—19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli («bébés»), di cotone o di fibre tessili sintetiche: T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli («bébés»)	1 000 pezzi
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	1 000 pezzi

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità
	22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05—01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	 61.01—62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02—66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, short e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04—48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli («bébé»), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	1 000 pezzi
20	62.02 B I a) c)	 62.02—12, 13, 19	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri Biancheria da letto, tessuta	Tonnellate
22	56.05 A	 56.05—03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47 56.05—21, 23, 25, 28, 32, 34, 36	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto a) di cui acrilici	Tonnellate
23	56.05 B	 56.05—51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91, 95, 99	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali) non preparati per la vendita al minuto: B. di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate

2. Le autorità spagnole competenti rilasciano un'autorizzazione di esportazione per qualsiasi esportazione dei prodotti tessili delle categorie, delle voci tariffarie e dei codici NIMEXE di cui al paragrafo 1, originari della Spagna e destinati ad essere spediti negli stati membri attuali in vista della loro importazione definitiva.

3. Sulla base dell'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 2, le autorità spagnole competenti rilasciano attestati che autorizzano l'esportazione.

Questi attestati comprendono in particolare gli elementi che devono figurare nella dichiarazione o domanda dell'importatore, di cui al paragrafo 6.

4. Le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ripartendoli per stato membro e per categoria di prodotti:

a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati attestati di esportazione nel corso del trimestre precedente;

b) le esportazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a).

5. Le autorità spagnole competenti comunicano anche su base trimestrale alla Commissione ed alle autorità competenti degli stati membri attuali i numeri degli attestati che autorizzano l'esportazione diventati caduchi, nonché qualsiasi altra informazione esse ritengano utile in materia.

6. L'importazione definitiva in uno stato membro attuale dei prodotti oggetto della presente cooperazione amministrativa è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento è rilasciato oppure vistato, senza spese, da un'autorità competente dello stato membro importatore, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri, qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunità. Questa documento d'importazione sarà rilasciato o vistato solo sulla scorta di un attestato che autorizza l'esportazione, rilasciato dalle autorità spagnole competenti.

La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) la designazione del prodotto, con l'indicazione

— della denominazione commerciale,

— del numero della categoria del prodotto indicato nella colonna 1 dell'elenco che figura nel paragrafo 1,

— della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,

— del paese d'origine;

c) l'indicazione del prodotto nell'unità indicata nella colonna 5 dell'elenco che figura nel paragrafo 1;

d) la data o le date previste per l'importazione.

Lo stato membro di importazione può richiedere indicazioni supplementari, senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni.

Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5% quella indicata nel documento di importazione.

7. Se un documento di importazione richiesto si riferisce ad un quantitativo inferiore al quantitativo indicato sull'attestato che autorizza l'esportazione, questo attestato è restituito all'importatore con l'indicazione a tergo del quantitativo per il quale è stato rilasciato un documento di importazione.

8. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ripartendoli per categoria di prodotti:

a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o vistati documenti di importazione nel corso del trimestre precedente;

b) le importazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a).

IMPORTAZIONE IN SPAGNA DI PRODOTTI TESSILI ORIGINARI DELLA COMUNITA

9. Elenco dei prodotti oggetto di un regime di cooperazione amministrativa

Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità
55.05	55.05—13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonnellate
55.06	55.06—10, 90	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	

Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Unità
55.09	55.09—03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Tonnellate
ex 62.02 A II	ex 62.02—09	Tendine, non a maglia, di cotone	Tonnellate
62.02 B I a) II a) III a)	62.02—12, 13, 40, 42, 44, 46, 51, 59, 71, 72, 74	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, non a maglia, di cotone	
62.02 B IV a)	62.02—83, 85	Tende ed altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di cotone	
62.03	62.03—11, 13, 15, 17, 20, 30, 40, 51, 59, 97, 98	Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia	
62.05 C	62.05—20	Torcioni, strofinacci, non a maglia	
ex 62.05 A	ex 62.05—01	Altri manufatti confezionati, non a maglia, di cotone,	
ex 62.05 B	ex 62.05—10	compresi i modelli di vestiti	
ex 62.05 E	ex 62.05—93 ex 62.05—95 ex 62.05—99		

10. L'importazione in Spagna dei prodotti di cui al paragrafo 9 originari degli stati membri è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento è rilasciato oppure vistato, senza spese, dalla competente autorità spagnola, entro un termine massimo dei cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli stati membri, qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunità.

La dichiarazione o domanda dell'importatore contiene:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) la designazione del prodotto, con l'indicazione

— della denominazione commerciale,

— della voce tariffaria o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,

— dello stato membro d'origine;

c) l'indicazione del prodotto nell'unità indicata nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9;

d) la data o le date previste per l'importazione.

Il Regno di Spagna può richiedere indicazioni supplementari, senza che possa risultarne un ostacolo alle importazioni.

Il presente paragrafo non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera globalmente per meno del 5% quella indicata nel documento di importazione.

11. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione nel corso dei primi dieci giorni del secondo trimestre successivo al trimestre in questione, ripartendole per voce tariffaria, codice NIMEXE e stato membro d'origine, le importazioni effettuate, espresse in unità indicate nella colonna 4 dell'elenco che figura nel paragrafo 9.

Disposizioni comuni

12. Al fine di un'analisi approfondita della situazione la Commissione e le autorità spagnole procedono, almeno ogni trimestre, allo studio dello stato degli scambi e delle prospettive degli stessi.

ALLEGATO C

Flessibilità di cui all'articolo 3

Le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalità seguenti:

— riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno successivo fino a concorrenza del 9% dei quantitativi interessati dell'anno d'applicazione effettiva;

— anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza del 5% dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione. Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo.

Protocollo N. 10

concernente la ristrutturazione della siderurgia spagnola

1. I piani di ristrutturazione delle imprese siderurgiche spagnole dovranno avere per effetto di limitare la capacità di produzione della siderurgia spagnola di prodotti CECA laminati a caldo a 18 000 000 di tonnellate alla fine del periodo di cui all'articolo 52 e dovranno essere compatibili con gli ultimi obiettivi generali «acciaio» adottati prima della data dell'adesione.

2. Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo spagnolo valuteranno congiuntamente il grado di attuazione dei piani approvati dal governo spagnolo e trasmessi ufficialmente alla Commissione il 24 luglio ed il 1° agosto 1984, nonché la vitalità delle imprese siderurgiche interessate da detti piani.

3. Nel caso in cui la vitalità di queste imprese non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporrà alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detti piani in modo da raggiungere la vitalità delle imprese in questione al termine dei piani.

4. La Commissione e il governo spagnolo valuteranno del pari, dal momento dell'adesione, la vitalità delle imprese per le quali i piani di cui al punto 2. non prevedono il versamento di alcun aiuto dopo la data dell'adesione. Nel caso in cui la loro vitalità non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di tre anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo spagnolo, proporrà, dalla fine del primo anno successivo all'adesione, misure di ristrutturazione in modo da raggiungere la vitalità delle imprese in questione al più tardi alla fine del periodo di tre anni sopra menzionato.

5. Gli eventuali aiuti alla siderurgia spagnola nel quadro dei complementi di piano previsti al punto 3. o delle misure previste al punto 4. saranno notificati preventivamente, e al più tardi al termine del primo anno successivo all'adesione, dal governo spagnolo alla Commissione. Il governo spagnolo attuerà i progetti soltanto con l'autorizzazione della Commissione.

La Commissione valuterà i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo.

6. Durante il periodo di cui all'articolo 52 dell'atto di adesione le forniture spagnole di prodotti siderurgici CECA sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti:

a) il livello delle forniture spagnole nel resto della Comunità durante il primo anno successivo all'adesione sarà quello che la Commissione fisserà, previo accordo del governo spagnolo e previa consultazione del Consiglio, nel corso dell'anno precedente l'adesione. Se alla data dell'adesione non è stato possibile raggiungere un accordo su questo punto, il livello delle forniture sarà determinato al più tardi due mesi dopo l'adesione dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio.

   Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio, allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potrà essere aumentato prima della fine di detto regime, prendendo come minimale il livello del primo anno.

   Qualsiasi aumento del livello sarà operato in funzione:

   — dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalità, e

— delle misure siderurgiche che potranno essere in vigore nella Comunità dopo l'adesione, in maniera che la Spagna benefici di un trattamento non meno favorevole dei paesi terzi.

b) Il governo spagnolo si impegna ad attuare sotto la propria responsabilità e con l'accordo della Commissione, dal momento dell'adesione, un meccanismo di sorveglianza delle forniture sul resto del mercato comunitario, tale da garantire il rigoroso rispetto degli impegni quantitativi convenuti o fissati a norma della lettera a).

Questo meccanismo dovrà essere compatibile con ogni altra misura d'inquadramento del mercato che potrebbe essere adottata nel corso dei tre anni successivi all'adesione e non dovrà compromettere la possibilita di fornire i quantitativi convenuti.

La Commissione informerà regolarmente il Consiglio sulla sicurezza e l'efficacia del meccanismo in questione. Se questo si mostrasse inadeguato la Commissione, previo parere conforme del Consiglio, prenderà le misure appropriate.

ALLEGATO

Procedure e criteri di valutazione degli aiuti

1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati dallo stato spagnolo o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dal punto 2 e se sono conformi alle disposizioni dei punti da 3 a 6 L'attuazione di questi aiuti può avvenire soltanto in conformità delle procedure stabilite nel presente allegato.

La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali, nonché elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dallo stato spagnolo a favore delle imprese siderurgiche da essi controllate direttamente o indirettamente e che non configurano il normale apporto di capitale di rischio secondo la prassi societaria in uso in un'economia di mercato.

2. Gli aiuti concessi all'industria siderurgica spagnola possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— l'impresa o il gruppo di imprese beneficiarie abbiano avviato un programma di ristrutturazione coerentè e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di capacità e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria) e idoneo a ripristinare la competitività e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato, al più tardi alla fine del regime transitorio;

— tale programma di ristrutturazione determini una riduzione globale delle capacità produttive dell'impresa o del gruppo di imprese beneficiarie e non preveda aumenti della capacità produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione;

— l'ammontare e l'intensità degli aiuti concessi alle imprese siderurgiche siano progressivamente ridotti;

— gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

— gli aiuti vengano autorizzati entro quindici mesi dall' adesione e non comportino pagamenti dopo la fine del periodo transitorio, tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data.

3. Gli aiuti a favore degli investimenti nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione, qualora ciò sia prescritto dalla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti, o da ogni altra ulteriore decisione;

— l'ammontare e l'intensità dell'aiuto siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato, tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui è previsto l'investimento, e siano limitati a quanto necessario a tal fine;

— il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dal punto 2 e agli obiettivi generali «acciaio», tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito.

Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione ad altri obiettivi comunitari, come ad esempio in materia di innovazione tecnologica, di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente, ferma restando l'applicazione delle regole del punto 2.

4. Gli aiuti a copertura dei costi normali, derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici, sono considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune.

I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti:

— assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrino nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato;

— indennità dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti, in particolare per la fornitura di materie prime;

— spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree, degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi.

In via eccezionale e in deroga al punto 5 del protocollo n. 10 e al punto 2, quinto trattino del presente allegato, gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro dodici mesi dall'adesione possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo i primi quindici mesi successivi alla data dell'adesione.

5. Gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attività di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dal punto 2, primo trattino;

— vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno;

— la loro intensità e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attività durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione operato, pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti.

Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unità o le unità di produzione e la regione o le regioni interessate, nonché degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio, in particolare nel mercato dei trasporti.

6. Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca c/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi:

— una riduzione dei costi di produzione (compresi i risparmi energetici) o un miglioramento della produttività;

— un miglioramento della qualità del prodotto;

— un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio;

— un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non può superare il 50 % dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto. Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione, ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione.

7. La Commissione invita gli stati membri a presentare le loro osservazioni sui progetti di aiuti ad essa notificati dal governo spagnolo prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto.

Se, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non e compatibile con le disposizioni del presente allegato, essa informa il governo spagnolo della sua decisione. Qualora il governo spagnolo non si conformi a tale decisione, si applica l'articolo 88 del trattato.

8. Il governo spagnolo presenta alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo, per quanto riguarda la ristrutturazione. Le relazioni conterranno informazioni sulle misure finanziarie adottate dallo stato membro spagnolo o da autorità locali o regionali nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verrà stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre.

La prima di tali relazioni riguarderà gli aiuti erogati nel corso del primo semestre dopo l'adesione.

———

Protocollo N. 11

concernente le norme in materia di prezzi

1. Le imprese spagnole applicheranno dal momento dell'adesione le disposizioni relative ai prezzi del trattato CECA (articolo 4, lettera b) e articoli da 60 a 64) nonché le relative decisioni.

2. In deroga al paragrafo 1 le imprese elencate qui di seguito potranno mantenere i seguenti punti doppi di parità per uno stesso prodotto:

Imprese siderurgiche	Punti di parità
— Altos Hornos de Vizcaya (lamiera tagliata da bobina, laminata a caldo, bobina e lamiera laminata a freddo, zincatura)	Baracaldo (Vizcaya), Lesaca (Navarra)
— Comercial Tetracero SA	Gijón (Asturias), Torrejón de Ardoz (Madrid)
— José Ma. Aristrain SA	Madrid, Factoría Olaberría (Guipúzcoa)
— Redondos Depósitos Unidos SA (REDUNISA)	Gijón (Asturias), Teixeiro (Coruña)
— Tetracero SA	Gijón (Asturias), Torrejón de Ardoz (Madrid)
Imprese carbonifere	
— Empresa Nacional Carbonifera del Sur (carboni fossili)	Puertollano (C. Real), Peñarroya (Córdoba)
— Minera Martín Aznar (carboni sub-bituminosi)	Escucha (Teruel), Castellote (Teruel)

In ogni caso il prezzo di base di uno stesso prodotto dovrà restare unico qualunque sia il punto di parità adottato.

Protocollo N. 12

concernente lo sviluppo regionale della Spagna

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderando risolvere alcuni problemi particolari che interessano la Spagna,

avendo convenuto le disposizioni seguenti,

ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunità economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli stati membri, nonché lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite;

prendono atto del fatto che il governo spagnolo è impegnato nell'attuazione di una politica di sviluppo regionale che mira in particolare a favorire la crescita economica delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna;

riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune;

convengono, per facilitare al governo spagnolo l'assolvimento di questo compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla normativa comunitaria, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunità;

riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna.

Protocollo N. 13

concernente gli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo dell'energia nucleare

Articolo 1

1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.

2. Dal momento dell'adesione il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all'articolo di cui al paragrafo 1.

3. Queste informazioni riguardano principalmente:

— la fisica nucleare (basse ed alte energie),

— la protezione radiologica,

— l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili,

— i reattori di ricerca ed i relativi combustibili,

— la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e trattamento di minerali di uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per reattori di potenza).

Articolo 2

1. Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi,

alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo N. 14

concernente il cotone

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

considerando l'esistenza di una produzione di cotone in Spagna,

hanno convenuto di modificare come segue

il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, per includervi il quantitativo di cotone prodotto in Spagna e prevedervi le modalità di ravvicinamento dei prezzi spagnoli ai prezzi comuni, di abolizione dei dazi doganali intracomunitari e di applicazione della tariffa doganale comune:

1. Al paragrafo 4, dopo il quinto comma è inserito il comma seguente:

   «La quantità così fissata in funzione del comma precedente è aumentata di 185 000 tonnellate.»

2. È aggiunto il paragrafo seguente:

   «13. Gli articoli 68, 70, 75, 76, 89, 90 e 91 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese sono applicabili, mutatis mutandis, per l'applicazione del presente protocollo da parte del Regno di Spagna.

   Gli articoli 234, 236, 238, 243, 244, 257 e 258 dell'atto sopra menzionato sono applicabili, mutatis mutandis, per l'applicazione del presente protocollo da parte della Repubblica portoghese.»

Protocollo N. 15

concernente la definizione dei dazi di base portoghesi per taluni prodotti

1. Per i prodotti menzionati qui di seguito i dazi di base sui quali la Repubblica portoghese opera le successive riduzioni di cui all'articolo 190 sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:	
	— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile	20
	— Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile	20
	— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio	20
	— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina	20
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	20
	ex X. altri: — Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi	20
	— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale	20
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
	C. altri: II. Amminoplasti: ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo: — Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie	20
	III. Alchidi ed altri poliesteri: ex b) altri: — Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione	20
	— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20
	ex VII. non nominati: — Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	VII. Cloruro di polivinile:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:	
	— in microsospensione	20
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:	
	— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi	20
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):	
	ex B. altri:	
	— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici	20
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:	
	ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:	
	— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda	20
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennes» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:	
	ex D. altri:	
	— Carte e cartoni vellutati	10
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	ex A. di Fibre tessili sintetiche:	
	— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex	16
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:	
	ex B. altri:	
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate	10
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m² e inferiore o uguale a 80 g al m²	20
ex 59.08	impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:	
	— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile	10
	— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano	10

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
ex 59.12	tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	
	— vellutati	10
ex 70.06	colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:	
	— Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	16
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro:	
	ex B. altri:	
	— formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19:	
	— di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato	20
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	B. altre lamiere:	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, stampate, ecc.):	
	— rivestite di cloruro di polivinile	20
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	20
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:	
	ex B. altri:	
	— Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate	20
	— Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20
ex 83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni:	
	— Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
84.10	Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):	
	B. altre pompe:	
	II. Pompe non nominate:	
	ex a) Pompe:	
	— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici	20
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:	
	ex B. altri:	
	— esclusi parti e pezzi staccati	20
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:	
	C. altri:	
	ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:	
	— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	15
	ex II. non nominati:	
	— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	15
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:	
	— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati	20
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:	
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:	
	ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:	
	— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione	20
ex 84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:	
	— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:	
	ex B. altri:	
	— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati	20
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:	
	E. altri:	
	ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:	
	— Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali	20
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):	
	— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette	20
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:	
	— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo	20
	— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro	20
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	B. altre macchine ed apparecchi:	
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:	
	ex b) altri:	
	— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in KW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo	20
	— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA	20
	— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in KW o kVA	20
	— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
85.01 *(segue)*	B. ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura	20
	— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA	20
85.04	Accumulatori elettrici:	
	B. altri:	
	ex II. Accumulatori non nominati:	
	— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi	20
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:	
	ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.);	
	— asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli	20
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:	
	ex B. altri:	
	— apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati	20
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:	
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:	
	I. Apparecchi trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per le bande HF e MF	20
	II. Apparecchi rice-trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per la banda VHF	20
	— supporti portatili per rice-trasmittenti VHF	20
	III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	
	b) altri:	
	ex 2. non nominati:	
	— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
ex 85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:	
	— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati	20
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:	
	ex B. altri:	
	— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati	20
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:	
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:	
	— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento:	
	— di 1 000 V o più:	
	— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi	
	— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT	20 20
	— inferiori a 1 000 V:	
	— Fusibili del tipo NH	20
	— Interruttori da 63 A a 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia	20
	ex D. Quadri di comando o di distribuzione:	
	— muniti dei loro apparecchi e strumenti:	
	— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:	
	— di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico	20
	— inferiore o uguale a 1 000 V	20
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:	
	ex B. altri:	
	— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento	20
	— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:	
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:	
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	ex b) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm^3 e inferiore a 2900 cm^3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm^3 e inferiore a 2500 cm^3	20
	B. per il trasporto di merci:	
	II. altri:	
	a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm^3:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2900 cm^3	20
	2. altri:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm^3 e inferiore a 2900 cm^3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm^3 e inferiore a 2500 cm^3	20
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione	20
	— Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco	20
	— Masserelle di equilibratura per ruote	20

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 inclusa:	
	ex B. altri:	
	— *Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione*	20
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:	20
	— *Siringhe di materie plastiche artificiali*	
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:	
	A. Strumenti e apparecchi elettronici:	
	II. altri:	
	ex b) altri:	
	— Regolatori	20
	— Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Regolatori	20

2. Per i fiammiferi della voce n. 36.06 e l'esca della sottovoce 36.08 B della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Comunità, il dazio di base è pari a zero.

Protocollo N. 16

concernente la concessione, da parte della Repubblica portoghese, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci

Le disposizioni previste dall'articolo 197 dell'atto di adesione concernenti il ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale portoghese a quelli della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, nonché quelle previste dall'articolo 190 dell'atto di adesione concernenti l'abolizione progressiva di dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo non costituiscono un ostacolo al mantenimento, per le sei imprese elencate qui di seguito, delle misure di franchigia doganale all'importazione di beni di investimento, fino alla scadenza degli accordi conclusi tra queste imprese ed il governo portoghese. La data di scadenza e l'importo totale delle spese per detti beni sono indicati nell'allegato del presente protocollo. Un elenco dei prodotti che fruiscono di questa franchigia sara stabilito dalla Commissione dal momento dell'adesione. La Repubblica portoghese fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie a tale scopo.

— Isopor — Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda,
— Renault Portuguesa — Sociedade Comercial e Industrial, Lda,
— Dea Portuguesa — Sociedade de Equipamentos Automóveis, Lda,
— Somincor — Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda,
— Texas Instruments,
— Funfrap — Sociedade de Fundição Franco-Portuguesa, Sarl.

ALLEGATO

	Data limite del contratto	Importo totale delle spese per beni d'investimento
Isopor — Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda	25 luglio 1990	37 000 000 dollari US
Renault portuguesa — Sociedade Comercial e Industrial, Lda	13 febbraio 1990	9 000 000 000 escudos (1978)
Dea portuguesa — Sociedade de Equipamentos Automóveis, Lda	28 luglio 1991	35 000 000 franchi francesi
Somincor — Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda	31 dicembre 1989	13 000 000 000 escudos
Texas Instruments	31 dicembre 1993	30 000 000 dollari US
Funfrap — Sociedade de Fundição Franco-Portuguesa, Sarl	30 novembre 1993	2 300 000 000 escudos

Protocollo N. 17

concernente gli scambi di prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunità

Articolo 1

1. Alle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, la Repubblica portoghese controlla fino al 31 dicembre 1988 le esportazioni negli stati membri attuali e fino al 31 dicembre 1989 le esportazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A del presente protocollo, in base ai quantitativi indicati in detto elenco.

2. Su richiesta di uno stato membro che consideri che la situazione lo giustifica, la Commissione proroga di un anno l'applicazione del paragrafo 1 in base ai quantitativi indicati per il 1989 nello stesso elenco.

3. Le reimportazioni negli stati membri attuali di prodotti tessili dopo perfezionamento in Portogallo, effettuate alle condizioni e in base ai quantitativi indicati nell'allegato B, non sono imputate sui quantitativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

La Comunità e la Repubblica portoghese stabiliscono, per la durata d'applicazione dell'articolo 1, una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite nell'allegato C.

Articolo 3

La Repubblica portoghese prende le misure appropriate per assicurare il rispetto dei quantitativi di cui all'articolo 1 nonché le misure di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Previa notifica alla Commissione, la Repubblica portoghese può applicare le disposizioni di flessibilità previste all'allegato D alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante nell'allegato A.

Articolo 5

Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorità della Repubblica portoghese procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.

Articolo 6

Qualora la situazione lo richieda, in particolare in base all'evoluzione del consumo ed alla progressione delle importazioni in Portogallo di prodotti tessili provenienti da uno o più altri stati membri, la Commissione e le competenti autorità della Repubblica portoghese si consultano, su richiesta della Repubblica portoghese, al fine di ricercare soluzioni appropriate per evitare il ricorso a misure di salvaguardia.

Articolo 7

Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A del presente protocollo, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto di adesione, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	1986	1987	1988	1989
1	55.05	55.05—13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	D	Tonnellate	759	842	951	1 094
				F		203	225	254	292
				I		1 245	1 382	1 562	1 796
				BNL		687	763	862	991
				UK		6 712	7 450	8 419	9 682
				IRL		1 799	1 997	2 257	2 596
				DK		4 050	4 496	5 080	5 842
				GR		27	30	34	39
				E		150	165	185	211
2	55.09	55.09—03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	D	Tonnellate	717	796	899	1 034
				F		820	910	1 028	1 182
				I		396	440	497	572
				BNL		569	632	714	821
				UK		5 694	6 320	7 142	8 213
				IRL		397	441	498	573
				DK		875	971	1 097	1 262
				GR		155	172	194	223
				E		150	165	185	211
3	56.07 A	56.07—01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	D	Tonnellate	1 343	1 491	1 685	1 938
				F		1 017	1 129	1 276	1 467
				I		235	261	295	339
				BNL		713	791	894	1 028
				UK		3 878	4 305	4 865	5 595
				IRL		822	912	1 031	1 186
				DK		1 062	1 179	1 332	1 532
				GR		28	31	35	40
				E		200	220	246	280

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	1986	1987	1988	1989
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04—19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli («bébés»), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli («bebés»)	D F I BNL UK IRL DK GR E	1 000 pezzi	10 801 7 162 751 5 766 23 574 398 2 535 102 500	11 773 7 807 819 6 285 26 023 434 2 763 111 550	13 068 8 666 909 6 976 28 886 482 3 067 123 616	14 767 9 793 1 027 7 883 32 641 545 3 465 139 702
5	60.05 A I a) II b) 4 bb11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05—01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	D F I BNL UK IRL DK GR E	1 000 pezzi	3 525 6 480 950 1 455 4 417 285 1 026 15 400	3 842 7 063 1 036 1 585 4 815 311 1 118 16 440	4 265 7 840 1 150 1 760 5 345 345 1 241 18 493	4 819 8 859 1 300 1 989 6 040 390 1 402 20 562
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01—62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02—66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	UK E	1 000 pezzi	3 729 250	4 139 275	4 677 308	5 379 351
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri:	D F I BNL UK IRL DK GR E	1 000 pezzi	1 630 768 262 251 790 31 472 39 180	1 777 837 286 274 861 34 514 43 198	1 972 929 317 304 956 38 571 48 222	2 228 1 050 358 344 1 080 43 645 54 253

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	1986	1987	1988	1989
7 *(segue)*		60.05—22, 23, 24, 25 61.02—78, 82, 84	Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali						
8	61.03 A	61.03—11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	D F I BNL UK IRL DK GR E	1 000 pezzi	1 876 2 507 853 1 308 2 410 153 637 58 500	2 045 2 733 930 1 426 2 627 167 694 63 550	2 270 3 034 1 032 1 583 2 916 185 770 70 616	2 565 3 428 1 166 1 789 3 295 209 870 79 702
9	55.08 62.02 B III a) 1	55.08—10, 30, 50, 80 62.02—71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone	D F BNL UK E	Tonnellate	1 792 1 521 1 252 9 081 200	1 971 1 673 1 377 9 989 220	2 208 1 874 1 542 11 188 246	2 517 2 136 1 758 12 754 280
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04—48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli («bébés»), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	BNL	1 000 pezzi	12 007	13 328	15 061	17 320
19	61.05 A C	61.05—10, 99	Fazzoletti da naso e da taschino	F I E	Tonnellate	453 120 1	503 133 1	568 150 1	653 172 1
20	62.02 B I a) c)	62.02—12, 13, 19	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Biancheria da letto, tessuta	D F I BNL UK IRL DK GR E	Tonnellate	850 550 197 885 7 509 85 110 28 250	935 605 217 974 8 260 94 121 31 275	1 047 678 243 1 091 9 251 105 136 35 308	1 194 773 273 1 244 10 546 120 155 40 351

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	1986	1987	1988	1989
33	51.04 A III a)		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 e 51.02):	D	Tonnellate	662	728	815	929
				F		1 064	1 170	1 310	1 493
				I		539	593	664	757
			A. Tessuti di fibre tessili sintetiche	BNL		1 738	1 912	2 141	2 440
	62.03 B II b) 1		Sacchi e sacchetti da imballaggio:	UK		2 077	2 285	2 559	2 917
				IRL		40	44	49	56
			B. di tessuti di altre materie tessili:	DK		509	560	627	715
			II. altri:	GR		39	43	48	55
		51.04—06	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza	E		200	220	246	280
		62.03—51, 59	Sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili						
39	62.02 B II a)		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:	F	Tonnellate	997	1 097	1 229	1 401
	c)			UK		804	884	990	1 129
	III a) 2		B. altri:	E		150	165	185	211
	c)	62.02—40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77	Biancheria da tavola, da toletta da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna						
90	59.04	59.04—11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 31, 35, 38, 50, 60, 70, 80	Spago, corde e funi anche intrecciati:	D	Tonnellate	10 777	11 962	13 517	15 545
			di fibre tessili sintetiche	F		8 322	9 237	10 438	12 004
			di abaca	I		3 055	3 391	3 832	4 407
			di sisal e di altre fibre della famiglia delle agavi	BNL		3 346	3 714	4 197	4 827
			di canapa	UK		9 038	10 032	11 336	13 036
			di lino o di ramié	IRL		211	234	264	304
			di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03	DK		2 729	3 029	3 423	3 936
			di altre materie tessili	GR		287	319	360	414
				E		1 400	1 540	1 725	1 967
	di cui 59.04 A	59.04—11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21	Spago, corde e funi, anche intrecciati:	D	Tonnellate	1 011	1 112	1 245	1 419
			Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate	F		1 281	1 409	1 578	1 799
				BNL		1 254	1 379	1 545	1 761
				UK		2 495	2 745	3 074	3 504
				IRL		67	74	83	95
				GR		135	149	167	190
				E		900	990	1 109	1 264

ALLEGATO B

Importazioni in regime di traffico di perfezionamento passivo

1. Si intendono per operazioni di perfezionamento ai sensi del presente protocollo le operazioni che consistono nella trasformazione, in Portogallo, di merci temporaneamente esportate dalla Comunità nella sua composizione attuale in vista della loro reimportazione in detta Comunità sotto forma di prodotti compensatori.

2. Il beneficio del regime è concesso soltanto alle persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità nella sua composizione attuale.

Qualsiasi persona di cui al primo comma che chieda il beneficio del regime deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) essa fabbrica per conto proprio, in uno stabilimento situato nella Comunità nella sua composizione attuale, prodotti simili allo stesso stadio di fabbricazione dei prodotti compensatori per i quali il regime è chiesto;

b) essa può far fabbricare in Portogallo prodotti compensatori nel quadro di operazioni di perfezionamento entro il limite di quantitativi annui fissati dalle autorità competenti dello stato membro in cui viene presentata la domanda, alle condizioni di cui al paragrafo 3;

c) le merci che essa esporta temporaneamente in vista di operazioni di perfezionamento devono essere in libera pratica nella Comunità nella sua composizione attuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CEE e originari della Comunità nella sua composizione attuale ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 e dei suoi regolamenti di applicazione. Le deroghe alle disposizioni della presente lettera possono essere concesse dalle autorità degli stati membri attuali soltanto per le merci la cui produzione comunitaria sia insufficiente. Queste deroghe possono essere concesse unicamente entro il limite del 14% del valore totale delle merci [1] per le quali il beneficio del regime è stato concesso nello stato membro interessato nel corso dell'anno precedente.

   Gli stati membri attuali comunicano trimestralmente alla Commissione gli elementi essenziali delle deroghe così concesse, cioè la natura, l'origine e i quantitativi delle merci di origine non comunitaria in questione. La Commissione comunica queste informazioni agli altri stati membri;

d) le operazioni di perfezionamento da effettuare in Portogallo non devono consistere in trasformazioni più rilevanti di quelle previste per ciascun prodotto al punto 11. Le operazioni di perfezionamento da effettuare possono invece consistere in trasformazioni meno rilevanti di quelle previste per ciascun prodotto al punto 11.

Gli stati membri attuali possono derogare alle disposizioni del secondo comma, lettera a) per le persone che non soddisfano le condizioni previste in detto comma.

Queste deroghe si applicheranno soltanto fino a concorrenza dei quantitativi totali importati nel quadro del regime specifico che esiste precedentemente all'adesione.

[1] Per valore totale delle merci si intende:
— per le merci precedentemente importate, il valore in dogana come definito dal regolamento (CEE) n. 1224/80 (GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1);
— negli altri casi, il prezzo franco stabilimento.

Le deroghe previste nel comma precedente si applicheranno in primo luogo alle persone che hanno precedentemente beneficiato del regime specifico sopra menzionato. Tuttavia, se queste persone non utilizzano totalmente i quantitativi ai quali avrebbero diritto, il resto di questi quantitativi può essere accordato ad altre persone.

3. Le autorità competenti di ogni stato membro ripartiscono tra i beneficiari del regime di cui al punto 2 i quantitativi annui di prodotti compensatori indicati nella tabella acclusa al presente allegato, di cui lo stato membro attuale interessato può autorizzare la reimportazione a norma delle disposizioni del presente allegato.

4. Le autorità competenti dello stato membro in cui i prodotti compensatori devono essere reimportati rilasciano un autorizzazione preventiva ai richiedenti che soddisfano le condizioni fissate dal presente allegato.

L'autorizzazione preventiva può essere rilasciata una volta all'anno globalmente per tutto il quantitativo attribuito al richiedente a norma del punto 2, secondo comma, lettera b), oppure via via nel corso dell'anno mediante successive imputazioni parziali sul quantitativo attribuito, fino ad esaurimento di quest'ultimo.

Il richiedente presenta alle autorità competenti il contratto concluso con l'impresa incaricata di effettuare le operazioni di perfezionamento per suo conto in Portogallo oppure qualsiasi prova giudicata equivalente da dette autorità.

5. L'autorizzazione preventiva è concessa soltanto se è possibile per le autorità competenti identificare le merci temporaneamente esportate nei prodotti compensatori reimportati.

Le autorità competenti possono rifiutare la concessione del beneficio del regime se esse costatano che non possono ottenere tutte le garanzie che permettano loro un controllo effettivo del rispetto delle disposizioni del punto 2.

L'autorizzazione preventiva stabilisce le condizioni in cui deve svolgersi l'operazione di perfezionamento, in particolare:

— i quantitativi di merci da esportare e di prodotti da reimportare, calcolati in base ai tassi di rendimento fissati in funzione dei dati tecnici dell'operazione o delle operazioni di perfezionamento da effettuare, se esse sono stabilite, oppure, in loro mancanza, dei dati disponibili nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di operazioni dello stesso genere,

— le modalità che permettano di identificare nei prodotti compensatori le merci temporaneamente esportate,

— il termine per la reimportazione, in funzione del tempo necessario per effettuare l'operazione o le operazioni di perfezionamento.

6. L'autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti e presentata al momento dell'esportazione temporanea all'ufficio doganale interessato ai fini del disbrigo delle formalità doganali.

7. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione le informazioni cifrate concernenti le autorizzazioni preventive rilasciate ogni mese, prima del 10 del mese successivo.

A richiesta della Commissione gli stati membri attuali la informano del rifiuto di un'autorizzazione preventiva nonché dei motivi, rispetto alle condizioni del presente protocollo, che hanno provocato questo rifiuto.

8. Fatti salvi i punti seguenti, la reimportazione dei prodotti compensatori non può essere rifiutata dallo stato membro attuale che ha rilasciato l'autorizzazione preventiva per questi prodotti, con riserva dell'osservanza delle condizioni fissate in detta autorizzazione e delle altre formalità doganali normalmente richieste al momento dell'importazione.

Questi prodotti non possono essere reimportati in uno stato membro attuale diverso da quello in cui è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva.

Alla reimportazione dei prodotti compensatori nella Comunità nella sua composizione attuale il dichiarante presenta alle competenti autorità l'autorizzazione preventiva corredata della prova che l'operazione di perfezionamento è stata effettuata in Portogallo.

9. Se le circostanze lo giustificano le autorità competenti dello stato membro interessato possono:

— concedere una proroga del termine di reimportazione originariamente fissato,

— autorizzare la reimportazione dei prodotti di compensazione in più spedizioni; in questo caso l'arrivo delle spedizioni viene via via annotata sull'autorizzazione preventiva.

Le autorità competenti dello stato membro interessato possono inoltre autorizzare la reimportazione dei prodotti compensatori anche se non tutte le operazioni di perfezionamento previste nell'autorizzazione preventiva sono state realizzate.

10. Gli stati membri attuali comunicano alla Commissione le informazioni statistiche relative a tutte le reimportazioni effettuate sul loro territorio nel quadro del presente protocollo. La Commissione comunica queste informazioni agli stati membri attuali.

11. I livelli massimi di trasformazione di cui al punto 2, secondo comma, lettera d) sono i seguenti:

Prodotti di compensazione per categoria	Livelli massimi di trasformazione
Categorie	*Operazione*
4, 5, 7, 8	Trasformazione a partire da tessuti o da stoffe a maglia

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	1986	1987	1988	1989
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 cc) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04—19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica, né gommata: Camicie, camicette, T-Shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli («bébés»), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli («bébés»)	D F BNL CEE	1 000 pezzi	14 309 20 343	15 337 22 374	17 374 24 415	19 423 27 469
5	60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05—01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	D F I BNL IRL DK CEE	1 000 pezzi	179 599 74 723 5 14 1 594	195 653 81 788 5 15 1 737	216 725 90 875 6 17 1 929	244 819 102 989 7 19 2 180
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II c) 7 bb) cc) dd)	60.05—22, 23, 24, 25 61.02—78, 82, 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	D F BNL IRL CEE	1 000 pezzi	1 438 586 168 36 2 228	1 567 639 183 39 2 428	1 739 709 203 43 2 694	1 965 801 229 49 3 044

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice NIMEXE (1985)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	1986	1987	1988	1989
8	61.03 A		Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:	D	1 000 pezzi	1 198	1 306	1 450	1 639
				F		1 297	1 414	1 570	1 774
				I		371	404	448	506
		61.03—11, 15, 19	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	BNL		994	1 083	1 202	1 358
				IRL		24	26	29	33
				DK		74	81	90	102
				CEE		3 958	4 314	4 789	5 412

ALLEGATO C

Cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2

1. Le competenti autorità portoghesi rilasciano, alle condizioni stabilite, un «Boletim de Registro de Exportação» (BRE) o un «Boletim global de Exportação» (BGE) per qualsiasi esportazione dei prodotti tessili delle categorie delle voci tariffarie e dei codici NIMEXE previsti all'allegato A del presente protocollo, originari del Portogallo e destinati ad essere spediti negli altri stati membri in vista della loro importazione definitiva.

2. Le competenti autorità portoghesi rilasciano copie certificate del BRE oppure del BGE per i prodotti oggetto del presente protocollo. Queste copie contengono, in particolare, gli elementi che devono figurare nella dichiarazione o domanda dell'importatore, di cui al punto 5.

3. Le competenti autorita portoghesi comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ventilandoli per stato membro e per categoria di prodotti:

a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati BRE o BGE nel corso del trimestre precedente;

b) le esportazioni effettuate nel corso del trimestre che precede il periodo di cui alla lettera a).

4. Le competenti autorità portoghesi comunicano anche su base trimestrale alla Commissione ed alle autorità competenti degli altri stati membri i numeri dei BRE e dei BGE diventati caduchi, nonché qualsiasi altra informazione esse ritengano utile in materia.

5. L'importazione definitiva in un altro stato membro dei prodotti oggetto della presente cooperazione amministrativa è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Per qualsiasi quantitativo domandato, questo documento è rilasciato o vistato, senza spese, da un'autorità competente dello stato membro importatore entro il termine massimo dei cinque giorni lavorativi successivi al deposito, secondo la legislazione nazionale in vigore, di una dichiarazione oppure di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore degli altri stati membri qualunque sia il luogo di stabilimento dello stesso nella Comunita; ciò non pregiudica il rispetto delle altre condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore. Questo documento di importazione sarà rilasciato o vistato solo sulla scorta di una copia certificata dalle competenti autorita portoghesi del BRE oppure del BGE da esse rilasciati.

La dichiarazione o la domanda dell'importatore contengono:

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore;

b) la designazione del prodotto, con l'indicazione:

   — della denominazione commerciale,

   — del numero di categoria del prodotto indicato nella colonna 1 dell'allegato A del presente protocollo,

   — della voce tariffaria oppure del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,

   — del paese d'origine;

c) l'indicazione del prodotto nell'unità indicata nella colonna 6 dell'allegato A del presente protocollo;

d) la data o le date previste per l'importazione.

Lo stato membro d'importazione può richiedere indicazioni supplementari, senza che ciò possa costituire un ostacolo per le importazioni.

Il presente punto non osta all'importazione definitiva dei prodotti interessati se la quantità dei prodotti presentati all'importazione supera, globalmente per meno del 5%, quella menzionata nel documento d'importazione.

6. Se un documento d'importazione richiesto si riferisce ad un quantitativo inferiore a quello indicato nella copia certificata del BRE o del BGE, detta copia è restituita all'importatore con indicazione a tergo del quantitativo per il quale è stato rilasciato un documento d'importazione.

7. Gli altri stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni trimestre, ventilandoli per categoria di prodotti:

a) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati o vistati documenti d'importazione nel corso del trimestre precedente;

b) le importazioni effettuate nel corso del trimestre precedente il periodo di cui alla lettera a).

8. Al fine di un'analisi approfondita della situazione la Commissione e le autorità portoghesi procedono, almeno ogni trimestre, allo studio dello stato degli scambi e delle prospettive degli stessi.

ALLEGATO D

Flessibilità di cui all'articolo 3

Le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono fissate secondo le modalità seguenti:

a) All'interno di ogni categoria:

   — anticipazione nel corso di un anno di una parte dei quantitativi fissati per l'anno successivo fino a concorrenza dell'8,75% dei quantitativi interessati dell'anno di utilizzazione. Queste esportazioni anticipate sono dedotte dai quantitativi corrispondenti fissati per l'anno successivo;

   — riporto dei quantitativi rimasti inutilizzati nel corso di un anno sui quantitativi corrispondenti dell'anno

successivo fino a concorrenza dell'8,75% dei quantitativi interessati dell'anno di applicazione effettiva. Un riporto addizionale può essere autorizzato dalla Commissione su richiesta delle autorità portoghesi.

b) Tra categorie:

trasferimenti da una categoria all'altra fino a concorrenza del 10% del livello della categoria verso la quale è effettuato il trasferimento. Questa disposizione si applica alle operazioni seguenti:

— categorie 2 e 3 tra di loro, salvo per il Benelux per il quale il trasferimento può essere del 100%;

— categorie 2 o 3 verso 9, 19, 20, 39;

— categorie 4, 5, 7, 8 tra di loro;

— categorie 6 e 8 tra di loro, solamente per il Regno Unito;

— categorie 33 e 90 tra di loro;

— nell'ambito della voce 59.04 tra sisal e sintetico, salvo per l'Italia e la Danimarca per le quali il trasferimento può essere del 100%.

Questi trasferimenti sono effettuati sulla base delle seguenti equivalenze:

Categorie	Pezzi/kg	g/pezzi
4	6,48	154
5	4,53	221
6	1,76	568
7	5,55	180
8	4,60	217

ALLEGATO E

Dichiarazione comune
della Comunità nella sua composizione attuale e del Portogallo

È inteso che per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato B le merci di origine portoghese non possono essere considerate originarie della Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68.

Protocollo N. 18

concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dagli altri stati membri

Articolo 1

Il regime fissato negli articoli seguenti è applicabile al montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone o di merci.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente i contingenti all'importazione indicati nell'allegato A per gli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3 500 kg.

2. L'elenco che figura nell'allegato A può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente un contingente all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3 500 kg, diversi da quelli indicati nell'elenco dell'allegato A, secondo le seguenti modalità:

Calendario	Contingenti annui
1° gennaio 1986	440 unità
1° gennaio 1987	550 unità

All'interno di questo contingente a ciascuna marca può essere attribuito al massimo un quarto del volume fissato.
Ciascuna marca conserva il diritto all'attribuzione di un contingente minimo di 20 unità.

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente contingenti all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo superiore a 3 500 kg, secondo le seguenti modalità:

Calendario	Contingenti annui
1° gennaio 1986	660 unità
1° gennaio 1987	770 unità

Articolo 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre, per gli autoveicoli presentati non montati, in appresso denominati CKD, di peso lordo inferiore a 2 000 kg per il trasporto di persone, una quota per marca comunitaria, all'inizio di ogni anno, con riferimento alle quote di base concesse nel 1985 che figurano nell'allegato B.

2. Le quote per marca comunitaria formano oggetto di un'attualizzazione annua. A tale scopo esse sono sottoposte ad un coefficiente correttore per compensare l'aumento dei prezzi in Portogallo e l'evoluzione dei prezzi di fabbricazione degli autoveicoli CKD.

La somma di tutte le quote per marca (comunitaria e non comunitaria) è fissata all'equivalente, a prezzi costanti in escudos, di 41 500 autoveicoli per il 1986 e di 44 000 autoveicoli per il 1987.

3. Le quote annue per marca nonché tutti i relativi elementi di valutazione sono comunicati alla Commissione prima del 15 febbraio di ogni anno.

4. L'utilizzazione delle quote per marca attribuite a titolo di quote di base è libera a concorrenza del 90 % nel 1986 e del 93 % nel 1987. L'utilizzazione della parte rimanente delle quote per marca è soggetta all'esportazione di autoveicoli o di loro parti in base al valore aggiunto in Portogallo di queste esportazioni.

Articolo 5

1. Agli esportatori che hanno già utilizzato totalmente le loro quote di base in applicazione dell'articolo 4, nel corso dell'anno vengono accordate quote addizionali CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati.

L'attribuzione delle quote addizionali si effettua in base ai coefficienti che figurano nell'allegato C.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, se necessario, fissare ulteriormente un massimale per ciascuna marca pari ad una percentuale della somma delle quote di base attribuite a tutte le marche.

Articolo 6

Le quote fissate agli articoli 4 e 5 possono essere utilizzate per l'importazione di autoveicoli tanto CKD quanto CBU.

ALLEGATO A

Elenco dei contingenti all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1

	1° gennaio 1986	1° gennaio 1987
Alfa Romeo	700	800
Audi (AUTO-UNION)	700	800
BMW (Bayerische Motoren-Werke)	700	800
British Leyland (ex-BMC)	700	800
British Leyland (ex-LEYLAND)	700	800
Jaguar/Daimler	700	800
Talbot (Francia)	700	800
Talbot (Regno Unito)	700	800
Citroën	700	800
Daimler-Benz	700	800
Fiat	700	800
Ford (Germania)	700	800
Ford (Regno Unito)	700	800
General Motors (Germania)	700	800
General Motors (Regno Unito)	700	800
Peugeot	700	800
Renault	700	800
VW (Volkswagen)	700	800
Volvo (Paesi Bassi)	700	800
Lancia (Italia)	700	800
Autobianchi (Italia)	700	800
Volvo (Belgio)	700	800
Nuova Innocenti (Italia)	700	800
Porsche (Germania)	700	800
Seat	700	800

ALLEGATO B

Quote di base per marca accordate nel 1985, di cui all'articolo 4, paragrafo 1

	Escudos (migliaia)
Fiat	2 362 057
Renault	1 879 085
Peugeot	1 614 092
BLMC	1 600 822
Citroën	1 480 199
Ford	1 331 611
General Motors	1 151 434
Talbot	551 350
VW	505 305
BMW	320 773
Mercedes	139 308
Alfa Romeo	49 328
Audi	39 706

ALLEGATO C

Ponderazione dei coefficienti all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1

	1986	1987
CKD	0,6	0,5
CBU e carrozzerie	0,5	0,45
Parti semifinite	0,4	0,35
Parti finite:		
— Motori	0,8	0,7
— Cambi	0,8	0,7
— Altre parte meccaniche	0,7	0,6
— Parti elettriche	0,6	0,5
— Altre parti	0,55	0,5

Protocollo N. 19

concernente i brevetti portoghesi

1. La Repubblica portoghese si impegna a rendere compatibile, dal momento dell'adesione, la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle merci e con il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità. In particolare, la Repubblica portoghese abroga dal momento dell'adesione le disposizioni dell'articolo 8 del decreto n. 27/84 del 18 gennaio 1984, secondo le quali il titolare di un brevetto rilasciato in Portogallo deve, per fruire del diritto esclusivo che il brevetto gli conferisce, fabbricare sul territorio portoghese il prodotto brevettato o il prodotto ottenuto mediante un processo brevettato.

A tal fine verrà instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorità portoghesi, anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione dalla vigente legislazione portoghese alla nuova legislazione.

2. La Repubblica portoghese introdurrà nella sua legislazione nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova corrispondente all'articolo 75 della convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario.

Questa disposizione dovrà applicarsi dal momento dell'adesione per i nuovi brevetti relativi ai procedimenti depositati a decorrere dalla data dell'adesione. Per i brevetti depositati anteriormente a tale data, la suddetta disposizione dovrà applicarsi al più tardi il 1° gennaio 1992.

Tuttavia questa disposizione non si applicherà se l'azione per contraffazione è diretta contro il titolare di un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima della data dell'adesione.

Nei casi in cui non si applicherà l'inversione dell'onere della prova, la Repubblica portoghese continuerà a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto.

In tutti i casi in cui l'inversione dell'onere della prova non è applicabile alla data del 1° gennaio 1987, anche per i brevetti depositati prima della data dell'adesione, la Repubblica portoghese introdurrà nella sua legislazione, con effetto da tale data, una procedura di «descrizione-sequestro».

Per «descrizione-sequestro» si intende una procedura secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla «descrizione-sequestro».

3. La Repubblica portoghese aderirà il 1° gennaio 1992 alla convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo ed alla convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario.

La Repubblica portoghese potrà ricorrere all'articolo 95, paragrafo 4 della convenzione di Lussemburgo per apportare gli adattamenti di mero carattere tecnico resi necessari dalla sua adesione alla convenzione medesima, fermo restando tuttavia che tale ricorso non potrà in nessun caso ritardare la sua adesione alla convenzione di Lussemburgo oltre la data indicata.

Protocollo N. 20

concernente la ristrutturazione della siderurgia portoghese

1. Nessun aiuto potrà essere concesso all'industria siderurgica portoghese a decorrere dalla data dell'adesione, salvo approvazione nel quadro di un piano di ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione della siderurgia portoghese dovrà essere compatibile con gli ultimi obiettivi generali «acciaio» adottati prima della data dell'adesione.

2. Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo portoghese valuteranno congiuntamente il piano approvato dal governo portoghese, che dovrà essere trasmesso ufficialmente alla Commissione anteriormente al 1° settembre 1985, nonché la vitalità dell'impresa siderurgica interessata da detto piano.

3. Nel caso in cui la vitalità di questa impresa non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di cinque anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo portoghese, proporrà alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detto piano in modo da raggiungere la vitalità dell'impresa in questione al termine del piano.

4. Gli eventuali aiuti alla siderurgia portoghese nel quadro del complemento di piano previsto al punto 3 saranno notificati preventivamente, e al più tardi al termine del primo anno successivo all'adesione, dal governo portoghese alla Commissione. Il governo portoghese attuerà il progetto soltanto con l'autorizzazione della Commissione.

La Commissione valuterà i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo.

5. Durante il periodo di cui all'articolo 212 dell'atto di adesione le forniture portoghesi di prodotti siderurgici CECA sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti:

a) Il livello delle forniture portoghesi nel resto della Comunità nella sua composizione attuale durante il primo anno successivo all'adesione sarà quello che la Commissione fisserà, previo accordo del governo portoghese e previa consultazione del Consiglio, nel corso dell'anno precedente l'adesione. A prescindere dalla situazione, tale livello non potrà essere in alcun caso inferiore a 80 000 tonnellate. In mancanza di un accordo tra la Commissione e il governo portoghese, al più tardi un mese prima dell'adesione, i quantitativi fornibili da parte dell'industria siderurgica portoghese, durante il primo trimestre a decorrere dalla data dell'adesione, non potranno superare 20 000 tonnellate.

   Se alla data dell'adesione non è stato possibile raggiungere un accordo su questo punto il livello

delle forniture sarà determinato al più tardi due mesi dopo l'adesione della Commissione, previo parere conforme del Consiglio.

Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio, allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potrà essere aumentato prima della fine di detto regime, prendendo come minimale il livello del primo anno.

Qualsiasi aumento del livello sarà operato in funzione:

— dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione portoghesi, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalità,

— delle misure siderurgiche che potranno essere in vigore nella Comunità dopo l'adesione, in maniera che il Portogallo benefici di un trattamento non meno favorevole dei paesi terzi, e

— dell'evoluzione delle forniture dei prodotti siderurgici CECA della Comunità nella sua composizione attuale al Portogallo.

b) Il governo portoghese si impegna ad attuare sotto la propria responsabilità e con l'accordo della Commissione, dal momento dell'adesione, un meccanismo di sorveglianza delle forniture sul resto del mercato comunitario, tale da garantire il rigoroso rispetto degli impegni quantitativi convenuti o fissati a norma della lettera a).

Questo meccanismo dovrà essere compatibile con ogni altra misura d'inquadramento del mercato che potrebbe essere adottata nel corso dei tre anni successivi all'adesione e non dovrà compromettere la possibilità di fornire i quantitativi convenuti.

La Commissione informerà regolarmente il Consiglio sulla sicurezza e l'efficacia del meccanismo in questione. Se questo si mostrasse inadeguato la Commissione, previo parere conforme del Consiglio, prenderà le misure appropriate.

ALLEGATO

Procedure e criteri di valutazione degli aiuti

1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati dallo stato portoghese o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dal punto 2 e se sono conformi alle disposizioni dei punti da 3 a 6. L'attuazione di questi aiuti può avvenire soltanto in conformità delle procedure stabilite nel presente allegato.

La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali, nonché elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dallo stato portoghese a favore dell'impresa siderurgica da esso controllata direttamente o indirettamente e che non configurano il normale apporto di capitale di rischio secondo la prassi societaria in uso in un'economia di mercato.

2. Gli aiuti concessi all'industria siderurgica portoghese possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— l'impresa beneficiaria abbia avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di capacità e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria) e idoneo a ripristinare la competitività e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato, al più tardi alla fine del regime transitorio;

— tale programma di ristrutturazione non preveda, nella capacità produttiva globale dell'impresa beneficiaria, aumenti della capacità produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione;

— l'ammontare e l'intensità degli aiuti concessi all'impresa siderurgica siano progressivamente ridotti;

— gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

— gli aiuti vengano autorizzati entro 36 mesi dall'adesione e non comportino pagamenti dopo la fine del periodo transitorio, tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data.

Deliberando sulle richieste di aiuti, presentatele nel quadro del programma di ristrutturazione, la Commissione tiene conto della situazione peculiare del Portogallo, che è uno degli stati membri che possiedono una sola industria siderurgica, la quale ha ripercussioni poco rilevanti sul mercato comunitario.

3. Gli aiuti a favore degli investiment nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione, qualora ciò sia prescritto dalla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti, o da ogni altra ulteriore decisione;

— l'ammontare e l'intensità dell'aiuto siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato, tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui è previsto l'investimento, e siano limitati a quanto necessario a tal fine;

— il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dal punto 2 e agli obiettivi generali «acciaio», tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito.

Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione rispetto ad altri obiettivi comunitari, come ad esempio in materia di innovazione tecnologica, di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente, ferma restando l'applicazione delle regole del punto 2.

4. Gli aiuti a copertura dei costi normali, derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici, sono considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune.

I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti:

— assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrino nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato;

— indennità dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti, in particolare per la fornitura di materie prime;

— le spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree, degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi.

In via eccezionale e in deroga al punto 4 del protocollo n. 20 e al punto 2, quinto trattino del presente allegato, gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro 18 mesi dall'adesione possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo i primi 36 mesi successivi alla data dell'adesione.

5. Gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attività di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dal punto 2, primo trattino;

— vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno;

— la lora intensità e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attività durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione operato, pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti.

Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unità o le unità di produzione e la regione o le regioni interessate, nonché degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio, in particolare nel mercato dei trasporti.

6. Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca e/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi:

— una riduzione dei costi di produzione (compresi i risparmi energetici) o un miglioramento della produttività;

— un miglioramento della qualità del prodotto;

— un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio;

— un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non puo superare il 50% dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto. Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione, ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione.

7. La Commissione invita gli stati membri a presentare le loro osservazioni sui progetti di aiuti ad essa notificati dal governo portoghese prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto.

Se, dopo aver intimato agli interessati di presentare loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non è compatibile con le disposizioni del presente allegato, essa informa il governo portoghese della sua decisione. Qualora il governo portoghese non si conformi a tale decisione, si applica l'articolo 88 del trattato.

8. Il governo portoghese presenta alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo, per quanto riguarda la ristrutturazione. Le relazioni conterranno informazioni sulle misure finanziarie adottate dallo stato portoghese o da autorità locali o regionali nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verrà stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre.

La prima di tali relazioni riguarderà gli aiuti erogati nel corso del primo semestre dopo l'adesione.

Protocollo N. 21

concernente lo sviluppo economico ed industriale del Portogallo

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Portogallo,

AVENDO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI,

ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunità economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli stati membri, nonché lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite;

prendono atto del fatto che il governo portoghese è impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Portogallo a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo;

riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune;

convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato CEE, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunità;

riconoscono in paticolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

Protocollo N. 22

concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica portoghese nel campo dell'energia nucleare

Articolo 1

1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica portoghese che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.

2. Dal momento dell'adesione la Repubblica portoghese mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all'articolo di cui al paragrafo 1.

3. Queste informazioni riguardano principalmente:

— la dinamica dei reattori,

— la protezione radiologica,

— l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale, agricolo, archeologico e geologico),

— la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di canalizzazione),

— la metallurgia estrattiva dell'uranio.

Articolo 2

1. Nei settori in cui la Repubblica portoghese mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze, a condizioni commerciali, agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica portoghese incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo N. 23

concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dai paesi terzi

Articolo 1

Il regime fissato qui di seguito è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 1986 e fino al 31 dicembre 1987, al montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone o di merci.

Articolo 2

La Repubblica portoghese apre annualmente contingenti all'importazione per marca per l'importazione in Portogallo degli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, provenienti dai paesi terzi non contraenti, di peso lordo inferiore a 3 500 kg, a concorrenza di 15 unità per produttore e per anno per le marche di veicoli che non vengono montati in Portogallo e, nel caso delle altre marche, a concorrenza del 2% del numero degli autoveicoli della stessa marca che sono stati montati in Portogallo nell'anno precedente.

Articolo 3

La Repubblica portoghese apre un contingente globale annuo di 30 unità per gli autoveicoli CBU provenienti dai paesi terzi non contraenti, di peso superiore a 3 500 kg.

Articolo 4

1. La Repubblica portoghese apre, per gli autoveicoli presentati non montati, in appresso denominati CKD, di peso lordo inferiore a 2 000 kg, per il trasporto di persone, una quota per marca all'inizio di ogni anno, con riferimento alle quote di base concesse nel 1985 che figurano nell'allegato.

2. Le quote per marca formano oggetto di un'attualizzazione annua. A tale scopo esse sono sottoposte ad un coefficiente correttore per compensare l'aumento dei prezzi in Portogallo e l'evoluzione dei prezzi di fabbricazione degli autoveicoli CKD.

3. L'utilizzazione delle quote per marca attribuite a titolo di quote di base è libera a concorrenza del 90% nel 1986 e del 93% nel 1987; l'utilizzazione della parte rimanente delle quote per marca è soggetta all'esportazione di autoveicoli o di loro parti in base al valore aggiunto in Portogallo di queste esportazioni.

Articolo 5

1. Agli esportatori che hanno già utilizzato totalmente le loro quote di base in applicazione dell'articolo 4, nel corso dell'anno vengono accordate quote addizionali CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati.

L'attribuzione delle quote addizionali si effettua in base ai coefficienti che figurano nell'allegato B.

2. Per gli esportatori di cui al paragrafo 1, la possibilità di quote addizionali è limitata ad un valore globale che non può superare il 12% della somma totale delle quote CKD di base per le marche indicate nell'allegato A.

Articolo 6

Le quote fissate agli articoli 4 e 5 possono essere utilizzate per l'importazione di autoveicoli tanto CKD quanto CBU.

ALLEGATO A

Quote di base per marca — 1985

	Escudos (migliaia)
Toyota	1 429 811
Datsun	1 151 548
Mazda	188 282
Honda	170 077
Subaru	102 304
Daihatsu	20 315

ALLEGATO B

Ponderazione dei coefficienti all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1

	1986	1987
CKD	0,6	0,5
CBU e carrozzerie	0,5	0,45
Parti semifinite	0,4	0,35
Parti finite:		
— Motori	0,8	0,7
— Cambi	0,8	0,7
— Altre parti meccaniche	0,7	0,6
— Parti elettriche	0,6	0,5
— Altre parti	0,55	0,5

Protocollo N. 24

concernente le strutture agricole in Portogallo

1. Dalla data dell'adesione sarà attuata, a favore del Portogallo e in conformità con gli obiettivi della politica agricola comune, un'azione comune comprendente un programma specifico di sviluppo adeguato alle particolari condizioni strutturali dell'agricoltura portoghese. Questo programma, di una durata totale di 10 anni, avrà segnatamente per obiettivi un sensibile miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione nonché un miglioramento della situazione strutturale globale del settore agricolo portoghese.

2. La Comunità attuerà questo programma di azioni a favore del Portogallo in maniera analoga alle azioni già esistenti nella Comunità per le sue regioni più svantaggiate. Questo programma sarà inteso a sviluppare le infrastrutture rurali, la divulgazione agricola e le possibilità di formazione professionale e contribuirà al riorientamento della produzione, compresi l'irrigazione, se questa si rivela necessaria, il drenaggio e il miglioramento del pascolo.

Inoltre la Comunità attuerà questo programma in maniera tale da rispondere più specificamente ai bisogni e alla particolare situazione del Portogallo. Questo programma comprenderà in particolare, misure, ancora da determinare, per contribuire efficacemente alla cessazione dalle attività. Queste misure non potranno in nessun caso essere meno favorevoli di quelle di cui hanno fruito gli stati membri della Comunità nella sua composizione attuale e le condizioni per l'ammissibilità al finanziamento comunitario dovranno essere adeguate alla specificità della situazione portoghese.

3. La Comunità contribuirà all'auspicabile sviluppo delle strutture agricole portoghesi allo scopo di raggiungere obiettivi a breve, medio e lungo termine:

a) a breve termine, migliorare la divulgazione agricola e le condizioni di coltivazione esistenti mediante una migliore distribuzione delle risorse disponibili, senza che ciò implichi una modifica delle dimensioni delle aziende agricole o rilevanti misure di razionalizzazione; migliorare, inoltre, gli impianti di trasformazione e di commercializzazione, nella misura del possibile, tenendo conto delle caratteristiche prevalenti o previste della produzione agricola;

b) a medio termine, sviluppare una buona infrastruttura e l'irrigazione delle zone di coltura secca, incoraggiare una migliore utilizzazione delle terre, stabilire e sviluppare efficaci azioni di divulgazione, di insegnamento e di ricerche agricole. In questo contesto, si potrebbero anche affrontare gli aspetti a più lungo termine di miglioramento degli allevamenti, quali il controllo della redditività e il controllo della discendenza degli animali da riproduzione maschi;

c) a lungo termine, si tratterebbe essenzialmente di agevolare la ricomposizione delle aziende frazionate e l'ingrandimento di quelle che attualmente non sono vitali. Allo stesso tempo occorrerebbe cercare di correggere lo squilibrio della piramide d'età della popolazione agricola incoraggiando il pensionamento dei conduttori anziani e, secondo i casi, attuando misure per agevolare l'accesso dei giovani alla professione in condizioni che assicurino la vitalità a lungo termine della loro azienda.

4. Il costo totale previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per l'applicazione del programma specifico che interessa segnatamente le zone più svantaggiate del Portogallo, comprese quelle delle regioni autonome

delle Azzorre e di Madera, è dell'ordine di 700 milioni di ECU, per una durata d'applicazione di dieci anni, e di 70 milioni di ECU per anno.

5. I tassi di finanziamento comunitario delle spese ammissibili a titolo del programma specifico sono fissati tenendo conto dei tassi che sono stati applicati o che sono o verranno applicati alle zone più svantaggiate della Comunità per azioni analoghe.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, alle condizioni previste dall'articolo 258 dell'atto di adesione, le modalità del programma specifico.

7. Prima del 1° gennaio 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione dell'esecuzione del programma specifico.

Protocollo N. 25

concernente l'applicazione, in Portogallo, delle discipline di produzione istituite nel quadro della politica agricola comune

1. La Comunità ritiene che, data l'attuale situazione dell'agricoltura portoghese, non tarderà a manifestarsi un miglioramento della produttività, sotto l'impulso di diversi fattori fra cui l'applicazione delle disposizioni strutturali comunitarie e l'attuazione del programma specifico per le strutture agricole in Portogallo previsto dal protocollo n. 24.

2. La Comunità ritiene che, se anche questo miglioramento della produttività ha luogo in un contesto di razionalizzazione dell'agricoltura portoghese per l'effetto di azioni di riconversione o di cessazione di attività, ne risulterà un certo aumento della produzione.

La Comunità incoraggia tuttavia una tale evoluzione nel corso della prima tappa, perché essa è condizione necessaria al mantenimento di un'attività agricola competitiva in Portogallo nell'ambito di una Comunità allargata.

Per contro, dal momento in cui, all'inizio della seconda tappa, l'insieme delle regole della politica agricola comune sara applicato in Portogallo, le discipline comunitarie saranno applicate alle stesse condizioni di quelle riservate alle zone più svantaggiate della Comunità nella sua composizione attuale.

3. La situazione sopra descritta deve essere modulata nei settori seguenti: vino, olio di oliva, ortofrutticoli trasformati a base di pomodoro e di barbabietole da zucchero.

In effetti, in questi settori ogni sviluppo della produzione portoghese rischia di aggravare la situazione globale della produzione comunitaria. La Comunità ritiene pertanto che la Repubblica portoghese non possa essere esentata dalle regole di disciplina adottate sul piano comunitario e ciò dalla data dell'adesione, qualunque sia la forma di transizione adottata per il prodotto interessato.

La Comunità prende tuttavia cura di definire queste misure di disciplina di produzione in modo da tener conto della situazione agricola molto specifica di questo stato membro; a questo scopo le disposizioni del presente atto di adesione prevedono per questi settori l'inclusione, fin dall'inizio, di un elemento di elasticità nell'applicazione delle regole comunitarie in materia di disciplina di produzione.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del presidente della Repubblica federale di Germania,

del presidente della Repubblica ellenica,

di Sua Maestà il Re di Spagna,

del presidente della Repubblica francese,

del presidente dell'Irlanda,

del presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

del presidente della Repubblica portoghese,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

rappresentato dal suo presidente,

riuniti a Lisbona e a Madrid, il dodici giugno millenovecentottantacinque, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica,

hanno costatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Spagna e alla conferenza tra le Comunità europee e la Repubblica portoghese:

I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica;

II. l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati;

III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati:

A. Allegato I: Elenco di cui all'articolo 26 dell'atto di adesione,

Allegato II: Elenco di cui all'articolo 27 dell'atto di adesione,

Allegato III: Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, primo trattino dell'atto di adesione,

Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino dell'atto di adesione,

Allegato V: Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 3 dell'atto di adesione,

Allegato VI: Elenco di cui all'articolo 48, paragrafo 4 dell'atto di adesione,

Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 53 dell'atto di adesione,

Allegato VIII: Elenco di cui all'articolo 75, punto 3 dell'atto di adesione,

Allegato IX: Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 1 dell'atto di adesione,

Allegato X: Elenco di cui all'articolo 158, paragrafo 3 dell'atto di adesione,

Allegato XI: Modalità tecniche di cui all'articolo 163, paragrafo 3 dell'atto di adesione,

Allegato XII: Elenco di cui all'articolo 168, paragrafo 4 dell'atto di adesione,

	Allegato XIII:	Elenco di cui all'articolo 174 dell'atto di adesione,
	Allegato XIV:	Elenco di cui all'articolo 176 dell'atto di adesione,
	Allegato XV:	Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 3 dell'atto di adesione,
	Allegato XVI:	Elenco di cui all'articolo 177, paragrafo 5 dell'atto di adesione,
	Allegato XVII:	Elenco di cui all'articolo 178, paragrafo 1 dell'atto di adesione,
	Allegato XVIII:	Elenco di cui all'articolo 200 dell'atto di adesione,
	Allegato XIX:	Elenco di cui all'articolo 213 dell'atto di adesione,
	Allegato XX:	Elenco di cui all'articolo 243, punto 2, lettera a) dell'atto di adesione,
	Allegato XXI:	Elenco di cui all'articolo 245, paragrafo 1 dell'atto di adesione,
	Allegato XXII:	Elenco di cui all'articolo 249, paragrafo 2 dell'atto di adesione,
	Allegato XXIII:	Elenco di cui all'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto di adesione,
	Allegato XXIV:	Elenco di cui all'articolo 273, paragrafo 2 dell'atto di adesione,
	Allegato XXV:	Elenco di cui all'articolo 278, paragrafo 1 dell'atto di adesione,
	Allegato XXVI:	Elenco di cui all'articolo 280 dell'atto di adesione,
	Allegato XXVII:	Elenco di cui all'articolo 355, paragrafo 3 dell'atto di adesione,
	Allegato XXVIII:	Elenco di cui all'articolo 361 dell'atto di adesione,
	Allegato XXIX:	Elenco di cui all'articolo 363 dell'atto di adesione,
	Allegato XXX:	Elenco di cui all'articolo 364, paragrafo 3 dell'atto di adesione,
	Allegato XXXI:	Elenco di cui all'articolo 365 dell'atto di adesione,
	Allegato XXXII:	Elenco di cui all'articolo 378 dell'atto di adesione,
	Allegato XXXIII:	Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 1 dell'atto di adesione,
	Allegato XXXIV:	Elenco di cui all'articolo 391, paragrafo 2 dell'atto di adesione,
	Allegato XXXV:	Elenco di cui all'articolo 393 dell'atto di adesione,
	Allegato XXXVI:	Elenco di cui all'articolo 395 dell'atto di adesione.
B.	Protocollo n. 1	concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti,
	Protocollo n. 2	concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla,
	Protocollo n. 3	concernente gli scambi di merci tra la Spagna e il Portogallo durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie,
	Protocollo n. 4	meccanismo complementare di compensazione nel quadro degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con taluni paesi terzi,
	Protocollo n. 5	concernente la partecipazione dei nuovi stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
	Protocollo n. 6	concernente contingenti tariffari annui spagnoli per l'importazione degli autoveicoli della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione,
	Protocollo n. 7	concernente i contingenti quantitativi spagnoli,
	Protocollo n. 8	concernente i brevetti spagnoli,
	Protocollo n. 9	concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione attuale,
	Protocollo n. 10	concernente la ristrutturazione della siderurgia spagnola,
	Protocollo n. 11	concernente le norme in materia di prezzi,
	Protocollo n. 12	concernente lo sviluppo regionale della Spagna,
	Protocollo n. 13	concernente gli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo dell'energia nucleare,
	Protocollo n. 14	concernente il cotone,
	Protocollo n. 15	concernente la definizione dei dazi di base portoghesi per taluni prodotti,
	Protocollo n. 16	concernente la concessione, da parte della Repubblica portoghese, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci,

Protocollo n. 17	concernente gli scambi di prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri Stati membri della Comunità,
Protocollo n. 18	concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dagli altri stati membri,
Protocollo n. 19	concernente i brevetti portoghesi,
Protocollo n. 20	concernente la ristrutturazione della siderurgia portoghese,
Protocollo n. 21	concernente lo sviluppo economico ed industriale del Portogallo,
Protocollo n. 22	concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica portoghese nel campo dell'energia nucleare,
Protocollo n. 23	concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dai paesi terzi,
Protocollo n. 24	concernente le strutture agricole in Portogallo,
Protocollo n. 25	concernente l'applicazione, in Portogallo, delle discipline di produzione istituite nel quadro della politica agricola comune.

C. I testi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché i testi dei trattati che li hanno modificati e completati, compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, nonché il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, in lingua spagnola e in lingua portoghese.

I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunità europee dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione comune di intenzioni relativa allo sviluppo ed all'intensificazione delle relazioni con i paesi dell'America latina;
2. Dichiarazione comune relativa allo sviluppo economico e sociale delle regioni autonome delle Azzorre e Madera;
3. Dichiarazione comune relativa alla libera circolazione dei lavoratori;
4. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori degli stati membri attuali stabiliti in Spagna o in Portogallo e ai lavoratori spagnoli o portoghesi stabiliti nella Comunità nonché ai membri delle loro famiglie;
5. Dichiarazione comune relativa alla soppressione dei monopoli esistenti nei nuovi stati membri nel campo dell'agricoltura;
6. Dichiarazione comune relativa all'adeguamento dell'«acquis communautaire» nel settore dei grassi vegetali;
7. Dichiarazione comune relativa al regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese;
8. Dichiarazione comune relativa all'importazione dei prodotti sottoposti all'MCS in provenienza dai paesi terzi;
9. Dichiarazione comune relativa all'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola;
10. Dichiarazione comune relativa all'MCS nel settore dei cereali;
11. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla;
12. Dichiarazione comune concernente il protocollo n. 2;
13. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 del protocollo n. 2;
14. Dichiarazione comune relativa alle relazioni di pesca con i paesi terzi;
15. Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi;
16. Dichiarazione comune relativa all'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ECU.

I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

2. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine «cittadini».

I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che è stato raggiunto alla conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Spagna e alla conferenza tra le Comunità europee e la Repubblica portoghese e che è allegato al presente atto finale.

Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni:

A. Dichiarazioni comuni: Comunità nella sua composizione attuale / Regno di Spagna:

1. Dichiarazione comune relativa alla siderurgia spagnola;

2. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Spagna;

3. Dichiarazione comune relativa ai vini spagnoli di qualità prodotti in regioni determinate;

4. Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati nel campo dell'agricoltura per quanto riguarda la Spagna;

5. Dichiarazione comune relativa al programma d'azione da elaborare per la fase di verifica della convergenza nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda la Spagna;

6. Dichiarazione comune relativa all'incidenza degli aiuti nazionali, transitoriamente mantenuti dal Regno di Spagna, negli scambi con gli altri stati membri;

7. Dichiarazione comune relativa all'applicazione in Spagna delle misure sociostrutturali comunitarie nel settore vitivinicolo nonché le disposizioni per determinare l'origine dei vini spagnoli e seguire i movimenti commerciali;

8. Dichiarazione comune relativa al regime futuro degli scambi con Andorra.

B. Dichiarazioni comuni Comunità nella sua composizione attuale / Repubblica portoghese:

1. Dichiarazione comune relativa all'accesso al mercato petrolifero portoghese;

2. Dichiarazione comune relativa alla siderurgia portoghese;

3. Dichiarazione comune relativa alla prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio;

4. Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo;

5. Dichiarazione comune relativa al programma d'azione per la prima tappa di transizione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe per quanto riguarda il Portogallo;

6. Dichiarazione comune relativa a talune misure transitorie e a taluni dati in materia agricola per quanto riguarda il Portogallo;

7. Dichiarazione comune relativa al vino in Portogallo;

8. Dichiarazione comune relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo;

9. Dichiarazione comune relativa all'introduzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto in Portogallo.

C. Dichiarazioni della Comunità economica europea:

1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'accesso dei lavoratori spagnoli e portoghesi agli impieghi salariati negli stati membri attuali;

2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo;

3. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale;

4. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo;

5. Dichiarazione della Comunità relativa all'aiuto comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque;

6. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'adeguamento e all'ammodernamento dell'economica portoghese;

7. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo;

8. Dichiarazione della Comunità relativa all'applicazione del regime dell'importo regolatore.

D. Dichiarazioni del Regno di Spagna:

1. Dichiarazione del Regno di Spagna: zona Copace;

2. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa all'America latina;

3. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa all'Euratom;

E. Dichiarazioni della Repubblica portoghese:

1. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle indennità compensative di cui all'articolo 358;

2. Dichiarazione della Repubblica portoghese: zona Copace;

3. Dichiarazione della Repubblica portoghese relativa alle questioni monetarie.

Dichiarazione comune d'intenzioni

relativa allo sviluppo ed all'intensificazione delle relazioni con i paesi dell'America latina

La Comunità:

— conferma l'importanza che attribuisce ai legami tradizionali con i paesi dell'America latina e alla stretta cooperazione che ha con tali paesi;

— ricorda, in questo contesto, il recente incontro ministeriale di San-José di Costarica;

— riafferma, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la sua volontà di estendere e rafforzare i rapporti economici, commerciali e di cooperazione con detti paesi;

— è decisa a intensificare la sua azione al fine di sfruttare tutte le possibilità per raggiungere questo obiettivo e contribuire così, in particolare, allo sviluppo economico e sociale della regione latinoamericana ed ai suoi sforzi d'integrazione regionale;

— si adopererà in particolare a concretizzare i mezzi intesi a rafforzare i legami esistenti, lo sviluppo, l'estensione e la diversificazione degli scambi nella misura del possibile, nonché l'attuazione di una cooperazione nei vari settori d'interesse comune su basi quanto più larghe possibile, utilizzando gli strumenti e le sedi appropriati per accrescere l'efficacia delle varie forme di cooperazione;

— è disposta in questo contesto, per favorire gli scambi, ad esaminare dal momento dell'adesione i problemi che si possono incontrare nel settore commerciale per ricercare opportune soluzioni, tenendo conto in particolare della portata del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, nonché dell'applicazione degli accordi di cooperazione economica conclusi o da concludere con alcuni paesi o gruppi di paesi latino-americani.

Dichiarazione comune

relativa allo sviluppo economico e sociale delle regioni autonome delle Azzorre e Madera

Le Alte Parti Contraenti ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunità economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e d'impiego dei popoli degli stati membri, nonché lo sviluppo armonioso delle loro economie, riducendo il divario tra le varie regioni e il ritardo di quelle più svantaggiate.

Essi prendono atto del fatto che il governo della Repubblica portoghese e le autorità delle regioni autonome delle Azzorre e Madera sono impegnati in una politica di sviluppo economico e sociale il cui scopo è di superare gli svantaggi di queste regioni che derivano dalla loro situazione geografica lontana dal continente europeo, dalla loro particolare orografia, dalle gravi insufficienze infrastrutturali e dal loro ritardo economico.

Essi riconoscono che è d'interesse comune che gli scopi di questa politica siano raggiunti e ricordano che negli strumenti di adesione sono state adottate disposizioni specifiche concernenti le regioni autonome delle Azzorre e Madera.

Le Alte Parti Contraenti convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunità di attribuire una particolare attenzione alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati.

Dichiarazione comune

relativa alla libera circolazione dei lavoratori

L'ampliamento della Comunità potrebbe comportare talune difficoltà per la situazione sociale di uno o più stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori.

Gli stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficoltà di tale natura, di adire le istituzioni della Comunità onde ottenere una soluzione del problema in conformità ai trattati che istituiscono le Comunità europee e alle disposizioni adottate per la loro applicazione.

Dichiarazione comune

relativa ai lavoratori degli stati membri attuali stabiliti in Spagna o in Portogallo e ai lavoratori spagnoli o portoghesi stabiliti nella Comunità nonché ai membri delle loro famiglie

1. Gli stati membri attuali ed i nuovi stati membri s'impegnano a non applicare ai cittadini degli altri stati membri che risiedono o lavorano regolarmente sul loro territorio qualsiasi nuova misura restrittiva che essi dovessero eventualmente adottare a decorrere dalla data della firma del presente atto in materia di soggiorno o di impiego degli stranieri.

2. Gli stati membri attuali ed i nuovi stati membri s'impegnano a non introdurre nella loro normativa, dopo la firma del presente atto, nuove restrizioni in materia di accesso all'impiego dei membri della famiglia di questi lavoratori.

Dichiarazione comune

relativa alla soppressione dei monopoli esistenti, nei nuovi stati membri nel campo dell'agricoltura

1. Fatte salve le disposizioni di deroga previste a norma dell'atto di adesione, i nuovi stati membri prendono ogni misura adeguata allo scopo di sopprimire i monopoli nazionali in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli:

— al 1º marzo 1986, per quanto riguarda il Regno di Spagna,

— al 1º marzo 1986, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica, e all'inizio della seconda tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, per quanto riguarda la Repubblica portoghese.

2. Tuttavia, per quanto concerne l'alcole, i nuovi stati membri procedono ad una ristrutturazione del proprio monopolio nazionale conformemente agli articoli 48 e 208 dell'atto di adesione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Dichiarazione comune

relativa all'adeguamento dell'«acquis communautaire» nel settore dei grassi vegetali

Dopo l'adesione verranno avviati quanto prima dibattiti sull'adeguamento di tale «acquis» alla nuova situazione della Comunità allargata.

Tali dibattiti si svolgeranno in base a proposte della Commissione che terranno parimenti conto delle linee direttrici accettate dal Consiglio nell'ottobre 1983 per quanto riguarda l'olio d'oliva nonché dell'evoluzione del mercato dei grassi. Qualora si constatasse l'esistenza di eccedenze per l'olio d'oliva o un rischio effettivo di formazione di eccedenze, si applicherebbero limiti di garanzia alle condizioni indicate nelle conclusioni del Consiglio della sessione del marzo 1984, nel quadro degli orientamenti da seguire per l'organizzazione del mercato dei prodotti soggetti o che rischiano di essere soggetti ad un eccesso di produzione o ad un rapido aumento delle spese. Tali misure terranno conto delle implicazioni delle concessioni commerciali a favore dei paesi terzi.

Dichiarazione comune

relativa al regime applicabile negli scambi di prodotti agricoli tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese

Nei reciproci scambi di prodotti agricoli, in linea di massima ciascuno dei nuovi stati membri applica nei confronti dell'altro le dispozioni ed i meccanismi transitori previsti dall'atto di adesione come regime applicabile ai loro scambi con la Comunità nella sua composizione attuale. Nell'attuazione di questo regime sarà tenuto conto dell'esistenza di una transizione classica e di una transizione per tappe nel quadro delle misure transitorie previste per il Portogallo, da un lato, e dell'esistenza di una fase di verifica di convergenza nel settore degli ortofrutticoli fra le misure transitorie previste per la Spagna, dall'altro.

Tuttavia, per i settori:

- dei cereali e del riso,
- dei prodotti di prima trasformazione nei settori dei cereali e del riso,
- del vino,
- dei prodotti trasformati a base di pomodoro,

il regime applicabile agli scambi tra i nuovi stati membri sarà adottato conformemente agli orientamenti convenuti nell'ambito della conferenza.

Dichiarazione comune

relativa all'importazione dei prodotti sottoposti all'MCS in provenienza dai paesi terzi

Nella misura in cui il deterioramento del mercato della Comunità o di una delle sue regioni sia dovuto anche ad importazioni dai paesi terzi, le misure nei confronti di queste importazioni saranno prese soltanto nel quadro e alle condizioni dei meccanismi già previsti dalle organizzazioni comuni dei mercati e nel rispetto delle disposizioni che si riferiscono agli impegni internazionali della Comunità.

Dichiarazione comune

relativa all'applicazione dell'importo regolatore ai vini da tavola

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 338, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, l'adattamento dell'importo regolatore inteso a tener conto della situazione dei prezzi di mercato sarà realizzato prendendo in considerazione i prezzi specifici di taluni tipi di prodotto in funzione della loro qualità e del loro condizionamento; ciò dovrebbe avere per conseguenza una riduzione dell'importo regolatore in ragione del prezzo più elevato di questi tipi di vino.

Dichiarazione comune

relativa all'MCS nel settore dei cereali

Il frumento tenero non è sottoposto all'MCS quando forma oggetto di un metodo di denaturazione, stabilito su base comunitaria, che garantisca che tale frumento non sarà utilizzato per la panificazione.

Dichiarazione comune

relativa al protocollo n. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla

In caso di difficoltà per quanto riguarda il mantenimento delle correnti di scambi tradizionali per i prodotti agricoli delle Isole Canarie, la Comunità è disposta ad esaminare, nel quadro delle misure di adattamento di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma dell'atto di adesione, la possibilità:

— di modificare i contingenti tariffari tra i vari prodotti all'interno del volume globale degli scambi;

— di sostituire, tenendo conto della capacità di assorbimento del mercato comunitario, alcuni dei prodotti contemplati dai contingenti tariffari con altri prodotti agricoli originari delle Isole Canarie, secondo gli stessi criteri scelti per la fissazione dei contingenti tariffari attuali.

Tuttavia, la Comunità ricorda che le forniture in regime di contingenti tariffari seguiranno, senza compromettere la possibilità di esaurire i contingenti, le cadenze delle correnti di scambi tradizionali.

D'altro canto, la Comunità non esclude un'evoluzione dei contingenti tariffari per i prodotti della pesca originari delle Isole Canarie in relazione con l'evoluzione costatata della flotta di pesca locale delle Isole Canarie.

Per i contingenti tariffari di cui all'articolo 3 del protocollo n. 2, la gestione «per prodotto» può includere il raggruppamento di prodotti in relazione con la struttura generale della produzione e degli scambi dei prodotti interessati rispetto alle relative destinazioni. Tali raggruppamenti non dovrebbero tradursi in una modifica sostanziale delle correnti di scambi tradizionali tra le Isole Canarie e Ceuta e Melilla e, da un lato, la parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità e, dall'altro, gli altri stati membri.

Dichiarazione comune

concernente il protocollo n. 2

1. Per l'applicazione dell'articolo 10 del protocollo n. 3, la Repubblica portoghese abolisce, per i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla, i dazi doganali all'importazione, nonché le tasse di effetto equivalente, alle condizioni e secondo il ritmo previsti nell'articolo 190 dell'atto di adesione.

2. L'applicazione degli articoli 88 e 256 dell'atto di adesione riguarda l'insieme dei prodotti contemplati dall'allegato II del trattato CEE e comprende altresì le eventuali misure particolari applicabili a tali prodotti ai sensi del protocollo n. 2.

Dichiarazione comune

relativa all'articolo 9 del protocollo n. 2

Le regole di applicazione che il Consiglio adotterà conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 del protocollo n. 2 saranno conformi agli elementi convenuti durante i negoziati.

Dichiarazione comune

relativa alle relazioni di pesca con i paesi terzi

Allorché le istituzioni comunitarie decideranno le modalità appropriate che consentano l'integrazione dei nuovi stati membri negli accordi di pesca sottoscritti dalla Comunità, seguiranno gli orientamenti convenuti in materia nel corso delle conferenze di negoziato.

Dichiarazione comune

relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi

Nelle trattative per i protocolli da concludere con i paesi terzi contraenti di cui agli articoli 179, 183, 366 e 370, la Comunità prenderà come base dei negoziati le disposizioni concordate in materia nel corso delle conferenze tra le Comunità europee e i nuovi stati membri.

Dichiarazione comune

relativa all'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ECU

Tenuto conto dell'attuale definizione dell'ECU e con riserva di una revisione di questa che potrebbe a suo tempo rivelarsi necessaria in funzione dell'esperienza dello sviluppo del ruolo dell'ECU, la Comunità ed i nuovi stati membri constatano che tutti gli stati membri hanno diritto a che la loro moneta sia inclusa nell'ECU, nel quadro di una procedura comunitaria.

Le decisioni d'inclusione della peseta e dell'escudo devono tener conto della necessità di garantire uno sviluppo stabile delle funzioni e degli usi dell'ECU; l'una e l'altra di queste decisioni potrebbero intervenire, a richiesta del nuovo stato membro interessato e previa consultazione del comitato monetario, in occasione del primo riesame quinquennale della ponderazione delle monete nell'ECU.

Dichiarazione

del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica

Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del trattato relativo all'adesione di detti paesi alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, che la decisione del Consiglio dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il suddetto trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino.

Dichiarazione

del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine «cittadini»

Laddove nell'atto di adesione e nei suoi allegati sia fatto riferimento ai cittadini, questo termine indica, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, i «tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania».

Dichiarazione comune relativa alla siderurgia spagnola

1. A decorrere dalla firma del trattato d'adesione, la Commissione e il governo spagnolo analizzeranno congiuntamente e nell'ambito della politica siderurgica comunitaria:

— gli obiettivi dei piani di ristrutturazione già approvati dal governo spagnolo e comportanti il versamento di aiuti dopo la data dell'adesione, secondo criteri analoghi a quelli adottati nella Comunità e specificati nell'allegato del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione;

— il grado di vitalità delle imprese che non sono oggetto di un piano di ristrutturazione già approvato.

2. Nello stabilire gli obiettivi generali «acciaio» per il 1990, la Commissione procederà con il Regno di Spagna, allo stesso titolo che con gli altri stati membri, alle consultazioni previste nel trattato che istituisce la CECA.

3. a) Prima della data dell'adesione, la Commissione, d'intesa con il governo spagnolo e previa consultazione del Consiglio, determinerà, ad un livello compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione spagnola e con le previsioni adottate per l'evoluzione del mercato comunitario, i quantitativi che le imprese spagnole possono fornire al restante mercato comunitario durante il primo anno successivo alla data dell'adesione.

A prescindere dalla situazione, tale livello non potrà in alcun caso essere inferiore alla media annua delle importazioni comunitarie di prodotti siderurgici CECA, originari della Spagna, nel 1976 e nel 1977.

In mancanza di accordo tra la Commissione e il governo spagnolo al più tardi un mese prima della data dell'adesione, i quantitativi che le imprese spagnole possono fornire durante il primo trimestre dopo la data dell'adesione non potranno superare un quarto dei quantitativi convenuti tra la Commissione e il governo spagnolo nel corso dell'ultimo anno. I quantitativi che potranno essere forniti oltre il primo trimestre dopo la data dell'adesione saranno stabiliti nell'ambito del Consiglio secondo le norme di procedura previste al punto 6, lettera a) del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione.

b) Il governo spagnolo, che sarà responsabile del meccanismo di sorveglianza previsto al punto 6, lettera b) del protocollo n. 10 allegato all'atto di adesione, informerà la Commissione al riguardo al più tardi tre mesi prima della data dell'adesione e metterà in atto tale meccanismo con l'accordo di quest'ultima dalla data dell'adesione per garantire che sia rispettato il livello dei quantitativi che possono essere forniti al restante mercato comunitario a decorrere da tale data.

c) Qualora, dopo la data di adesione, fossero in vigore nel resto della Comunità misure di controllo del mercato, il governo spagnolo sarà associato alla loro elaborazione allo stesso titolo degli altri stati membri; le misure adottate nei confronti del Regno di Spagna dovranno favorire l'integrazione armoniosa della siderurgia spagnola nell'insieme della Comunità. A tal fine le misure decise nei confronti della Spagna si ispireranno agli stessi principi seguiti per la fissazione delle norme esistenti nella Comunità.

Esse saranno adottate contemporaneamente e secondo la stessa procedura prevista per quelle applicabili al resto della Comunità.

Dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Spagna

1. I prezzi dei prodotti agricoli in Spagna che sono presi in considerazione come prezzi di riferimento per l'applicazione delle regole di cui

— all'articolo 68 dell'atto di adesione, per il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti per i quali nella sezione II dell'atto di adesione è fatto riferimento a questo articolo,

— all'articolo 135, punto 1 dell'atto di adesione, in materia di disciplina dei prezzi durante la prima fase, per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72,

sono i prezzi registrati negli atti della conferenza.

Salvo casi particolari, questi prezzi sono stati stabiliti sulla base dei prezzi della campagna 1984/1985.

Oltre al livello di questi prezzi gli atti della conferenza contengono anche, per ciascun prodotto interessato, le

modalità di ravvicinamento dei prezzi e le modalità del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere:

- dal 1º marzo 1986, per i prodotti diversi dagli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72,
- dall'inizio della seconda fase, per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. I prezzi di cui al punto 1 sono, se del caso, attualizzati prima del 1º marzo 1986, secondo le seguenti regole:

a) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano superiori ai prezzi comuni, i prezzi spagnoli, espressi in ECU, saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza.

   Per quanto riguarda più particolarmente i prezzi spagnoli fissati per la campagna 1985/1986, se il loro livello, espresso in ECU, conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione, come indicato all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 135, punto 1, lettera c) dell'atto di adesione.

b) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, siano inferiori ai prezzi comuni, il loro aumento non può condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione.

   I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al punto 1.

3. Ai fini della conversione dei prezzi spagnoli in ECU, si terrà conto, per l'applicazione delle regole di attualizzazione dei prezzi di cui al punto 2, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente.

Inoltre, qualora il valore della peseta vari di più del 5% rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi e quello della loro applicazione, si terrà conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione menzionate al punto 2.

Dichiarazione comune

relativa ai vini spagnoli di qualità prodotti in regioni determinate

I vini spagnoli che ai sensi della normativa comunitaria sono considerati vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) sono quelli prodotti ed effettivamente protetti e commercializzati sotto la denominazione «denominación de origen».

Dichiarazione comune

relativa a talune misure transitorie e a taluni dati nel campo dell'agricoltura per quanto riguarda la Spagna

1. Le misure transitorie di cui all'articolo 91 dell'atto di adesione sono adottate conformemente alle modalità o agli orientamenti eventualmente convenuti nell'ambito della conferenza.

2. Le disposizioni sui periodi rappresentativi o di riferimento di cui

- all'articolo 68 e agli articoli che vi fanno riferimento,
- agli articoli 93, paragrafo 1, 98, 118, paragrafo 1, secondo trattino, 119, paragrafo 1, 120, paragrafo 1, 121, paragrafo 1 e 122, paragrafo 1, terzo trattino,

sono adottate conformemente alle decisioni convenute nell'ambito della conferenza.

Dichiarazione comune

relativa al programma d'azione da elaborare per la fase di verifica della convergenza nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda la Spagna

Il programma d'azione da elaborare nel settore degli ortofrutticoli a norma dell'articolo 134 dell'atto di adesione, per realizzare gli obiettivi generali durante la fase di verifica della convergenza, viene elaborato in stretta collaborazione con la Commissione ed adottato al più tardi un mese prima della data dell'adesione; questo programma d'azione viene pubblicato nella parte C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Dichiarazione comune

relativa all'incidenza degli aiuti nazionali, transitoriamente mantenuti dal Regno di Spagna, negli scambi con gli altri stati membri

Se il Regno di Spagna è autorizzato, in applicazione dell'articolo 80 dell'atto di adesione, a mantenere transitoriamente e in maniera degressiva un aiuto nazionale, le modalità specifiche allo scopo di garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo saranno stabilite soltanto se la concessione di questo aiuto nazionale ha la conseguenza di modificare effettivamente le condizioni di concorrenza sul mercato spagnolo tra i prodotti indigeni e i prodotti importati dagli altri stati membri.

Dichiarazione comune

relativa all'applicazione in Spagna delle misure sociostrutturali comunitarie nel settore vitivinicolo nonché le disposizioni per determinare l'origine dei vini spagnoli e seguire i movimenti commerciali

I. MISURE STRUTTURALI NEL SETTORE VITIVINICOLO

Per l'applicazione in Spagna delle misure strutturali nel settore vitivinicolo saranno seguiti i seguenti orientamenti:

a) Le misure sociostrutturali che si applicheranno in Spagna dal momento dell'adesione sono le misure generali previste dai regolamenti (CEE) n. 777/85 e (CEE) n. 458/80.

b) Il regime del regolamento (CEE) n. 777/85 sarà applicato in Spagna secondo le modalità seguenti:

— tenuto conto delle caratteristiche del suolo dei vigneti spagnoli e dell'attuale ripartizione, in Spagna, tra le superfici atte a produrre vino da tavola e per conseguire la massima efficacia della misura di abbandono definitivo, le superfici classificate nella categoria 1 in Spagna sono considerate direttamente incluse nell'applicazione del sistema di abbandono;

— i premi di abbandono definitivo in Spagna saranno adattati, rispetto ai premi applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale, per tenere conto delle condizioni specifiche in questo settore in Spagna, però senza che questo pregiudichi gli sforzi per incoraggiare l'abbandono definitivo ai fini del risanamento del

mercato. Il livello del premio applicabile in Spagna non può tuttavia essere superiore al livello comunitario.

Il costo attualmente previsto all'articolo 10 del regolamento in questione dovrà essere adattato in conseguenza.

c) Il regolamento (CEE) n. 458/80, che prevede il versamento di aiuti alle ristrutturazioni realizzate nell'ambito di un progetto collettivo, sarà applicato in Spagna alle stesse condizioni di quelle previste per gli stati membri attuali.

Il costo attualmente previsto all'articolo 9 del regolamento in questione dovrà essere adattato in conseguenza.

II. DISPOSIZIONI PER DETERMINARE L'ORIGINE DEI VINI SPAGNOLI E SEGUIRNE I MOVIMENTI COMMERCIALI

Per l'applicazione dell'articolo 125 dell'atto di adesione, concernente le disposizioni che permettono di determinare l'origine dei vini rossi da tavola spagnoli e di seguirne i movimenti commerciali negli scambi intracomunitari, il controllo sarà effettuato mediante il documento di accompagnamento istituito dal regolamento (CEE) n. 1153/75.

III

Le varie modalità specifiche, da determinare in base agli orientamenti sopra delineati, saranno stabilite durante il periodo interinale.

Dichiarazione comune

relativa al futuro regime degli scambi con Andorra

Entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dell'atto di adesione, verrà messo a punto un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, destinato a sostituire i regimi nazionali attualmente in vigore i quali, tuttavia, continueranno ad esser applicati fino all'entrata in vigore del regime di cui sopra.

Dichiarazione comune

relativa all'accesso al mercato petrolifero portoghese

Le autorità portoghesi possono subordinare l'accesso delle imprese degli stati membri al mercato petrolifero portoghese alla condizione che esse soddisfino criteri oggettivi e non discriminatori aventi lo scopo di salvaguardare il legittimo interesse dello stato portoghese alla sicurezza dell'approvvigionamento nazionale in prodotti petroliferi. Questi criteri, che non possono esorbitare dalla misura necessaria per raggiungere lo scopo indicato, riguardano:

— il possesso, da parte delle imprese, di adeguati mezzi finanziari e tecnici (per esempio di immagazzinamento),
— l'elaborazione e il rispetto di piani triennali che prevedano la copertura della maggior parte degli approvvigionamenti delle imprese mediante contratti a medio termine che potranno essere conclusi indistintamente con raffinerie portoghesi o raffinerie di altri stati membri.

Dichiarazione comune

relativa alla siderurgia portoghese

1. A decorrere dalla firma del trattato di adesione, la Commissione e il governo portoghese analizzeranno congiuntamente e nell'ambito della politica siderurgica comunitaria gli obiettivi del piano di ristrutturazione approvato dal governo portoghese e comportanti il versamento di aiuti dopo la data dell'adesione, secondo criteri analoghi a quelli adottati nella comunità e specificati nell'allegato del protocollo n. 20 allegato all'atto di adesione.

2. Nello stabilire gli obiettivi generali «acciaio» per il 1990, la Commissione procederà con la Repubblica portoghese, allo stesso titolo che con gli altri stati membri, alle consultazioni previste nel trattato che istituisce la CECA.

3.a) Prima della data dell'adesione, la Commissione, d'intesa con il governo portoghese e previa consultazione del Consiglio, determinerà, ad un livello compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione portoghese e con le previsioni adottate per l'evoluzione del mercato comunitario, i quantitativi che l'industria siderurgica portoghese può fornire al restante mercato comunitario durante il primo anno successivo alla data dell'adesione.

A prescindere dalla situazione, tale livello non potrà in alcun caso essere inferiore a 80 000 tonnellate.

In mancanza di accordo tra la Commissione e il governo portoghese al più tardi un mese prima della data dell'adesione, i quantitativi che l'industria portoghese può fornire durante il primo trimestre dopo la data dell'adesione non potranno superare 20 000 tonnellate. I quantitativi che potranno essere forniti oltre il primo trimestre dopo la data dell'adesione saranno stabiliti secondo le norme di procedura previste al punto 5, lettera a) del protocollo n. 20 allegato all'atto di adesione.

b) Il governo portoghese, che sarà responsabile del meccanismo di sorveglianza previsto al punto 5, lettera b) del protocollo n. 20 allegato all'atto di adesione, informerà la Commissione al riguardo, al più tardi tre mesi prima della data dell'adesione, e metterà in atto tale meccanismo con l'accordo di quest'ultima dalla data dell'adesione per garantire che sia rispettato il livello dei quantitativi che possono essere forniti al restante mercato comunitario a decorrere da tale data.

c) Qualora, dopo la data di adesione, fossero in vigore nel resto della Comunità misure di controllo del mercato, il governo portoghese sarà associato alla loro elaborazione allo stesso titolo degli altri stati membri; le misure adottate nei confronti della Repubblica portoghese dovranno favorire l'integrazione armoniosa della siderurgia portoghese nell'insieme della Comunità. A tal fine le misure decise nei confronti del Portogallo si ispireranno agli stessi principi seguiti per la fissazione delle norme esistenti nella Comunità.

Esse saranno adottate contemporaneamente e secondo la stessa procedura prevista per quelle applicabili al resto della Comunità.

Dichiarazione comune

relativa alla prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, il Consiglio deciderà, al massimo entro un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2 degli enti seguenti in Portogallo, secondo le condizioni indicate qui appresso:

a) la «Caixa Geral de Depósitos» per quanto riguarda, da un lato, le attività di amministrazione che essa esercita relativamente alla sicurezza sociale dei funzionari statali e, dall'altro, le attività che essa esercita in quanto ente creditizio dello stato e che riguardano le operazioni seguenti:

— ricezione e gestione dei depositi obbligatori;

— finanziamento del tesoro a condizioni più favorevoli di quelle del mercato;

— finanziamenti integrati nella politica regionale o nella politica nazionale dell'alloggio, a tassi

d'interesse bonificati oppure che beneficiano di altre condizioni speciali rispetto a quelle praticate dall'insieme degli enti creditizi.

b) Il «Crédito Predial Português» per quanto riguarda le attività che esso esercita e che riguardano i finanziamenti integrati nella politica regionale o nella politica nazionale dell'alloggio, a tassi di interesse bonificato o che beneficiano di altre condizioni sociali rispetto a quelle praticate dall'insieme degli enti creditizi.

Questa decisione è subordinata alla condizione che lo statuto degli enti di cui alle lettere a) e b) sia, prima della scadenza di un termine di sette anni a decorrere dall'adesione, modificato in modo da stabilire una gestione distinta tra le attività summenzionate escluse dall'applicazione della direttiva 77/780/CEE e le altre attività di detti enti alle quali questa direttiva dovrà essere applicata.

Dichiarazione comune

relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo

1. I prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo che sono presi in considerazione come prezzi di riferimento per l'applicazione delle regole di cui

— all'articolo 236 dell'atto di adesione, per il ravvicinamento dei prezzi dei prodotti che formano oggetto di una transizione classica,

— all'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione, in materia di disciplina dei prezzi durante la prima tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe,

sono i prezzi registrati negli atti della conferenza. Salvo casi particolari, questi prezzi sono stati stabiliti sulla base dei prezzi della campagna 1984/1985 e convertiti in ECU al tasso di cambio dell'inizio della campagna in questione.

Oltre al livello di questi prezzi, gli atti della conferenza contengono anche, per ciascun prodotto interessato, le modalità di ravvicinamento dei prezzi e le modalità del metodo di compensazione dei prezzi applicabili rispettivamente a decorrere:

— dal 1° marzo 1986, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica,

— dall'inizio della seconda tappa, per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe.

2. Qualora i prezzi portoghesi di cui al paragrafo 1, espressi in ECU, siano superiori ai prezzi comuni, i prezzi portoghesi, espressi in ECU, saranno mantenuti al livello corrispondente ai prezzi registrati negli atti della conferenza.

Per quanto riguarda più particolarmente i prezzi portoghesi fissati per la campagna 1985/1986, se il loro livello, espresso in ECU, in applicazione dell'articolo 236, secondo comma dell'atto di adesione conduce a superare il divario esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi portoghesi e i prezzi comuni, i prezzi sono fissati per le campagne successive in maniera che il supero sia totalmente riassorbito, rispettivamente all'inizio della quinta campagna di commercializzazione successiva all'adesione, come indicato all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), e nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione, come indicato all'articolo 265, punto 1, lettera c) dell'atto di adesione.

3. Per i prezzi di cui al paragrafo 2, le eventuali riduzioni dei prezzi comuni intervenute prima dell'adesione non sono prese in considerazione per l'applicazione delle discipline di prezzi.

4. Qualora i prezzi portoghesi di cui al paragrafo 1, espressi in ECU, siano inferiori ai prezzi comuni e siano già stati fissati per la campagna 1985/1986, il loro aumento non può condurre a superare i prezzi comuni per i prodotti in questione.

Il tasso da utilizzare per trasformare in ECU i prezzi portoghesi in questione è, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica, il tasso utilizzato nel quadro del funzionamento delle organizzazioni di mercato.

Per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe il tasso da utilizzare è quello di cui all'articolo 265, punto 1, lettera a) ultimo comma.

I superi non saranno presi in considerazione per l'applicazione delle regole di disciplina o di ravvicinamento di cui al paragrafo 1.

Se per la campagna 1985/1986 i prezzi di cui al paragrafo 1 non sono ancora stati fissati, le norme di disci-

plina dei prezzi valide per la prima tappa si applicano per tutti i prodotti in questione durante il periodo interinale.

Ai fini della conversione di detti prezzi portoghesi in ECU, per i prodotti che formano oggetto di una transizione classica si terrà conto, al momento della loro attualizzazione durante il periodo interinale, della differenza tra il tasso di conversione constatato all'inizio della campagna di riferimento di cui agli atti della conferenza e il tasso di conversione valido al momento della fissazione dei prezzi per la campagna seguente.

Inoltre, qualora il valore dell'escudo vari rispetto al valore dell'ECU tra il momento della fissazione dei prezzi comuni e quello dell'applicazione dei prezzi in Portogallo, si terrà conto di questa modifica al momento dell'applicazione delle regole di attualizzazione sopra menzionate.

Per quanto concerne i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe, ai fini della conversione dei prezzi portoghesi in ECU si applica la norma prevista dall'articolo 265, punto 1, lettera a), ultimo comma.

Dichiarazione comune

relativa al programma di azione per la prima tappa di transizione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe per quanto riguarda il Portogallo

Il programma di azione da elaborare per i prodotti che formano oggetto di una transizione per tappe a norma dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, allo scopo di realizzare gli obiettivi specifici durante la prima tappa di transizione, viene elaborato in stretta collaborazione con la Commissione ed adottato al più tardi un mese prima della data di adesione; questo programma viene pubblicato nella parte C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Dichiarazione comune

relativa a talune misure transitorie e a taluni dati in materia agricola per quanto riguarda il Portogallo

1. Le misure transitorie di cui all'articolo 258 dell'atto di adesione sono addottate conformemente alle modalità o agli orientamenti convenuti, se del caso, nell'ambito della conferenza.

2. Le disposizioni relative ai periodi rappresentativi o di riferimento di cui

— all'articolo 236 e agli articoli che vi fanno riferimento,

— agli articoli 291, paragrafo 1, 304, paragrafo 1, secondo trattino, 305, paragrafo 1, 306, paragrafo 1 e 307, paragrafo 1,

sono adottate conformemente alle decisioni convenute nell'ambito della conferenza.

Dichiarazione comune

relativa al vino in Portogallo

Prima della fine della seconda tappa:

1. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di viti autorizzate temporaneamente in Portogallo di cui all'articolo 340, la Commissione esamina la situazione tenendo conto dei risultati ottenuti. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, se del caso, le misure necessarie;

2. Per quanto concerne i vini prodotti nella regione del «vinho verde», di cui all'articolo 341, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il regime ad essi applicabile.

Dichiarazione comune

relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo

Nel quadro delle misure connesse con le decisioni in materia di prezzi agricoli, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato il 23 maggio 1985 le disposizioni che consentono di adottare le misure adeguate per la parificazione dei prezzi dello zucchero greggio di canna originario dei dipartimenti d'oltremare e lo zucchero greggio di barbabietola destinato alla raffinazione. Queste misure permetteranno l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi per lo zucchero in questione a condizioni di prezzo analoghe a quelle degli zuccheri preferenziali.

Dichiarazione comune

relativa all'introduzione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto in Portogallo

Durante il periodo di applicazione della deroga temporanea che permette alla Repubblica portoghese di differire l'introduzione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la Repubblica portoghese è assimilata ad un paese terzo per l'applicazione delle direttive enumerate all'allegato XXXVI punto II — Legislazione fiscale.

Dichiarazione della Comunità economica europea

relativa all'accesso dei lavoratori spagnoli e portoghesi agli impieghi salariati negli stati membri attuali

Nel quadro delle disposizioni transitorie in materia di esercizio del diritto di libera circolazione, quando gli stati membri attuali ricorrono, per soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera, a manodopera originaria dei paesi terzi che non appartiene al loro mercato regolare del lavoro, essi faranno beneficiare i cittadini spagnoli e portoghesi della stessa priorità di cui beneficiano i cittadini degli altri stati membri.

Dichiarazione della Comunità economica europea

relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo

Per assicurare che il Portogallo e le regioni della Spagna che possono beneficiare del tasso d'intervento maggiorato siano trattati, dal momento dell'adesione, secondo gli stessi principi delle regioni interessate della Comunità nella sua composizione attuale, la Comunità procederà, prima dell'adesione, all'adattamento delle disposizioni pertinenti delle regole che disciplinano il Fondo sociale europeo, conformemente alla procedura applicabile alla loro adozione.

Dichiarazione della Comunità economica europea

concernente la partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale

Per assicurare dal momento dell'adesione la partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, la Comunità procederà, anteriormente all'adesione, all'adeguamento delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, che fissano il limite inferiore e superiore della forcella attribuita a ciascuno stato membro.

Dichiarazione della Comunità economica europea

relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo

La Comunità consente ad accordare alla situazione dell'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi una particolare attenzione al momento delle future revisioni dell'organizzazione comune del mercato in questo settore.

Inoltre, la Comunità consente a procedere prima della fine del periodo transitorio ad un esame globale della situazione dell'approvvigionamento dell'industria della raffinazione della Comunità, e in particolare dell'industria portoghese, in base ad una relazione della Commissione, corredata, se necessario, di proposte che consentano al Consiglio di decidere le eventuali misure da prendere.

Dichiarazione della Comunità economica europea

in merito all'aiuto comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque

La Comunità conferma che potrà essere previsto un sostegno comunitario per la sorveglianza e il controllo delle acque che rientrano nella sovranità o nella giurisdizione portoghese.

Dichiarazione della Comunità economica europea

relativa all'adeguamento e all'ammodernamento dell'economia portoghese

L'adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee si situa nella prospettiva di un ammodernamento della sua economia e dell'incremento del suo potenziale di crescita.

A tal fine, un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura definito nel precedente articolo 263 e nel protocollo n. 24 si applica immediatamente dopo l'adesione, per una durata totale di dieci anni.

Un impegno analogo s'impone in campo industriale, per modernizzare il settore produttivo e adeguarlo alla realtà dell'economia europea ed internazionale. La Comunità è disposta, nello stesso spirito che per l'agricoltura, a dare il suo contributo alle imprese portoghesi facendole fruire del suo sostegno tecnico e degli strumenti di credito — tanto il NSC che le operazioni private — nonché mediante maggiori interventi della Banca europea per gli investimenti.

Dichiarazione della Comunità economica europea

relativa all'applicazione del meccanismo dei prestiti comunitari a favore del Portogallo

Nel quadro del meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli stati membri (conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, modificato dal regolamento (CEE) n. 1131/85 del Consiglio del 30 aprile 1985) un importo di 1 000 milioni di ECU sarà concesso alla Repubblica portoghese, sotto forma di prestito, nel corso degli anni 1986/1991. Nella ripartizione annua di questo importo totale uno sforzo particolare sarà fatto nel 1986 e nel 1991.

Dichiarazione della Comunità economica europea

relativa all'applicazione del regime dell'importo regolatore

La Comunità costata che l'applicazione del regime dell'importo regolatore non dovrebbe avere ripercussioni sulle tradizionali correnti di scambio.

Dichiarazione del Regno di Spagna

Zona Copace

Il Regno di Spagna considera che qualsiasi riferimento alla zona di competenza del Comitato per la pesca dell'Atlantico centro-orientale (Copace) debba intendersi come non pregiudizievole per diritti del Regno di Spagna agli effetti della delimitazione delle acque spagnole.

Dichiarazione del Regno di Spagna

relativa all'America latina

Allo scopo di evitare brusche perturbazioni nelle sue importazioni originarie dell'America latina, la Spagna ha posto in rilievo, durante i negoziati, i problemi che si pongono con l'applicazione dell'«acquis communautaire» a taluni prodotti. Sono state adottate soluzioni parziali, in via temporanea, per il tabacco, il cacao e il caffè.

La Spagna, conformemente ai principi ed ai criteri enunciati nella dichiarazione comune adottata dalla conferenza sull'America latina, si propone di trovare soluzioni permanenti nell'ambito del SPG, all'atto della prossima revisione, o di altri meccanismi esistenti all'interno della Comunità.

Dichiarazione del Regno di Spagna

relativa a Euratom

Non avendo aderito al trattato di non-proliferazione delle armi nucleari, il Regno di Spagna s'impegna a cercare attivamente e al più presto, in stretta collaborazione con la Commissione e il Consiglio, la soluzione più appropriata che, tenendo conto degli impegni internazionali della Comunità, consenta il pieno rispetto degli obblighi derivanti dal trattato della Comunità europea dell'energia atomica, in particolare in materia di approvvigionamento nucleare e di circolazione delle materie nucleari all'interno della Comunità.

Dichiarazione della Repubblica portoghese

relativa alle indennità compensative di cui all'articolo 358

Adottando le disposizioni che figurano nell'articolo 358, relative al regime delle indennità compensative per i produttori di sardine della Comunità nella sua composizione attuale, la delegazione portoghese si riserva la possibilità di chiedere al Consiglio di adottare misure appropriate che si rivelino necessarie per ovviare ad eventuali distorsioni delle condizioni di concorrenza a svantaggio dell'industria portoghese delle conserve di sardine.

Essa considera inoltre che le misure che possono essere prese al termine del periodo di ravvicinamento dei prezzi non potranno avere carattere discriminatorio.

Dichiarazione della Repubblica portoghese

Zona Copace

La Repubblica portoghese considera che qualsiasi riferimento alla zona di competenza del Comitato per la pesca dell'Atlantico centro-orientale (Copace) deve intendersi come non pregiudizievole per diritti della Repubblica portoghese agli effetti della delimitazione delle acque spagnole.

Dichiarazione della Repubblica portoghese

relativa alle questioni monetarie

Allo scopo di permettere di seguire, sui mercati di cambio, l'evoluzione del corso reale dell'escudo portoghese, in particolare rispetto all'ECU e alle monete degli altri stati membri, la Repubblica portoghese prenderà le misure necessarie per garantire, prima della sua adesione alla Comunità, un funzionamento del mercato di cambio di Lisbona paragonabile a quello degli stati membri attuali della Comunità.

Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione

I

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, denominati in appresso stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunità viene resa nota agli stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.

2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata di uno stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunità e presenta le sue osservazioni.

3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.

4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunità e degli stati aderenti.

5. Da parte delle Comunità, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6. Il comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunità ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni.

8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su domanda di uno stato aderente.

9. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti.

10. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli stati aderenti e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri delle Comunità.

II

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

III

Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui agli articoli 179 e 366 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti degli stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli stati membri attuali.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1º gennaio 1986 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunità. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli stati aderenti secondo la procedura di cui al comma precedente.

IV

Le consultazioni tra gli stati aderenti e la Commissione, di cui all'articolo 61, paragrafo 2 e all'articolo 223, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancor prima dell'adesione.

V

Gli stati aderenti si impegnano a che la concessione delle licenze di cui agli articoli 2 dei protocolli n. 13 e 22 concernenti gli scambi di cognizioni nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detti protocolli.

VI

Le istituzioni delle Comunità elaborano in tempo utile i testi di cui all'articolo 397 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1434):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 luglio 1985.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 settembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2, 3, 16 ottobre 1985.
Relazione scritta annunciata il 22 ottobre 1985 (atto n. 1434/A - relatore: sen. TAVIANI).
Esaminato in aula e approvato il 13 novembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3284):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 novembre 1985, con pareri delle commissioni I, V, XI, XII e XIII.
Esaminato dalla III commissione il 27 novembre 1985.
Relazione scritta annunciata il 29 novembre 1985 (atto n. 3284/A - relatore: on. LA MALFA).
Esaminato in aula il 3 dicembre 1985 e approvato il 5 dicembre 1985.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651235/12) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.